

RESOCONTO STENOGRAFICO

320.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 13 GIUGNO 1985

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALDO ANIASI

INDI

DEL PRESIDENTE LEONILDE IOTTI

INDICE

	PAG.		PAG.
Missioni	28633	sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive (<i>approvato dal Senato</i>) (2915);	
Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede legislativa .	28634	BECCHETTI ed altri: Modifiche alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, concernenti la data utile per ottenere la sanatoria delle costruzioni e delle altre opere costruite abusivamente, nonché nuove modalità per il convenzionamento delle spese per quanto attiene i prezzi di vendita ed i canoni di locazione (2627).	
Disegni di legge:		PRESIDENTE 28635, 28639, 28643, 28648, 28651, 28653, 28660, 28662, 28665, 28669, 28671, 28675, 28676, 28678, 28680, 28707, 28708, 28709, 28710, 28712, 28713, 28714, 28715, 28716, 28717, 28718, 28719, 28720, 28721, 28722, 28723, 28724, 28725, 28726.	
(Approvazioni in Commissioni) . . .	28748		
(Rimessione all'Assemblea)	28671		
Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):			
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, recante proroga di taluni termini di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, concernente norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia.			

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 GIUGNO 1985

PAG.	PAG.
28727, 28728, 28729, 28730, 28731, 28732, 28733, 28734, 28735, 28736, 28738, 28739, 28740, 28741, 28742	RUTELLI FRANCESCO (PR) , 28671, 28721
ALBORGHETTI GUIDO (PCI) 28717, 28718 28722, 28733, 28735	SAPIO FRANCESCO (PCI) 28643, 28648, 28714, 28716, 28723
BASSANINI FRANCO (Sin. Ind.) . 28713, 28719	SORICE VINCENZO (DC) 28724, 28734
BATTAGLIA ADOLFO (PRI) 28678, 28721	SPADACCIA GIANFRANCO (PR) 28665
BECCHETTI ITALO (DC) . 28669, 28717, 28728, 28729	TAMINO GIANNI (DP) . . 28675, 28719, 28734
BOETTI VILLANIS AUDIFREDI LUDOVICO (MSI-DN) . . 28714, 28727, 28734, 28739	Proposte di legge:
BOTTA GIUSEPPE (DC) <i>Presidente della</i> <i>Commissione</i> 28712, 28713	(Annunzio) 28633
CARIA FILIPPO (PSDI) 28648, 28740	(Approvazioni in Commissioni) . . . 28748
COLUMBA MARIO (Sin. Ind.) . . 28639, 28641, 28727, 28741	Interrogazioni e interpellanza:
CRIVELLINI MARCELLO (PR) . . . 28708, 28727	(Annunzio) 28748
ERMELLI CUPELLI ENRICO (PRI) 28651, 28653	Calendario dei lavori dell'Assemblea per la seduta di venerdì 14 giugno 1985:
FACCHETTI GIUSEPPE (PLI) . . 28713, 28718, 28734, 28741	(Modifica) 28742
FERRARINI GIULIO (PSI) 28660, 28729, 28734	Calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo 17-20 giugno 1985 . 28743
GALASSO GIUSEPPE, <i>Sottosegretario di</i> <i>Stato per i beni culturali e ambien-</i> <i>tali</i> 28718	Giunta delle elezioni:
GEREMICCA ANDREA (PCI) 28724	(Modifica nella composizione) 28748
GORGONI GAETANO, <i>Sottosegretario di</i> <i>Stato per i lavori pubblici</i> 28712, 28732, 28733	Gruppi parlamentari:
JOVANNITTI BERNARDINO ALVARO (PCI) . 28706	(Modifica nella composizione) 28712
MEDRI GIORGIO (PRI) . 28715, 28732, 28738	Parlamento europeo:
MELEGA GIANLUIGI (PR) 28720, 28724, 28730, 28734, 28740	(Trasmissione di risoluzioni) 28633
NICOLAZZI FRANCO, <i>Ministro dei lavori</i> <i>pubblici</i> 28678	Sull'ordine dei lavori:
NICOTRA BENEDETTO VINCENZO (DC) . . 28641, 28662	PRESIDENTE 28747
PIERMARTINI GABRIELE (PSI), <i>Relatore</i> 28641, 28676, 28678, 28710, 28712, 28730, 28735	Votazione segreta di un disegno di legge 28743
ROCELLI GIANFRANCO (DC) . . 28635, 28710, 28725, 28732, 28734, 28735, 28742	Ordine del giorno della seduta di do- mani 28748
RONCHI EDOARDO (DP) 28707, 28714, 28726, 28728, 28736	Trasformazione e ritiro di documenti del sindacato ispettivo 28748

La seduta comincia alle 9,30.

PIETRO ZOPPI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta del 31 maggio 1985.

(È approvato).

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 46, secondo comma, del regolamento, i deputati Amalfitano, Balzamo, Bogi, Darida e Raffaelli sono in missione per incarico del loro ufficio.

Annunzio di proposte di legge.

PRESIDENTE. In data 12 giugno 1985 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

PIRO ed altri: «Esenzione dall'imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione» (2952);

FELISETTI ed altri: «Provvidenze a favore delle vittime di Bruxelles» (2953);

BATTISTUZZI ed altri: «Aumento del contributo annuo a favore dell'Istituto nazionale del Nastro azzurro tra combattenti decorati al valor militare» (2954);

PICCHETTI ed altri: «Istituzione del servizio proprietà industriale e brevetti» (2955).

Saranno stampate e distribuite.

Trasmissioni di risoluzioni dal Parlamento europeo.

PRESIDENTE. Il Presidente del Parlamento europeo ha trasmesso il testo di tre risoluzioni:

«sulla conclusione dei negoziati con il Portogallo e la Spagna» (doc. XII, n. 93),

«sulle reazioni della Comunità alla mancata osservanza, da parte di taluni membri dell'IWC (Commissione internazionale per la regolamentazione della caccia alla balena), della decisione presa dall'IWC stessa di por fine alla caccia alla balena per scopi commerciali» (doc. XII, n. 94),

«sugli accordi di cooperazione con i paesi in via di sviluppo della regione mediterranea nel contesto di una politica mediterranea globale della Comunità» (doc. XII, n. 95),

approvate da quel consesso rispettivamente l'8 maggio 1985 la prima e il 10 maggio 1985 la seconda e la terza.

Questi documenti saranno stampati, distribuiti e, a norma dell'articolo 125 del regolamento, deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti: alla III Commissione (doc. XII, nn. 93 e 95), alla X Commissione (doc. XII, n. 94), nonché alla III Commissione.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 GIUGNO 1985

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede legislativa.

PRESIDENTE. Ricordo di aver proposto nella seduta di ieri, a norma del primo comma dell'articolo 92 del regolamento, che i seguenti progetti di legge siano deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede legislativa:

I Commissione (Affari costituzionali):

«Istituzione di un assegno vitalizio a favore di cittadini italiani che abbiano illustrato la Patria e che versino in stato di bisogno» (2847) (con parere della II, della IV, della V e della VIII Commissione).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

GITTI ed altri: «Aumento del contributo dello Stato a titolo di concorso nelle spese elettorali sostenute dai partiti politici» (2945) (con parere della V Commissione).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

II Commissione (Interni):

S. 484 — «Nuove modalità di contabilizzazione dei versamenti effettuati ai sensi della legge 26 luglio 1965, n. 966, per i servizi resi dai vigili del fuoco» (approvato dalla I Commissione del Senato) (2940) (con parere della I, della V e della VI Commissione).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

IV Commissione (Giustizia):

«Modifiche in tema di delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione» (2844) (con parere della I Commissione).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

«Modifiche in tema di circostanze attenuanti, sospensione condizionale della pena e destituzione dei pubblici dipendenti» (2845) (con parere della I Commissione).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

«Norme sulla tutela delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale» (2907) (con parere della I Commissione).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

VI Commissione (Finanze e tesoro):

S. nn. 370-415 — Senatori **SANTALCO ed altri:** «Deroga alla legge 26 gennaio 1983, n. 18, in materia di sanzioni pecuniarie per l'inosservanza dell'impiego di registratori di cassa» (approvato, in un testo unificato, dalla VI Commissione del Senato) (2921) (con parere della I, della IV e della XII Commissione).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Per consentire alla stessa Commissione di procedere all'abbinamento richiesto dall'articolo 77 del regolamento, sono quindi trasferite in sede legislativa le proposte di legge d'iniziativa dei deputati **RAUTI e RUBINACCI:** «Differimento del termine di entrata in vigore dell'articolo 2 della legge 26 gennaio 1983, n. 18, concernente l'obbligo, per alcune categorie di contribuenti dell'imposta sul valore aggiunto, di emettere scontrino fiscale mediante appositi registratori di cassa» (110); **PAZZAGLIA ed altri:** «Adeguamento della normativa sui registratori di cassa» (1124), attualmente assegnate in sede referente e vertenti su materia identica a quella contenuta nella predetta proposta di legge n. 2921.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 GIUGNO 1985

VIII Commissione (Istruzione):

S. 1333 — «Provvedimenti urgenti per l'edilizia universitaria» (approvato dalla VII Commissione del Senato) (2944) (con parere della I, della II, della V e della IX Commissione).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

IX Commissione (Lavori Pubblici):

S. 935 — Senatori Bo ed altri: «Ulteriori provvedimenti per la tutela del carattere artistico e storico della città di Urbino e per le opere di risanamento igienico e di interesse turistico» (approvato dalla VII Commissione del Senato) (2922) (con parere della II, della V, della VI, dell'VIII e della XIV Commissione).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

XI Commissione (Agricoltura):

ZUECH ed altri: «Sanatoria per i ritardati versamenti dei prelievi comunitari di corresponsabilità sul latte» (già approvato dalla XI Commissione della Camera e modificato dal Senato) (716-B) (con parere della I, della III, della V e della VI Commissione).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Commissioni riunite II (Interni) e XII (Industria):

«Controllo sulle munizioni commerciali per uso civile» (2777) (con parere della I, della III, della IV e della VII Commissione).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, recante proroga di taluni termini di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, concernente norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive (approvato dal Senato) (2915); e della concorrente proposta di legge: Becchetti ed altri, (2627).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, recante proroga di taluni termini di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, concernente norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive; e della concorrente proposta di legge Becchetti ed altri.

Ricordo che nella seduta di ieri è iniziata la discussione sulle linee generali.

È iscritto a parlare l'onorevole Rocelli. Ne ha facoltà.

GIANFRANCO ROCELLI. Signor Presidente, signor ministro, onorevoli colleghi, ieri è iniziata, in maniera talora anche agitata, la discussione sull'opportunità o meno dell'emanazione da parte del Governo del decreto-legge diretto a correggere alcune norme della legge n. 47 del 1985. A questo proposito, devo ricordare che, quando fu approvata tale legge, avevamo detto chiaramente che essa comportava la necessità di un aggiornamento; ed in particolare che era necessario allora un voto per evitare un interminabile ping-pong tra Camera e Senato, nonché operare attraverso il capo I di detta legge al fine di esercitare un rigoroso controllo sull'attività edilizia ed urbanistica.

Ricordo che nella mia dichiarazione di voto dissi anche che chi si sarebbe opposto a questo criterio di fatto avrebbe favorito la continuazione dell'attività abusiva, in quanto la legge allora in vigore

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 GIUGNO 1985

era carente sotto il profilo del controllo. Perciò abbiamo accolto favorevolmente il decreto-legge del Governo che, senza stravolgere la filosofia della legge, ha apportato le necessarie modificazioni finalizzate a rendere funzionante la legge sul condono.

Abbiamo altresì acconsentito, in sede di Commissione, alla soppressione della sanatoria accordata dal Senato alle opere abusive realizzate fra il 1° ottobre 1983 e la data dell'approvazione della legge di condono non perché consideriamo incostituzionale tale sanatoria (la discussione che si è svolta ieri sulle pregiudiziali ha chiarito, fra l'altro, questo concetto), ma perché avevamo sempre considerato una sanatoria indiscriminata, per tale periodo, contraria allo spirito che aveva portato all'approvazione della legge di condono.

Certo che, a questo riguardo, permangono perplessità e problemi, che però sarà il caso di affrontare al di fuori di questo quadro di riferimento.

Di qui deriva la nostra decisione di ripristinare per quanto possibile le norme proposte dal decreto, e ciò anche al fine di ricomporre la maggioranza di Governo e di rendere meno drammatico il confronto su un tema come questo che, visto l'interesse generale, coinvolge questioni istituzionali prima che politiche.

Si è detto ieri che, conclusi i lavori della Commissione, il Comitato dei nove si è riunito per raggiungere l'obiettivo minimale di riproporre le norme presentate dal Governo al Senato e modificate da quel ramo del Parlamento; nonché di introdurre miglioramenti che comunque non amplifichino il provvedimento in maniera tale da renderlo non più funzionale agli obiettivi che con esso si riproponeva il Governo.

Il relatore ha ieri anticipato tali modifiche, che sono fortunatamente tali da venire incontro ad alcune delle esigenze manifestate anche da coloro che, non essendo stati presenti ai lavori del Comitato dei nove, non conoscevano le modifiche che in quella sede si è deciso di sottoporre all'esame dell'Assemblea.

Ritengo che questo fatto possa svelenire molte delle polemiche che sono state fatte ieri. E comunque spero che, nella sostanza più che nella forma, tale fatto possa essere considerato positivo e rilevante ai fini di una corretta discussione su un argomento tanto delicato.

Desidero aggiungere che, rispetto alle circoscritte modifiche e correzioni contenute nella stesura originale del decreto-legge n. 146, il testo approvato dalla Commissione (così come ulteriormente aggiornato dalle decisioni del Comitato dei nove) ha il pregio di aver affrontato in profondità molti dei dubbi interpretativi presenti nella legge n. 47 che, come è stato più volte ricordato, è stata approvata non più di tre mesi fa, ma in una redazione insoddisfacente per molti di noi, che dovemmo rinunciare in quella sede a presentare altri emendamenti per evitare ulteriori slittamenti, dato che a quel punto l'interesse prevalente era di far entrare al più presto in vigore il capo I. Ma in molti di noi era comunque presente la riserva mentale di dover al più presto tornare sull'argomento per correggere le più evidenti storture del provvedimento, determinate anche dal fatto che si era ormai alla vigilia delle elezioni amministrative e che quindi i consigli regionali si sarebbero trovati nell'impossibilità di legiferare a loro volta. Ecco perché giudichiamo positivo ed urgente il decreto-legge che stiamo discutendo.

Entrando nel merito delle modifiche che si propone di apportare alla legge n. 47, desidero fare alcune osservazioni, oltre a quelle già espresse dal relatore a nome del Comitato dei nove.

Innanzitutto, riteniamo che le modifiche da apportare alla legge n. 47 non possano che corrispondere al criterio ispiratore che sorregge quella legge, criterio che si può individuare nella ragionevolezza e nel buon senso: aspetti a nostro avviso troppo a lungo dimenticati in sede di prima stesura di quel provvedimento.

Se qualche ulteriore osservazione si può fare, essa si riferisce non alle norme introdotte e modificate, ma a quelle che si è omesso di razionalizzare e semplificare.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 GIUGNO 1985

Mi riferisco, in particolare, alla necessità di meglio circoscrivere le funzioni ed i compiti degli amministratori per la repressione delle lottizzazioni abusive; al problema dei tempi entro i quali pretendere l'accatastamento delle opere abusive ammesse a sanatoria; all'esatta individuazione delle fattispecie penali sulle quali incida l'effetto estintivo dell'oblazione; ai criteri per il calcolo dell'oblazione, nel caso di opere interne abusive e perciò non soggette alla disciplina dell'articolo 48, punti n. 4), 5) e 6) della tabella.

Per quanto riguarda l'articolo 18, lungi da me l'intenzione di riaprire la disputa sugli elementi identificativi della lottizzazione abusiva, la quale ricorre, abbiamo stabilito, sia quando vi siano opere sia quando vi sia un'attività giuridica, come, ad esempio, la vendita o atti equivalenti.

Il problema è, a mio avviso, quello dell'idoneità dell'amministratore a giudicare degli atti giuridici. Sarebbe preferibile che il sindaco limitasse i suoi poteri di sorveglianza e di repressione alla fattispecie di realizzazione di lottizzazione abusiva mediante esecuzione di opere, essendo, invece, investito di un obbligo di rendiconto all'autorità giudiziaria delle indagini svolte sulle attività giuridiche. È infatti, l'autorità giudiziaria, in base all'articolo 19, quella che dispone in questi casi la confisca dei terreni abusivamente lottizzati.

In sostanza, i commi 7 ed 8 dell'articolo 18 sono applicabili dal sindaco solo sotto il profilo della sorveglianza sulle opere. Se invece il sindaco verrà chiamato a sorvegliare le attività contrattuali e le attività giuridiche genericamente intese, potranno sorgere rischi che la sua azione sia viziata da eccesso di potere o da inadeguata capacità conoscitiva, sia giuridica che di fatto.

Con riferimento al nono comma dell'articolo 18, faccio inoltre notare che non è stata prevista nessuna possibilità di adeguamento da parte del soggetto interessato alle prescrizioni del sindaco. Si è evidentemente sottintesa tale possibilità là dove abbiamo parlato di revoca del provvedimento, che potrà intervenire anche a

seguito di comportamenti di acquiescenza dei soggetti interessati. Tuttavia, ciò non è stato chiaramente detto. Potrebbe in tal modo avvenire che il solo fatto dello spirare dei novanta giorni successivi all'emanazione del provvedimento, in mancanza di revoca dello stesso, sia da taluni inteso come titolo per l'acquisizione dei terreni lottizzati al patrimonio disponibile del comune; il che, credo, sarebbe eccessivo e non voluto da nessuno di noi.

Circa l'ultimo comma dell'articolo 18, voglio poi far notare che l'esclusione dall'ambito di applicazione della norma delle sole divisioni ereditarie e non di quelle tra coniugi e tra parenti in linea retta e collaterale, almeno fino al terzo grado appare eccessiva e sproporzionata rispetto al fine perseguito.

Sappiamo tutti benissimo che in passato si è ricorso alla divisione di terreni acquistati in regime di comunione per realizzare lottizzazioni abusive, ed infatti la norma va mantenuta, ma non nei confronti dei coniugi o dei parenti in linea retta o collaterale. Si finirebbe altrimenti per irrigidire qualsiasi proprietà terriera, anche rispetto a legittime ed innocue fattispecie traslative. A parte il fatto che è sufficiente considerare il numero dei dividendi per escludere ipotesi lottizzatorie: nel caso dei coniugi non può che essere di due, mentre nel caso di collaterali non si realizzerà mai l'ipotesi di lottizzazione intensiva, considerate le sempre più ridotte dimensioni dei nuclei familiari. Con riferimento all'articolo 35, vorrei ricordare che è stata inserita, tra la documentazione da allegare alla domanda di sanatoria, la prova dell'avvenuta presentazione al catasto dell'occorrente documentazione. Siamo tutti consapevoli che il fine del provvedimento è anche quello di far emergere alla legalità il patrimonio abusivo; è quindi importante ancorare all'accatastamento il rilascio della concessione in sanatoria. Sappiamo però anche qual è la situazione del catasto. Ieri sera abbiamo ascoltato, in sede di Comitato dei nove, il direttore generale del catasto che ci ha delineato

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 GIUGNO 1985

un quadro poco rassicurante della situazione. Proprio per questo motivo abbiamo rinviato al dicembre 1985 l'obbligo dell'accatastamento, ai sensi dell'articolo 48 della legge. Mi sembra inoltre congruo applicare questo termine nei confronti degli istituti autonomi delle case popolari e degli enti pubblici, considerato che, in relazione al fine che deve essere conseguito da tali enti, non vi è alcun problema di speculazione.

È stato inoltre opportuno scaglionare le procedure per l'accatastamento per le opere abusive ammesse a sanatoria in un termine più ampio di quello previsto originariamente in 120 giorni. Il nuovo termine sarebbe però più logico farlo coincidere con quello del rilascio della concessione in sanatoria, in quanto ciò faciliterebbe la presentazione tempestiva delle domande al catasto. A tale proposito vorrei ricordare che a Roma, ad esempio, gli uffici catastali non ricevono più di 200 pratiche al giorno, come è stato riferito dalla stampa. Questo ritmo non consentirà la presentazione della documentazione in tempo utile e, purtroppo, devo dire che questo problema ancora non è stato risolto. Queste osservazioni non sono certo riferite al ministro dei lavori pubblici, bensì al ministro delle finanze perché intervenga al più presto per risolvere la questione.

In riferimento agli articoli 38 e 39 vorrei sollevare un dubbio. Anche dopo le integrazioni introdotte con il decreto-legge n. 146, esiste sempre il rischio che rimangano immotivate ed escluse altre fattispecie come, ad esempio, quelle della normativa antisismica contenuta nella legge n. 64. So che il Comitato dei nove non ha accolto una mia richiesta in tal senso; mi permetto però di rinnovarla in questa sede. Sarebbe a mio avviso preferibile un'indicazione esaustiva, come era quella contenuta nelle prime versioni da noi esaminate e relative ai reati connessi. Riguardo ai criteri del calcolo dell'oblazione, vorrei far osservare che per le opere cosiddette interne, di cui ai punti 4, 5 e 6, si potranno determinare situazioni di disparità di trattamento che sarebbe

opportuno evitare. Infatti, per questa fattispecie gli oneri concessori sono rapportati in taluni casi alla superficie delle unità immobiliari, in altri casi, invece, sono calcolati a *forfait* con situazioni che variano da comune a comune.

Chi ha partecipato a convegni specializzati sicuramente sarà stato fatto oggetto di richiesta di intervento in tale direzione, da parte delle categorie interessate. Per di più si può anche verificare che una ristrutturazione, con accorpamento di due unità immobiliari, sia considerata opera interna *ex* articolo 48, e quindi soggetta solo ad accatastamento, mentre una ristrutturazione che comporti la divisione di una unità immobiliare in due sarebbe soggetta ad una oblazione di incerta onerosità, a secondo dei comuni in cui è stata effettuata.

Vi è infine il problema di quale oblazione sia applicabile, e se sia applicabile un'oblazione ai mutamenti di destinazione d'uso senza opere. Probabilmente la soluzione migliore sarebbe quella di stabilire un *forfait* per tutte queste ipotesi; come peraltro, in via interpretativa, sarebbe possibile sostenere l'applicazione della nota 4 alla tabella.

Ho voluto esporre questi miei dubbi nel caso che vi sia uno spazio, magari preventivamente concordato con il Senato, che ci dia la possibilità di introdurre ulteriori modifiche al decreto-legge. Ritengo comunque indispensabile, ai sensi dell'articolo 6, secondo comma, della legge 11 dicembre 1984, n. 839, signor ministro dei lavori pubblici, impegnarla fin d'ora a far predisporre una nuova pubblicazione della legge n. 47 con le modifiche apportate, rendendo possibile una facile lettura di queste norme. Ne avremmo tutti da guadagnare perché anche la chiarezza contribuisce a battere gli azzecagarbugli che sono spesso all'origine delle pratiche abusivistiche.

Un'ultima questione è relativa all'introduzione per legge del decreto Galasso utilizzando lo strumento al nostro esame. Noi riteniamo poco conforme al principio della divisione dei poteri intervenire in una materia sulla quale è ancora pen-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 GIUGNO 1985

dente un giudizio di fronte al Consiglio di Stato. La materia, contenuta nel primo comma dell'articolo 1 del decreto Galasso, dovrebbe essere esaminata nel contesto del disegno di legge di riforma del Ministero dei beni ambientali e culturali che, come tutti sanno, è stato già approvato dalla Commissione pubblica istruzione di questo ramo del Parlamento. Comunque, se non si volesse accettare questa nostra posizione, in ogni caso, al di là del giudizio del Consiglio di Stato su tale questione, saremmo disposti ad esaminare, e lo abbiamo concordato nella maggioranza, la stessa questione nell'ambito del disegno di legge di riforma del Ministero dei beni ambientali e culturali.

La questione potrebbe trovare soluzione in un breve arco di tempo più puntuale rispetto al provvedimento in esame, che oggi spero sarà approvato (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Columba. Ne ha facoltà.

MARIO COLUMBA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor sottosegretario, noi oggi, in sostanza, stiamo parlando, in questo ramo del Parlamento, del decreto-legge n. 146, adottato dal Governo il 23 aprile di quest'anno, ma torniamo ancora una volta a discutere del lungo, tormentato, e certamente non ancora concluso, *iter* del provvedimento sul condono edilizio; nonché delle possibilità e della volontà del Parlamento di intervenire in maniera efficace per la conservazione di valori storici, culturali ed architettonici e per la salvaguardia dei diritti fondamentali del cittadino, per destinare quello che resta del nostro territorio ad un uso corretto e prudente, piuttosto che ad un uso sconsiderato e caotico, così come si è verificato nel passato, neppure tanto recente.

Avevamo già detto che si sarebbe dovuti tornare nuovamente a riesaminare tutta la materia, e non soltanto alcuni suoi aspetti. Da questo punto di vista, non ci si può rimproverare alcun ritardo, alcun

ostacolo all'azione di salvaguardia del territorio. Su questo punto, infatti, avevamo richiamato l'attenzione di tutti i colleghi quando abbiamo discusso i progetti di legge che sono poi diventati la legge n. 47. Lo avevamo detto in tempi che oggi si potrebbero considerare non sospetti, quando, di fronte ad un disegno di legge disorganico, caotico e non accettabile, chiedemmo, più di un anno fa, che si stralciassero, ma ci fu negato, alcune norme di salvaguardia che consentissero alle strutture amministrative periferiche dello Stato di controllare effettivamente il fenomeno dell'abusivismo e di procedere con maggiore razionalità e con più metodo all'identificazione delle corrette misure per la sanatoria delle opere abusive. Allora, signor Presidente, colleghi, questa richiesta, che pure fu presentata in maniera circostanziata, non ebbe accoglimento.

Se il decreto-legge emanato dal Governo nell'ottobre 1983 ebbe un grosso effetto-annuncio per lo scatenarsi di un'ulteriore ondata di abusivismo, certamente il fatto che allora il Parlamento non volle accogliere le nostre richieste per un intervento immediato di salvaguardia fu una conferma dell'effetto-annuncio, che stabilizzò in maniera non più reversibile la possibilità dello speculatore di continuare nella sua azione.

La legge n. 47 fu definitivamente approvata, qui alla Camera, dopo un dibattito che si svolse dall'ottobre 1984 al febbraio 1985, nello stesso testo che era stato trasmesso dal Senato, compresi i refusi e gli errori di stampa, perché si volle evitare che si potesse in qualche modo rimettere in discussione quello che faticosamente era stato deciso. Ciò ha comportato che oggi il Governo sia stato costretto a presentare un decreto-legge, che non esito a definire prudente, misurato, calibrato su alcune necessità realmente urgenti ed indifferibili così come si addice ad un decreto-legge, ma che presenta anche un'inclinazione, che si è poi manifestata in tutta la sua ampiezza nelle modifiche introdotte al Senato, verso una maggiore permissività per gli abusi com-

messi sul territorio. Avendo fatto ricorso allo strumento del decreto-legge (ho già detto in Commissione e ripeto qui che non mi sembra che il Parlamento possa seguire e, in ogni caso, accettare un criterio simile), facendo diventare urgente e necessario ciò che, in realtà, urgente e necessario non era, si è scatenata una ridda di modificazioni che, abbandonando ogni prudenza, fanno diventare il decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146 un vero e proprio provvedimento di modifica della legge n. 47.

Il Senato ha apportato una serie di modifiche sostanziali che, a partire dal famoso spostamento del termine di sanatoria dal 1° ottobre 1983 alla data di entrata in vigore della legge n. 47 (se non vado errato, il 14 marzo 1985), su cui tornerò tra un attimo, sono tutte rivolte sistematicamente, essendo frutto di un unico disegno, ad una maggiore liberalizzazione della possibilità per lo speculatore, per il privato di fruire del territorio, di fruire dell'edificato, di fruire del pubblico.

C'è, poi, la liberalizzazione completa della sanatoria delle opere interne, che viene sottratta financo alla verifica di un tecnico. Dalla stessa Commissione di merito tale liberalizzazione viene ritenuta accettabile, nell'ultima formulazione; ma, soprattutto se letta congiuntamente al comma secondo dell'articolo 3-bis introdotto dal Senato, che, probabilmente, si proporrà di mantenere nel testo definitivo, rappresenta un vero e proprio rischio per fortuna limitato ad un numero di casi non eccessivo, che si possa disporre di abitazioni antiche in cui la superficie delle parti interne è rilevante rispetto alla superficie complessiva dell'alloggio, non considerando nel calcolo della superficie l'aumento determinato dalla demolizione delle pareti stesse. Si ammetterebbero così a sanatoria, senza alcuna penale e con la sola notificazione ai competenti uffici catastali, rischiose, pericolose e profonde modificazioni di edifici. Qualche volta si tratta di edifici storici o di edifici di grande valore architettonico e culturale; a volte si tratta di edifici collocati in zone sismiche dove l'esecuzione di

operazioni di questo genere può essere particolarmente pericolosa.

Con il comma 1-bis dell'articolo 2 si liberalizza, poi, la destinazione d'uso, facendo sparire dalla definizione della legge la parola destinazione.

Attraverso il meccanismo dell'articolo 1-ter, con un passaggio, neanche troppo complicato, di agevolazioni e facilitazioni, si escludono dalla acquisizione gratuita al patrimonio del comune gli edifici o le parti di edifici costruite in totale difformità dal progetto approvato o assentito. Il giro è un po' capzioso, perché si passa dall'impossibilità di acquisire parti dell'edificio non indipendenti dalle altre alla declassazione da totale a parziale difformità. Rientrando nella classificazione di parziale difformità si rientra nel novero di quei casi per i quali, là dove l'opera costruita in parziale difformità costituisca parte integrante di un edificio e non possa essere demolita senza comprometterne le condizioni statiche e l'unità, si passa alla sanzione secondo la quale si deve pagare il doppio del valore stabilito convenzionalmente secondo le tabelle di cui alla legge n. 392. Si tratta quindi di una graduale deregolazione del reato di costruzione in totale difformità, il quale diventa un reato che può essere estinto con sanzioni pecuniarie non particolarmente gravose.

Per quanto riguarda la possibilità di accertare l'epoca in cui sono stati commessi gli abusi, si introduce, in luogo di un accertamento sulla base di documentazioni certe, addirittura una dichiarazione sostitutiva di atto notorio da parte di chi produce la domanda di condono. Questi, sotto la sua responsabilità, asserisce qual è la data in cui sono stati commessi gli abusi. Mancano dunque elementi di riscontro, né si ritiene di poter affidare azioni di controllo e di verifica molto concrete alle amministrazioni; figuriamoci allora se sarà possibile prendere in considerazione una verifica delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio!

È sintomatica della volontà di abbandonare la tutela del territorio e delle bellezze naturali l'eliminazione, agli articoli

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 GIUGNO 1985

3 e 7, dei riferimenti, che pure si trovano nella legge n. 47, alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, il cui titolo è (ma ben lo ricordano i colleghi): «Protezione delle bellezze naturali».

Si va allora in direzione della non protezione, in direzione della trascuratezza, dell'abuso.

GABRIELE PIERMARTINI, *Relatore*. Il Senato ha fatto queste cose!

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
LEONILDE IOTTI

MARIO COLUMBA. Infatti sto parlando delle modifiche apportate dal Senato. Ti ringrazio della precisazione.

Si arriva, signor Presidente, allo spostamento della data della proroga dal 1° ottobre 1983 al 14 marzo 1985; si arriva alla proroga della sanabilità degli abusi edilizi commessi, in maniera meccanica, attraverso la semplice estensione delle norme della legge n. 47 al periodo indicato. Esiste, è vero, una differenza, che consiste nell'incremento del 100 per cento della penale applicata nel caso dell'abusivismo del cosiddetto quarto periodo, ma l'incremento in questione corrisponde più o meno alla svalutazione che si è avuta nel frattempo tra l'ultimo periodo previsto dalla legge n. 47 (quello dal 1977 al 1983) e quello al quale si fa riferimento nel decreto. Quindi, in termini di lira costante, l'abuso del periodo successivo viene sostanzialmente penalizzato nella stessa misura di quello del periodo precedente.

La sinistra indipendente, il gruppo comunista, il gruppo repubblicano, il gruppo liberale hanno avanzato nei confronti di questa norma pregiudiziali di costituzionalità, che sono state poi confermate autorevolmente dal parere della Commissione affari costituzionali della Camera. Tali eccezioni avevano per oggetto la possibilità di estendere un'amnistia sostanziale, un'amnistia dissimulata, a periodi successivi a quelli previsti dalla legge che la proponeva. E quanto recita

l'articolo 79 della Costituzione, a proposito dell'amnistia e dell'indulto, è ciò che è stato preso in considerazione dalla Commissione affari costituzionali, e del quale si è avuta eco nel dibattito nell'altro ramo del Parlamento. Mi riferisco alla tesi che stabilisce sostanzialmente un parallelo tra l'amnistia e l'indulto, esplicitamente presi in considerazione dalla Costituzione, e la sanatoria ed il condono, che nella Costituzione stessa non sono nominati, trattandosi di procedure e consuetudini legislative nate probabilmente solo in un periodo successivo.

Ma quello cui ci riferiamo è un caso nel quale la forma costituzionale...

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. Sono questioni diverse!

MARIO COLUMBA. L'onorevole Nicotra mi userà la cortesia di rispondermi quando interverrà...

Dicevo di ritenere che difficilmente la forma costituzionale avrebbe potuto rivestire più strettamente ed in maniera più esplicita la sostanza reale del provvedimento di estensione della sanatoria all'ultimo periodo.

In realtà, il fenomeno dell'abusivismo edilizio preso in considerazione dalla legge n. 47, quello che si ferma (siamo sempre ad un fatto convenzionale) al 1° ottobre 1983, affonda le sue radici molto lontano; può, addirittura, essere fatto risalire alle conseguenze sociali ed economiche del secondo conflitto mondiale. In ogni caso, certamente fa riferimento a fenomeni di grossa portata sociale ed economica, ad esempio al manifestarsi nel nostro paese di profonde disuguaglianze economiche, sociali, culturali tra le diverse parti.

Ciò che abbiamo sostenuto nel corso dell'intero dibattito relativo all'*iter* parlamentare della legge n. 47 ha portato ad alcune timide, insoddisfacenti, non completamente comprese mitigazioni di talune valutazioni all'interno della stessa legge. Noi chiedevamo che il fenomeno fosse esaminato localmente, fosse studiato sulla base della sua genesi, della sua

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 GIUGNO 1985

costituzione, del suo modo di evolversi, appunto luogo per luogo, lasciando alle amministrazioni locali la responsabilità di identificarlo e di trovare le soluzioni. Così non è stato fatto, ma non è possibile, a questo punto, estendere quel che è stato applicato al periodo in questione, così ampio, e che ha le sue origini tanto indietro nel tempo, a ciò che succede nel cosiddetto quarto periodo.

Non possiamo non aver presente che nel quarto periodo, cioè dopo il 1° ottobre 1983, l'abusivismo di necessità giuoca un ruolo decisamente diverso. Probabilmente esiste ancora in qualche zona più povera del paese, probabilmente esiste là dove l'amministrazione locale e lo Stato sono più lontani nell'azione da svolgere e nella salvaguardia e nella promozione della possibilità del cittadino di avere alloggi sufficienti e dignitosi. In ogni caso, a questo punto l'abusivismo giuoca un ruolo assai più cinico, che si avvale della incapacità e dei ritardi del Parlamento, che si avvale delle incapacità di intervento dello Stato, per prestarsi ad una spregiudicata speculazione, ad una spregiudicata mediazione tra speculatori ed acquirenti, tra costruttori ed utenti finali del prodotto dell'abusivismo. Sono state prodotte, su questo aspetto dell'abusivismo del quarto periodo, cifre che non sto a ripetere, perché non sono convinto della loro veridicità: sono cifre gigantesche, che mi auguro possano essere ridimensionate da una più attenta analisi. Certamente, però, estendere i benefici della legge n. 47 senza nemmeno conoscere la dimensione del fenomeno, avendone solo un vago sentore, è un'operazione che noi giudichiamo non accettabile; e bene ha fatto la Commissione a sopprimere la proroga in questione dal testo del provvedimento ora in discussione.

Tutto ciò nulla toglie al nostro convincimento della necessità di intervenire sul problema dell'abusivismo della quarta fascia temporale. Non c'è dubbio che tale problema si poneva ancor prima dell'approvazione finale della legge n. 47 e che si pone oggi con ancora maggiore rilevanza,

specialmente in previsione di quello che potrebbe succedere se, a partire dai risultati della prima applicazione della legge n. 47 e a partire da quell'indagine che giustamente il decreto governativo dispone sulla consistenza dell'abusivismo, non si intervenisse con provvedimenti atti a porre, mi si consenta l'espressione enfatica, una volta per tutte la parola fine a tale fenomeno. Ma il provvedimento con cui si deve pervenire a tale soluzione dovrà essere meditato alla luce dei risultati dei rilevamenti compiuti, dopo aver individuato i problemi reali che si pongono, non solo sul piano dei termini temporali e della capacità di alcuni uffici di far fronte alle scadenze poste dalla legge, ma anche su quello di fatti concreti in cui si imatteremo non appena la legge avrà cominciato a dispiegare i suoi effetti. Siamo infatti solo agli inizi, e credo che ancora non sia stata presa in esame, nel nostro paese, una sola domanda di condono, come non sia stato posto mano ai piani di recupero. Siamo quindi ben lontani dal disporre di un segnale che possa concretamente consentirci di intervenire. Ora, intervenire si deve, anche perché la situazione che si è creata è tale per cui agli abusi commessi tra l'ottobre 1983 ed il marzo 1985 si applicano le norme della legge n. 10 del 1977 (legge Bucalossi), e ciò potrebbe portare all'assurdo per cui i responsabili di tali abusi si potrebbero addirittura trovare agevolati, dovendo cioè pagare penalità minori rispetto a coloro che hanno commesso i medesimi abusi o nel periodo precedente o in quello successivo, posteriore, cioè, al marzo 1985.

Bisogna intervenire, in quanto va riconosciuta non fosse altro che l'incapacità dell'amministrazione del nostro paese, sia centrale che locale, di far fronte al controllo del territorio con gli strumenti della legge Bucalossi. Il fatto che, dunque, si applichi tale legge al periodo di tempo che ho precedentemente indicato non appare certamente rassicurante.

Bisogna insistere sull'argomento, occorre agevolare il compito delle regioni e dei comuni, entrare nel merito della na-

tura dell'abusivismo nelle diverse aree del paese. Ripeto, infatti, che è profondamente diversa la condizione economica e sociale in cui nelle diverse parti del paese si è manifestato il fenomeno dell'abusivismo. Questo non certamente per sottrarre regioni e comuni alle loro responsabilità, non certamente per consentire nuove liberalizzazioni e nuove tolleranze (sono d'accordo sulla esistenza del pericolo insito in tutto ciò, che è stato giustamente ricordato dal relatore) bensì per andare verso una responsabilizzazione delle amministrazioni locali, alle quali debbono essere forniti i mezzi e le possibilità di agire e di far fronte ai propri obblighi.

Gli emendamenti preannunciati nella maggior parte dei casi tendono a riportare il provvedimento ad un puro e semplice disegno di conversione, tranne alcune piccole modificazioni su cui ci riserviamo di intervenire quando le stesse saranno esaminate. È questo un elemento rassicurante ma non sufficiente, almeno fino a questo momento, a sottrarre l'intero iter del decreto-legge n. 146, così come si è manifestato finora, alla nostra disapprovazione (*Applausi dei deputati del gruppo della sinistra indipendente*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Sapio. Ne ha facoltà.

FRANCESCO SAPIO. Signor Presidente, colleghi, signor sottosegretario, il giudizio espresso dal partito comunista sulla legge n. 47 fu quasi perentorio. Ritenemmo quel provvedimento ingiusto, sbagliato, inapplicabile e per certi versi incostituzionale. Non intendo ovviamente ripetere in questa sede le argomentazioni che portammo a sostegno del nostro giudizio sul valore complessivo di quella legge, ma ricordo che già in quella sede preannunciammo che sicuramente il Governo e la maggioranza avrebbero dovuto fare i conti con i loro errori sui contenuti della legge e provvedere ad una organica e più sistematica razionalizzazione delle norme e delle procedure previste in quel provvedimento.

Ci preoccupava, tra le altre cose, l'inapplicabilità della legge, anche in relazione alla incongruità di alcuni termini che, essendo di immediata o rapida scadenza, avrebbero sicuramente, a nostro giudizio, posto in difficoltà gli enti, gli istituti, gli operatori del diritto ed in generale i destinatari di quelle norme. Quanto avevamo previsto si è puntualmente verificato. Il ministro Nicolazzi, a 30 giorni dall'entrata in vigore della legge, ha dovuto precipitosamente elaborare e proporre al Parlamento un decreto-legge per modificare innanzitutto quei termini.

Anche quel provvedimento, però, non poteva certo considerarsi definitivo. Esso, lasciava, infatti, aperta la porta a nuove, successive modificazioni ed integrazioni. Non era infatti solo la questione dei termini a breve scadenza che rimaneva irrisolta, quanto piuttosto la problematica estremamente complessa e non ancora affrontata relativa alla decodificazione di norme oscure ed alla chiarificazione delle procedure di applicazione della legge, ancora assai vaghe.

Il ministro Nicolazzi, anche per la vacanza del Parlamento in quell'epoca, inserì in verità nel decreto-legge pochi e comunque necessari provvedimenti; infatti, bisognava prorogare i termini per la presentazione della relazione prevista dall'articolo 48 (quella per i piccoli abusi e comunque per le opere interne), per l'accatastamento e, in definitiva, risolvere un problema che creava gravi tensioni sociali, quale quello dell'allaccio ai pubblici servizi.

Il decreto giunse al Senato e la discussione in quel ramo del Parlamento si sviluppò affrontando le questioni più generali dell'integrazione e della modifica complessiva della legge n. 47. Pertanto, al Senato non ci fu l'espressione di un giudizio di merito sul decreto, perché tutti i gruppi parlamentari avvertirono l'esigenza di modificare e di integrare la legge in discussione.

Naturalmente tutto ciò ha aperto questioni estremamente delicate, perché se è vero che ormai è maturato il giudizio complessivo nel corpo politico circa la

necessità di modificare anche sostanzialmente la legge n. 47, è pur vero che ci sono diversi indirizzi e che diverse sono le strategie perseguite dai gruppi politici. Infatti, c'è chi vuole una modifica e una integrazione della legge per peggiorarla ulteriormente e chi invece si preoccupa del contrario e, cioè, se possibile, di modificarla in meglio.

Al Senato, la maggioranza, con la copertura del Governo, ha proposto un pacchetto sistematico di norme che peggiora la legge n. 47. Resta pertanto la necessità di chiarire quali siano effettivamente le intenzioni di chi, avendo le responsabilità dei provvedimenti legislativi emanati, ha lasciato correre ed ha avallato la decisione di depenalizzare reati, di banalizzare le procedure e soprattutto di depotenziare il sistema di norme di prevenzione e di repressione dell'abusivismo.

Oggi, colleghi, resta aperta una questione fondamentale e non ancora risolta; infatti, non è ancora chiaro a tutti che il provvedimento di sanatoria dell'abusivismo edilizio deve essere considerato come definitivo e improrogabile. In sostanza, c'è la necessità di chiudere il capitolo sull'abusivismo edilizio e di riaffermare l'importanza del governo del territorio, del controllo e dell'uso razionale delle risorse territoriali, della gestione organica e motivata dei processi di pianificazione urbanistica che disciplinano lo sviluppo razionale delle città e delle aree metropolitane.

L'abusivismo edilizio, come fenomeno sociale, deve essere definitivamente sanato attraverso un provvedimento conclusivo. Il rischio che ancora incombe è che vi sia nel paese, con la tacita intesa di forze e gruppi politici oltre che parlamentari, chi crede che ancora sia possibile una sanatoria permanente; chi, insomma, utilizzando i limiti della legge che abbiamo denunciato, tenta di procrastinare e, comunque, di reiterare le operazioni di violenza sulle leggi, tenta di mantenere aperta una problematica sociale che, come sembra, non si è stati in grado di affrontare e risolvere con i provvedimenti approvati.

Ecco perché al Senato vi è stato chi, per esempio, partendo dalla necessità di prorogare alcuni termini, ha dato il via ad una subdola opera di demolizione della legge. In particolare, partendo dalla necessità di prorogare i termini di cui all'articolo 48, c'è stato chi ha voluto liberalizzare il piccolo abuso e chi ha ritenuto che tutte le opere interne, previste dall'articolo 26, andavano sanate senza controllo sulle manomissioni. Il punto era l'individuazione delle responsabilità del proprietario non gravato dall'incombenza di dimostrare che le opere eseguite abusivamente erano conformi a quelle previste dall'articolo 26.

Nessuno nega che vi sia la necessità di accelerare le procedure e che si debbano fare i conti con un apparato burocratico che potrebbe non essere, anzi sicuramente non sarà, all'altezza del compito. Si è detto: gli uffici comunali saranno invasi da centinaia di migliaia, se non milioni, di richieste di sanatorie di piccoli abusi; una sorta di *festival* della carta straccia che invaderà gli uffici comunali. Quello dello snellimento delle procedure è, quindi, un problema ancora da risolvere; bisogna, però, assicurare al Parlamento ed anche ai comuni una minima possibilità di controllo.

Ritengo utile non sottoporre ad un carico amministrativo e finanziario il proprietario di un alloggio abusivo che effettivamente abbia realizzato opere conformi alla prescrizione dell'articolo 26 della legge n. 47. Per esempio, appare opportuno che la relazione prevista dall'articolo 48 non debba essere firmata da un professionista; resta tuttavia il problema della verifica della dichiarazione del proprietario che ha abusivamente operato all'interno del proprio alloggio, che può anche non essere in grado di comprendere se le opere eseguite siano di manutenzione straordinaria e non piccole modifiche ricadenti sotto la fattispecie prevista dall'articolo 26.

Per risolvere tale problema occorrerà comunque allontanarsi dal testo approvato al Senato, che comporta tra l'altro la rinuncia alla valutazione sull'intervento

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 GIUGNO 1985

anche nel caso in cui sotto la definizione di opere interne si individuino grandi o gravi manomissioni di beni edilizi, magari ricadenti all'interno di centri storici di particolare valore monumentale.

Rimane irrisolta anche la questione dei termini che alcuni enti pubblici, quali gli istituti autonomi case popolari, dovrebbero rispettare per comunicare l'esecuzione di opere interne effettuate da inquilini ovvero da assegnatari con riscatti non perfezionati del patrimonio immobiliare pubblico. Probabilmente si dovrà prevedere la possibilità di concedere una proroga di tali termini per questi istituti, perché la difficoltà che si trovano ad affrontare è allo stato attuale insormontabile.

Ritengo che si debba anche considerare l'opportunità di concedere un tempo più lungo per la registrazione delle variazioni interne al catasto, sempre utilizzando il modello approvato il 9 marzo scorso con decreto del ministro delle finanze.

Sempre a proposito di peggioramenti introdotti al Senato rispetto alla legge n. 47 e anche all'originario decreto Nicolazzi, dobbiamo parlare dell'articolo 2, che solleva non pochi interrogativi, come ad esempio quelli sulla necessità di intervenire ancora sugli articoli 7 ed 8 della legge n. 47. In particolare, se è vero, come i comunisti hanno sempre sostenuto, che è necessario andare ad una modifica di tali articoli della legge n. 47, molto c'è da dire sulla variazione introdotta al Senato in merito alle caratteristiche che sono necessarie per l'individuazione dei casi di totale difformità. Al Senato, su questo punto, si è lavorato di fino per depotenziare la definizione che era contenuta nella legge originaria. Ad esempio, il comma 1-bis introdotto all'articolo 2 del decreto-legge è veramente sintomatico: nella legge si diceva che la totale difformità scatta con riferimento alle «caratteristiche planivolumetriche, tipologiche o di utilizzazione». Questa espressione è stata sostituita con la seguente: «caratteristiche tipologiche e planivolumetriche». In questo modo si è eliminata la possibilità di considerare variazioni essenziali, che comportano la totale difformità, le

variazioni di utilizzazione, che avevano comunque qualcosa a che fare con le variazioni di destinazione d'uso. E per di più si pretende che per raggiungere la totale difformità vi debba essere una concomitanza di variazioni tipologiche e di variazioni planivolumetriche. In altre parole, avendo sostituito la congiunzione «o» con la congiunzione «e» si potrà sempre sostenere che una variazione tipologica o una variazione planivolumetrica non siano di per sé sufficienti a determinare una totale difformità. Come ho detto, si è trattato di un'operazione molto sottile, che certo contribuisce a depotenziare ulteriormente il sistema di prevenzione.

Estremamente pericoloso è anche il nuovo comma 1-ter, che è senz'altro necessario eliminare. Con questa aggiunta si stabilisce infatti che ove non sia possibile, nel caso di opere eseguite con variazioni essenziali e per le caratteristiche non autonome delle opere stesse rispetto alla parte conforme, l'acquisizione gratuita al patrimonio comunale dei beni e dell'area di sedime, si applicano le procedure di cui all'articolo 12.

Trattandosi di norme di prevenzione, questo è un ulteriore tentativo di depotenziare il sistema delle prevenzioni e delle repressioni. Potrebbe verificarsi il caso in cui un cittadino ottenga la concessione per l'edificazione di un volume, ma in corso d'opera costruisca un volume completamente diverso o comunque eccedente rispetto a quello assentito; ebbene, le opere o l'opera definitiva non hanno un grado di autonomia, non vi è, cioè, la possibilità di dimostrare che la parte assentita sia autonoma da quella abusivamente eseguita ed il tentativo, quindi, di ricondurre la repressione di questo tipo di abusi alle procedure previste dall'articolo 12 rappresenta chiaramente la manifestazione della volontà di depenalizzare i reati e comunque di favorire l'ammissibilità dell'abusivismo futuro, che, invece, come abbiamo sostenuto, deve essere scoraggiato proprio attraverso l'applicazione delle norme di repressione vigenti ai sensi del capo I della legge n. 47.

Vi è, poi, la questione della depenalizzazione generale delle sanzioni, proposta ulteriormente con un emendamento all'articolo 3 del decreto, volendosi sostituire la lettera *a*) dell'articolo 20 della legge n. 47. Anche in questo caso, va difeso il testo del Governo, perché, altrimenti, attraverso una successiva e continuata depenalizzazione si esternerebbe una volontà del Parlamento e del Governo di limitare la lotta contro l'abusivismo futuro.

Un'altra questione da affrontare, collegata a quanto previsto dagli articoli 26 e 48 della legge n. 47, si riferisce all'individuazione delle opere che caratterizzano una fattispecie tollerata come abuso minore. Con l'articolo 26, la mancata denuncia dell'aumento di superfici utili, ottenuto attraverso l'eliminazione e lo spostamento di pareti interne o di parte di esse, veniva in qualche modo sanata. Oggi, invece, il testo del Senato apre altre possibilità, intendendosi in qualche modo far ricadere sotto la fattispecie di cui all'articolo 26 anche la eliminazione di pareti divisorie di unità immobiliari. Ciò non sapendo che ne deriverebbe una mancanza di controllo delle destinazioni d'uso e comunque del patrimonio edilizio disponibile. Deve essere, quindi, eliminata tale ipotesi tra quelle previste per il piccolo abuso.

Resta però, nel decreto già approvato dal Senato, la questione non risolta relativa alla possibilità di sanatoria dell'abusivismo edilizio, attraverso un recupero urbanistico, per quei comuni non dotati di strumenti urbanistici. La formulazione dell'articolo 29 della legge n. 47 può far sorgere alcuni equivoci, in quanto sembrerebbe che tutti i comuni debbano dotarsi di strumenti urbanistici finalizzati al recupero urbanistico. Invece, i comuni già dotati di strumenti urbanistici devono predisporre soltanto le varianti finalizzate al recupero dei territori danneggiati dall'abusivismo, mentre quelli non provvisti di alcuno strumento urbanistico dovranno predisporre le opportune varianti al fine di assicurare il recupero delle aree danneggiate.

Tale questione non può essere inclusa nel decreto al nostro esame, però dovrà, anche mediante una circolare esplicativa del ministro, essere al più presto risolta. A questo riguardo vorrei muovere una denuncia, in quanto la circolare esplicativa prima citata non è stata ancora emanata. Ma altre ancora sono le inadempienze del ministro, il quale avrebbe dovuto, entro 60 giorni dall'approvazione della legge sulla sanatoria edilizia, presentare un decreto per definire i criteri volti a determinare gli accertamenti che dovranno essere attuati nelle zone sismiche, disciplinando anche le eventuali deroghe alle leggi nn. 1086, 64 e 219. Questo decreto, ripeto, non è stato ancora emanato, mentre l'articolo 5 del provvedimento al nostro esame estende, per esempio, l'estinzione delle pene ad alcuni reati collegati alla violazione delle leggi prima citate.

Si vorrebbe ad esempio che l'oblazione corrisposta estinguesse anche i reati di cui agli articoli 13, 14, 15, 16 e 17 della legge n. 1086. Non è stata invece formulata l'ipotesi di estensione dei reati in relazione alla legge n. 64. Se è concepibile che siano effettivamente estinti i reati previsti dagli articoli 14, 15, 16 e 17 dalla legge n. 1086, bisogna però porre molta attenzione in ordine al problema relativo all'estinzione dei reati previsti dall'articolo 13. Le norme penali di questo articolo fanno riferimento nel primo comma all'articolo 2 della legge n. 1086, mentre il secondo comma, per far riferimento all'articolo 9 della stessa legge, pone alcune questioni molto delicate. Si tratta, in sostanza, di assoggettare alla pena dell'arresto fino ad un anno di reclusione o all'ammenda da 1 a 10 milioni chi produce in serie manufatti in conglomerato armato normale o precompresso, o manufatti compressi metallici, senza osservare le disposizioni vigenti, quelle appunto disciplinate dall'articolo 9 della legge n. 1086.

Allora sarebbe effettivamente opportuno proporre l'estinzione dei reati con il versamento dell'oblazione per gli articoli 14, 15, 16 e 17 e solo per il primo comma

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 GIUGNO 1985

dell'articolo 13, che fa riferimento all'articolo 2 della legge n. 1086, e non già per il secondo comma dell'articolo 13, che fa riferimento all'articolo 9 della stessa legge n. 1086.

Vi è un'ulteriore questione collegata all'indicazione di procedure non macchinose per risolvere i problemi di allacci a pubblici servizi. Mi pare di poter dire che la proposta individuata sia utile a risolvere questo tipo di problemi. Il punto, che è stato più criticato e che è al centro dell'attenzione politica generale in questa fase è quello relativo alla proroga della sanatoria, ovvero alla proposta di sanatoria del cosiddetto quarto periodo con una estensione delle procedure di oblazione contenute nella legge n. 47.

La questione della sanatoria del quarto periodo è molto delicata. I comunisti avevano denunciato in quest'aula le responsabilità del Governo e della maggioranza, che già nel dicembre 1984 avevano respinto una proposta comunista di stralcio delle norme di prevenzione e di repressione del nuovo abusivismo. Avevamo prefigurato lo scenario nel quale nuovi abusi, in attesa della sanatoria annunciata, si sarebbero compiuti. Eravamo stati facili profeti perché oggi (le stime sembrano attendibili perché di fonte autorevole) sarebbero stati compiuti, dal 1° ottobre 1983 alla data di entrata in vigore della legge, migliaia e migliaia di abusi che avrebbero prodotto qualcosa come 750 o 780 mila nuovi vani. E certamente i vani abusivi prodotti in questo periodo non sono tutti ricollegabili a quella fattispecie di abusivismo che pure aveva suscitato un'interesse politico della parte comunista.

I comunisti avevano parlato di abusivismo di necessità, che andava separato dall'abusivismo di speculazione; e avevamo sostenuto tuttavia che chi commetteva l'abuso dopo il 1° ottobre 1983, conoscendo il tipo di provvedimento che era stato annunciato, non lo faceva solo per necessità. E possiamo oggi affermare che si è spesso trattato di un abusivo che, nella moratoria di approvazione del pacchetto sistematico di provvedimenti, ha

utilizzato la possibilità offerta dalla moratoria stessa per saccheggiare coste, litorali, luoghi di interesse ambientale e paesaggistico, parchi naturali e territori che avevano particolari valenze.

Come affrontare la questione doveva essere un problema del Governo e della maggioranza, che per noi erano i responsabili di questa situazione. Elaborare il provvedimento avrebbe dovuto significare avanzare una proposta rigida, restrittiva e penalizzante, che partendo dall'esigenza di salvaguardia dei valori ambientali e paesaggistici, rendesse possibile, al massimo, la sanatoria dei piccoli abusi di necessità completati dopo il 1° ottobre 1983. In altri termini, si trattava di individuare possibilità di sanatoria non già per le opere eseguite a partire dal 1° ottobre 1983, ma per le piccole opere che non arrecavano guasti al territorio ed all'ambiente e che non mettevano in pregiudizio scelte operate a livello territoriale, attraverso l'elaborazione di norme sistematiche di piano e di progetto. Si trattava quindi di individuare la possibilità di offrire un sistema legislativo omogeneo, per affrontare l'abusivismo dell'ultima fase e per chiudere definitivamente, in questo modo, il capitolo. Invece è accaduto che altri gruppi abbiano presentato proposte per la sanatoria di questo periodo, non mirando però all'assoluta esclusione di quegli abusi che avevano violato norme e vincoli e che avevano arrecato ulteriore danno a paesaggi ed ambienti già devastati.

Si è così proposta una procedura generalizzata di sanatoria, contro la quale i comunisti hanno presentato al Senato un pacchetto di norme molto più rigide e più severe, che puntavano a razionalizzare e disciplinare l'abusivismo del quarto periodo, nei termini e con le modalità che ho prima ricordato.

Esisteva certamente il problema sollevato, nell'altro ramo del Parlamento, dal senatore Vassalli, cioè il problema della violazione dell'articolo 79 della Costituzione (è una questione non risolta) perché di fatto l'oblazione si configura come un'amnistia mascherata.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 GIUGNO 1985

Oggi, di fronte all'ipotesi di una dichiarazione di incostituzionalità, è stato perciò utile che la Commissione abbia deciso la soppressione dell'articolo 8-*quater*, per cui non si è neppure proceduto, in aula, alla votazione sui presupposti di costituzionalità, ai sensi dell'articolo 96-*bis* del regolamento.

Ma la questione, onorevoli colleghi, esiste, perché dobbiamo fare i conti con il regime che attualmente regola gli abusi commessi nel quarto periodo (1° ottobre 1983-16 marzo 1985). Abbiamo detto che per questo periodo è operante la vecchia legge Bucalossi, per cui ci sarebbe la possibilità della confisca, della demolizione e l'utilizzazione di altre sanzioni previste dalla legge n. 10 (articoli 15 e 17) per la repressione di questo tipo di abusi. Mentre il nuovo abusivismo, quello successivo al 16 marzo 1985, è disciplinato dalle sanzioni previste dalla legge n. 47, si può verificare il caso in cui un abuso grave commesso in questo periodo (1° ottobre 1983-16 marzo 1985), proprio perché sottoposto al regime della legge Bucalossi, sia trattato con sanzioni penali che, di fatto, sono meno dure di quelle previste dalla legge n. 47. E allora, anche da questo punto di vista, la questione deve essere affrontata. Se poi ciò dovesse avvenire, chiaramente non si potrà ritentare una soluzione nella scia di quella proposta al Senato, e si dovranno individuare norme selettive e vincolanti, come noi abbiamo indicato.

Ho letto che il ministro Nicolazzi, in una dichiarazione rilasciata ad una agenzia, ha parlato della possibilità di un provvedimento parallelo. Dunque, se ci sarà la possibilità successiva di rivedere tutta la normativa, per individuare i possibili miglioramenti della legge, non ci può essere attesa o aspettativa per chi, proprio a causa delle incertezze del Parlamento, ritiene di poter continuare a perpetrare abusi edilizi, sperando in successivi provvedimenti di sanatoria.

PRESIDENTE. Onorevole Sapiro, il tempo a sua disposizione è ormai decorso.

FRANCESCO SAPIO. Questo problema, che dovremo dibattere tra poco con la discussione degli emendamenti, si collega, da ultimo, ad un'altra questione. A proposito di sanatoria dell'abusivismo, avevamo...

PRESIDENTE. Onorevole Sapiro, il tempo a sua disposizione è esaurito. Si trattava di 45 minuti. La prego di concludere.

FRANCESCO SAPIO. Bene, allora ho concluso.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Caria. Ne ha facoltà.

FILIPPO CARIA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il collega Sapiro, che ha parlato prima di me utilizzando tutti i 45 minuti a sua disposizione per fare un discorso molto attento e profondo, ha riportato ancora una volta il discorso sul tema del condono edilizio attuato dalla legge n. 47, tema che da tempo ci avvince.

Parlerò molto brevemente, anche perché mi sembra assolutamente incredibile che negli ultimi due anni per la quarta, quinta o sesta volta torniamo sul problema del condono edilizio. Si tratta ovviamente, di una legge molto difficile, che ha credo tra le forze politiche, ed anche al loro interno, diversità di opinioni e di valutazioni e che ci ha condotto e ci conduce a considerazioni diverse. Basta pensare che il collega Sapiro, nell'iniziare il suo intervento ha detto di ritenere la legge n. 47 ingiusta, sbagliata, inapplicabile, incostituzionale. Tanto per cominciare!

L'iter della legge n. 47 è stato lunghissimo. Per la verità, il Governo era partito con le idee piuttosto chiare; aveva preso contatto con la realtà esistente nel paese ed aveva ritenuto di poter portare a galla il sommerso, sanando una situazione che comunque esisteva, consentendo e favorendo l'accatastamento di alcuni beni che erano al di fuori delle realtà giuridiche e formali del paese, e quindi dando luogo

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 GIUGNO 1985

alla tassazione dei beni stessi. A mio parere, il Governo aveva affrontato i problemi in maniera estremamente responsabile, facendo ricorso ad un decreto-legge.

Se allora, nel lontano ottobre 1983, avessimo convertito in legge quel decreto, che era molto succinto, chiaro, composto di pochi articoli, forse tutti i guasti che si sono verificati dall'ottobre 1983 ad oggi avrebbero potuto essere evitati. Tali guasti si sono verificati per l'incertezza della legislazione in materia, per la lunghezza dell'*iter* della legge n. 47, per le modifiche che hanno fatto sì che il provvedimento rimbalzasse tra Camera e Senato, per la diversità di opinioni, ed hanno consentito al paese, agli speculatori, a coloro i quali volevano costruire avvalendosi dell'abusivismo diciamo di necessità, agli amministratori pubblici, i quali erano convinti che alla fine tutto si sarebbe sanato, di andare avanti, di andare oltre. Se allora avessimo convertito in legge il decreto, con ogni probabilità non avremmo avuto questi problemi.

Dopo un lunghissimo *iter*, la legge sul condono è andata al Senato, è tornata alla Camera, è ritornata al Senato ed è diventata legge dello Stato. Credo che ogni legge, dopo le prime applicazioni, abbia bisogno di una revisione. In quella sede è utile, necessario, opportuno adeguare le norme alla realtà. Ed il ministro Nicolazzi, dopo le prime applicazioni, stentate, difficili, obiettivamente onerose e pesanti, della legge n. 47, ha predisposto uno scheletrico decreto-legge, che conteneva alcune rigide applicazioni di norme tecniche, per consentire una più facile applicazione di quella legge e per calarla nella realtà.

Il Parlamento italiano è composto di due Camere e questo sistema bicamerale è uno dei nostri principali difetti, perché consente che una legge vada da una Camera all'altra e che ciascuna Camera abbia la possibilità di incidere sulla realtà legislativa.

Sottoposto all'approvazione del Senato lo scheletrico decreto-legge predisposto dal ministro Nicolazzi, questo ramo del

Parlamento ha cominciato a ristudiare tutta la legge sul condono. Non si è limitato ad esaminare le brevissime e poche misure tecniche, ma ha rivisto tutta la normativa sul condono, fino al punto di aumentare il numero degli articoli, di allargare la materia di competenza, di stravolgerla totalmente. A questo punto sono intervenute le divisioni tra i partiti, quelle all'interno degli stessi partiti, le diversità di valutazione e di giudizio sul provvedimento.

Le prime grosse ed obiettive difficoltà si sono registrate quando si è proposto di spostare il termine di applicazione della legge. Vorrei ricordare a me stesso che dal giorno in cui abbiamo cominciato ad esaminare tale materia al giorno in cui abbiamo approvato la normativa è passato un anno e mezzo. In questo anno e mezzo pare siano stati costruiti 700-800 mila vani, grazie alla carenza di prevenzione, vale a dire all'assoluta, totale assenza di strumenti urbanistici, e al totale disinteresse dei pubblici amministratori nel pretendere ed ottenere l'applicazione della legge. Di conseguenza il problema della data, piaccia o non piaccia, esiste ed è stato posto all'attenzione di tutti, compresa quella del maggior partito di opposizione, il partito comunista. Queste cose ce le dobbiamo dire, dato che sembra che non le ricordi quasi nessuno o che nessuno abbia letto gli atti della discussione della legge n. 47 al Senato.

In quella sede il gruppo comunista, presentando un proprio emendamento, ha sottoposto all'attenzione del Senato lo spostamento del termine di applicazione della legge sul condono al marzo 1985. Ciò perché anche il partito comunista è consapevole della realtà esistente nel nostro paese (i 600-700 mila vani abusivi), che comunque costituisce un problema che bisogna affrontare, piaccia o non piaccia.

È sorta una polemica cui hanno preso parte Italia nostra, il Fondo mondiale per la natura, il senatore Chiaromonte... e, dopo lunghi dibattiti sulla stampa, il partito comunista ha cambiato opinione, ha accantonato l'emendamento proposto e,

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 GIUGNO 1985

alla fine, si è schierato a fianco di repubblicani e liberali nel chiedere che la data della legge non fosse spostata.

E la legge, profondamente modificata dal Senato, è giunta alla Camera e, in Commissione, è riemerso il problema, tra l'altro appesantito dal parere della Commissione affari costituzionali, che aveva ritenuto incostituzionale il provvedimento.

In Commissione lavori pubblici tutte le forze politiche, compresa la mia, hanno ritenuto di estrapolare dal provvedimento il punto relativo allo spostamento della data. Perché? Devo dirlo con molta chiarezza: non sono affatto convinto che questo fosse incostituzionale, ritengo piuttosto che sarebbe stato opportuno esaminarlo con maggiore serietà ed approfondimento, considerato che tutti, comunisti compresi, sono consapevoli dell'esistenza del problema. Se non spostiamo la data, dobbiamo evidentemente prendere atto della realtà rappresentata dai 700-800 mila vani edificati ed entrare nell'ordine di idee che, poiché di vani abusivi si tratta, gli stessi debbono essere abbattuti, in applicazione della legge. Se non si facessero queste cose i pubblici amministratori commetterebbero una chiara omissione di atti di ufficio e noi saremmo in ciò corresponsabili, dal punto di vista legislativo e dal punto di vista politico e morale.

Ma poiché, comunque, il lunghissimo *iter* legislativo del condono dovrà arrivare ad una qualche conclusione, siamo tutti convinti di dover estrapolare dal testo trasmessoci dal Senato il problema della data, cercando di semplificare l'argomento per tentare, con ogni probabilità invano, la conversione in legge di quest'ultimo decreto. Ed allora, pur non essendo affatto convinto della incostituzionalità dello spostamento della data, ritengo che motivi di opportunità politica ci portino ad estrapolare il provvedimento che ho detto, riesaminando la materia.

Credo che la Commissione lavori pubblici abbia dato atto di grande senso di responsabilità ed abbia, soprattutto, dimostrato di essere profondamente consa-

pevole di quanto la materia sia ormai ripetibile all'infinito e produttrice di effetti negativi in maniera esasperante. Dicevo che la Commissione ha dimostrato grande senso di responsabilità in tutte le sue componenti, per lo meno in quasi tutte le sue componenti (in ogni caso in quelle più rappresentative), nel cercare di ottenere un provvedimento estremamente snello che ci consente, ovviando ad obiettive difficoltà, di tentare di ottenere l'approvazione della Camera e la successiva trasmissione del testo al Senato.

Non so se riusciremo a restare nell'ambito di uno schema legislativo estremamente sintetico, depurato da quelli che sono i vari elementi di polemica e di difficoltà derivanti da differenti interpretazioni; non so se riusciremo a ridurre gli emendamenti al minimo essenziale in maniera da approvare il provvedimento entro questa sera. Forse ce la faremo, ma quando il testo sarà trasmesso al Senato troverà obiettive difficoltà e si scontrerà con l'altra Camera la quale non irresponsabilmente, ma tenendo conto di talune realtà, ha modificato il decreto-legge in maniera molto più ampia ed elaborata, per raggiungere determinati obiettivi, non ultimo quello della data che, piaccia o non piaccia (la politica dello struzzo non è sempre attuabile), è realtà della quale dobbiamo tenere conto.

Per quanto ci riguarda, voteremo cercando di respingere tutti gli emendamenti che possano confondere od allargare l'argomento, voteremo per la conversione in legge del provvedimento. Desidero, però, fare alcune brevissime osservazioni.

È estremamente pericoloso continuare a parlare di proroghe, parlarne sempre, senza risolvere il problema. È estremamente pericoloso continuare a parlare, senza affrontare e risolvere, ripeto, il problema, di amnistie a favore dei pubblici amministratori. Nella misura in cui continueremo a parlare di proroghe, senza aver portato a soluzione il problema, a parlare di amnistie, diremo agli amministratori locali: «non abbiate preoccupazioni, non applicate la legge, continuate tranquillamente a violarla, commettendo

i classici reati di omissione di atti di ufficio, perché tanto in un modo o nell'altro arriveremo, comunque, a sanare questa materia». In tal modo si giungerà, ovviamente, ad un'ulteriore compromissione del territorio e dopo due anni dall'inizio del dibattito, invece di sanare la questione in modo corretto avremo creato un ulteriore danno al paese ed avremo contribuito in maniera molto chiara alla cementizzazione del nostro territorio, dimostrando scarso senso di responsabilità.

Ritengo che dovremo prevenire, insistendo perché i comuni siano dotati di strumenti urbanistici per consentire a chi voglia costruire di poterlo fare, nel rispetto della legge. Credo che dovremo reprimere, invitando in maniera molto dura gli amministratori locali al rispetto della legge, al rispetto delle norme che vietano costruzioni abusive. Superato tale scoglio, se riusciremo a superarlo (ma ho in materia molte perplessità, poiché non credo alla possibilità di conversione del provvedimento entro il termine previsto), al di là dello schematico dei partiti consapevoli delle obiettive difficoltà esistenti ed accogliendo la proposta del ministro Nicolazzi in sede di Commissione, ritengo che sia possibile affrontare e rielaborare in maniera diversa una successiva legge, che ci veda tutti concordi di fronte a problemi che comunque dobbiamo risolvere, in una materia che è, in ogni caso, estremamente difficile, ma dalla quale non possiamo sfuggire, poiché a noi si fa carico di tener fede alle nostre responsabilità e di risolvere i problemi (*Applausi dei deputati del gruppo del PSDI*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Ermelli Cupelli. Ne ha facoltà.

ENRICO ERMELLI CUPELLI. Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevole colleghi, il decreto-legge con cui il Governo intendeva introdurre novità di natura tecnica, volte a rendere più praticabile l'attuazione della legge n. 47, è giunto alla Camera con modifiche sostanziali, che hanno finito

per cambiarne la forma, ma soprattutto il senso generale, andando ad incidere in modo negativo sui contenuti della legge medesima. Tale cambiamento, riguardante ben venticinque articoli del testo legislativo, non poteva certo ricevere, al di là del giudizio di merito, una valutazione positiva. Si tratta, in concreto, di un insieme di modifiche ad una legge, intervenute ad appena due mesi dalla sua entrata in vigore, tali dunque da determinare incertezza e sconcerto nell'opinione pubblica ed una più accentuata difficoltà della stessa nei confronti delle istituzioni e del Parlamento, in particolare.

È evidente che la legittima preoccupazione per un più stretto e corretto rapporto tra cittadini ed istituzioni ha ceduto il passo, come per altro era già avvenuto in passato, proprio lungo il travagliato iter del provvedimento di condono, a preoccupazioni di altro tipo, che hanno colto l'occasione di un decreto applicativo di norme esistenti per attaccare anche quei contenuti di rigore e di severità della legge che pure avevano resistito a precedenti tentativi di attenuazione o addirittura di travolgimento.

Non si possono spiegare altrimenti gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi diretti ad estendere l'applicazione della sanatoria per le opere abusive sino alla data di approvazione della legge (articolo 8-*quater*), a ridurre l'area di applicazione delle ammende, a declassare ulteriormente il concetto di «difformità totale» in «variante essenziale», e, quindi, in «difformità parziale», a sottrarre i centri storici agli effetti della tutela, con la cancellazione del riferimento alla legge n. 1497 del 1939, a rendere impossibile per le autorità comunali di operare un qualsiasi controllo, sia pure nel tempo e per campione, sul vasto campo del cosiddetto «piccolo condono», riguardante varianti all'interno delle unità immobiliari; ed allentare i vincoli per le opere «non suscettibili di sanatoria», e così via (potremmo andare avanti!).

Né si può spiegare, se non in chiave di un incoraggiamento a rinnovare atteggiamenti permissivi verso gli abusivi da

parte dei pubblici amministratori, e quindi di una sostanziale sollecitazione a non rispettare la legge, la proposta contenuta nell'ordine del giorno del Senato per una legge di delega al Presidente della Repubblica, in vista dell'emanazione di un decreto di amnistia per gli amministratori locali coinvolti in fenomeni di abusivismo edilizio. Tutto ciò in aperta contraddizione con la diffusa, e purtroppo fondata, opinione sulla persistenza di un vero e proprio stato d'inerzia che colpisce i poteri locali con riguardo all'applicazione della legge sul condono edilizio.

Alla Camera è quindi pervenuto non un decreto con miglioramenti tecnici, ma un testo modificato della legge sul condono, nel senso di un suo peggioramento, nei termini di una sua effettiva incapacità di colpire l'abusivismo pregresso e di scongiurare quello futuro.

La reazione negativa del gruppo repubblicano non poteva essere più chiara e determinata di quella che, infatti, si è manifestata fin dalle prime battute, in coerenza con alcuni dati inequivocabili: la posizione di rigore e di equità da noi assunta in tutto l'arco della discussione del provvedimento; il nostro atteggiamento conclusivo di astensione al momento del voto finale, del febbraio scorso, della legge n. 47 ritenuta inadeguata rispetto alle sue motivazioni ed ai suoi obiettivi di fondo; il voto contrario dei senatori repubblicani sul testo ora sottoposto al nostro esame.

Da tutto ciò i repubblicani hanno tratto rinnovata determinazione per riproporre un confronto nel Parlamento, nell'opinione pubblica e con le associazioni di tutela dei valori ambientali, al fine di salvaguardare i principi e le regole di una corretta gestione del territorio, nonché i diritti di moltissimi cittadini che hanno inteso costruire rispettando la legge e che, proprio per tale loro posizione «legittimista», non possono rischiare di risultare sempre più penalizzati.

Con siffatto impegno e lungo questa linea legislativa, abbiamo perseguito una iniziativa politica e parlamentare che in-

dubbiamente ha prodotto alcuni risultati positivi con la presentazione di emendamenti soppressivi di tutte quelle parti della legge di conversione del decreto che rappresentano, attraverso agevolazioni aggiuntive per gli abusivi, un ulteriore stravolgimento della legge sul condono edilizio; emendamenti soppressivi tendenti a ripristinare, nella sostanza, l'originario decreto-legge presentato dal Governo, con i suoi limiti accettabili di ordine tecnico.

Un problema potrebbe porsi con la richiesta di inserimento di una norma riguardante il decreto Galasso. La questione va attentamente valutata. Noi siamo aperti a qualsiasi soluzione che garantisca l'efficacia di tale decreto. In questa ottica, ci rimettiamo al Governo per una valutazione della opportunità dell'inserimento di una norma-ponte, in attesa di un disegno di legge che definisca organicamente la materia.

Sulla base dell'andamento dei lavori della Camera, sia consentito a noi repubblicani esprimere la soddisfazione per il duplice voto con cui la Commissione affari costituzionali prima e la Commissione lavori pubblici poi hanno cancellato dal testo al nostro esame l'articolo 8-*quater* che estendeva la sanatoria generalizzata alle opere abusive realizzate dal 1° ottobre 1983 al 21 febbraio 1985. Sottolineo quest'ultimo termine perché nel testo si fa riferimento alla data di approvazione della legge, vale a dire il 21 febbraio, non il 28 febbraio e tanto meno il 17 marzo, data di entrata in vigore del provvedimento.

Il nostro impegno non si è fermato e non si ferma di fronte a questo dato, che pure consideriamo estremamente positivo, ma è andato e va oltre per giungere, attraverso altri emendamenti soppressivi presentati nel Comitato dei nove, al varo di un testo che contenga solo misure di carattere squisitamente tecnico, in funzione di una puntuale applicazione della legge sul condono.

A questo punto non ci sembra azzardato, né presuntuoso, porci un'interrogativo: se per caso nel corso di questo enne-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 GIUGNO 1985

simo dibattito sul condono edilizio stia passando una linea repubblicana.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
ALDO ANIASI

ENRICO ERMELLI CUPELLI. Ci sembra di dover dare una risposta, quanto meno per sottolineare alcuni comportamenti che si sono manifestati in quest'aula: per andare, ad esempio, alle alternanze di altre forze politiche, alle ironie di perfezionismo che ci venivano dalle file liberali, alle sollecitazioni irridenti di rigorismo che ci venivano da quelle comuniste.

Ora, ci si consenta di dichiarare tutta la nostra soddisfazione per il fatto di aver conquistato alla causa del perfezionismo e del rigorismo e liberali e comunisti. Ma in questo quadro, che non è certamente idilliaco, tentativi peraltro annunciati, di ritornare all'articolato del Senato, soprattutto per quanto riguarda l'allargamento temporale della sanatoria, ci trovano e ci troveranno decisamente all'opposizione. È difficile per noi avvertire come un rapporto di solidarietà e di lealtà tra Governo e forze politiche di maggioranza possa essere sottoposto a tensioni dirompenti attivate da singoli parlamentari dello schieramento governativo in dispregio alle stesse valutazioni dell'esecutivo e agli accordi intercorsi nell'ambito della maggioranza di Governo.

Probabilmente (forse la nostra sarà solo fantasia) si tratta di qualche sussulto postelettorale con cui si intenderebbe onorare un qualche successo di consenso del 12 maggio. Ma noi preferiamo rimanere fermi nel non voler sentire, anche capendo. E rimaniamo altrettanto fermi nel vigilare perché la legge sul condono edilizio, e con essa il Parlamento e il paese civile, non subisca un'ultima e, dopo tutto, immeritata offesa (*Applausi dei deputati del gruppo del PRI — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Ronchi. Ne ha facoltà.

EDOARDO RONCHI. Presidente, colleghi, come premessa sarà intanto opportuno chiarire la polemica sorta ieri in quest'aula con il collega Sorice il quale, a fronte delle nostre obiezioni sulla costituzionalità del provvedimento al nostro esame, osservava che sarebbero già state apportate alcune modifiche al disegno di legge tali da vanificare le obiezioni che noi avevamo sollevato. Inoltre, il collega Sorice accusava il gruppo di democrazia proletaria di essere disinformato circa le modifiche già apportate in sede di Commissione lavori pubblici.

Risulta, invece, che l'unica modifica apportata dalla Commissione lavori pubblici, tale da incidere sul testo trasmesso a quest'Assemblea, sia quella relativa al famoso ed importante articolo 8-*quater* che, contrariamente a quanto sarebbe stato utile ed opportuno non solo per problemi di tempo, ma soprattutto per ragioni di disaccordo politico nella maggioranza, si è evitato di votare in Commissione sugli altri emendamenti.

Quindi, il collega Sorice si riferiva ad emendamenti concordati in sede di Comitato dei nove, che hanno certamente un valore politico, ma che non hanno alcun valore effettivo sul testo che stiamo esaminando, tanto che saranno portati al voto di quest'Assemblea come emendamenti. Le nostre osservazioni, allora, non erano dovute a disinformazione. Al contrario, da esse si può dedurre la conferma delle nostre forti preoccupazioni sull'incostituzionalità del provvedimento: se lo stesso Comitato dei nove ha ritenuto di recepire queste osservazioni circa l'incostituzionalità di alcuni punti del provvedimento, trasformandole in emendamenti principalmente soppressivi di parti del testo licenziato dal Senato, vuol dire che le preoccupazioni erano ampiamente fondate.

Noi riteniamo ed in questo ci distinguiamo dagli altri gruppi, non solo grave il fatto che il Senato sia intervenuto in senso modificativo sul decreto così peggiorando notevolmente la legge n. 47, ma anche che tali interventi peggiorativi rispondano all'impostazione politica, alla

filosofia giuridica della stessa legge n. 47. Non limitiamoci, quindi, ad alzare grida per l'operato del Senato: esso si è inserito, infatti, in un solco tracciato, secondo noi con irresponsabilità, dall'approvazione della legge n. 47.

Non è male ricordare a quest'Assemblea le osservazioni che noi puntualmente, con l'opposizione più ferma, abbiamo fatto nel corso del dibattito su tale ultima legge. Facemmo notare, senza mezzi termini, che con la preoccupazione apparente dello snellimento delle procedure burocratico-amministrative in realtà si intaccavano alcuni valori della nostra cultura urbanistica, spianando il terreno ad una vera e propria controriforma che si sviluppava soprattutto in due direzioni: un allentamento dei controlli, tanto per non dire di più, sulle trasformazioni non solo interne e sulle possibilità di modifica delle destinazioni d'uso, e la distinzione tra totale difformità dalle concessioni e variazioni essenziali. In altri termini si prefigurava, e si prefigura, un complesso di norme che fanno sfumare le possibilità del controllo pubblico su tutta la materia urbanistica.

Un'altra critica, ancora attuale, che muovemmo alla legge n. 47 è che l'intervento di sanatoria dell'abusivismo edilizio non avrebbe dovuto essere considerato un intervento teso a recuperare soldi; non avrebbe dovuto essere una vendita delle indulgenze, ma al contrario un intervento oneroso. Si trattava, infatti, di recuperare, dal punto di vista urbanistico, una serie di insediamenti che, anche per abusivismo di necessità, erano stati creati nelle periferie di alcune città soprattutto del centro-sud. Noi ci dichiarammo contrari alla previsione di un meccanismo di oblazione automatica, sganciato da un effettivo recupero urbanistico di tali insediamenti, e ancora contro un meccanismo che non prevedesse strumenti urbanistici adeguati, dotazioni di servizi pubblici, cioè interventi atti a trasformare questi quartieri in una parte integrante della città.

Il secondo criterio è quello di verificare quale tipo di abusivismo non è recupera-

bile, perché viola alcuni valori primari costituzionalmente tutelati, come l'ambiente, il territorio (evidentemente, in aspetti rilevanti), la sicurezza della circolazione stradale o degli stessi edifici costruiti, procedendo non ad una sanatoria indistinta ed indifferenziata, ma precisamente indirizzata e vincolata.

Il terzo criterio che abbiamo proposto è che comunque il provvedimento non deve servire ad incentivare il futuro abusivismo, a far vedere che chi ha costruito abusivamente viene in ogni caso premiato. Ora vi accorgete che da quando è stato annunciato quel provvedimento, e forse non solo per questa ragione, sono stati costruiti 700 mila vani. Un collega prima è intervenuto sostenendo che anche questa è una realtà di cui dobbiamo prendere atto e così ho risentito le stesse fasi di un anno fa, quando pure si diceva che l'abusivismo è una realtà di cui prendere atto, con questo «prendere atto» che significa intervenire con una sanatoria in modo che *ope legis* si legalizzi ciò che non andrebbe legalizzato in nessun caso.

Il quarto criterio è una politica della casa che non costringa gente che non ha altra possibilità per far valere un diritto irrinunciabile, qual è quello alla casa, a costruirsi un alloggio abusivo; quindi, una politica della casa che sia effettivamente diretta verso quegli strati che meno possono accedere al mercato attuale dei fitti e dei costi degli alloggi.

Ecco allora che la repressione ferma dell'abusivismo va collegata con una politica che metta a disposizione gli alloggi che attualmente sono disponibili, e non per sviluppare altra cementificazione; in sostanza, occorre utilizzare il patrimonio edilizio sfitto ed inutilizzato, che continua ad essere di dimensioni molto ampie, ed intervenire per risanare quella parte di patrimonio degradato che non è utilizzabile. In queste direzioni la politica del Governo è stata ampiamente carente ed oggi ci troviamo di fronte a questo provvedimento che, quasi ironicamente, prevede la proroga di alcuni termini. Si tratta di una specie di autoironia, perché

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 GIUGNO 1985

prorogando alcuni termini si interviene su metà (25 su 52) degli articoli di una legge brutta, pasticciata, che noi già decisamente avversammo al momento della sua discussione e della sua approvazione.

Penso che comunque una maggioranza che avesse un minimo di dignità politica avrebbe già dovuto al Senato, di fronte allo stravolgimento del decreto, intervenire e giudicare inammissibili molti degli emendamenti che sono stati invece approvati. Non capisco come mai valgano due pesi e due misure: è successo che diverse modificazioni proposte in altre occasioni siano state giudicate inammissibili perché non conformi alla materia specifica contenuta nel decreto-legge, mentre in questo caso, con grande leggerezza politica e sottovalutazione dell'istituto della decretazione d'urgenza, sono state non solo ammesse, ma addirittura approvate dal Senato.

Ci troviamo di fronte, quindi, ad un'operazione che, partendo con la motivazione della proroga di alcuni termini, modifica sostanzialmente ed in peggio, sia pure nel solco già tracciato irresponsabilmente dalla legge n. 47, il testo di quella stessa legge.

Ma veniamo al merito più specifico di questo provvedimento, facendo riferimento evidentemente al testo modificato dal Senato e dalla Commissione lavori pubblici. Gli emendamenti elaborati dal Comitato dei nove, che in gran parte giuridico positivi, non possono essere oggetto di questo mio intervento, proprio perché dovranno ancora essere, al pari di tutti gli altri, valutati dall'Assemblea. Comunque mi riservo di fare su di essi una dichiarazione politica prima di concludere.

All'articolo 1 del decreto si propone di eliminare una norma che solo apparentemente è irrilevante, e cioè quella secondo cui, per le opere interne di cui all'articolo 26 della legge n. 47 (opere non soggette ad autorizzazione né a concessione), il proprietario dell'appartamento ha l'obbligo di inviare al sindaco una relazione firmata da un professionista abilitato alla progettazione.

Noi non abbiamo in genere una grande simpatia per questi riferimenti ai professionisti abilitati alla progettazione ma qui si tratta di valutare se le opere interne intanto non siano in contrasto con gli strumenti urbanistici adottati o approvati e con i regolamenti edilizi vigenti, e poi non rechino pregiudizio alla statica dell'immobile. Bene, se un privato cittadino può forse essere in grado di valutare la rispondenza delle opere realizzate ai regolamenti edilizi (è sufficiente che li conosca), certo non può stabilire se rechino pregiudizio alla statica dell'immobile. Quindi penso che la relazione firmata da un tecnico rappresenti una garanzia di rispetto di vincoli che non sono certo rigidissimi ma che comunque vanno rispettati.

All'articolo 2 si parla delle opere eseguite in totale difformità e disciplinate dall'articolo 7 della legge n. 47, nella quale si consideravano come tali le opere che presentavano diversità di carattere tipologico, planivolumetrico e anche di utilizzazione. La modifica introdotta al Senato elimina il riferimento alla utilizzazione ed è certo coerente con la legge n. 47, nella quale si tende molto ad allentare i controlli sulle destinazioni. Si tratta comunque di una modifica di una certa gravità che, ove confermata alla Camera, eliminerebbe la possibilità di considerare opere realizzate in totale difformità quelle che siano finalizzate a modificare l'utilizzazione oggetto della concessione. Questo è un problema che non si può affrontare in modo superficiale, con un piccolo emendamento frutto di una certa astuzia.

Non può sfuggire a nessuno che la concessione edilizia non tiene conto soltanto delle singole opere ma tiene conto anche del contesto urbanistico in cui esse sono inserite. Supponiamo che in un'area adibita a zona residenziale si finisca, con tutta una serie di modifiche di destinazione d'uso, per realizzare una zona di uffici o una zona commerciale. Capite bene che in questo caso si determinerebbe un grosso problema di servizi, sorgerebbero problemi di viabilità, di parcheggi,

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 GIUGNO 1985

di infrastrutture. E cose del genere non possono non essere tenute in conto al momento del rilascio della concessione, e dunque non possono non essere considerate come motivo sufficiente di totale difformità dalla concessione stessa, trattandosi di un intervento di grande rilevanza urbanistica.

Si ha inoltre la netta impressione, leggendo il testo varato dal Senato, che vi sia stato un Attila che ha tentato di analizzare ogni aspetto del provvedimento per introdurre possibilità di saccheggio della legislazione urbanistica. Non so come i colleghi del Senato non si siano accorti di tale saccheggio della cultura e della legislazione urbanistica del paese, operato attraverso l'introduzione di modifiche apparentemente secondarie.

Al quinto comma dell'articolo 7, ad esempio, il testo del Senato recita: «Nel caso di opere eseguite con variazioni essenziali, ove non sia possibile, per le caratteristiche non autonome delle opere stesse rispetto alla parte conforme, l'acquisizione gratuita al patrimonio comunale del bene e dell'area di sedime, si applicano le procedure di cui al successivo articolo 12». Ebbene, questa norma è un'istigazione a delinquere, in quanto significa che il progettista ed il costruttore possono variare anche in modo essenziale la realizzazione dell'opera, essendo sicuri che, se le parti abusive non sono acquisibili gratuitamente, essere resteranno a far parte del corpo costruito lecitamente.

Affermare cose di tal genere significa dire: «occupate pure spazi di demanio pubblico, spostate le pareti di qualche metro». È un'istigazione a delinquere; si suggerisce la scappatoia per risolvere successivamente il problema dell'abuso operato in via amministrativa, per monetizzare la variazione operata illecitamente. «Piazza lì quel pilastro e prolunga il terrazzo» e questo sarà poi soggetto ad un meccanismo di sanatoria attraverso una monetizzazione della violazione compiuta.

L'articolo 3 contiene un'altra preziosità, che è utile rilevare discutendo nel dettaglio perché, se non si entra nello speci-

fico, non si riesce a cogliere il segnale anche culturale che il provvedimento reca.

L'articolo 26 della legge n. 47, riferendosi alle opere interne, diceva che non erano soggette a concessione, né ad autorizzazione (e noi ci esprimeremo contro questa norma) le opere interne alle costruzioni in contrasto con gli strumenti approvati, che però non comportino modifiche della sagoma, né aumento delle superfici utili. Ebbene, il nostro Attila aggiunge alle parole «della sagoma» le parole «dell'intera costruzione e dei prospetti». In base a tale disposizione può essere modificata, quindi, una facciata, anche perché si parla al plurale «dei prospetti». Dunque le variazioni delle opere interne si estendono all'esterno, purché non cambi l'intera costruzione; ma sarebbe stupido pensare che l'abusivo abbia in animo di cambiare l'intera costruzione. Si dirà: «Guardate che un prospetto resta uguale, non abbiamo modificato l'intera costruzione, ma solo tre facciate, il tetto ed una facciata sono rimasti uguali».

Evidentemente non esiste più la categoria delle opere interne e dopo questo emendamento l'articolo 26 dovrebbe mutare il suo titolo in: opere interne ed esterne. Infatti se si modifica la sagoma della costruzione si comprende benissimo quali cambiamenti potremo autorizzare con questo provvedimento. Alcuni colleghi hanno osservato, in relazione alle aree vincolate e tutelate, che sempre nell'articolo 3 sono escluse da ogni sanatoria le aree vincolate ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497. Si è detto: che cosa c'entra questa legge che riguarda la protezione delle bellezze naturali? Colleghi che sollevate questo tipo di obiezioni, è il caso di esaminare la possibilità di modifica delle opere interne con i criteri previsti dalla citata legge, la quale sancisce che, «sono soggetti alla presente legge, a causa del loro notevole interesse pubblico, le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale e di singolarità; le ville, con gli annessi parchi e giardini, che si distinguono per la loro bellezza; i complessi di cose immobili che

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 GIUGNO 1985

compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale». Allora si può variare la sagoma anche di complessi di cose immobili benché vincolate dalla legge n. 1497.

Ritengo che tutto ciò sia inaccettabile, unitamente all'articolo 7-bis del provvedimento al nostro esame, il quale prevede che possano essere estese le varianti in corso d'opera anche alle opere vincolate, in quanto con tale articolo si elimina il vincolo imposto dalla legge n. 1497. Mi sia consentita a questo riguardo una ulteriore specificazione. Questo tipo di intervento è coerente con l'attacco che è stato mosso nei confronti del decreto Galasso che, come ben sapete, colleghi, rappresenta un prolungamento degli elenchi delle bellezze vincolate ai sensi della legge del 1939. In definitiva si sancisce l'irrilevanza di questa legge e di quel decreto, che non si è voluto neanche citare affermandosi che con la dizione «successive modificazioni» si contemplava anche il decreto Galasso. Noi avremmo preferito un testo chiaro ed esplicito che avesse avuto forza di legge e che certamente ci avrebbe tutelato nei confronti di pronunciamenti che vi sono stati da parte dei tribunali amministrativi regionali che hanno annullato l'applicabilità di tale decreto, in quanto la materia trattata era, a loro giudizio, di pertinenza delle regioni.

Noi non solo abbiamo il dovere di ripristinare il testo della legge n. 47, che almeno eliminava dal saccheggio le aree vincolate ai sensi della legge n. 1497, ma a questo punto dobbiamo necessariamente esplicitare per legge che le successive modificazioni recepiscono anche il testo del decreto Galasso. Stante il pronunciamento del tribunale amministrativo del Lazio, l'interpretazione che questa Camera dette in ordine all'estensione automatica delle successive integrazioni e modificazioni non è stata sufficiente a far sì che il tribunale amministrativo non dichiarasse l'inapplicabilità del decreto Galasso, in quanto provvedimento di natura amministrativa, non avente forza di legge.

In tal senso noi poniamo una questione di fondo nel proporre un emendamento che dia forza di legge, in coerenza con l'orientamento politico espresso da quest'Assemblea, a quella parte del decreto Galasso che è logica estensione, a nostro parere, del testo che era stato approvato con la legge n. 47, e che il Senato ha cassato con un intervento inopportuno oltre che inaccettabile.

Sempre sull'articolo 7 vi è una questione che spero non sia sfuggita all'attenzione dei colleghi. Alla fine del secondo comma di tale articolo si legge: «Il contratto stipulato in difetto di tali dichiarazioni è nullo, e il funzionario dell'azienda erogatrice, cui sia imputabile la stipulazione del contratto stesso, è soggetto alle pene comminate dall'articolo 17, lettera b), della legge 28 gennaio 1977, n. 10, come modificato dall'articolo 20 della presente legge». Il decreto del Governo ha mantenuto questo riferimento alla legge n. 10; ma il Senato ha previsto che il funzionario inadempiente è soggetto ad una sanzione pecuniaria da lire 5 milioni a lire 15 milioni. Sapete quanto noi siamo contrari all'inasprimento delle pene e favorevoli invece ad un alleggerimento del sistema sanzionatorio; purtuttavia in questo caso siamo nettamente contrari alla formulazione della norma. Perché? Perché vogliamo evitare che l'abusivo, pagando una tangente che va dai 5 ai 15 milioni, possa ottenere (non succederà, perché i nostri funzionari sono tutti onesti) tutti gli allacciamenti che chiede; perché quel funzionario che stipula il contratto, che garantisce l'allacciamento, va incontro solo ad una sanzione pecuniaria da 5 milioni a 15 milioni. Se, ad esempio, la sua tangente è di 30 milioni, quindici li incassa con sicurezza; non ci rimette nulla perché non è previsto nessun altro tipo di provvedimento se non una sanzione pecuniaria.

Il rinvio alla legge n. 10 determina invece l'arresto fino a sei mesi ed una sanzione pecuniaria fino a cinque milioni, e questo è un disincentivo notevole al fatto che abusivi possano ottenere attraverso il pagamento di tangenti o bustarelle l'ero-

gazione di servizi pubblici. Anche questo mi sembra un elemento certamente non secondario, se non lo si vede in sé come ammorbidente della pena, ma per quello che è: un tentativo di creare una scappatoia per ottenere, attraverso il meccanismo delle bustarelle, soprattutto in certe aree, ciò che per legge non si potrebbe avere.

Vi è poi l'articolo 8-*quater*, del quale si è parlato ampiamente. In proposito devo osservare che, se non si risolvono altri nodi, oltre a quelli previsti dalla legge n. 47, l'abusivismo continuerà. Non siamo convinti, infatti, che con la legge n. 47 si stronchi l'abusivismo edilizio; non lo siamo innanzitutto perché non è stato risolto il problema della casa. Certo, il numero degli sfratti è diminuito, però esistono alcune decine di migliaia di persone sfrattate con basso reddito che non riescono ad accedere al diritto primario della casa perché una parte del patrimonio edilizio viene mantenuta sfitta, per ragioni speculative ed una parte degradata, che potrebbe essere risanata, non è ristrutturata e resa accessibile ai redditi bassi. Inoltre i vincoli posti da questa legislazione sono ancora molto labili, ed infatti si sostiene che non si deve ricorrere alle demolizioni, perché si ha paura di utilizzare, sia pure nei limiti riduttivi posti dalla legge, questo intervento risolutore.

Noi avevamo anche detto, e vogliamo ribadirlo, che bisognava separare le due parti del provvedimento. Era il caso che il Governo intervenisse con urgenza, magari con un decreto-legge per bloccare le possibilità di nuovo abusivismo, consentendo così un lavoro delle Camere più tranquillo nella elaborazione del testo legislativo. Il Governo, invece, allora preferì non intervenire per bloccare la prevedibile ondata di abusivismo con lo strumento del decreto-legge, che in quel caso sarebbe stato necessariamente straordinario ed urgente, e lasciò tutto quel tempo a disposizione degli speculatori. La colpa dell'accaduto non è quindi imputabile al dibattito parlamentare, che giustamente ha richiesto l'approfondimento di una materia così complessa.

Ma ora, giunti a questo punto, l'estendere *tout-court* i termini della sanatoria a questo periodo, che invece avrebbe dovuto essere escluso, è ciò che di peggio si potrebbe fare. Così, infatti, indurremmo la convinzione che comunque i termini saranno sempre spostati in avanti! Ad un certo punto bisogna dire basta! Se, infatti, dopo la sanatoria dell'abusivismo antecedente all'ottobre 1983, spostiamo i termini di un altro anno, creeremo la convinzione della loro elasticità e, dunque, anche per il futuro si potrà aspettare un altro provvedimento che intervenga a sanare ulteriormente, con lo strumento dell'oblazione e con gli stessi, larghi criteri, l'abusivismo che via via si andrà sviluppando. Bisogna dire basta e bisogna fissare una data certa, impedendo che essa venga continuamente spostata in avanti, perché gli spostamenti incentivano la speranza di ulteriori spostamenti.

Ritengo grave il fatto che anche il partito comunista, al Senato, abbia presentato un emendamento in questo senso, pur se sono contento che questo orientamento sia, alla Camera, rientrato. Sono anche contento del fatto che la Commissione lavori pubblici abbia recepito le osservazioni che noi e tutte le forze ambientaliste abbiamo sollevato contro lo spostamento dei termini previsto dall'articolo 8-*quater*. Tuttavia mi resta una preoccupazione che voglio molto chiaramente richiamare.

Sappiamo che un voto dell'Assemblea sull'articolo 8-*quater* avrebbe sancito l'incostituzionalità del decreto, già riconosciuta dalla Commissione affari costituzionali. Sono convinto che l'idea dell'incostituzionalità sia fondata, perché voi, noi eravamo contrari, avete reso l'oblazione equivalente, a tutti gli effetti, ad un provvedimento di amnistia che cancella il reato e la pena. È evidente che qui si ricade nella fattispecie prevista dal secondo comma dell'articolo 79 della Costituzione, che prevede l'impossibilità di estensione dei provvedimenti di amnistia al momento successivo all'annuncio dell'amnistia stessa, perché risulterebbe

un obiettivo incentivo a commettere i reati oggetto dell'amnistia.

Comunque, aver cassato l'articolo 8-*quater* ha impedito che ci fosse una verifica in Assemblea che sono convinto avrebbe portato ad un voto sicuramente nel senso della incostituzionalità. E non vorrei che alcuni colleghi che hanno affermato di non ritenere incostituzionale l'articolo 8-*quater*, ma che anzi ritengono che quell'articolo venga incontro ad una situazione di fatto che comunque bisogna affrontare (su tale articolo anche il gruppo comunista al Senato aveva dimostrato alcune aperture), arrivassero a rappresentare un emendamento che raccogliesse la sostanza dell'articolo soppresso, cercando di farlo approvare con il meccanismo del voto segreto.

Penso che una cosa del genere sarebbe non solo sbagliata nel merito, ma anche profondamente scorretta nel metodo. Infatti, di fronte ad una pronuncia di incostituzionalità della Commissione competente, di fronte al fatto che la Commissione lavori pubblici ha respinto, anche sulla base di tale pronuncia, quel tipo di intervento, sarebbe inammissibile, scorretta ed inaccettabile la rappresentazione in Assemblea della sostanza dell'articolo 8-*quater*. Quindi io rivolgo ai colleghi, ai gruppi ed alla Presidenza un invito a considerare attentamente questo problema, anche dal punto di vista della correttezza dei lavori della Camera.

In apertura di questa discussione, noi abbiamo annunciato che faremo una ferma opposizione utilizzando tutti gli strumenti che il regolamento ci consente al fine di impedire la conversione in legge del decreto in esame nei tempi previsti. Dopo tale annuncio e dopo l'opposizione ferma manifestata in Assemblea da noi, dai colleghi radicali e da altri colleghi intervenuti nel dibattito, il Comitato dei nove avrebbe predisposto una serie di emendamenti sostanzialmente migliorativi del testo che ci è stato trasmesso dal Senato.

Evidentemente, noi non abbiamo alcuna intenzione di sottovalutare la portata di tali miglioramenti, nè, tanto meno,

abbiamo l'intenzione di fornire al Senato, che ormai ha battuto tutti nella corsa al premio Attila con il varo di questo provvedimento, alibi che gli consentano di dire che non c'è stato il tempo di recepire le modifiche della Camera, varando quindi un provvedimento di sostanziale proroga e di correzione di alcuni aspetti formali della legge n. 47.

Siamo disponibili a riconsiderare il tipo di opposizione che stiamo facendo nei confronti di questo provvedimento. Vogliamo però che le parole (il parere, sia pure autorevole, del Comitato dei nove è soltanto un parere, non è un voto dell'Assemblea, non è un provvedimento, non ha modificato ancora nulla) siano confermate dai fatti. Quindi, aspettiamo di avere una verifica dalle prime votazioni, per capire quale sia l'orientamento della maggioranza, che non ci è chiaro a causa degli atteggiamenti contrastanti che si sono manifestati al suo interno.

Al contrario, gli atteggiamenti di parte comunista mi pare che siano stati molto chiari sia in Assemblea sia in Commissione, alla Camera. Ma vogliamo che ci sia un chiarimento nell'atteggiamento della maggioranza, perché non siamo disposti a concedere cambiali in bianco senza sufficienti garanzie. E questo, lo ripeto, non per sfiducia nei confronti del Comitato dei nove, il cui lavoro è stato utile, ma perché riteniamo necessaria una verifica politica. Certamente il fatto che questi emendamenti non siano stati approvati dalla Commissione lavori pubblici non può essere stato dovuto solo ad un problema di mancanza di tempo, dal momento che il tempo si trova quando c'è la disponibilità a tenere sedute pomeridiane o serali. Evidentemente, invece, all'interno della maggioranza vi sono problemi di natura politica, e questi non possono che essere verificati formalmente in Assemblea.

Poniamo anche una seconda questione (pregiudiziale non è un termine che ci piace molto, perché sa di ricatto, e noi non vogliamo fare alcun ricatto, vogliamo solo dare un contributo di opposizione), che riguarda il recepimento della so-

stanza del decreto Galasso nel provvedimento al nostro esame. Alla luce della pronuncia del TAR, abbiamo la conferma che la forza di quel provvedimento, che ha natura amministrativa non è sufficiente, contrariamente a quanto ci era stato detto nel dibattito sulla legge n. 47. Quindi, ripristinando i vincoli sulle aree tutelate ai sensi della legge sulle bellezze naturali, facciamo un'azione di ripulitura (sulla quale mi pare ci sia l'accordo del Comitato dei nove) del testo così come saccheggiato dal Senato. Tuttavia tale azione di ripulitura, per essere coerente fino in fondo, deve esplicitare quella volontà politica che questa Assemblea manifestò quando aggiunse: «... e successive modificazioni ed integrazioni», riferendosi espressamente (leggete i verbali delle dichiarazioni che rendemmo) al contenuto del decreto Galasso.

Mi pare che questo sia un contenuto che noi poniamo come vincolo di chiarimento e di omogeneità, per lo meno su alcuni aspetti del provvedimento in esame (*Applausi dei deputati del gruppo di democrazia proletaria*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Ferrarini. Ne ha facoltà.

GIULIO FERRARINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, non credo che sia il caso di riaprire oggi un dibattito complessivo sulla legge n. 47 e sul fenomeno dell'abusivismo. Ritengo piuttosto che il problema centrale sia quello di creare le condizioni perché quella legge, pur con i suoi limiti e le sue contraddizioni, possa essere applicata.

Il decreto-legge del Governo, oggi in discussione, è nato proprio per correggere alcune questioni, diciamo di carattere tecnico, riferite soprattutto a termini di scadenza. Esso è stato pensato e voluto, io credo giustamente, per favorire in sostanza l'applicazione della legge n. 47, soprattutto in riferimento al capo quarto, che si occupa della sanatoria.

Quello in discussione è un provvedimento assolutamente necessario, altri-

menti alcune parti di quella legge non sarebbero concretamente applicabili (i riferimenti ai piccoli abusi, al problema dell'accatastamento, eccetera), dati i tempi materialmente troppo limitati.

Qualcuno ha obiettato giustamente che la legge è stata approvata solo alcuni mesi fa e che quindi è contraddittorio, a distanza di così poco tempo, dover intervenire nuovamente. L'osservazione in sé è giusta ed ha anche un certo fondamento, ma credo che non possiamo non considerare alcuni elementi aggiuntivi. Il primo di essi è che noi siamo di fronte ad una materia estremamente complessa (l'abbiamo sottolineato più volte sia alla Camera che al Senato), fatta di mille intrecci di carattere diverso.

La seconda osservazione concerne il fatto che la legge n. 47, così come concepita nella prima stesura dal Governo, è stata modificata e rimodificata. Ricordo che, in sede di prima lettura, fu proprio questo ramo del Parlamento ad inserire moltissime modifiche, moltissime altre sono state introdotte successivamente dal Senato ed ulteriori modifiche sono state approvate dalla Camera. Diventa allora inevitabile, per una materia tanto complessa e delicata, ricca di implicazioni, qualche incongruenza soprattutto in merito ai difficili meccanismi delle date. Conseguentemente, si rende necessario correggere gli elementi che frenano o impediscono la prima fase della applicazione della legge.

Questa era e rimane la volontà del Governo. Ciò che è successo poi, al Senato, è accaduto indipendentemente dalla volontà dell'esecutivo, perché si è venuta a determinare una larga convergenza di gruppi di varia appartenenza politica, della maggioranza e di minoranza, di opposizione e di Governo, che ha portato ad un testo radicalmente diverso.

Cammin facendo, si è voluto caricare il decreto-legge originario di significato e di spessore differenti. Direi che tale provvedimento non è stato saccheggiato, come ha detto l'onorevole Ronchi, ma è stato abbondantemente rimpolpato, anche se le modifiche mediante le quali ciò è avve-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 GIUGNO 1985

nuto sono talvolta discutibili, in altri casi assolutamente non condivisibili.

In sostanza, si è andati al di là della filosofia di fondo. Ad alcune modifiche di carattere tecnico che avrebbero dovuto interessare soprattutto il capo IV relativo alla sanatoria sono state aggiunte altre concernenti anche i capi I, II e III, cioè le norme a regime. Quella più eclatante fra le modifiche introdotte dal Senato è indubbiamente l'articolo 8-*quater*, che spostava la data di applicazione della sanatoria da quella del 1° ottobre 1983 al 21 febbraio 1985, o al 28 febbraio, o al 16 marzo (non sappiamo quale sia l'esatta interpretazione), comunque al momento in cui la legge sarebbe entrata in vigore.

Si tratta di un fatto non marginale né secondario, ma che entra nel merito della questione in modo sostanziale. Come gruppo socialista, abbiamo detto no a tale cambiamento, non per timore di possibili rilievi di incostituzionalità che pur vanno considerati, ma per motivi politici. Crediamo, infatti, che tale norma possa, se lasciata nel provvedimento, dimostrarsi pericolosa, capace di alimentare nuove aspettative di comprensione e tolleranza rispetto al fenomeno dell'abusivismo.

Il gruppo socialista, quindi, durante l'esame in Commissione e nel Comitato dei nove si è dichiarato contrario all'articolo in questione e favorevole alla sua soppressione. Abbiamo affermato e ribadiamo l'impegno a fare quanto è possibile per evitare che, comunque, una norma simile sia riproposta ed approvata, visto che qualcuno ipotizzava tale timore.

Il gruppo cui appartengo ha dichiarato in Commissione, e riafferma in questa sede, la sua linea favorevole ad asciugare ulteriormente il provvedimento trasmesso dal Senato, per tentare di riavvicinarlo il più possibile a quello originario del Governo, come è stato già detto dal relatore.

Con questo non neghiamo che ci siano alcuni problemi, che esista una situazione anomala: quella degli abusi commessi dal 1° ottobre 1983 al 16 marzo (o al 21 feb-

braio, secondo le possibili interpretazioni) 1985. Per questo periodo, non vale la sanatoria e non valgono ancora le norme a regime previste dalla legge. Troverebbe dunque validità la normativa della legge Bucalossi. È indubbiamente un problema che dovrà essere analizzato, ma senza fretta e senza particolari patemi d'animo.

La seconda considerazione è che può rendersi necessario anche un riassetto delle stesse norme a regime (non soltanto, dunque, per quanto riguarda i termini di scadenza), dopo un primo impatto con i problemi reali. Ripeto che si tratta di una legge complessa e difficile, che deve disciplinare una materia estremamente delicata. Può anche darsi, quindi, che nella sua prima fase di applicazione si renda necessario prevedere cambiamenti. Noi riteniamo però che questi ultimi non possano essere improvvisati, né tanto meno inseriti in un decreto-legge che aveva una filosofia completamente diversa. Eventuali modifiche dovranno essere inserite, nel quadro di un'analisi organica e compiuta, in un apposito disegno di legge. Crediamo inoltre che il tempo trascorso sia troppo breve per verificare il reale e concreto funzionamento della legge. Come osservava poc'anzi il collega Columba, non sono state ancora prodotte domande di sanatoria, e questo perché ciò non è ancora materialmente possibile: lo sarà solo tra pochi giorni. Il tempo trascorso non consente dunque le necessarie verifiche. L'ipotesi di pervenire, in questa fase, a modificazioni sostanziali verrebbe perciò interpretata non come un'esigenza di adattamento, per consentire che la legge sia più facilmente applicabile, bensì inevitabilmente come un modo, anche poco elegante, per far rientrare dalla finestra quello che, durante le precedenti discussioni presso i due rami del Parlamento, non si è potuto far entrare dalla porta.

La terza considerazione è che eventuali modifiche che si rendessero necessarie non dovrebbero però assolutamente andare nella direzione di un incoraggiamento, diretto o indiretto, dell'abusivi-

smo, e neppure dare l'impressione della tolleranza.

La quarta considerazione è che bisogna guardare alla sostanza dei problemi e non prevedere norme che siano caratterizzate da eccessivo burocraticismo o vincolismo, perché sarebbe quello il modo classico per favorire le piccole infrazioni ed arrivare poi a creare le condizioni per giustificare, infine, anche le grandi infrazioni.

Si dice che dal 1° ottobre 1983 fino al febbraio-marzo 1985, cioè nel periodo scoperto, siano stati costruiti in Italia circa 200 mila alloggi abusivi (o 700 mila vani). Si tratta, se confermato, di un fatto grave e riprovevole, che dimostra ulteriormente che il fenomeno dell'abusivismo è difficile da combattere e sradicare. Dobbiamo però dire, con altrettanta franchezza, che è ora di smetterla di addossare ogni responsabilità al Governo ed alla maggioranza, intanto perché questo rischia di diventare un inutile ritornello, trito e ritrito, ed inoltre perché può fornire un alibi per coloro che invece debbono vigilare per impedire l'abusivismo. Bisogna dunque richiamare, prima di tutto, i sindaci e le amministrazioni comunali alla loro responsabilità, per cercare di superare il lassismo del passato, perché non è un caso che in alcuni comuni l'abusivismo si verifichi ed in altri no. Ciò significa che gli strumenti per combatterlo, comunque, vi erano ed essi sono stati rafforzati dalla legge n. 47. Se vi è la volontà di combattere l'abusivismo, è possibile farlo; se manca tale volontà ci troveremo di volta in volta a contare le migliaia di alloggi abusivi realizzati.

Diversamente, dovremmo concludere che anche con la legge più severa e perfetta non sarà possibile fermare l'abusivismo.

Noi socialisti vogliamo combattere veramente l'abusivismo e non intendiamo fare facile demagogia su un problema così delicato, ma proprio per questo riteniamo necessario uno sforzo complessivo a livello centrale e periferico, da parte di tutti gli organismi e le istituzioni competenti, senza intolleranza e senza alcuna

disponibilità alla acquiescenza nei confronti di quanti infrangono la legge (*Applausi dei deputati del gruppo del PSI*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Nicotra. Ne ha facoltà.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. Signor Presidente, signor sottosegretario, onorevoli colleghi, il mio intervento è dettato dalla esigenza, che emerge spontanea, di respingere, sul piano morale, giuridico, e politico, il clamore scandalistico suscitato da una componente della maggioranza e dalla opposizione comunista sulle modifiche che il Senato ha introdotto nel disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 146.

Intendo riferirmi soprattutto all'articolo 8-*quater*, che ha fatto scattare la reazione dei rigoristi e moralisti di turno. Purtroppo, onorevoli colleghi, quando la morale è a senso unico è facile sollevare un polverone, però è altrettanto facile comportarsi in modo opposto.

Sul piano morale non vedo quale violazione di principi etici possa portare l'introduzione operata dal Senato. Si tratta di una modifica dettata dal buon senso, in risposta ad un quesito estremamente semplice: che cosa fare delle opere realizzate abusivamente tra l'ottobre 1983 e il febbraio 1985, data di approvazione della legge n. 47?

Il Senato si è mosso, appunto, da tale considerazione, che è stata fatta propria ad un ampio ventaglio di partiti ed è rispetto a tale considerazione che il gruppo repubblicano tenta ora di coinvolgere l'opposizione in uno pseudo rinsavimento che, rigorista o moralista che sia, è senza dubbio privo di buon senso e del rapporto che un partito deve avere con le masse popolari.

Si parte dal presupposto che lo Stato non deve essere lassista, ma tale discorso è stato già affrontato allorché il Parlamento esaminò ed approvò la legge n. 47. È inutile ricordare il lungo travaglio di quel provvedimento, ma sta di fatto che nell'esaminare quella legge, voluta dal Governo e dalla maggioranza e con-

trastata dall'opposizione, quest'ultima chiese ed ottenne in quella sede tutta una serie di modifiche punitive e restrittive che si sono scontrate con il pragmatismo e la concretezza della povera gente.

Ciò è tanto vero che poi, urgentemente, si è reso necessario ricorrere ad un decreto-legge per correggere alcune delle norme paradossali contenute in quella legge, quali la proibizione della erogazione dei servizi essenziali (acqua, luce, telefono) senza l'esibizione contestuale della concessione edilizia. La prescrizione non riguardava solo le nuove costruzioni, ma anche quelle preesistenti, sicché in certi casi si è avuto un blocco immediato delle erogazioni di tali servizi. Per l'installazione o il trasferimento di un telefono in una abitazione realizzata 50 o 60 anni fa, il malcapitato proprietario ha dovuto fare veri e propri salti mortali per ritrovare gli estremi della licenza edilizia e se non li ha trovati ha dovuto rinunciare al servizio. Queste, onorevoli colleghi, le ripercussioni di una legge approvata con norme così restrittive proprio per l'azione portata avanti dalla opposizione!

L'esigenza di alcune modifiche (tra esse quella riguardante l'erogazione dei servizi) è dunque evidente. Cito questo caso per dimostrare che spesso il prodotto legislativo affrettato e dettato da un rigore assoluto ottiene effetti contrari a quelli che si prefigge. Si è sollevato un polverone attorno allo spostamento della data di sanatoria, ma, con un ragionamento che non è solo di buon senso ma anche di razionalità giuridica, si dovrebbe chiedere perché era stata scelta la data del 30 settembre 1983. È stata scelta perché costituiva il punto di partenza di una nuova legislazione che si dirigeva verso un percorso più rigido, più rigoroso nella lotta contro l'abusivismo, non pensando che il lungo iter per l'approvazione della legge ci avrebbe condotti sino al febbraio 1985. Quindi, è ovvio che la data venga ora riportata proprio alla vigilia della entrata in vigore della nuova legge.

Mi permetto di richiamare alla memoria del Governo e dei colleghi che in occasione dell'esame della legge n. 47

fummo invitati, io, Becchetti ed altri a ritirare un emendamento che intendeva spostare i termini della sanatoria al 31 dicembre 1984 perché, disse lo stesso ministro, la norma avrebbe potuto trovare accoglimento in un disegno di legge autonomo, e non avrebbe impedito il rinvio al Senato della legge n. 47.

Noi aderimmo a quella impostazione e per consentire una rapida approvazione della legge ritirammo l'emendamento in questione.

Anche i comunisti sostennero, così come affermano oggi, la necessità di sanare la quarta fascia di abusivi, ma si sono fatti trascinare dal presunto rigore moralistico dei repubblicani tradendo, a mio modesto avviso, la radice popolare che quel partito dovrebbe conservare senza lasciarsi insinuare dalla logica del tanto peggio.

Certamente il rigore assoluto compete ai partiti di *élite*, ma non ovviamente ai partiti popolari. Con questo non vogliamo fare un'apologia di reato ma soltanto sottolineare che il problema dell'abusivismo è stato ed è un problema sociale, un problema di insufficienza di risposte che la pubblica amministrazione avrebbe dovuto dare ai cittadini meno abbienti, un problema di speculazione della grande proprietà immobiliare che ha gestito in esclusiva la disponibilità delle aree su cui era consentito legittimamente edificare e contro tale sistema è nato l'abusivismo spontaneo.

Qualcuno obietta: ma così non finirà mai questa spirale. No, onorevoli colleghi; con la legge n. 47 abbiamo introdotto una serie di meccanismi che dovrebbero e devono bloccare fin dal nascere ogni nuova forma di edilizia spontanea e noi dobbiamo essere severi nel richiamare i pubblici amministratori, soprattutto i sindaci che hanno il compito di vigilare sul territorio, al rispetto della legge per impedire la realizzazione delle opere abusive.

Sono convinto che si rende un grande servizio al cittadino richiamandolo sin dal primo momento in cui il manufatto abusivo sta per essere realizzato perché in questo modo gli si impedisce di spendere

i soldi necessari per la demolizione della stessa opera.

Rinnoviamo questo richiamo, che consideriamo opportuno, affinché ci sia da parte del Ministero dei lavori pubblici una pressione rigorosa ed una campagna pubblicitaria per sensibilizzare la pubblica opinione al rispetto della legge.

No per nulla si è introdotto e codificato il principio del blocco della lottizzazione abusiva (istituto non previsto dalla legge-Bucalossi). Ci siamo posti il compito e l'obiettivo di modificare sin dal suo primo nascere ogni forma di edificabilità nel territorio priva di una programmazione legale. Aprendo questa nuova pagina è chiaro che si deve chiudere la vecchia, così come abbiamo previsto nella legge n. 47 e così come opportunamente il Senato ha previsto con l'emendamento introdotto.

Non si possono lasciare 600 mila vani in balia dei rigori della legge-Bucalossi, all'inerzia dei pubblici amministratori che in coscienza non si sentirebbero di mandare le ruspe ad abbattere costruzioni abitate da famiglie poco abbienti. Si vuole, in ogni caso, dare un complessivo, razionale colpo di spugna ad una crescita che ha avuto la sua legittima giustificazione per le insufficienze della pubblica amministrazione.

Tutto questo rigore, tutto questo falso moralismo a che cosa servono? *Cui prodest?* Ritengo che la sanatoria consentirà, con l'obbligo dell'accatastamento delle unità immobiliari abusive, un recupero delle entrate dello Stato di notevole entità.

Con un emendamento che non deve allarmare nessuno, anche perché è nella logica delle parti presentare emendamenti che non possono essere considerati come una sorta di sistema estorsivo delle opposizioni con il risultato di bloccare l'iniziativa emendativa, proponiamo di reinserire quanto previsto dal Senato e cioè che chi ha costruito dal 1° ottobre alla vigilia della entrata in vigore della legge n. 47 (la cosiddetta quarta fascia) debba accollarsi un onere maggiore di pagamento rispetto alla terza fascia. Per

questa ragione riteniamo che non esista alcun problema di ordine morale.

Si è accennato anche ad un presunto conflitto di ordine giuridico che esisterebbe tra l'articolo 8-*quater* e l'articolo 79 della Costituzione. Invero, non ricordo, onorevoli colleghi, che in questa nona legislatura il Parlamento abbia varato leggi di delegazione in materia di amnistia e condono. La legge n. 47 ha previsto una sanatoria amministrativa con una oblazione che fa discendere effetti di depenalizzazione e che, in ogni caso, non può rientrare né nell'amnistia né nel condono. Basterebbe ricordare il dibattito svoltosi inizialmente prima in Commissione giustizia e poi in Commissione lavori pubblici sulla impostazione da dare all'oblazione. Fummo noi della Commissione giustizia a rivendicare una modifica del testo perché la forma di quella oblazione era prettamente amministrativa. Ci fu risposto che tale rimaneva e che non poteva essere analogicamente riportata ad una forma di amnistia per la quale il Parlamento avrebbe dovuto delegare il Capo dello Stato. Non mi pare che si sia data alcuna delega in questo senso al Capo dello Stato.

Prevalse, pertanto, la tesi, che poi diventò legge, amministrativa, di sanatoria e non di amnistia, per cui è tardi per invocare la tesi dell'amnistia impropria.

Sul piano politico, che è l'unico terreno che ci rimane da valutare, è appunto la conclusione che dobbiamo trarre. Dobbiamo interrogarci se vogliamo chiudere effettivamente una pagina oppure se vogliamo lasciarla aperta con ripercussioni sul piano sociale ed anche sull'ordine pubblico.

Qualcuno mi faceva osservare che si usano tanti aggettivi dispregiativi e atteggiamenti rigoristici nei confronti di povera gente che ha cercato di darsi un tetto, mentre vi è tutto un tentativo di legislazione tesa a concedere perdoni e grazie a terroristi che hanno cospirato le nostre strade di sangue e contro i quali nessuno alza il dito scandalistico. Ci sembra proprio il caso di ricordare che gli abusivi non hanno rubato nulla a nes-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 GIUGNO 1985

suno, signor ministro, non hanno sparso sangue, ma hanno tentato per stato di necessità di dare un tetto sia a loro stessi che ai propri figli. Possiamo pure fare tutti i discorsi moralistici e legalitari di questo mondo, ma le forze politiche, soprattutto quelle popolari, non possono non tener conto del discorso sul fenomeno sociale che è proprio quello che riguarda non tanto la ricerca del consenso, quanto l'andare incontro al bisogno. Ecco perché siamo dell'avviso che il decreto-legge vada convertito con gli emendamenti apportati dal Senato, reintroducendo l'articolo 8-*quater* che, per uno pseudo moralismo, è stato eliminato nell'ambito dell'esame in sede referente.

Il mio appello è, dunque, un richiamo alla coerenza volto a tutte le forze politiche popolari, che hanno la propria radice nel popolo sovrano, che ha giudicato e che continuerà a giudicare. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Spadaccia. Ne ha facoltà.

GIANFRANCO SPADACCIA. Ringrazio l'onorevole Nicotra, che ha appena terminato di parlare, per l'estrema franchezza del suo linguaggio: egli ha parlato da orfano dell'articolo 8-*quater* e si è schierato, soprattutto con le sue espressioni finali, in difesa del diffuso e massiccio clientelismo, che è massiccio perché indotto dalla responsabilità di una classe politica corriva alla demagogia e al clientelismo elettorale.

Nicotra si chiedeva che male hanno fatto questi abusivi, costretti dai comportamenti e dalle responsabilità della classe politica e da quella delle amministrazioni locali. Proviamo a rispondere. Certo, un terrorista può distruggere una persona, può «gambizzare» un uomo; ma distruggere una collina, farla scomparire, coprire di cemento intere parti del territorio, distruggere le coste o centri storici, non è terrorismo?

I valori di questa classe politica sono bene espressi da queste parole, che non so definire, e non voglio neppure definire, collega Nicotra. A lui riconosco il merito

di averle pronunciate a viso aperto, mentre altri condividono nei fatti gli stessi giudizi politici ma non hanno il coraggio di proclamarli in questa sede.

È un singolare ragionamento, quello che fa il collega Nicotra: la legge n. 47 è ferma al 1983, dobbiamo portarla al 1985 perché soltanto così facendo saremo in grado di voltare pagina. E perché mai? Dove sta scritto che fra dieci anni, collega Nicotra, tu che non sei un uomo d'*élite*, tu che hai collegamenti con le masse, con gli abusivi, e quindi i voti degli abusivi, i voti di coloro che sono povera gente, che non fanno niente di male, e distruggono solo l'ambiente, i paesaggi, la terra che abbiamo ricevuto dalle precedenti generazioni e che non consegneremo alle prossime se non distrutte dal dilagare del cemento; chi ci assicura che fra dieci anni questi comportamenti, che altri ha definito lassisti, e che tu per questo hai rimproverato di rigorismo moralistico, elitario e non so cos'altro, non giustificheranno la proposizione di una nuova legge n. 47?

Perché quella pagina che si doveva voltare al termine del 1983, e di cui si chiede adesso la riapertura per portarla al 1985, non dovrà poi essere riaperta ancora e voltata per il 1987, il 1989, il 1991 e così via?

La verità è che il discorso del collega Nicotra è contraddittorio, e che qui stiamo combattendo una battaglia perché non il rigorismo moralistico, ma finalmente il rigore della legge uguale per tutti e della certezza del diritto si affermi in questo paese, contro la legge del più forte e del più furbo, che una legislazione corriva e vergognosa ha consentito di affermare in Italia ai danni dei cittadini onesti, rispettosi della legge, che sono la maggioranza e sono le vere vittime di questi comportamenti.

Questa mentalità populista e demagogica attraversa un po' tutti i settori dello schieramento politico. Ho sentito poco fa il compagno Ronchi, che pure combatte insieme a me questa battaglia contro il decreto-legge, dire che l'abusivismo sarebbe indotto dalla mancanza di case.

dagli sfratti e così via. Guardate che chi ha lo sfratto, chi non riesce ad ottenere la casa popolare non ha certo i soldi per costruire una casa abusiva. Le case abusive le costruiscono coloro che hanno già un appartamento, che se lo vendono, che aggiungono il ricavato di un mutuo e si fanno una villa di due piani. Andate un po' in giro a vedere di che tipo sia stato l'abusivismo degli ultimi dieci anni. Anche in questo l'Italia è cambiata! I costi di costruzione sono talmente aumentati che non è più possibile pensare che si possa costruire una casa l'emigrato che torna con un gruzzolo o quello che decide di utilizzare la liquidazione per tirare su, mattone dopo mattone, una casa. Con i costi attuali, le costruzioni, anche eliminando il costo della manodopera, non possono essere realizzate con i proventi di liquidazioni, stracciate da questo Parlamento!

Dunque, il tipo di abusivismo realizzato negli ultimi dieci anni, quello a favore del quale parla Nicotra, è del tutto diverso e certo assai più potente di quello di necessità, dell'abusivismo dei poveracci, delle case tirate su con i soldi della liquidazione, dell'abusivismo indotto, quello sì, dall'irresponsabilità delle amministrazioni locali, anche di sinistra, che non hanno provveduto ad acquisire le aree necessarie all'edilizia popolare, sovvenzionata o convenzionata che fosse!

Ma Nicotra parla a favore di tutto questo. E non per liquidare il fenomeno dell'abusivismo ma per far riaprire una nuova pagina di abusivismo, al quale inevitabilmente seguiranno nuove, vergognose pagine di sanatoria! Questo è il gioco in atto oggi!

Il fatto è che o in questo paese si comincerà, magari a titolo simbolico e nei confronti di cento violazioni soltanto, a far camminare le ruspe, a far spianare il terreno coperto dal cemento, e lo Stato e i partiti (quei partiti che, proprio perché sono popolari ed hanno maggiori suffragi, hanno maggiori responsabilità) saranno in grado di assicurare al paese un Governo che realizzi certezza dal diritto e rispetto della legge; oppure trionferà la

politica che Nicotra ha avuto il coraggio di enunciare qui a viso aperto portando così alla distruzione totale e completa del territorio, quella cui abbiamo assistito negli ultimi anni con progressione spaventosa, soprattutto nel centro e nel sud del paese.

Devo a questo punto una risposta ad alcuni colleghi intervenuti nel dibattito. E la devo innanzitutto al collega Loda, che è intervenuto ieri nella discussione sulla mia pregiudiziale di costituzionalità. Il collega Loda ed io parlavamo sulla stessa pregiudiziale ma facendo evidentemente riferimento a due situazioni legislative diverse: quella che è già consegnata agli atti di questa Camera e derivante anche dalla chiusura anticipata dell'esame in sede referente presso la Commissione lavori pubblici, che ha rifiutato di procedere all'esame degli emendamenti, rimettendoli all'Assemblea, e quella formalmente ancora inesistente, che esiste soltanto negli accordi privati intervenuti tra i gruppi all'interno del Comitato dei nove, che pure in quella fase non aveva, secondo il nostro regolamento, alcuna veste giuridico-istituzionale.

Parlavamo di due situazioni giuridiche diverse, una formalmente esistente agli atti della Camera ed una inesistente, se non in base ad accordi e trattative informali che non avevano avuto ingresso nel dibattito in quest'aula, come successivamente, con grande onestà intellettuale, e gliene ho dato atto, ha riconosciuto il presidente Biasini.

Voglio, rispondendo a Loda, esprimere il mio rammarico, la mia preoccupazione per queste prassi legislative. Chiedo per quale ragione, se c'era la volontà, come mi auguro vi sia e come dalle formulazioni avanzate dal relatore sembra emergere, di tornare il più possibile al testo originario del decreto Nicolazzi, questa opera di ripulitura legislativa non avrebbe potuto essere effettuata convocando nuovamente per la mattina successiva la Commissione plenaria ed affrontando il dibattito sugli emendamenti.

Io ho paura (sprimo qui la mia preoccupazione e spero che le espressioni del

collega Sorice non fossero sufficientemente meditate) che questa prassi della chiusura affrettata sia derivata da quella che io definisco la strategia dell'espulsione. Bastano 30 emendamenti radicali per immaginare che non vi sia dall'altra parte un interlocutore dialogante, per avventura anche il più intransigente degli interlocutori disposti al dialogo (dove sta scritto che i dialoghi debbano essere fatti soltanto sotto forma di transazione di partenza e non di scontri reali ed effettivi?), basta questo per liquidare la discussione sugli emendamenti e poi ritrovarsi in *camera caritatis*.

Non ho motivo di dubitare della buona fede del presidente della Commissione lavori pubblici, però conosco il collega Crivellini e so che è puntuale e scrupoloso; certamente se avesse saputo della riunione del Comitato dei nove, e sicuramente il presidente della Commissione era convinto che tutti fossero stati avvertiti, avrebbe partecipato ai lavori, sia pure informalmente e sia pure in una sede che non rappresentava più un alveo costituzionale corretto, del quale questa Camera e tutte le componenti di essa avrebbero dovuto poter disporre.

Ritengo che tale prassi di muoversi al di fuori degli alvei costituzionali sia grave e voglio dire francamente, in questo quadro, al collega Sorice, che alcune sue affermazioni sono ingenerose, così come lo sono quelle del collega liberale che ha parlato ieri. Noi non ci saremmo fatti vivi durante tutto il lungo *iter* della legge n. 47; ebbene, ci si vada a rileggere gli atti dell'*iter* parlamentare di questa legge: vi si troveranno rari, rarissimi nostri interventi, ma per denunciare la nostra impotenza e quella del Parlamento rispetto a quanto si stava mettendo in atto. Ed all'inizio dell'*iter* della legge n. 47 noi intervenimmo per prevedere quello che poi si sarebbe verificato: che non si stava discutendo della sanatoria dell'abusivismo per porre rimedio ai guasti arrecati al territorio, bensì si stava discutendo di altro, di competenze, di elettorato, di clientele, e che sicuramente nella lotta delle competenze tra lo Stato e gli enti locali e dei

diversi interessi allocati tra i maggiori gruppi di questo Parlamento alla fine si sarebbe trovato un equilibrio. I pochi interventi che abbiamo svolto durante il dibattito sulla legge n. 47 hanno accompagnato lo scandire di queste alternate vicende e scontri. Che strumento avevamo allora come minoranza quale siamo? Nessuno! Se siamo intervenuti così pesantemente in questa circostanza è perché siamo in presenza di un decreto-legge. Esso, lo confesso molto apertamente, ci offre un minimo di rapporto di forza in virtù della sua scadenza sancita dalla Costituzione. Ma la politica è fatta di rapporti di forza e sappiamo di rappresentare non gli interessi popolari, in realtà clientelari e populistici, di Nicotra, bensì gli interessi generali, quelli che in quest'aula nessuno difende. Abbiamo quindi inteso porre in essere, senza nessuna protervia e nel rispetto del regolamento, sempre nello sforzo di trovare un dialogo con le altre forze politiche, un rapporto di forza per giungere a soluzioni positive.

Vorrei dire al collega liberale che è intervenuto ieri di stare attento a sputare sentenze, dall'alto di non si sa quale prosopopea, sentenze pronunciate non si sa in nome di quale legittimità. Al Senato della Repubblica uno dei guastatori del decreto Nicolazzi è stato Bastianini. Il partito liberale deve mettersi d'accordo al suo interno (esso è un partito piccolo, non popolare come quello di Nicotra) per operare alcune scelte coerenti. Il partito liberale dovrebbe quindi scegliere tra l'aver il ministro per l'ecologia o Bastianini che svolge il ruolo di guastatore al Senato nei confronti di questo provvedimento. Dovrebbe scegliere tra l'ecologia, l'ambiente e la speculazione. È legittimo scegliere l'una o l'altra cosa, non è però possibile mascherare di prosopopea e di lezioni moralistiche o di moderatismo questa convivenza equivoca di due linee tanto diverse tra loro.

Devo dire con onestà che vi sono anche alcuni dati positivi da rilevare. Il primo è quello relativo al diverso comportamento assunto dal gruppo comunista alla Ca-

mera rispetto a quanto avvenuto al Senato. Ha ragione Nicotra quando dice che nell'altro ramo del Parlamento il gruppo comunista si è comportato, con Libertini, secondo la logica enunciata e rivendicata da lui. Alla Camera vi è stato invece un atteggiamento serio e severo e mi auguro che questo ripensamento, mancano in questo momento i colleghi Pochetti e Napolitano, non sia solo occasionale, politico, tattico e momentaneo. Mi auguro, ripeto, che questo atteggiamento nasca da una riflessione seria, critica, profonda. A quanti compagni comunisti ho sentito dire, dopo le elezioni del 13 maggio, di aver populisticamente inseguito l'abusi- vismo delle borgate! Poi, dopo la legge di sanatoria, la gente si lamentava per dover pagare le misere somme, ridotte nelle elabo- razioni successive, nelle negoziazioni successive della legge n. 47.

Con tale comportamento il partito comunista ha inseguito i peggiori riflessi del clientelismo dei partiti di destra e di po- tere tradizionale, ha inseguito la parte peggiore della democrazia cristiana! Questo comportamento non è stato pa- gante, ed io spero che il mutato atteggia- mento dei comunisti all'Assemblea di Montecitorio non sia un fatto momen- taneo di calcolo politico contingente; anche se il calcolo politico è legittimo in votazioni che chiamano in campo valuta- zioni di opportunità.

Sembra che un fatto positivo di portata più generale, più ampio, si stia verifi- cando. Devo dire che, se siamo qui a regi- strare questi fatti nuovi, lo si deve alla circostanza che la stampa se ne è fatta portatrice (voglio richiamare gli articoli di Giovanni Russo sul *Corriere della sera*, puntuali, ripetuti, informati; così come altri articoli di esperti su *Il Messaggero*). Vi è stata la reazione di una forza politica della maggioranza, come il partito repub- blicano, con il quale tante volte non siamo d'accordo e polemizziamo, ma questa volta siamo lieti di dar atto che abbiamo trovato all'interno della maggioranza un partito che si è comportato da rigorista (come lo ha rimproverato, mi pare, Nico- tra), ma che ha tentato di far pesare la

propria forza all'interno della maggio- ranza, a favore di una battaglia giusta.

Abbiamo avuto la presa di posizione unanime delle associazioni ambientali- stiche e dell'Istituto nazionale di urbani- stica; abbiamo avuto il pronunciamento della Commissione affari costituzionali della Camera; abbiamo avuto la soppres- sione, in sede di Commissione lavori pub- blici, dell'articolo 8-*quater*. Ora sembra che vi sia questo orientamento ad «asciugare» (è stato detto in maniera eufemi- stica dal collega Ferrarini) il decreto- legge così come ci è pervenuto dal Senato. Vi è insomma l'orientamento di cancel- lare alcuni dei guasti più gravi arrecati dal Senato al decreto Nicolazzi.

Come avevo annunciato ieri nel mio in- tervento sulla pregiudiziale di costituzio- nalità, questo è lo scopo che ci propone- vamo di raggiungere. Collega Sorice, col- legi del Comitato dei nove, noi non siamo una forza elitaria, irresponsabile, non siamo ostruzionisti ottusi, non siamo persone chiuse al dialogo. Siamo un forza politica che mette in atto i rapporti di forza di cui può disporre per raggiungere obiettivi di dialogo. E, se per avventura questo stesso obiettivo fosse raggiunto con il consenso della maggioranza, non esiteremmo a prendere atto e a trarne le conseguenze.

Rimane aperto un problema che anche noi, assieme ai colleghi di democrazia proletaria, come ricordava poco fa il col- lega Ronchi, abbiamo inteso sollevare, presentando, attraverso degli emenda- menti, i punti essenziali del decreto Gal- lasso, anche con talune ipotesi di allarga- mento, proprio per dare forza di legge a quell'atto amministrativo che è stato infi- ciato dalla sentenza del TAR del Lazio.

Non mi nascondo che c'è, in questo, una contraddizione apparente con le cri- tiche che noi radicali, e noi tutti deputati, facciamo al Senato della Repubblica per la pratica di appendere vagoni sempre nuovi ai decreti-legge. Infatti mentre noi stessi proponiamo che siano staccati al- cuni di questi vagoni aventi cattivi conte- nuti, successivamente proponiamo di ag- giungerne altri. La contraddizione c'è: il

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 GIUGNO 1985

problema è legislativo, politico e di volontà politica. Quindi ci attendiamo, da un lato l'«asciugamento» (come è stato annunciato dal collega Ferrarini) delle modificazioni intervenute al Senato, e quindi il reale verificarsi della cancellazione dei guasti prodotti dalle votazioni del Senato, dall'altro ci attendiamo una risposta politica dalla maggioranza e dal partito comunista su ciò che intendano fare su questo terreno per rimediare alla caduta amministrativa del decreto Galasso. Con questo, signor Presidente, concludo il mio intervento.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Becchetti. Ne ha facoltà.

ITALO BECCHETTI. Un grande presidente americano, quasi presago del proprio tragico destino, ebbe a dire, mi pare di ricordare, che un uomo fa quello che è suo dovere fare, quali che siano le pressioni, i rischi, le conseguenze, perché ciò è alla base di tutta la moralità umana.

Noi parlamentari, arrivati qui da strade e con esperienze diverse, ma con l'obiettivo a tutti comune, credo, di lavorare per una società migliore, spesso siamo oppressi dalla sensazione, di fronte alla complessità dei problemi, delle procedure decisionali, di fronte ai condizionamenti associativi spesso frenanti ed ai rapporti con la realtà nella quale operiamo, di essere più spesso strumenti che protagonisti.

Allora, mentre dobbiamo riconoscere e ricercare con impegno le situazioni nelle quali adempiere in modo più qualificato, attivo e determinante al nostro mandato parlamentare, non possiamo rinunciare, in occasioni come queste, ad approfondire le analisi, ad entrare nel merito dei problemi, ad individuarne lo spessore sociale e umano, in modo che le nostre decisioni siano solidamente ancorate, anche perché poi andremo, perché comunque lo dovremo fare, in mezzo alla gente per spiegarle.

È stato più volte chiarito, anche in quest'aula, che non si vuole tutelare la speculazione edilizia; semmai si sono as-

sunti questa grave responsabilità quanti, non utilizzando al meglio, come amministratori, strumenti urbanistici e mezzi finanziari a disposizione, hanno operato negativamente su una delle cause non marginali del fenomeno.

Sono da considerare complici tanti intransigenti censori che, a conoscenza di tali situazioni, tacquero e seguitano a tacere e che oggi parlano anche troppo, non sempre con cognizione di causa. Sono da considerare complici i tanti parenti parlamentari di assessori all'edilizia economica e popolare e all'urbanistica che, ritardando la definizione dei piani di edilizia economica e popolare, formulando avventate previsioni di sviluppo e, quindi, erronee manovre urbanistiche, hanno colpevolmente ridimensionato la produzione edilizia pubblica e privata, contribuendo all'attuale forte divaricazione, dal punto di vista qualitativo e quantitativo, tra domanda ed offerta nel settore alloggiativo, in particolare rendendo ancora più inadeguati i programmi di edilizia agevolata e sovvenzionata.

Alcuni di questi padri parlamentari, per avere la collaborazione delle varie associazioni operanti a tutela del nostro patrimonio archeologico, paesaggistico, ambientale, si sono eccezionalmente attivati per convincere che tutta la nostra impostazione, con particolare riguardo allo slittamento della data di sanatoria, porterebbe alla sostituzione dei papaveri e delle papere del nostro paese con altrettante costruzioni abusive. È patetico e ridicolo, e oltre tutto offensivo per l'altro ramo del Parlamento, che (basta guardare i risultati) ha approvato il provvedimento con moltissimi consensi e pochissimi dissensi.

Anche in quest'aula c'è la possibilità di avere una larga maggioranza su questa impostazione. Se ricordiamo quanto abbiamo argomentato fuori di qui ed anche qui, anche qualche giorno fa, sostenendo che lo spostamento della data operato dal Senato è stato risolto attraverso la previsione di maggiori costi, con particolare attenzione ai problemi dell'ambiente, nonché con una intelligenza finalizza-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 GIUGNO 1985

zione degli introiti da oblazione che ne deriveranno, che lo spostamento corrisponde oggi ad una esigenza di certezza nei confronti del patrimonio edilizio nazionale, che va recuperato alla legalità ed alla fiscalità, avendo senso la vecchia data soltanto con riferimento al tempo in cui iniziò l'esame del disegno di legge originario, vediamo che tutto questo non rappresenterebbe poi, in realtà, un cedimento dello Stato nei confronti degli abusivi, visto che le carenze sono state il più delle volte sul versante delle amministrazioni, come ho detto poco fa anch'io.

D'altra parte, se le stime che parlano di 200 mila alloggi corrispondono al vero, occorre porsi realisticamente l'interrogativo su chi mai riuscirà a demolirle. Da ciò, allora, la necessità di una equilibrata valutazione della situazione e di una saggia decisione che tenda il più possibile a contemperare la realtà con la salvaguardia dell'interesse ambientale.

Non è poi questa un'operazione che si risolverà in un nuovo buco per la spesa pubblica. È lecito, infatti, prevedere che dallo spostamento della data deriverà un ulteriore gettito, sia in termini di oblazione sia in termini di oneri concessori. Il testo del decreto, così come modificato dal Senato, merita quindi un giudizio sostanzialmente positivo.

Queste valutazioni non appartengono ad esponenti del mio partito, ma sono valutazioni che io condivido non tanto per l'autorevolezza di chi le ha svolte, ma per la loro validità.

Che senso ha (mi chiedo anch'io con l'onorevole Piermartini, che con grande sensibilità e tempestività il 6 marzo 1985, quando non era ancora operante la legge n. 47, espresse la consapevolezza che alcune cose andavano modificate e che non era stato possibile farlo prima, altrimenti non avremmo mai avuto questa legge) sottoscrivere con altri parlamentari della democrazia cristiana e del partito socialista la proposta di slittamento della data di sanatoria per mantenere una distinzione di tali conseguenze nel settore dell'abusivismo? Che senso ha mantenere questa distinzione all'interno dell'abusiv-

vismo realizzato prima che fossero operanti le nuove norme di carattere restrittivo, elaborate insieme nella legge n. 47?

Ha sostenuto qualcuno che nel settore alloggiativo non sono più necessari interventi di edilizia agevolata o sovvenzionata. Una grande maggioranza, ancora divisa sul problema del recupero, appare invece compatta nel sostenere che c'è ancora un forte fabbisogno di case, un fabbisogno che rapidamente, nei tempi più brevi, va colmato, al punto che il CER, per il biennio 1986-87, prevede uno stanziamento nelle regioni più interessate a questi problemi. Per i buoni casa il CER propone contributi per 400 miliardi. I maggiori contributi sono per la Campania (40 miliardi), il Lazio (39 miliardi), la Puglia (27 miliardi). Per l'edilizia sovvenzionata il CER ha proposto un impegno di spesa di 3.239 miliardi, di cui 369 per la Campania, 348 per il Lazio, 277 per la Puglia, 198 per la Calabria. Per l'edilizia agevolata, il CER propone un finanziamento di 237 miliardi e mezzo (e non si dimentichi il loro effetto moltiplicatore).

Quale risposta daremmo alle migliaia di sfrattati nelle aree a forte tensione abitativa, se non convenissimo sull'esigenza di utilizzare al meglio risorse e patrimonio disponibili per la soluzione del più generale problema e favorendone quindi, nei tempi più brevi, la completa fruibilità? O vogliamo operare in modo che questo patrimonio vada alla malora?

Mi pare che qui i rigoristi stiano calciando il pallone sulle gradinate. La nostra impostazione di penalizzazione dell'abusivismo speculativo e di tutela di quello di necessità, particolarmente per coloro che avrebbero titolo per ottenere mutui di edilizia agevolata o per concorrere all'assegnazione di alloggi di edilizia sovvenzionata, ovvero, attraverso agevolazioni, al convenzionamento per ricostruire un inesistente mercato della locazione, merita una più responsabile valutazione.

Né sembra rilevante che lo slittamento della data rappresenterebbe un elemento di forte incentivazione dell'abusivismo e di ulteriore devastazione del territorio. Se

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 GIUGNO 1985

così fosse, avremmo dato nel capo primo della legge n. 47 (che molti probabilmente dimenticano o che non hanno mai letto, anche coloro che sono intervenuti da ultimo in questo dibattito) una soluzione del tutto inadeguata alla normativa predisposta in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia e di relative sanzioni amministrative e penali.

Ma allora quella parte noi dovremmo modificare, altrimenti torneremo alla rete di protezione della legge Bucalossi che invece, concordemente, abbiamo tutti ritenuto di dover sostituire. E gli effetti di tale sostituzione si avranno, ovviamente, dopo la sostituzione medesima e non prima, cioè a partire dal 17 marzo 1985.

Mi pare che, anche in questo caso, i rigoristi di circostanza ed i loro occasionali sostenitori mirino più alle gradinate (per usare ancora un termine sportivo, ma espressivo) che alla porta di accesso dell'abusivismo edilizio. E noi che questa partita vogliamo sinceramente vincere, perché più direttamente ne abbiamo seguito la complessa vicenda, non possiamo essere con loro, anche se non abbiamo perso la speranza di vincerla insieme.

È questo, in sintesi, il senso della nostra posizione e degli emendamenti che abbiamo presentato (*Applausi al centro - Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Suspendo la seduta fino alle 15,30.

**La seduta, sospesa alle 13,35,
è ripresa alle 15,40.**

Rimessione all'Assemblea.

PRESIDENTE. Comunico che, a norma del quarto comma dell'articolo 92 del regolamento, un quinto dei componenti della IV Commissione permanente (Giustizia) ha chiesto la rimessione in Assemblea del seguente disegno di legge:

«Modifiche alle norme del codice di procedura penale relative al controllo

sugli imputati scarcerati per decorrenza dei termini di custodia cautelare e alle misure alternative alla custodia in carcere» (2358).

Il disegno di legge resta, pertanto, all'esame della stessa Commissione in sede referente.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Rutelli. Ne ha facoltà.

FRANCESCO RUTELLI. Non interverrò a lungo, signor Presidente, e lo farò comunque per richiamare le argomentazioni centrali che il partito radicale ed il nostro gruppo hanno inteso esprimere nel corso dell'esame di questo provvedimento.

Sono state apportate, ad opera della Commissione lavori pubblici e del Comitato dei nove, una serie di modifiche sostanziali al testo che il Senato, snaturando in modo gravissimo la legge sul condono, aveva approvato. Diamo, intanto, un giudizio positivo del fatto cui ho accennato, perché non vi è dubbio che esso rappresenti una radicale virata, una inversione di tendenza rispetto allo scempio operato dal Senato, in ordine al quale non a caso si sono appuntate le gravissime critiche di ambientalisti, urbanisti e di tutti coloro che si sono occupati in questi anni del dibattito sulle condizioni del territorio nel nostro paese. Debbo dire che abbiamo ancora timore che le preannunciate richieste di votazione a scrutinio segreto da parte di minoranze apparenti all'interno dei gruppi di maggioranza possano ribaltare questa prova di buona volontà e disponibilità venuta dalle forze politiche e, dunque, vanificare tale inversione di tendenza e ristabilire la situazione precedentemente creatasi al Senato.

Il gruppo radicale sarà, dunque, bene attento, nel prosieguo dell'esame del provvedimento, alle parole del ministro in sede di replica e anche a comprendere come, sotto il profilo procedurale, sia

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 GIUGNO 1985

possibile garantire che non vi siano colpi a sorpresa che costituiscano, a loro volta, un colpo mortale per il nostro territorio e per la salvaguardia di quella che io ritengo una delle componenti essenziali dell'identità nazionale.

Signor Presidente, non vi è infatti dubbio che la cancellazione del volto del nostro territorio, operata con l'abusivismo incontrollato e la proliferazione di una lebbra edilizia indistinta, costituisce un vero e proprio attentato alla identità del paese. Ritengo che sia possibile affermare che vi è una coincidenza tra l'immagine e l'identità di un paese come il nostro e che quando sono messi in causa così drasticamente e violentemente i connotati del territorio italiano si pone in discussione la stessa identità, la storia e la cultura del nostro paese. È vero che da questo punto di vista la sostanza e la forma che il territorio assumono coincidono, così come coincidono, secondo quanto gli ecologisti hanno sempre affermato, le considerazioni dell'economia e quelle dell'ecologia. Intendo dire che quello che è un interesse immediato di rapina, per alcuni ceti e in alcune realtà, provoca danni strutturali che, sul lungo periodo, vanno a riflettersi negativamente sugli stessi interessi che irresponsabilmente, e talvolta criminalmente, si ritiene di tutelare nell'immediato. Noi abbiamo vissuto una singolare vicenda parlamentare, su questo argomento. Il Senato, come i colleghi che mi hanno preceduto hanno posto in rilievo, ha operato un vero e proprio massacro del provvedimento, agganciando a quel convoglio non già vagoni, ma locomotive che tiravano nella direzione opposta. Credo che, sotto tale profilo, sia estremamente significativo il comportamento dei difensori palesi ed anche di quelli occulti, pronti a dare il loro apporto nel corso delle votazioni a scrutinio segreto, dell'abusivismo edilizio; ma indubbiamente si pongono contraddizioni spaventose nel comportamento tenuto dai gruppi parlamentari sia alla Camera che al Senato.

Siamo lieti che si verifichi non necessariamente un altro momento di contraddi-

zione nei rapporti tra i due rami del Parlamento, come qualcuno ha affermato, ma possibilmente un momento di ripensamento di fondo sugli sbagli enormi commessi al Senato. Tali errori coinvolgono tutti i gruppi della maggioranza, salvo quello repubblicano, che aveva espresso la sua opposizione nell'altro ramo del Parlamento, ed in larghissima misura lo stesso partito comunista.

Ho sotto gli occhi le affermazioni riportate su *l'Unità* del 1° maggio scorso, in occasione della presentazione di una proposta di legge, avente come primo firmatario il collega Sapio (progetto che però non è ancora disponibile, nel testo stampato, per i deputati). Quello che si legge sul quotidiano comunista, se da un lato non posso dire che mi sorprenda, pone in evidenza lo spirito con cui viene affrontato il problema. Nell'articolo, a firma Claudio Notari, si fa una questione di bottega, rispetto al provvedimento sull'abusivismo edilizio, si fanno i conti in tasca a coloro che vogliono sanare le malefatte operate ai danni del territorio. Si fa un esempio specifico, che si riferisce a chi abbia commesso gli abusi più gravi, e si afferma: «Ciò significa che per un alloggio di 150 metri quadrati, per l'ultimo periodo, invece di 5.400.000 lire, secondo la proposta comunista, si pagano 900 mila lire, risparmiando 4.500.000 lire». Si richiama poi il caso degli emigrati (chi di noi non ha uno zio in America, sempre pronto a testimoniare di aver favorito con le proprie rimesse la costruzione di un manufatto abusivo?). In tal caso, l'oblazione commisurata al metro quadrato scende drasticamente: nell'esempio prima considerato, si pagherebbero 720 mila lire, anziché 5.400.000 lire. Si evoca quindi il risparmio, per il lettore de *l'Unità*!

Si continua ad andare avanti con uno spaventoso equivoco, di cui hanno ormai fatto giustizia le indagini socioeconomiche: quello della distinzione tra abusivismo di necessità e abusivismo speculativo, che nella stragrande maggioranza dei casi è solo una fantasia o un tentativo di distorcere la realtà. Non abbiamo bi-

sogno di leggere quanto scrive Antonio Cederna per sapere, avendolo verificato nella città in cui viviamo, che ormai attorno all'abusivismo edilizio, specialmente in questi ultimi anni, si sono concentrati appetiti ed interessi assai inquietanti, tra cui il riciclaggio di denaro sporco che autentiche organizzazioni criminali hanno operato in tale modo: ora, li si vorrebbe tutelare con la foglia di fico dell'abusivismo di necessità! Sappiamo ciò che accade nelle borgate romane, sappiamo ciò che accade in relazione ad un abusivismo di lusso, che viene mascherato con lo stato di necessità. Dobbiamo confrontare quest'ordine di riflessioni con la fotografia della reale situazione del territorio italiano e della reale disponibilità di manufatti abitativi, nel momento in cui registriamo in Italia una sovrabbondanza documentata di vani abitabili e di edifici costruiti che non ha pari negli altri paesi sviluppati. E tutto ciò proprio perché non si è avuta la capacità di risolvere in alcun modo il problema della casa e si è scelto di favorire i processi di cui sentiamo in questa sede la conseguenza.

Mi fermo qui nella lettura dell'articolo del giornale *l'Unità*, anche se potrei accennare ad altre proposte che ritengo (ma non sono soltanto io ad esprimere questo giudizio) particolarmente gravi circa la proroga della data per la regolarizzazione delle varie situazioni e la strana procedura in base alla quale il 50 per cento dell'oblazione andrebbe a quegli stessi enti locali che hanno favorito l'abusivismo edilizio e i cui amministratori, come si è proposto con un ordine del giorno al Senato, non sarebbero perseguibili.

In questo modo si raggiunge lo straordinario risultato di favorire con alcune migliaia di miliardi gli enti locali per l'abusivismo che hanno promosso e del quale non sono chiamati neppure a pagare le conseguenze a livello di amministratori secondo la legge.

Potrei proseguire, dicevo, in queste considerazioni, ma ritengo doveroso richiamare le valutazioni di fondo che ci portano ad opporci a questa cultura dis-

sennata e a questo atteggiamento irresponsabile.

Aspettiamo con trepidazione il risultato delle prossime votazioni, che si annunciano a scrutinio segreto, e vigileremo sulle possibili conseguenze da adottare sul piano regolamentare se le votazioni stesse andassero nel senso di favorire l'abusivismo e la speculazione, anziché in quello esattamente opposto, come pure da ogni parte politica oggi si proclama.

Dobbiamo anche sottolineare, signor Presidente, che il danno derivante al nostro paese dall'abusivismo non è solo quello, che possiamo valutare in termini ideologici, della deturpazione dell'ambiente. Vi sono anche i dati concreti relativi al costo del dissesto idrogeologico derivante da ciò che Antonio Cederna giustamente definisce come la triturazione di 300 milioni di tonnellate di materiale da costruzione in un anno, dalla cementificazione delle nostre coste, dalla distruzione dei boschi, dall'inquinamento delle falde acquifere, dall'inquinamento idrico in generale e dalla estinzione dei terreni agricoli. A tutto ciò si aggiungono i costi pazzeschi che lo Stato o gli enti locali debbono sostenere per l'urbanizzazione degli insediamenti abusivi, per fornire loro servizi essenziali.

Vi è poi un aspetto morale, che intendo qui richiamare affrontando quella che dovrebbe essere solo una coda rispetto al provvedimento di condono edilizio. Nella coda spunta sempre il veleno e non è che si sia adoperata l'occasione per tentare nuove e gravissime minacce all'integrità del territorio del nostro paese.

Intendo qui richiamare, dicevo, l'aspetto morale, che è al tempo stesso politico e di programmazione. Siamo di fronte ad una abdicazione in termini di pianificazione del territorio. In proposito, desidero leggere quanto ha scritto uno studioso della materia, Ezio Antonini.

«L'idea stessa, — scrive Antonini — di un condono edilizio generalizzato è in se stessa profondamente retrograda perché annulla di colpo lo sviluppo culturale ed amministrativo basato su una razionale organizzazione del territorio secondo il

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 GIUGNO 1985

metodo di piano. Tale cultura, formatasi negli anni '50 in alcune élite tecniche ed intellettuali, si era poi lentamente, ma progressivamente, diffusa in strati sempre più larghi dell'amministrazione pubblica e della società civile. Oggi la legge sul condono, legittimando tutte le opere costruite in spregio non solo delle procedure formali ma anche dei contenuti dei piani regolatori, ha dato un colpo di spugna a questa faticosa conquista civica facendo retrocedere la cultura urbanistica ad uno stadio assai più arretrato di quello che la Camera dei fasci e delle corporazioni aveva espresso nell'agosto 1942 dandoci la prima legge urbanistica nazionale. La legge è anche profondamente diseducativa. Va ricordato che l'idea nel suo nucleo originario più accettabile era stata quella di sanare gli abusi minori legati alla esigenze essenziali e per loro natura modeste, come quelle del fabbisogno della residenza primaria. Poi le ambizioni sono andate via via ampliando non solo sino a ricomprendere gli abusi di qualsiasi categoria e dimensione, ma anche imbarcando gli speculatori disinvolti dell'ultima ora che hanno rapidamente attrezzato cantieri ed elevato corpi di fabbrica confidando nei tempi dell'approvazione. Sono stati, invece, beffati tutti quei cittadini che per un rispetto della legge che suona ormai anacronistico hanno atteso pazientemente per tempi lunghi le autorizzazioni amministrative o si sono rivolti alla giustizia per vedere riconosciute le loro ragioni. La legge disprezza anche questi amministratori comunali che si sono dati tempestivamente piani regolatori corretti e che hanno cercato con rigore di osservarli e di farli osservare equiparandoli ora a quelle amministrazioni che hanno ignorato del tutto la pianificazione urbanistica consentendo ogni abuso del loro territorio».

Signor Presidente, concludo il mio intervento ponendo in evidenza il fatto che con l'approvazione del provvedimento al nostro esame si realizza la saldatura di una politica in un paese che non ha mai avuto politica della casa, politica e regolamentazione del territorio, politica delle

acque, del mare, dell'aria, politica delle città, e che con il condono adotta e formalizza la politica dello scempio di tutti questi beni essenziali.

Oggi il Parlamento è chiamato ad assumere una decisione molto delicata, cioè arrestare definitivamente questa tendenza scellerata, inaugurata con il condono edilizio, oppure chiudere definitivamente questa pagina. Non dobbiamo dimenticare che ci guardano quei cittadini che, come ci dimostra il CRESME, che ha condotto una sua indagine, costruendo una casa legalmente versano all'erario il 32,5 per cento del costo dell'abitazione e che credono nello Stato di diritto. Ma guardano a noi anche quelle persone più sensibili alla difesa dell'ambiente e all'applicazione delle leggi dello Stato come, ad esempio, i pretori. A questo proposito, cito le parole del pretore Albamonte che non a caso pochi giorni fa su *Il Messaggero* metteva in allarme le forze politiche circa le inadempienze della stessa legge sul condono. Albamonte osservava che si stanno facendo scadere i termini previsti dalla legge sul condono per disciplinare gli accertamenti statici delle opere abusive e che si sta facendo venir meno qualsiasi residua credibilità per il futuro rigore, per altro compromesso dal fatto che i comuni non hanno ancora messo mano, dopo oltre 60 giorni dall'entrata in vigore della legge, alle sanzioni più severe previste per gli abusi commessi dopo il 17 marzo 1985. Inoltre, il pretore evidenziava come non sia stata posta alcuna attenzione sull'impossibilità pratica degli uffici tecnici erariali di ricevere tempestivamente almeno le domande per l'accatastamento di tutte le costruzioni abusive, sicché a Roma, potendo l'ufficio ricevere solo circa 200 dichiarazioni al giorno, saranno necessari oltre 15 anni per la presentazione di tutte le domande relative al milione circa di abusi esistenti. Ci troviamo di fronte a questa scelta chiara e netta che la Camera dovrà adottare o respingere o, meglio, mantenere per gli impegni assunti.

Relativamente al decreto Galasso, abbiamo sottoscritto un emendamento, pre-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 GIUGNO 1985

sentato da altre forze politiche, e in prima istanza dalla sinistra indipendente, relativo alla riproposizione di quella parte dello stesso decreto Galasso che è stato bocciato dal TAR del Lazio su istanza, non lo dimentichiamo, delle regioni rosse.

È stata l'Umbria per prima a chiedere ed a pretendere la bocciatura del decreto Galasso. Dai grandi predicatori della tutela e della salvaguardia del territorio ci vengono queste sorprese che poi tanto sorprese non sono, tant'è che tra qualche giorno verrà emanato il decreto sulla balneazione la cui imminenza ci ha fatto scoprire che il problema della condizione delle acque va considerato in maniera diversa a seconda della stagione in cui ci si trova. Le regioni rosse, in particolare l'Emilia-Romagna, lo esaminano tenendo presente l'imminente arrivo dei turisti; così non ci si pone il problema dell'inquinamento delle acque, quanto quello di elevarlo. Se la gente poi ci rimette in salute non fa niente perché, «gabbato lo santo», si potrà anche assumere un altro atteggiamento alzando indici accusatori.

Non si tratta, dunque, di contraddizioni, bensì della pratica quotidiana di chi predica bene in alcune sedi e razzola, costantemente o quasi, male in altre. Vedremo se i duri attacchi subiti dai gruppi comunisti alla Camera e al Senato produrranno effetti concreti e se si verificherà, con l'approvazione di un testo accettabile, un sano ravvedimento anche in quelle file.

Noi proseguiremo la battaglia che abbiamo intrapreso sul provvedimento Galasso non soltanto ripresentando, sotto forma di emendamenti, quelle parti che sono state fatte decadere dal TAR del Lazio, ma anche rafforzandone le indicazioni attraverso la presentazione di una proposta di legge autonoma che corrisponde a quella di iniziativa popolare, promossa dal partito radicale e per la quale è già stata avviata da alcune settimane la raccolta delle firme, con cui si propone un rafforzamento delle misure previste nel decreto Galasso al fine di rispondere, contro la speculazione ed il

massacro del territorio, alle attese di tutti i cittadini, non solo dei verdi ma di tutti coloro che hanno a cuore il bene insostituibile e non più ripristinabile della qualità della vita.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Tamino. Ne ha facoltà.

GIANNI TAMINO. Il gruppo di democrazia proletaria ha già dichiarato ieri di non condividere assolutamente l'impostazione del decreto-legge e soprattutto delle modifiche apportate dal Senato. Abbiamo ribadito anche la contrarietà da noi già espressa nel corso del lungo dibattito sulla legge di sanatoria che ha impegnato per un anno il Parlamento e contro il quale il gruppo di democrazia proletaria ha votato. A maggior ragione, ci opporremo al decreto-legge.

Con le pregiudiziali di costituzionalità e con gli emendamenti presentati abbiamo denunciato la presenza nel decreto-legge di disposizioni che precostituivano un grave attentato al patrimonio ambientale e storico del paese, ed abbiamo messo in evidenza che con esso si favorivano settori sociali e politici legati agli interessi dell'abusivismo edilizio non di necessità ma di vera speculazione, nonché al crimine organizzato.

Dinanzi alla presa di posizione nostra e di tutte le associazioni ambientaliste e di fronte ad un evidente imbarazzo del Governo e della maggioranza si è determinato un progressivo aggiustamento del significato stesso del decreto.

Già la Commissione lavori pubblici e prima ancora la Commissione affari costituzionali avevano soppresso lo scandaloso articolo 8-*quater* che avrebbe introdotto una logica per cui in futuro non si sarebbe più potuto bloccare l'abusivismo edilizio, una logica che avrebbe continuato a lasciare mano libera alla speculazione nel nostro paese.

È stato ora eliminato questo aspetto e si è verificato in queste ultime ore che la Commissione, attraverso il Comitato dei nove, ha proposto alla Camera un numero rilevante di emendamenti che ten-

dono a ripulire il testo dalle modifiche apportate dal Senato, sulle quali ieri avevamo presentato una pregiudiziale di costituzionalità, che è stata respinta dall'Assemblea, ma che ora la Commissione riconosce sostanzialmente giusta, proponendo di abrogare quelle modifiche che contrastano soprattutto con l'articolo 9 della Costituzione.

L'aver verificato, quindi, che circa una dozzina di emendamenti da noi proposti sono stati fatti propri dalla Commissione, che a sua volta ha proposto ulteriori modifiche migliorative, sicuramente attenua il tono ed il significato della nostra opposizione.

C'è però un punto che a nostro avviso rimane irrisolto. Dati i guasti che sono stati provocati dall'abusivismo in zone di grande rilevanza ambientale, quali i litorali, le coste, aree che erano state protette dal famoso decreto Galasso, che il TAR del Lazio ha ritenuto non accettabile per incompatibilità con specifiche attribuzioni che la Costituzione affida alle regioni, noi riteniamo che oggi sia possibile fare quello che la Camera non ha fatto durante il dibattito sulla legge n. 47 del febbraio scorso, vale a dire recepire, in forma di legge e non più di decreto ministeriale, quanto era contenuto nel decreto Galasso.

Dichiariamo che, pur rimanendo ferma la nostra opposizione al contenuto del decreto-legge, così come ferma era la nostra opposizione alla legge n. 47, siamo disponibili a non ostacolare l'iter di questo provvedimento qualora, oltre al segnale già positivo che emerge dalle proposte della Commissione, ci sia un ulteriore segnale positivo del Governo consistente nella volontà di recepire il decreto Galasso perché non si crei un vuoto dal momento in cui il TAR del Lazio lo ha praticamente abrogato.

Vogliamo che ci sia certezza del diritto e soprattutto che si cominci a pensare al diritto ambientale, perché questa è un'esigenza sentita da gran parte della popolazione italiana. Se questa disponibilità sarà manifestata (a tutta la Camera, non solo a noi di democrazia proletaria), il nostro

atteggiamento diretto a bloccare l'iter parlamentare di questo decreto-legge non avrebbe più ragion d'essere, proprio perché vorrebbe dire che sarebbero state eliminate le parti più negative del provvedimento. Certo, rimane la nostra opposizione di principio, che abbiamo avuto modo di ribadire per oltre un anno, alla legge n. 47. Un'opposizione che non può certo essere cancellata da un decreto come quello in discussione. Se però si manifesta la volontà non solo di non peggiorare la legge n. 47 ma soprattutto di restituire alla collettività lo strumento che era insito nel decreto Galasso, è evidente che si modifica anche il nostro atteggiamento in merito all'iter parlamentare del decreto-legge.

Vogliamo sottolineare un'ultima cosa: ci auguriamo che coloro i quali, all'interno della maggioranza, tessono le loro trame per ripristinare il decaduto articolo 8-*quater* non giungano a sabotare il confronto che si è svolto in questi giorni, proprio perché questo determinerebbe una situazione di conflitto grave tra Parlamento e popolazione civile, che da tempo va chiedendo a tutti noi parlamentari una serie di scelte responsabili, per fare in modo che il diritto ambientale venga realmente riconosciuto e che il patrimonio collettivo costituito dall'ambiente venga effettivamente salvaguardato (*Applausi dei deputati del gruppo di democrazia proletaria*).

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Piermartini.

GABRIELE PIERMARTINI, *Relatore*. Il dibattito che si è ora concluso ha dato sostanzialmente ragione a quella che era l'impostazione della mia relazione introduttiva, che però aveva purtroppo sollevato molte polemiche di tipo procedurale: se si fosse posta maggiore attenzione ai fatti concreti, alla sostanza delle cose più che agli aspetti procedurali, probabilmente i passi avanti che ora si ricono-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 GIUGNO 1985

scono compiuti con il lavoro in Commissione e nel Comitato dei nove sarebbero stati più celeri e si sarebbe così potuti arrivare più rapidamente alla conclusione di questo dibattito.

Ora, mi sembra che si sia preso atto che il Comitato dei nove non è un fatto privato ma un fatto istituzionale in questa Camera. Ed è importante che si sia rettificato il giudizio su questo punto, proprio perché in questo modo si può procedere più speditamente nella conversione in legge del decreto-legge in discussione.

L'intenzione della maggioranza, che qui io confermo, è di giungere ad apportare al testo del Senato modifiche formali, comunque tali da rendere migliore la legge n. 47, che a suo tempo noi qui approvammo sapendo bene quali e quante fossero le sue carenze. Dovemmo però vararla per ragioni di carattere politico e soprattutto perché, se la Camera non avesse compiuto quell'atto di coraggio, la speculazione edilizia avrebbe avuto campo libero per procedere ancora indisturbata nello scempio del territorio, che già è andato avanti per troppo tempo.

Al partito comunista, che continua a parlare delle conseguenze negative dell'effetto-annuncio dell'originario decreto governativo, conseguenze tradottesi in un ulteriore sviluppo dell'abusivismo, voglio dire che se invece si fosse fin dall'inizio approvato il primo decreto, o almeno il primo disegno di legge, come le forze parlamentari si erano impegnate a fare, i comuni avrebbero potuto disporre già da un anno e mezzo degli strumenti necessari per opporsi allo scempio che nel frattempo si è verificato sul nostro territorio.

Oggi siamo di fronte ad un'iniziativa del Governo tendente a modificare alcuni aspetti della normativa, in particolare quello concernente la relazione di cui all'articolo 48 e quello relativo all'accatastamento, previsto al 31 dicembre del 1985 in generale e per l'accatastamento di immobili riguardanti enti pubblici, l'Istituto autonomo case popolari ed i comuni al 31 dicembre 1986. È previsto, altresì, lo spostamento del termine concernente la

domanda di sanatoria, che la legge sul condono prevedeva dovesse essere inoltrata nei 120 giorni successivi ai 90 concessi alle regioni, per emanare le norme di loro competenza. La proroga al 30 dicembre 1985, prevista dal provvedimento in discussione, consentirà ai cittadini di munirsi con comodo della documentazione richiesta dalla procedura.

Il Comitato dei nove ha, poi, operato al fine di modificare alcune disposizioni introdotte al Senato, reintroducendo l'ipotesi della variazione d'uso tra quelle considerate essenziali e prevedendo la depenalizzazione della legge n. 1086 relativamente al primo comma dell'articolo 13 ed agli articoli 14, 15, 16 e 17 (quest'ultimo erroneamente dimenticato dal Senato).

È inoltre previsto il ripristino della legge n. 1497 in materia di tutela del paesaggio e del patrimonio storico. Ciò contrariamente a quanto deciso dal Senato, per dare maggiore certezza ed una reale garanzia di tale tutela.

La Commissione ha, inoltre, previsto la soppressione della possibilità di esibire la dichiarazione sostitutiva di atto notorio per la certificazione della data di ultimazione dell'opera, disponendo l'indicazione di elementi certi di identificazione.

Di particolare importanza sono le modifiche proposte all'articolo 26, la cui stesura nel testo del Senato era insoddisfacente. Abbiamo ritenuto opportuno accelerare le procedure, ma anche ripristinare il controllo da parte dell'amministrazione comunale sulla relazione concernente le opere da condonare. Quando tale relazione sia omessa, è altresì prevista l'irrogazione di una sanzione.

Ritengo, quindi, che si sia prevista l'introduzione di una serie di norme capaci di garantire maggiormente la tutela del territorio e dei centri storici.

Ulteriore punto degno di attenzione è quello relativo al cosiddetto decreto Galasso. In materia considero inopportune le scelte proposte con gli emendamenti presentati. Norme varate senza la dovuta ponderazione possono risultare asfittiche e mi sembra, quindi, più giusto sollecitare il Governo ad assumere l'impegno di ema-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 GIUGNO 1985

nare un decreto-legge o un disegno di legge per arrivare in tempi rapidi a disciplinare la materia in questione. In considerazione di ciò invito i presentatori a ritirare i loro emendamenti. Ultimo punto fondamentale della nostra discussione è quello relativo all'articolo 8-*quater*, cioè allo spostamento del termine della sanatoria dal 1° ottobre 1983 al 16 marzo 1985. Tutti sanno che la Commissione ha proposto di sopprimere questo articolo che prevedeva, nel testo del Senato, lo slittamento ulteriore di detto termine. Ritengo che il problema — come ricordava anche l'onorevole Sapio — sia reale e che non possa essere affrontato in questa sede. La data del 16 marzo 1985, che rappresenta il momento in cui si dovrà iniziare una nuova gestione del territorio, deve comunque essere mantenuta ferma in quanto pone un discrimine tra il passato ed il futuro.

ADOLFO BATTAGLIA. La data è il 1° ottobre, non il 16 marzo!

GABRIELE PIERMARTINI, *Relatore*. La data del 16 marzo pone il discrimine tra il passato e il futuro. Il problema sorge nell'arco temporale che va dal 1° ottobre 1983 al 16 marzo 1985.

ADOLFO BATTAGLIA. La data è il 1° ottobre, non il 16 marzo 1985, onorevole relatore!

GABRIELE PIERMARTINI, *Relatore*. Vorrei far osservare all'onorevole Battaglia che il cittadino che avesse costruito un'opera abusiva nel periodo tra il 1° ottobre 1983 ed il 16 marzo 1985 sarebbe sottoposto alla disciplina prevista dalla legge n. 47, per quanto riguarda la procedura e le norme amministrative; infatti nella legge Bucalossi erano previste sia la demolizione quanto l'acquisizione dell'opera al patrimonio comunale, per cui le norme della legge n. 47 trovano completa applicazione. Però a questo cittadino non possono essere estese le norme di carattere penale molto più vincolanti introdotte dalla stessa legge del

febbraio 1985. Vi è quindi, nei confronti dell'abusivo come categoria, una discriminazione tra quello che ha costruito prima del 1° ottobre 1983 e colui invece che ha costruito l'opera abusiva tra il 1° ottobre ed il 16 marzo 1985. Mi sembrerebbe quindi ingiusto mantenere questa previsione che da un punto di vista oggettivo determina una discriminazione. Tutto ciò non significa però che debbano essere concessi dei regali. Il testo elaborato dal Senato non era offensivo, comunque noi, non per motivi di costituzionalità — quanto accaduto in seno alla Commissione affari costituzionali mi sembra derivante solo da una maggioranza occasionale —, bensì per motivi di opportunità, come diceva poc'anzi il collega Ferrarini, abbiamo ritenuto di sopprimere l'articolo 8-*quater*. Per tutte queste considerazioni ritengo che il provvedimento al nostro esame, che è stato ampiamente modificato dalla Commissione, possa essere approvato dalla Camera nella seduta odierna.

Da ultimo, vorrei far notare che per un refuso tipografico nello stampato 2915 alla penultima ed alla ultima riga del comma 4-*bis*, introdotto dal Senato all'articolo 8 del decreto-legge, deve leggersi: «la sospensione di cui al precedente primo comma perde efficacia» e non: «la sospensione di cui al comma precedente perde efficacia».

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il ministro dei lavori pubblici.

FRANCO NICOLAZZI, *Ministro dei lavori pubblici*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, devo con rammarico rilevare che la presentazione del decreto-legge di modifica della legge n. 47 del 1985 è stata l'occasione di nuove polemiche e di nuovi scontri politici sul problema dell'abusivismo. Eppure il provvedimento di urgenza è stato adottato dal Governo con finalità limitatissime: una proroga, d'altronde da tutti sollecitata, ed alcune modifiche tecniche. Ci è stato dato atto tuttavia della correttezza usata. Si trattava innanzitutto di prorogare termini che si erano rivelati

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 GIUGNO 1985

troppo esigui in relazione al numero dei cittadini interessati e alle operazioni da compiere. Era necessario poi apportare alcune modifiche relative ad aspetti marginali della legge, per consentirne quindi una più agevole applicazione, specie attraverso la semplificazione di procedure, complesse per gli uffici non meno che per gli interessati.

Era opportuno, inoltre, chiarire la portata di alcune disposizioni che avevano creato perplessità interpretative, e non potevano, con l'occasione, non eliminarsi gli errori materiali riscontrati nel testo della legge. L'unica novità sostanziale del decreto-legge era costituita dall'iniziativa, che si è assunta il Ministero dei lavori pubblici, di cogliere l'occasione dell'auto-denuncia per effettuare una rilevazione dell'abusivismo, che altrimenti non sarebbe stata possibile; rilevazione tesa a conoscere il fenomeno nella sua consistenza reale e a studiarlo nelle cause e negli effetti.

Si trattava pertanto di un provvedimento non solo urgente ma di portata limitata, che il Governo ha ritenuto responsabilmente di emanare per assicurare l'applicazione più agevole e corretta di una legge, alla quale il Parlamento ha dedicato una grande attenzione sul piano politico, ma forse scarso approfondimento su quello tecnico. Purtroppo, il dibattito si è andato sviluppando al di là di ogni previsione, e ciò sebbene il Governo non lo ritenesse opportuno per una serie di motivi, motivi che ho avuto più volte occasione di esporre; ma anche e soprattutto perché quella del decreto-legge, con i suoi ristretti e perentori tempi di conversione, non è la sede adatta per affrontare temi di ampio respiro.

Ricordo di avere più volte indicato che modifiche sostanziali non potevano che essere oggetto di un progetto di legge ordinario. Mi riferisco in particolare allo slittamento della data di ultimazione dei lavori e all'amnistia per i pubblici amministratori, temi che toccano interessi anche di ordine morale, oltre che di estrema delicatezza. Il rischio è che ancora una volta la discussione politica

vada a scapito dell'esigenza obiettiva, vorrei dire tecnica, di fornire al cittadino norme chiare e precise, nel momento in cui in relazione a precise scadenze è chiamato ad applicare una legge dello Stato.

Debbo rilevare invece che la situazione di incertezza, che si è venuta a creare con le numerose modifiche apportate dal Senato e con l'attesa delle determinazioni di questa Assemblea, rende difficile l'opera dell'amministrazione e disorienta i cittadini. L'amministrazione dei lavori pubblici incontra difficoltà nel redigere la circolare illustrativa della legge, per la quale c'è viva attesa; esistono difficoltà anche per l'elaborazione del modello di domanda di concessione previsto dal decreto-legge e che, oltre ad essere un importante strumento per il rilevamento dell'abusivismo, è inteso anche a costituire una guida per indirizzare e agevolare il cittadino nel momento in cui descrive l'abuso commesso.

Queste difficoltà ed incertezze si riflettono negativamente sull'applicazione della legge n. 47, la quale pone termini precisi per una serie di adempimenti. In particolare, nelle regioni nelle quali sono entrate in vigore le leggi regionali per la modifica del contributo di concessione, il condono non parte in attesa del modello di domanda. I termini originariamente posti dall'articolo 48 per la presentazione della relazione sulle opere interne, eseguite prima dell'entrata in vigore della legge, sono ormai scaduti. Tra breve verranno a scadenza quelli per la presentazione delle denunce al catasto.

È evidente pertanto l'esigenza di convertire entro i termini costituzionali il decreto-legge, seppure con le modifiche che si ritenessero indispensabili; altrimenti il Governo sarà costretto a ripercorrere la strada del provvedimento di urgenza, per superare quelle situazioni di incertezza e di grave disagio che si sono venute a creare nelle more della conversione in legge del provvedimento che questa Assemblea sta esaminando.

Quanto al problema dello slittamento del termine del 1° ottobre 1983, sul quale

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 GIUGNO 1985

così vivacemente si è riaccesa la discussione, non occorre che io ripeta quello che ho sempre affermato, soprattutto al Senato, e cioè la mia contrarietà alla modifica della legge. Esprimo, pertanto, la mia soddisfazione per il ripristino, voluto finora da questa Assemblea, del testo originario. Rimane per altro il problema del decreto Galasso, sollevato con la presentazione di vari emendamenti che, in sostanza, recepiscono a livello legislativo i contenuti del provvedimento. Il Governo ne condivide senz'altro l'impostazione, ma ritiene che la materia debba essere compresa non in questo ma in un altro provvedimento che il Governo presenterà con urgenza.

Quello su cui ritengo indispensabile richiamare infine l'attenzione di questa Assemblea è l'esigenza, lo ripeto, di decisioni rapide e definitive, che evitino il protrarsi di situazioni di attesa e non siano una spinta a nuovo abusivismo.

Non può passare inosservato nella pubblica opinione che, dopo i quasi due anni durante i quali le Camere hanno a lungo discusso e ripetutamente cambiato il testo originario prima ed il testo parlamentare poi, si sia arrivati a provocare ampi spazi di discussione e di ritardi per un provvedimento che, così come è stato presentato, è di semplice proroga e comporta alcuni aggiustamenti tecnici.

Il mio appello, pertanto, è per una sollecita approvazione del provvedimento governativo con le caratteristiche di brevità ed essenzialità. Aggiungo a questo punto l'impegno di estendere l'indagine ministeriale ad ogni forma di abusivismo in qualsiasi momento verificatasi per acquisire gli elementi di base per una discussione approfondita e per l'adozione degli eventuali provvedimenti legislativi.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico del disegno di legge, nel testo della Commissione, che è del seguente tenore:

«Il decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, recante proroga di taluni termini di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, concer-

nente norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'articolo 48 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è sostituito dal seguente:

“Le opere interne alle costruzioni, così come definite dal precedente articolo 26, realizzate prima dell'entrata in vigore della presente legge, sono sanate ai fini amministrativi e penali.

Resta fermo l'obbligo di provvedere alla registrazione delle variazioni catastali con le modalità di cui al successivo articolo 52”»;

al comma 2, le parole: «30 settembre 1985» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 1985»;

al comma 3, dopo le parole: «e non hanno ancora ottenuto la relativa iscrizione» sono inserite le seguenti: «o la registrazione delle variazioni»; e dopo le parole: «possono presentare nuovamente la dichiarazione» sono inserite le seguenti: «anche per la denuncia delle variazioni»;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«3-bis. Il quinto comma dell'articolo 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è sostituito dal seguente:

“I frazionamenti catastali dei terreni non possono essere approvati dall'ufficio tecnico erariale se non è allegata copia del tipo dal quale risulti, per attestazione degli uffici comunali, che il tipo medesimo è stato depositato presso il comune”».

All'articolo 2:

sono aggiunti i seguenti commi:

«1-bis. Al primo comma dell'articolo 7 della medesima legge, le parole: “caratteristiche tipologiche, planovolumetriche o di utilizzazione” sono sostituite dalle seguenti: “caratteristiche tipologiche e planivolumetriche”.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 GIUGNO 1985

1-ter. Al quinto comma dell'articolo 7 della medesima legge, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel caso di opere eseguite con variazioni essenziali, ove non sia possibile, per le caratteristiche non autonome delle opere stesse rispetto alla parte conforme, l'acquisizione gratuita al patrimonio comunale del bene e dell'area di sedime, si applicano le procedure di cui al successivo articolo 12".

1-quater. All'ultimo comma dell'articolo 7 della medesima legge, dopo la parola: "sentenza" è inserita la seguente: "definitiva"; e la parola: "eseguita" è sostituita dalla seguente: "disposta".

L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«La leggera a) dell'articolo 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è sostituita dalla seguente:

"a) l'ammenda fino a lire 20 milioni per l'inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 8, 9 e 12 della presente legge;"».

Dopo l'articolo 3, sono inseriti i seguenti:

«ART. 3-bis. — 1. Al primo comma dell'articolo 26 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, dopo le parole: "della sagoma" sono inserite le seguenti: "della intera costruzione e dei prospetti".

2. Al primo comma del medesimo articolo 26, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Non costituisce aumento delle superfici utili l'eliminazione o lo spostamento di pareti interne, di parti di esse o di pareti divisorie tra unità immobiliari".

3. Dopo il secondo comma del medesimo articolo 26, è inserito il seguente:

"La mancata presentazione della relazione di cui al precedente comma comporta l'applicazione delle sanzioni di cui al precedente articolo 10".

4. Al terzo comma del medesimo articolo 26, le parole: "ai sensi delle leggi 1°

giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089".

ART. 3-ter. — Il secondo comma dell'articolo 27 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è sostituito dal seguente:

"Quando l'importo dei lavori sia superiore a lire 10 milioni il sindaco li affida, anche a trattativa privata, ad una impresa tecnicamente e finanziariamente idonea, scelta tra quelle indicate, in numero non inferiore a cinque, dal provveditorato regionale alle opere pubbliche".

ART. 3-quater. — 1. Il primo periodo del primo comma dell'articolo 29 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è sostituito dal seguente: "Entro il 31 dicembre 1985 le regioni disciplinano con proprie leggi la formazione, l'adozione e l'approvazione degli strumenti urbanistici generali o delle loro varianti finalizzate al recupero urbanistico degli insediamenti abusivi ultimati alla data del 1° ottobre 1983, entro un quadro di convenienza economica e sociale".

2. Il terzo comma del medesimo articolo 29 è sostituito dal seguente:

"Decorso il termine di cui al primo comma, e fino alla emanazione delle leggi regionali, gli insediamenti avvenuti in tutto o in parte abusivamente, fermi restando gli effetti della mancata presentazione dell'istanza di sanatoria previsti dall'articolo 40, possono formare oggetto degli strumenti urbanistici di cui al primo comma al fine del loro recupero urbanistico, nel rispetto comunque dei principi di cui al primo comma e delle previsioni di cui alle lettere e), f) e g) del precedente secondo comma".

3. Al quarto comma del medesimo articolo 29 le parole: "delle varianti" sono sostituite dalle seguenti: "degli strumenti urbanistici".

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 GIUGNO 1985

All'articolo 4:

al capoverso, dopo la parola: «nazionali» è inserita la seguente: «e».

Dopo l'articolo 4, è inserito il seguente:

«ART. 4-bis. — Al nono comma dell'articolo 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il sindaco, ove non sia possibile dalla documentazione allegata e dagli altri elementi di accertamento a sua disposizione determinare l'epoca di esecuzione dei lavori, richiede la produzione di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciata dall'interessato o da altro avente titolo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante la data in cui l'opera stessa è stata ultimata"».

All'articolo 7:

al secondo capoverso, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Il contratto stipulato in difetto di tali dichiarazioni è nullo e il funzionario della azienda erogatrice, cui sia imputabile la stipulazione del contratto stesso, è soggetto ad una sanzione pecuniaria da lire 5 milioni a lire 15 milioni»;

dopo il secondo capoverso, è inserito il seguente:

«Per le opere che già usufruiscono di un servizio pubblico, in luogo della documentazione di cui al precedente comma, può essere prodotta copia di una fattura emessa dall'azienda erogante il servizio dalla quale risulti che l'opera già usufruisce di un pubblico servizio».

Dopo l'articolo 7, sono inseriti i seguenti:

«ART. 7-bis. — 1. Al primo comma dell'articolo 15 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, sono soppresse le parole: "nonché il numero di queste ultime" e le parole: "ai sensi delle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497" sono sostituite dalle seguenti: " ai sensi

della legge 1° giugno 1939, n. 1089"».

2. Dopo il primo comma del medesimo articolo 15, è inserito il seguente:

«Non costituisce variazione delle superfici utili l'eliminazione o lo spostamento di pareti interne, di parti di esse o di pareti divisorie tra unità immobiliari».

3. L'ultimo comma del medesimo articolo 15 è sostituito dal seguente:

«La mancata richiesta di approvazione delle varianti di cui al presente articolo comporta l'applicazione da parte del sindaco della sanzione pecuniaria da lire 200.000 a lire 2 milioni. Non si applicano le norme previste dall'articolo 17 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, come modificato dall'articolo 20 della presente legge».

ART. 7-ter. — 1. Il secondo comma dell'articolo 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è sostituito dal seguente:

«Gli atti tra vivi, sia in forma pubblica sia in forma privata, aventi ad oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali relativi a terreni non costituenti pertinenze di edifici urbani sono nulli e non possono essere stipulati né trascritti nei pubblici registri immobiliari ove agli atti stessi non sia allegato il certificato di destinazione urbanistica contenente le prescrizioni urbanistiche riguardanti l'area interessata».

2. Al quarto comma del medesimo articolo 18, dopo le parole: "dell'alienante" sono inserite le seguenti: "o di uno dei condividenti"».

3. All'ultimo comma del medesimo articolo 18, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché agli atti costitutivi, modificativi od estintivi di diritti reali di garanzia e di servitù"».

All'articolo 8:

al comma 2, dopo il primo capoverso, è inserito il seguente:

«Nella lettera *d*) del terzo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “I soggetti di cui all’articolo 34, quinto comma, lettera *e*), possono allegare, in alternativa, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi e per gli effetti dell’articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante la qualità di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a titolo principale;”»;

dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

«3-bis. All’articolo 37, secondo comma, della medesima legge, dopo le parole: “disposizioni vigenti” sono inserite le seguenti: “all’entrata in vigore della presente legge”.

3-ter. All’ultimo comma del medesimo articolo 37, dopo le parole: “norme vigenti” sono inserite le seguenti: “alla entrata in vigore della presente legge”.

3-quater. All’articolo 42 della medesima legge, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, nonché dalla legge 29 novembre 1984, n. 798”»;

dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:

«4-bis. All’articolo 44 della medesima legge, sono aggiunti i seguenti commi:

“La sospensione di cui al comma precedente non si applica ai procedimenti cautelari avanti agli organi di giurisdizione amministrativa, previsti dall’articolo 21, ultimo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

Decorso il termine di cui al primo comma dell’articolo 35, senza che sia stata presentata domanda di concessione o autorizzazione in sanatoria, la sospensione di cui al comma precedente perde efficacia”.

4-ter. All’articolo 51 della medesima legge, il primo comma è sostituito dal seguente:

“Ai fini del calcolo dell’oblazione, i riferimenti alle superfici, previsti dalla pre-

sente legge, sono computati in conformità ai parametri di cui agli articoli 2 e 3 del decreto ministeriale 10 maggio 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 31 maggio 1977”»;

sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«5-bis. All’articolo 8, primo comma, lettera *a*), della medesima legge, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “sempreché tale mutamento non sia ammesso dallo strumento urbanistico”.

5-ter. All’articolo 17 della medesima legge, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

“Le nullità di cui al presente articolo non si applicano agli atti derivanti da procedure esecutive immobiliari, individuali o concorsuali. L’aggiudicatario, qualora l’immobile si trovi nelle condizioni di cui all’articolo 13 della presente legge, dovrà presentare domanda di concessione in sanatoria entro 120 giorni dalla notifica del decreto emesso dalla autorità giudiziaria”.

5-quater. All’articolo 33, primo comma, lettera *d*), della medesima legge, dopo le parole: “ogni altro vincolo” sono inserite le seguenti: “di legge statale o regionale”.

5-quinquies. All’articolo 38, quarto comma, della medesima legge, è aggiunto, infine, il seguente periodo: “Copia del provvedimento di sanatoria viene trasmessa dal sindaco al competente ufficio distrettuale delle imposte dirette”.

5-sexies. All’articolo 40, secondo comma, della medesima legge, le parole: “gli estremi della concessione ad edificare o della licenza edilizia o della concessione rilasciata in sanatoria ai sensi dell’articolo 31” sono sostituite dalle seguenti: “gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria ai sensi dell’articolo 31”.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 GIUGNO 1985

5-septies. All'articolo 40, ultimo comma, della medesima legge, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e del primo comma dell'articolo 21".

5-octies. All'articolo 41, primo comma, della medesima legge, dopo le parole: "gli atti aventi per oggetto diritti reali relativi ad immobili" sono inserite le seguenti: "la cui costruzione sia stata iniziata successivamente al 1° settembre 1967".

5-nonies. All'articolo 41, primo comma, della medesima legge, le parole: "si applica in ogni caso il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 17 della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "si applica in ogni caso il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 21 della presente legge".

5-decies. All'articolo 41 della medesima legge, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Le disposizioni di cui sopra non si applicano comunque agli atti costitutivi, modificativi od estintivi di diritti reali di garanzia o di servitù".

Dopo l'articolo 8, sono inseriti i seguenti:

«ART. 8-bis. — 1. All'articolo 40, primo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, le parole: "gli autori di dette opere abusive non sanate sono soggetti alle" sono sostituite dalle seguenti: "si applicano le".

2. Al secondo comma del medesimo articolo 40 le parole: "2 settembre" sono sostituite dalle seguenti: "1° settembre".

3. Il terzo comma del medesimo articolo 40 è sostituito dal seguente:

"Se la mancanza delle dichiarazioni o dei documenti, rispettivamente da indicarsi o da allegarsi non sia dipesa dall'insussistenza della licenza o della concessione o dalla inesistenza della domanda di concessione in sanatoria al tempo in cui

gli atti medesimi sono stati stipulati, ovvero dal fatto che la costruzione sia stata iniziata successivamente al 1° settembre 1967, essi possono essere confermati anche da una sola delle parti mediante atto successivo, redatto nella stessa forma del precedente, che contenga la menzione omessa o al quale siano allegate la dichiarazione sostitutiva di atto notorio o la copia della domanda indicate al comma precedente".

4. Al medesimo articolo 40 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"Le nullità di cui al secondo comma del presente articolo non si applicano ai trasferimenti derivanti da procedure esecutive immobiliari, individuali o concorsuali, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Nell'ipotesi in cui l'immobile rientri nelle previsioni del capo IV della presente legge, l'aggiudicatario dovrà presentare domanda di oblazione, ai sensi del precedente articolo 35, entro 120 giorni dalla notifica del decreto di trasferimento emesso dall'autorità giudiziaria".

ART. 8-ter. — Dopo l'articolo 47 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è inserito il seguente:

"ART. 47-bis. — (*Dichiarazioni dei rappresentanti*). — Tutte le dichiarazioni da rendersi ai sensi della presente legge, anche agli effetti della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dai proprietari o da altri aventi titolo, possono essere rilasciate anche da rappresentanti legali o volontari".

Avverto che gli emendamenti presentati a questo articolo sono riferiti agli articoli del decreto-legge, nel testo della Commissione.

Ricordo che l'articolo 1 del decreto-legge è del seguente tenore:

«1. Il termine per la presentazione della relazione di cui all'articolo 48 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, ai fini della

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 GIUGNO 1985

sanatoria gratuita delle opere interne definite dall'articolo 26 della medesima legge, è prorogato al 30 giugno 1985.

2. Il termine di novanta giorni per la denuncia delle opere ultimate entro la data di entrata in vigore della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e non iscritte al catasto, ovvero per la denuncia delle variazioni non registrate di cui all'articolo 52 della legge medesima, è prorogato al 30 settembre 1985.

3. Al fine di utilizzare le procedure che consentono l'iscrizione in catasto edilizio urbano senza visita di sopralluogo, i soggetti interessati che, alla data del 15 maggio 1985, hanno già presentato la dichiarazione di cui all'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1949, n. 1142, e non hanno ancora ottenuto la relativa iscrizione, possono presentare nuovamente la dichiarazione su scheda conforme al modello approvato con decreto 9 marzo 1985 del ministro delle finanze pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 12 aprile 1985, con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 21, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, nella legge 17 febbraio 1985, n. 17».

A questo articolo, nel testo modificato dal Senato e accettato dalla Commissione (come risulta dall'articolo unico del disegno di legge di conversione), sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sopprimere il comma 1.

1. 1.

AGLIETTA, CALDERISI, CRIVELLINI,
MELEGA, PANNELLA, ROCCELLA,
RUTELLI, SPADACCIA,
STANZANI GHEDINI, TEODORI.

Sopprimere il comma 1.

1. 14.

RONCHI, TAMINO, GORLA, RUSSO
FRANCO.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. L'articolo 48 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è sostituito dal seguente:

«Per le opere interne alle costruzioni, definite dall'articolo 26, realizzate prima dell'entrata in vigore della presente legge o in corso di realizzazione alla medesima data, il proprietario della costruzione o dell'unità immobiliare deve inviare al sindaco, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, una relazione descrittiva delle opere realizzate, entro il termine del 31 dicembre 1985».

1. 10.

LA COMMISSIONE.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. L'articolo 48 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è sostituito dal seguente:

«Per le opere interne alle costruzioni, definite dall'articolo 26, realizzate prima dell'entrata in vigore della presente legge o in corso di realizzazione alla medesima data, il proprietario della costruzione o dell'unità immobiliare deve inviare al sindaco, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, una relazione descrittiva delle opere realizzate, entro il termine del 31 dicembre 1985».

1. 2.

AGLIETTA, CALDERISI, CRIVELLINI,
MELEGA, PANNELLA, ROCCELLA,
RUTELLI, SPADACCIA,
STANZANI GHEDINI, TEODORI.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. L'articolo 48 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è sostituito dal seguente:

«Per le opere interne alle costruzioni, definite dall'articolo 26, realizzate prima dell'entrata in vigore della presente legge o in corso di realizzazione alla medesima data, il proprietario della costruzione o dell'unità immobiliare deve inviare al sindaco, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, una relazione descrittiva

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 GIUGNO 1985

delle opere realizzate, entro il termine del 31 dicembre 1985».

1. 17.

RONCHI, TAMINO, GORLA, RUSSO
FRANCO.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il termine per la presentazione della relazione di cui all'articolo 48 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, ai fini della sanatoria gratuita delle opere interne definite dall'articolo 26 della medesima legge, è prorogato al 30 giugno 1985.

1. 3.

AGLIETTA, CALDERISI, CRIVELLINI,
MELEGA, PANNELLA, ROC-
CELLA, RUTELLI, SPADACCIA,
STANZANI GHEDINI, TEODORI.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il termine per la presentazione della relazione di cui all'articolo 48 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, ai fini della sanatoria gratuita delle opere interne definite dall'articolo 26 della medesima legge, è prorogato al 30 giugno 1985.

1. 15.

RONCHI, TAMINO, GORLA, RUSSO
FRANCO.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'articolo 48 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, le parole da: «a firma di una professionista» sino alla fine sono sostituite dalle seguenti: «e ne dia dettagliata descrizione, entro il 31 dicembre 1985».

1. 11.

BASSANINI, SOAVE.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'articolo 48 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, le parole: «entro il termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge» sono sostituite

dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 1985».

1. 12.

BASSANINI, COLUMBA, SOAVE.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'articolo 48 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è aggiunto il seguente comma:

«Resta fermo l'obbligo di provvedere alla registrazione delle variazioni catastali con le modalità di cui al successivo articolo 52».

1. 4.

AGLIETTA, CALDERISI, CRIVELLINI,
MELEGA, PANNELLA, ROC-
CELLA, RUTELLI, SPADACCIA,
STANZANI GHEDINI, TEODORI.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

All'articolo 48 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è aggiunto il seguente comma:

«Resta fermo l'obbligo di provvedere alla registrazione delle variazioni catastali con le modalità di cui al successivo articolo 52».

1. 16.

RONCHI, TAMINO, GORLA, RUSSO
FRANCO.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Qualora gli interventi interessino parti strutturali della costruzione, il proprietario o chi ne ha il titolo deve presentare al sindaco una relazione a firma di un professionista abilitato alla progettazione che asseveri che le opere compiute non rechino pregiudizio alla statica.

1. 5.

AGLIETTA, CALDERISI, CRIVELLINI,
MELEGA, PANNELLA, ROC-
CELLA, RUTELLI, SPADACCIA,
STANZANI GHEDINI, TEODORI.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 GIUGNO 1985

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Qualora gli interventi interessino parti strutturali della costruzione, il proprietario o chi ne ha il titolo, deve presentare al sindaco una relazione a firma di un professionista abilitato alla progettazione che asseveri che le opere compiute non rechino pregiudizio alla statica.

1. 18.

RONCHI, TAMINO, GORLA, RUSSO FRANCO.

Sopprimere il comma 2.

1. 6.

AGLIETTA, CALDERISI, CRIVELLINI, MELEGA, PANNELLA, ROCCELLA, RUTELLI, SPADACCIA, STANZANI GHEDINI, TEODORI.

Sopprimere il comma 2.

1. 19.

RONCHI, TAMINO, GORLA, RUSSO FRANCO.

Al comma 2, sostituire le parole: 31 dicembre 1985 con le seguenti: 31 agosto 1985.

1. 7.

AGLIETTA, CALDERISI, CRIVELLINI, MELEGA, PANNELLA, ROCCELLA, RUTELLI, SPADACCIA, STANZANI GHEDINI, TEODORI.

Al comma 2, sostituire le parole: 31 dicembre 1985 con le seguenti: 31 agosto 1985.

1. 21.

RONCHI, TAMINO, GORLA, RUSSO FRANCO.

Al comma 2, sostituire le parole: 31 dicembre 1985 con le seguenti: 30 settembre 1985.

1. 8.

AGLIETTA, CALDERISI, CRIVELLINI, MELEGA, PANNELLA, ROCCELLA, RUTELLI, SPADACCIA, STANZANI GHEDINI, TEODORI.

Al comma 2, sostituire le parole: 31 dicembre 1985 con le seguenti: 30 settembre 1985.

1. 20.

RONCHI, TAMINO, GORLA, RUSSO FRANCO.

Al comma 2, aggiungere in fine, il seguente periodo: Tale termine è prorogato al 31 dicembre 1986 per gli immobili o porzioni di essi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari e per quelli di proprietà degli enti pubblici territoriali.

1. 13.

LA COMMISSIONE.

Sopprimere il comma 3.

1. 9.

AGLIETTA, CALDERISI, CRIVELLINI, MELEGA, PANNELLA, ROCCELLA, RUTELLI, SPADACCIA, STANZANI GHEDINI, TEODORI.

Al comma 3, dopo le parole: e non hanno ancora ottenuto la relativa iscrizione sopprimere le seguenti: o la registrazione delle variazioni; e dopo le parole: possono presentare nuovamente la dichiarazione sopprimere le seguenti: anche per la denuncia delle variazioni;

1. 22.

RONCHI, TAMINO, GORLA, RUSSO FRANCO.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 GIUGNO 1985

Sono stati altresì presentati i seguenti articoli aggiuntivi:

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

Il primo comma dell'articolo 7 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è sostituito dal seguente:

«Sono opere eseguite in totale difformità dalla concessione quelle che comportano variazioni essenziali al progetto approvato».

1. 01.

SAPIO, ALBORGHETTI, BONETTI
MATTINZOLI, BOSELLI, BULLERI,
CHELLA, FABBRI, GEREMICCA,
JOVANNITTI, PALMINI
LATTANZI, POSESELLO, SATANASSI.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

Il primo comma dell'articolo 7 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è sostituito dal seguente:

«Sono opere eseguite in totale difformità dalla concessione quelle che comportano variazioni essenziali al progetto approvato».

1. 02.

RONCHI, TAMINO, GORLA, RUSSO
FRANCO.

Poiché nessuno chiede di parlare sul complesso degli emendamenti e sugli articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 1 del decreto-legge, do lettura dell'articolo 2 del decreto stesso:

«L'articolo 7, comma settimo, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è così modificato:

“Il segretario comunale redige e pubblica mensilmente, mediante affissione

nell'albo comunale, l'elenco dei rapporti comunicati dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria riguardanti opere o lottizzazioni realizzate abusivamente e delle relative ordinanze di sospensione e lo trasmette all'autorità giudiziaria competente, al presidente della giunta regionale e, tramite la competente prefettura, al ministro dei lavori pubblici”».

A questo articolo, nel testo modificato dal Senato, e accettato dalla Commissione (come risulta dall'articolo unico del disegno di legge di conversione), sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sopprimere i commi 1-bis, 1-ter e 1-quarter.

2. 4.

LA COMMISSIONE.

Sopprimere i commi 1-bis, 1-ter e 1-quarter.

2. 5.

RONCHI, TAMINO, GORLA, RUSSO
FRANCO.

Sopprimere il comma 1-bis.

2. 1.

AGLIETTA, CALDERISI, CRIVELLINI,
MELEGA, PANNELLA, ROCCELLA,
RUTELLI, SPADACCIA,
STANZANI GHEDINI, TEODORI.

Sopprimere il comma 1-bis.

2. 6.

RONCHI, TAMINO, GORLA, RUSSO
FRANCO.

Sostituire il comma 1-bis, con il seguente:

1-bis. Al primo comma dell'articolo 7 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, sono aggiunte, in fine, le parole: «ovvero la

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 GIUGNO 1985

modificazione della destinazione d'uso anche in assenza di lavori murari).

2. 7.

RONCHI, TAMINO, GORLA, RUSSO
FRANCO.

Sopprimere il comma 1-ter.

2. 2.

AGLIETTA, CALDERISI, CRIVELLINI,
MELEGA, PANNELLA, ROC-
CELLA, RUTELLI, SPADACCIA,
STANZANI GHEDINI, TEODORI.

Sopprimere il comma 1-ter.

2. 8.

RONCHI, TAMINO, GORLA, RUSSO
FRANCO.

Sopprimere il comma 1-quater.

2. 3.

AGLIETTA, CALDERISI, CRIVELLINI,
MELEGA, PANNELLA, ROC-
CELLA, RUTELLI, SPADACCIA,
STANZANI GHEDINI, TEODORI.

Sostituire il comma 1-quater con il seguente:

1-quater. L'articolo 11 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è sostituito dal seguente:

«In caso di annullamento della concessione, qualora non sia possibile la rimozione dei vizi delle procedure amministrative o la restituzione in pristino, il sindaco ordina la acquisizione gratuita delle opere al patrimonio del comune».

2. 9.

RONCHI, TAMINO, GORLA, RUSSO
FRANCO.

Al comma 1-quater, sopprimere le parole: e la parola: «eseguita» è sostituita dalla seguente: «disposta».

2. 10.

RONCHI, TAMINO, GORLA, RUSSO
FRANCO.

È stato altresì presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

L'articolo 19 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è sostituito dal seguente:

«Quando nel corso di un procedimento penale il giudice accerta che vi è stata lottizzazione abusiva, deve ordinare il sequestro dei terreni abusivamente lottizzati.

La sentenza definitiva del giudice penale che accerta che vi è stata lottizzazione abusiva dispone la confisca dei terreni abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite».

2. 01.

RONCHI, TAMINO, GORLA, RUSSO
FRANCO.

Poiché nessuno chiede di parlare sul complesso degli emendamenti e sull'articolo aggiuntivo riferiti all'articolo 2 del decreto-legge, avverto che all'articolo 3 del decreto legge, nel testo interamente riformulato dal Senato e accettato dalla Commissione (come risulta dall'articolo unico del disegno di legge di conversione), sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo 3.

3. 1.

AGLIETTA, CALDERISI, CRIVELLINI,
MELEGA, PANNELLA, ROC-
CELLA, RUTELLI, SPADACCIA,
STANZANI GHEDINI, TEODORI.

Sopprimere l'articolo 3.

3. 8.

RONCHI, TAMINO, GORLA, RUSSO
FRANCO.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 GIUGNO 1985

Sostituirlo con il seguente:

La lettera *a)* dell'articolo 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è sostituita dalla seguente:

«*a)* l'ammenda fino a lire 20 milioni per l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità esecutive previste dalla presente legge, dalla legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni e integrazioni, in quanto applicabili, nonché dai regolamenti edilizi, dagli strumenti urbanistici e dalla concessione;».

3. 7.

LA COMMISSIONE.

Sostituirlo con il seguente:

La lettera *a)* dell'articolo 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è sostituita dalla seguente:

«*a)* l'ammenda fino a 20 milioni per l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità esecutive previste dalla presente legge, dalla legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni e integrazioni, in quanto applicabili, nonché dai regolamenti edilizi, dagli strumenti urbanistici e dalla autorizzazione o concessione».

3. 9.

RONCHI, TAMINO, GORLA, RUSSO
FRANCO.*Sostituirlo con il seguente:*

Alla lettera *a)* dell'articolo 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, le parole: «20 milioni» sono costituite dalle seguenti: «1 miliardo».

3. 6.

AGLIETTA, CALDERISI, CRIVELLINI,
MELEGA, PANNELLA, ROC-
CELLA, RUTELLI, SPADACCIA,
STANZANI GHEDINI, TEODORI.*Sostituirlo con il seguente:*

Alla lettera *a)* dell'articolo 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, le parole:

«20 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «500 milioni».

3. 5.

AGLIETTA, CALDERISI, CRIVELLINI,
MELEGA, PANNELLA, ROC-
CELLA, RUTELLI, SPADACCIA,
STANZANI GHEDINI, TEODORI.*Sostituirlo con il seguente:*

Alla lettera *a)* dell'articolo 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, le parole: «20 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «300 milioni».

3. 4.

AGLIETTA, CALDERISI, CRIVELLINI,
MELEGA, PANNELLA, ROC-
CELLA, RUTELLI, SPADACCIA,
STANZANI GHEDINI, TEODORI.*Sostituirlo con il seguente:*

Alla lettera *a)* dell'articolo 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, le parole: «20 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «200 milioni».

3. 3.

AGLIETTA, CALDERISI, CRIVELLINI,
MELEGA, PANNELLA, ROC-
CELLA, RUTELLI, SPADACCIA,
STANZANI GHEDINI, TEODORI.*Sostituirlo con il seguente:*

Alla lettera *a)* dell'articolo 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, le parole: «20 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «100 milioni».

3. 2.

AGLIETTA, CALDERISI, CRIVELLINI,
MELEGA, PANNELLA, ROC-
CELLA, RUTELLI, SPADACCIA,
STANZANI GHEDINI, TEODORI.*Sostituirlo con il seguente:*

Alla lettera *a)* dell'articolo 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, le parole:

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 GIUGNO 1985

«20 milioni» sono sostituite dalle seguenti:
«100 milioni».

3. 10.

RONCHI, TAMINO, GORLA, RUSSO
FRANCO.

Sostituirlo con il seguente:

Alla lettera *a)* dell'articolo 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, le parole: «20 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «70 milioni».

3. 11.

RONCHI, TAMINO, GORLA, RUSSO
FRANCO.

Sostituirlo con il seguente:

Alla lettera *a)* dell'articolo 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, le parole: «20 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «50 milioni».

3. 12.

RONCHI, TAMINO, GORLA, RUSSO
FRANCO.

Sono stati altresì presentati i seguenti articoli aggiuntivi:

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

All'articolo 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, alle lettere *b)* e *c)* le parole: «da lire 10 milioni a lire 100 milioni» e «da lire 30 milioni a lire 100 milioni» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «da lire 100 milioni a lire 2 miliardi» e: «da lire 300 milioni a lire 10 miliardi».

3. 02.

AGLIETTA, CALDERISI, CRIVELLINI,
MELEGA, PANNELLA, ROC-
CELLA, RUTELLI, SPADACCIA,
STANZANI GHEDINI, TEODORI.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

All'articolo 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, alle lettere *b)* e *c)* le parole: «da lire 10 milioni a lire 100 milioni» e «da lire 30 milioni a lire 100 milioni» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «da lire 50 milioni a lire 1 miliardo» e «da lire 300 milioni a lire 5 miliardi».

3. 01.

AGLIETTA, CALDERISI, CRIVELLINI,
MELEGA, PANNELLA, ROC-
CELLA, RUTELLI, SPADACCIA,
STANZANI GHEDINI, TEODORI.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

L'ultimo comma dell'articolo 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è sostituito dai seguenti:

«Le variazioni delle destinazioni d'uso degli immobili sono soggette a preventiva autorizzazione o concessione del sindaco.

La legge regionale stabilisce i casi in cui la variazione di destinazione d'uso degli immobili sia soggetta ad autorizzazione o a concessione, nonché i criteri e le modalità cui dovranno attenersi i comuni all'atto della predisposizione di strumenti urbanistici per la definizione e regolamentazione delle destinazioni d'uso degli immobili».

3. 03.

ALBORGHETTI, BONETTI MATTIN-
ZOLI, BOSELLI, BULLERI,
CHELLA, FABBRI, GEREMICCA,
JOVANNITTI, PALMINI LAT-
TANZI, POLESELLO, SAPIO, SANA-
NASSI.

Sono stati altresì presentati i seguenti emendamenti, riferiti all'articolo 3-bis introdotto dal Senato dopo l'articolo 3 del

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 GIUGNO 1985

decreto-legge e accettato dalla Commissione:

Sopprimere l'articolo 3-bis.

3.bis. 1.

AGLIETTA, CALDERISI, CRIVELLINI,
MELEGA, PANNELLA, ROC-
CELLA, RUTELLI, SPADACCIA,
STANZANI GHEDINI, TEODORI.

Sostituirlo con il seguente:

1. Al primo comma dell'articolo 26 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, dopo le parole: «della sagoma» sono inserite le seguenti: « , della costruzione e dei prospetti, ».

2. Al primo comma, del medesimo articolo 26 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini dell'applicazione del presente articolo non è considerato aumento delle superfici utili l'eliminazione o lo spostamento di pareti interne o di parti di esse».

3. Dopo il secondo comma del medesimo articolo 26, è aggiunto il seguente:

«Le sanzioni di cui al precedente articolo 10, ridotte di un terzo, si applicano anche nel caso di mancata presentazione della relazione di cui al precedente comma».

3.bis. 5.

LA COMMISSIONE.

Sostituirlo con il seguente:

Al primo comma dell'articolo 26 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, la parola: «utili» è soppressa.

3-bis. 2.

AGLIETTA, CALDERISI, CRIVELLINI,
MELEGA, PANNELLA, ROC-
CELLA, RUTELLI, SPADACCIA,
STANZANI GHEDINI, TEODORI.

Sopprimere il comma 2.

3-bis. 3.

AGLIETTA, CALDERISI, CRIVELLINI,
MELEGA, PANNELLA, ROC-
CELLA, RUTELLI, SPADACCIA,
STANZANI GHEDINI, TEODORI.

Sopprimere il comma 2.

3-bis. 6.

RONCHI, TAMINO, GORLA, RUSSO
FRANCO.

Al comma 2, sopprimere le parole: o di pareti divisorie tra unità immobiliari.

3-bis. 7.

RONCHI, TAMINO, GORLA, RUSSO
FRANCO.

Sopprimere i commi 3 e 4.

3-bis. 8.

RONCHI, TAMINO, GORLA, RUSSO
FRANCO.

Sopprimere il comma 4.

3-bis. 4.

AGLIETTA, CALDERISI, CRIVELLINI,
MELEGA, PANNELLA, ROC-
CELLA, RUTELLI, SPADACCIA,
STANZANI GHEDINI, TEODORI.

Sopprimere il comma 4.

3-bis. 9.

RONCHI, TAMINO, GORLA, RUSSO
FRANCO.

Sopprimere il comma 4.

3-bis. 11.

GOVERNO.

Aggiungere in fine, il seguente comma:

4-bis. All'ultimo comma dell'articolo

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 GIUGNO 1985

26 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è aggiunto in fine il seguente periodo:

«Si intendono opere interne le opere previste alle lettere *a)* e *b)* di cui al primo comma dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, con esclusione delle opere esterne. Le opere esterne di cui al punto *a)* e *b)* oltre che tutte le opere di cui al punto *c)* sono soggette ad autorizzazione a norma dell'articolo 48 della legge 5 agosto 1978, n. 457».

3-bis. 10.

MEMMI, MONFREDI, MELELEO.

Sono stati inoltre presentati i seguenti emendamenti, riferiti all'articolo 3-ter introdotto dal Senato dopo l'articolo 3 del decreto-legge e accettato dalla Commissione:

Sopprimere l'articolo 3-ter.

3-ter. 2.

LA COMMISSIONE.

Sopprimere l'articolo 3-ter.

3-ter. 1.

AGLIETTA, CALDERISI, CRIVELLINI,
MELEGA, PANNELLA, ROC-
CELLA, RUTELLI, SPADACCIA,
STANZANI GHEDINI, TEODORI.

Sopprimere l'articolo 3-ter.

3-ter. 3.

TAMINO, RONCHI.

Sono stati infine presentati i seguenti emendamenti, riferiti all'articolo 3-*quater*, introdotto dal Senato dopo l'articolo 3 del decreto-legge e accettato dalla Commissione:

*Sopprimere l'articolo 3-*quater*.*

3-*quater*. 5.

LA COMMISSIONE.

*Sopprimere l'articolo 3-*quater*.*

3-*quater*. 1.

AGLIETTA, CALDERISI, CRIVELLINI,
MELEGA, PANNELLA, ROC-
CELLA, RUTELLI, SPADACCIA,
STANZANI GHEDINI, TEODORI.

*Sopprimere l'articolo 3-*quater*.*

3-*quater*. 6.

RONCHI, TAMINO, GORLA, RUSSO
FRANCO.

Sopprimere il comma 1.

3-*quater*. 2.

AGLIETTA, CALDERISI, CRIVELLINI,
MELEGA, PANNELLA, ROC-
CELLA, RUTELLI, SPADACCIA,
STANZANI GHEDINI, TEODORI.

Sopprimere il comma 1.

3-*quater*. 7.

RONCHI, TAMINO, GORLA, RUSSO
FRANCO.

Al comma 1, sostituire le parole: Entro il 31 dicembre 1985 con le seguenti: Entro il 31 luglio 1985.

3-*quater*. 4.

AGLIETTA, CALDERISI, CRIVELLINI,
MELEGA, PANNELLA, ROC-
CELLA, RUTELLI, SPADACCIA,
STANZANI GHEDINI, TEODORI.

Al comma 1, sostituire le parole: Entro il 31 dicembre 1985 con le seguenti: Entro il 30 settembre 1985.

3-*quater*. 3.

AGLIETTA, CALDERISI, CRIVELLINI,
MELEGA, PANNELLA, ROC-
CELLA, RUTELLI, SPADACCIA,
STANZANI GHEDINI, TEODORI.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 GIUGNO 1985

Poiché nessuno chiede di parlare sul complesso degli emendamenti e articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 3 del decreto-legge, ed agli articoli 3-bis, 3-ter e 3-quater, introdotti dal Senato dopo l'articolo 3 del decreto stesso, do lettura dell'articolo 4 del decreto-legge:

«Il primo comma dell'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è sostituito dal seguente:

“Fatte salve le fattispecie previste dall'articolo 33, il rilascio della concessione o della autorizzazione in sanatoria per opere eseguite su aree sottoposte a vincolo, ivi comprese quelle ricadenti nei parchi nazionali regionali, è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso. Qualora tale parere non venga reso dalle suddette amministrazioni entro centottanta giorni dalla domanda, si intende reso in senso negativo”».

A questo articolo, nel testo modificato dal Senato e accettato dalla Commissione (come risulta dall'articolo unico del disegno di legge di conversione), sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo 4.

4. 1.

RONCHI, TAMINO, GORLA, RUSSO FRANCO.

Al capoverso aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per le opere conformi alle norme urbanistiche vigenti all'epoca della loro esecuzione il parere s'intende favorevole se non viene reso entro il termine di centottanta giorni dalla data della domanda di sanatoria».

4. 2.

BECCHETTI, MEMMI, MELELEO.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. All'articolo 32, secondo comma, lettera b), della legge 28 febbraio 1985, n.

47, sono soppresse le parole: «ove esistenti».

4. 3.

BECCHETTI, MEMMI, MELELEO.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. La validità della convenzione o dell'atto unilaterale d'obbligo, di cui all'articolo 34 della legge 28 febbraio 1985, n. 45, è determinata dai comuni per un periodo non inferiore a cinque anni e non superiore a quindici anni.

4. 4.

BECCHETTI, MEMMI, MELELEO, SENALDI.

Sono stati altresì presentati i seguenti emendamenti, riferiti all'articolo 4-bis, introdotto dal Senato dopo l'articolo 4 del decreto-legge e accettato dalla Commissione:

Sopprimere l'articolo 4-bis.

4-bis. 3.

LA COMMISSIONE.

Sopprimere l'articolo 4-bis.

4-bis. 1.

AGLIETTA, CALDERISI, CRIVELLINI, MELEGA, PANNELLA, ROCCCELLA, RUTELLI, SPADACCIA, STANZANI GHEDINI, TEODORI.

Sopprimere l'articolo 4-bis.

4-bis. 4.

RONCHI, TAMINO, GORLA, RUSSO FRANCO.

Sostituire le parole da: richiede la produzione di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio *fino alla fine dell'articolo con le seguenti:* dispone la demolizione dei lavori.

4-bis. 2.

AGLIETTA, CALDERISI, CRIVELLINI, MELEGA, PANNELLA, ROCCCELLA, RUTELLI, SPADACCIA, STANZANI GHEDINI, TEODORI.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 GIUGNO 1985

È stato inoltre presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 4-bis, aggiungere il seguente:

ART. 4-ter.

All'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«Ad integrazione degli elenchi delle bellezze naturali e d'insieme di cui all'articolo 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sono inclusi in essi, e sono quindi sottoposti a vincolo paesistico ai sensi della predetta legge — con eccezione, per quanto riguarda i punti 1, 3, 4, dell'articolo 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, dei centri abitati delimitati dagli strumenti urbanistici vigenti oppure ai sensi dell'articolo 41-*quinquies*, lettera a), della legge 17 agosto 1942, n. 1150, nel testo modificato dall'articolo 16 della legge 6 agosto 1967, n. 765 — i seguenti beni e luoghi:

a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;

b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;

c) i fiumi, i torrenti e i corsi d'acqua classificabili pubblici ai sensi del testo unico sulle acque dell'11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative ripe per una fascia di 150 metri ciascuna;

d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare;

e) i ghiacciai e circhi glaciali;

f) i parchi e le riserve, nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;

g) i boschi e le foreste;

h) le aree assegnate alle Università agrarie e le zone gravate da usi civici;

i) le zone umide e i vulcani.

Ai centri abitati delimitati dagli strumenti urbanistici vigenti oppure ai sensi dell'articolo 41-*quinquies*, lettera a), della legge 17 agosto 1942, n. 1150, nel testo modificato dall'articolo 16 della legge 6 agosto 1967, n. 765, continua ad applicarsi la disciplina in vigore alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146».

4-bis. 01.

ALBORGHETTI, BASSANINI, NEBBIA, COLUMBA, MELEGA, RONCHI, TAMINO, SOAVE, FERRI, GERMICCA, SAPIO.

A questo articolo aggiuntivo sono stati presentati i seguenti subemendamenti:

Al primo capoverso premettere alle parole: Ad integrazione degli elenchi delle bellezze naturali *le seguenti:* Fino all'entrata in vigore delle norme e dei provvedimenti previsti dalla legge che detterà la nuova disciplina della tutela e valorizzazione dei beni culturali e ambientali.

0. 4-bis. 01. 1.

FACCHETTI.

Al primo capoverso sostituire le parole da: Ad integrazione degli elenchi... *sino a:* beni e luoghi *con le seguenti:* Sono vietate fino al 31 dicembre 1988 modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie nei seguenti luoghi:

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

Entro il 30 giugno 1988 i competenti organi periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali individuano con indicazioni planimetriche e catastali, nell'ambito delle aree indicate al comma precedente, le zone da sottoporre a vin-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 GIUGNO 1985

colo paesistico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Entro i successivi 30 giorni, gli organi suddetti trasmettono gli elenchi delle zone di cui al comma precedente al Ministro per i beni culturali e ambientali che, con proprio decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 31 dicembre 1988, approva gli elenchi stessi.

Chiunque viola i divieti previsti dal primo comma del presente articolo è punito con l'ammenda da lire 500.000 a lire 10.000.000. La stessa pena si applica a chi viola le disposizioni di cui all'articolo 734 del codice penale.

Con la sentenza di condanna viene ordinata la riduzione in pristino a spese del condannato.

0. 4-bis. 01. 2.

AGLIETTA, CALDERISI, CRIVELLINI,
MELEGA, PANNELLA, ROCCELLA,
RUTELLI, SPADACCIA,
STANZANI GHEDINI, TEODORI.

Al primo capoverso sostituire le parole da: Ad integrazione fino a: beni e luoghi con le seguenti: Fino all'entrata in vigore delle norme e dei provvedimenti previsti dalla legge che detterà la nuova disciplina della tutela e valorizzazione dei beni culturali e ambientali sono sottoposti a vincolo paesistico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, con eccezione dei centri abitati delimitati dagli strumenti urbanistici vigenti, oppure ai sensi dell'articolo 41-quinquies, lettera a), della legge 17 agosto 1942, n. 1150, nel testo modificato dall'articolo 16 della legge 6 agosto 1967, n. 765, i seguenti beni e luoghi:

Sopprimere il secondo capoverso.

0. 4-bis. 01. 3.

BATTAGLIA, MEDRI.

Sono stati infine presentati i seguenti altri articoli aggiuntivi:

Dopo l'articolo 4-bis, aggiungere il seguente:

ART. 4-ter.

1. Ad integrazione degli elenchi delle bellezze naturali e d'insieme di cui all'articolo 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sono inclusi in essi, e sono quindi sottoposti a vincolo paesistico ai sensi della predetta legge — con eccezione, per quanto riguarda i punti 1, 3, 4 dell'articolo 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, dei centri abitati delimitati dagli strumenti urbanistici vigenti oppure ai sensi dell'articolo 41-quinquies, lettera a), della legge 17 giugno 1942, n. 1150, nel testo modificato dall'articolo 16 della legge 6 agosto 1967, n. 765 — i seguenti beni e luoghi:

a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;

b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;

c) i fiumi, i torrenti e i corsi d'acqua classificabili pubblici ai sensi del testo unico sulle acque dell'11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative ripe per una fascia di 150 metri ciascuna;

d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare;

e) i ghiacciai e circhi glaciali;

f) i parchi e le riserve, nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;

g) i boschi e le foreste;

h) le aree assegnate alle Università agrarie e le zone gravate da usi civici;

i) le zone umide e le aree vulcaniche.

2. Ai centri abitati delimitati dagli strumenti urbanistici vigenti oppure ai sensi dell'articolo 41-quinquies, lettera a), della

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 GIUGNO 1985

legge 17 agosto 1942, n. 1150, nel testo modificato dall'articolo 16 della legge 6 agosto 1967, n. 765, continua ad applicarsi la disciplina in vigore alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4-bis. 03.

RONCHI, TAMINO, GORLA, RUSSO
FRANCO.

Dopo l'articolo 4-bis, aggiungere il seguente:

ART. 4-ter.

1. Le regioni, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, individuano, con indicazioni planimetriche e catastali nell'ambito delle zone indicate dal precedente articolo, nonché nelle altre comprese negli elenchi redatti ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e ai sensi del regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, le aree in cui sono vietate, fino al 30 giugno 1986, modificazioni dell'assetto del territorio nonché opere edilizie. La notificazione dei provvedimenti predetti avverrà secondo le procedure previste dalla predetta legge n. 1497 del 1939 e dal relativo regolamento d'esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357.

2. Il ministro per i beni culturali e ambientali può, entro i trenta giorni successivi al termine di cui al precedente comma, integrare l'elenco della aree predette, ai fini del divieto di modificazioni dell'assetto del territorio e di opere edilizie, fino al 30 giugno 1986.

4-bis. 02.

ALBORGHETTI, BASSANINI, COLUMBA, SOAVE, FERRI, GEREMICCA, SAPIO.

Poiché nessuno chiede di parlare sul complesso degli emendamenti, subemendamenti e articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 4 del decreto-legge e all'articolo

4-bis, introdotto dal Senato dopo l'articolo 4 del decreto, do lettura dell'articolo 5 del decreto-legge:

«Il secondo comma dell'articolo 38 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è così modificato:

“L'oblazione interamente corrisposta estingue i reati di cui all'articolo 41 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, e all'articolo 17 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, comma modificato dall'articolo 20 della presente legge, nonché quelli di cui all'articolo 221 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e agli articoli 13, 14, 15 e 16 della legge 5 novembre 1971, n. 1086”».

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo 5.

5. 1.

AGLIETTA, CALDERISI, CRIVELLINI,
MELEGA, PANNELLA, ROCCELLA,
RUTELLI, SPADACCIA,
STANZANI GHEDINI, TEODORI.

Sopprimere l'articolo 5.

5.4.

RONCHI, TAMINO, GORLA, RUSSO
FRANCO.

Al capoverso, sopprimere le parole: e agli articoli 13, 14, 15 e 16 della legge 5 novembre 1971, n. 1086.

5. 3.

ALBORGHETTI, BONETTI MATTINZOLI,
FABBRI, GEREMICCA, SAPIO,
CHELLA.

Al capoverso, sopprimere le parole: e agli articoli 13, 14, 15 e 16 della legge 5 novembre 1971, n. 1086.

5. 5.

RONCHI, TAMINO, GORLA, RUSSO
FRANCO.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 GIUGNO 1985

Al capoverso, sostituire le parole: e agli articoli 13, 14, 15 e 16 della legge 5 novembre 1971, n. 1086 con le seguenti: e agli articoli 13, 14, 15, 16 e 17 della legge 5 novembre 1971, n. 1086.

5. 2.

LA COMMISSIONE.

A tale articolo sono stati altresì presentati i seguenti articoli aggiuntivi:

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

L'articolo 6 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è sostituito dal seguente:

«Il titolare della concessione e della autorizzazione, il committente, il costruttore e il direttore dei lavori sono responsabili, ai fini e per gli effetti delle norme contenute nel presente capo, della conformità delle opere alla concessione e alla autorizzazione ad edificare e alle modalità esecutive stabilite dalla medesima. Essi sono, altresì, tenuti al pagamento delle sanzioni pecuniarie e solidalmente alle spese per l'esecuzione in danno, in caso di demolizione delle opere abusivamente realizzate, salvo che dimostrino di non essere responsabili dell'abuso. Le sanzioni pecuniarie saranno ridotte ad un terzo per il direttore dei lavori.

Il direttore dei lavori non è responsabile qualora abbia contestato agli altri soggetti la violazione delle prescrizioni della concessione edilizia, con esclusione delle varianti in corso d'opera di cui all'articolo 15. Nei casi accertati di totale difformità o di variazione essenziale rispetto alla concessione, il direttore dei lavori deve inoltre rinunciare all'incarico. In caso contrario il sindaco segnala al consiglio dell'ordine professionale di appartenenza la violazione in cui è incorso il direttore dei lavori.

5.03.

MEMMI, MONFREDI, MELELEO.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

Il primo comma dell'articolo 6 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è sostituito dal seguente:

«Il titolare della concessione, il committente e il costruttore sono responsabili, ai fini e per gli effetti delle norme contenute nel presente capo, della conformità delle opere alla normativa urbanistica, alle previsioni di piano nonché — unitamente al direttore dei lavori — a quelle della concessione ad edificare e alle modalità esecutive stabilite dalla medesima. Essi sono, altresì, tenuti al pagamento delle sanzioni pecuniarie e solidalmente alle spese per l'esecuzione in danno, in caso di demolizione delle opere abusivamente realizzate, salvo che dimostrino di non essere responsabili dell'abuso».

5. 01.

LODIGIANI, TRAPPOLI, FERRARINI.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

Il primo comma dell'articolo 6 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è sostituito dal seguente:

«Il titolare della concessione, il committente, il costruttore e il direttore dei lavori sono responsabili, ai fini e per gli effetti delle norme contenute nel presente capo, della conformità delle opere alla concessione o all'autorizzazione ad edificare nonché alle modalità esecutive stabilite dalla medesima. Essi sono, altresì, tenuti al pagamento delle sanzioni pecuniarie e solidalmente alle spese per l'esecuzione in danno, in caso di demolizione delle opere abusivamente realizzate, salvo che dimostrino di non essere responsabili dell'abuso».

5.02.

BECCHETTI, SENALDI.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 GIUGNO 1985

Poiché nessuno chiede di parlare sul complesso degli emendamenti e articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 5 del decreto-legge, e poiché all'articolo 6 del decreto-legge non sono stati presentati emendamenti, do lettura dell'articolo 7:

«L'articolo 45 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è sostituito dal seguente:

“È vietato a tutte le aziende erogatrici di servizi pubblici somministrare le loro forniture per l'esecuzione di opere prive di concessione, nonché ad opere prive di concessione ad edificare iniziate dopo il 30 gennaio 1977 e per le quali non siano stati stipulati contratti di somministrazione anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.

Il richiedente il servizio è tenuto ad allegare alla domanda una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, indicante gli estremi della concessione ad edificare, o, per le opere abusive, gli estremi della concessione in sanatoria ovvero copia della domanda di concessione in sanatoria corredata della prova del pagamento delle somme dovute a titolo di oblazione per intero nell'ipotesi dell'articolo 13 e limitatamente alle prime due rate nell'ipotesi dell'articolo 35. Il contratto stipulato in difetto di tali dichiarazioni è nullo e il funzionario dell'azienda erogatrice, cui sia imputabile la stipulazione del contratto stesso, è soggetto alle pene comminate dall'articolo 17, lettera b), della legge 28 gennaio 1977, n. 10, come modificato dall'articolo 20 della presente legge.

Per le opere iniziate anteriormente al 30 gennaio 1977, in luogo degli estremi della licenza edilizia può essere prodotta una dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal proprietario o altro avente titolo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante che l'opera è stata iniziata in data anteriore al 30 gennaio 1977. Tale dichiarazione può essere ricevuta e inserita nello stesso contratto, ovvero in documento separato da allegarsi al contratto medesimo”»

A questo articolo, nel testo modificato dal Senato e accettato dalla Commissione (come risulta dall'articolo unico del disegno di legge di conversione), sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo 7.

7. 1.

AGLIETTA, CALDERISI, CRIVELLINI,
MELEGA, PANNELLA, ROCCELLA,
RUTELLI, SPADACCIA,
STANZANI GHEDINI, TEODORI.

Sopprimere l'articolo 7.

7. 3.

RONCHI, TAMINO, GORLA, RUSSO
FRANCO.

Al secondo capoverso, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Il contratto stipulato in difetto di tali documenti è nullo e il funzionario dell'azienda erogatrice, cui sia imputabile la stipulazione del contratto stesso, è soggetto alle pene comminate dall'articolo 20 della presente legge».

7. 2.

BONETTI MATTINZOLI, ALBORGHETTI,
FABBRI, GEREMICCA,
SAPIO, SATANASSI.

Al secondo capoverso, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Il contratto stipulato in difetto di tali documenti è nullo e il funzionario dell'azienda erogatrice, cui sia imputabile la stipulazione del contratto stesso, è soggetto alle pene comminate dall'articolo 20 della presente legge».

7. 4.

RONCHI, TAMINO, GORLA, RUSSO
FRANCO.

Sono stati inoltre presentati i seguenti emendamenti, riferiti all'articolo 7-bis, in-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 GIUGNO 1985

trodotto dal Senato dopo l'articolo 7 del decreto-legge e accettato dalla Commissione:

Sopprimere l'articolo 7-bis.

7-bis. 4.

LA COMMISSIONE.

Sopprimere l'articolo 7-bis.

7-bis. 1.

AGLIETTA, CALDERISI, CRIVELLINI,
MELEGA, PANNELLA, ROC-
CELLA, RUTELLI, SPADACCIA,
STANZANI GHEDINI, TEODORI.

Sopprimere l'articolo 7-bis.

7-bis. 5.

RONCHI, TAMINO, GORLA, RUSSO
FRANCO.

Sostituirlo con il seguente:

L'ultimo comma dell'articolo 15 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è abrogato.

7-bis. 6.

RONCHI, TAMINO, GORLA, RUSSO
FRANCO.

Al comma 3, sostituire le parole: da lire 200.000 a lire 2 milioni, con le seguenti: da lire 20 milioni a lire 200 milioni.

7-bis. 3.

AGLIETTA, CALDERISI, CRIVELLINI,
MELEGA, PANNELLA, ROC-
CELLA, RUTELLI, SPADACCIA,
STANZANI GHEDINI, TEODORI.

Al comma 3, sostituire le parole: da lire 200.000 a lire 2 milioni, con le seguenti: da lire 10 milioni a lire 100 milioni.

7-bis. 2.

AGLIETTA, CALDERISI, CRIVELLINI,
MELEGA, PANNELLA, ROC-
CELLA, RUTELLI, SPADACCIA,
STANZANI GHEDINI, TEODORI.

Sono stati altresì presentati i seguenti emendamenti, riferiti all'articolo 7-ter, introdotto dal Senato dopo l'articolo 7 del decreto-legge e accettato dalla Commissione:

Sopprimere l'articolo 7-ter.

7-ter. 1.

AGLIETTA, CALDERISI, CRIVELLINI,
MELEGA, PANNELLA, ROC-
CELLA, RUTELLI, SPADACCIA,
STANZANI GHEDINI, TEODORI.

Sopprimere l'articolo 7-ter.

7-ter. 3.

RONCHI, TAMINO, GORLA, RUSSO
FRANCO.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il secondo comma dell'articolo 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è sostituito dal seguente:

«Gli atti tra vivi, sia in forma pubblica sia in forma privata, aventi ad oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali relativi a terreni sono nulli e non possono essere stipulati né trascritti nei pubblici registri immobiliari ove agli atti stessi non sia allegato il certificato di destinazione urbanistica contenente le prescrizioni urbanistiche riguardanti l'area interessata. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano quando i terreni costituiscano pertinenze di edifici censiti nel nuovo catasto edilizio urbano, purché la superficie complessiva dell'area di pertinenza medesima sia inferiore a 5.000 metri quadrati.

7-ter. 2.

LA COMMISSIONE.

Poichè nessuno chiede di parlare sul complesso degli emendamenti riferiti all'articolo 7 del decreto-legge e agli articoli 7-bis e 7-ter, introdotti dal Senato

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 GIUGNO 1985

dopo l'articolo 7 del decreto-legge, ricordo che l'articolo 8 del decreto stesso è del seguente tenore:

«1. All'articolo 34, quarto comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, le parole "secondo comma" sono sostituite dalle parole "terzo comma".

2. All'articolo 35 della medesima legge:

nella lettera *b*) del terzo comma le parole "prima rata" sono sostituite dalle parole "seconda rata";

al sesto comma dopo le parole "maggiorato del 10 per cento" sono aggiunte le parole "in ragione di anno";

al nono comma le parole "articolo 36" sono sostituite dalle parole «articolo 37».

3. Il terzo comma dell'articolo 36 della medesima legge è sostituito dal seguente:

"Per coloro che godono delle agevolazioni di cui ai commi precedenti, le rate successive alla prima sono maggiorate del tasso di interesse del 10 per cento in ragione d'anno".

4. All'articolo 44 della medesima legge le parole "sono sospesi i procedimenti amministrativi e la loro esecuzione" sono sostituite dalle parole "sono sospesi i procedimenti amministrativi e giurisdizionali e la loro esecuzione".

5. Nella tabella allegata alla medesima legge, nella nota 1 le parole "acconto calcolato" sono sostituite dalle parole "oblazione versata".

A questo articolo, nel testo modificato dal Senato e accettato dalla Commissione (come risulta dall'articolo unico del disegno di legge di conversione), sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il quarto comma dell'articolo 34 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è sostituito dai seguenti:

«I soggetti che concordano con il comune mediante convenzione o atto unilaterale d'obbligo il prezzo di vendita e il canone di locazione per una durata di dieci anni, sono tenuti alla corrispondenza dell'oblazione nella misura del 50 per cento di quella determinata ai sensi del terzo comma del presente articolo.

Qualora il proprietario della abitazione abusiva sia una società, una impresa, un ente di qualunque tipo, la somma dovuta a titolo di oblazione è pari al 200 per cento di quella prevista nella tabella allegata alla presente legge.

Per i lavoratori emigrati all'estero per almeno due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ferme restando le agevolazioni di cui al terzo e quarto comma del presente articolo, la somma dovuta a titolo di oblazione è ridotta del 20 per cento».

8. 7.

SAPIO, ALBORGHETTI, BONETTI
MATTINZOLI, BOSELLI, BULLERI,
CHELLA, FABBRI, GERICMICCA,
JOVANNITTI, PALMINI
LATTANZI, POLESELLO, SATANASSI.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per le costruzioni e gli impianti elencati all'articolo 34, lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e realizzati nel periodo compreso tra il 1° ottobre 1983 e la data di entrata in vigore della suddetta legge, è dovuta una oblazione pari al doppio di quella prevista nella tabella allegata alla legge medesima per le opere compiute nel periodo dal 30 gennaio 1977 al 1° ottobre 1983, fatte salve le corrispondenti riduzioni previste dall'articolo 34, quarto comma, della citata legge.

8. 15.

BECCHETTI, MEMMI, MELELEO, SENALDI.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 GIUGNO 1985

Al comma 2, dopo l'alea, aggiungere il seguente capoverso:

Il primo periodo del primo comma è sostituito dal seguente: «La domanda di concessione o di autorizzazione in sanatoria deve essere presentata al comune interessato entro il termine perentorio del 30 novembre 1985».

8. 8.

LA COMMISSIONE.

Al comma 2, sopprimere il secondo capoverso.

8. 9.

LA COMMISSIONE.

Al comma 2, sopprimere il secondo capoverso.

8. 1.

AGLIETTA, CALDERISI, CRIVELLINI,
MELEGA, PANNELLA, ROC-
CELLA, RUTELLI, SPADACCIA,
STANZANI GHEDINI, TEODORI.

Sopprimere il comma 3-bis.

8. 2.

AGLIETTA, CALDERISI, CRIVELLINI,
MELEGA, PANNELLA, ROC-
CELLA, RUTELLI, SPADACCIA,
STANZANI GHEDINI, TEODORI.

Sopprimere il comma 3-ter.

8. 3.

AGLIETTA, CALDERISI, CRIVELLINI,
MELEGA, PANNELLA, ROC-
CELLA, RUTELLI, SPADACCIA,
STANZANI GHEDINI, TEODORI.

Sopprimere il comma 3-quater.

8. 10.

LA COMMISSIONE.

Sopprimere il comma 3-quater.

8. 4.

AGLIETTA, CALDERISI, CRIVELLINI,
MELEGA, PANNELLA, ROC-
CELLA, RUTELLI, SPADACCIA,
STANZANI GHEDINI, TEODORI.

Sopprimere il comma 3-quater.

8. 18.

RONCHI, TAMINO, GORLA, RUSSO
FRANCO.

Dopo il comma 4-bis, aggiungere il seguente:

4-ter. All'articolo 44 della medesima legge sono aggiunti i seguenti commi:

«Gli immobili abusivi per i quali sia stata rilasciata, ai sensi della presente legge, concessione o autorizzazione in sanatoria non possono essere venduti a prezzi superiori al costo di costruzione della edilizia agevolata vigente per l'anno in cui l'opera è stata iniziata ovvero a quello risultante dall'ultimo rogito relativo all'immobile stesso rivalutati in base all'indice ISTAT del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati, maggiorato dagli oneri corrisposti per ottenere il rilascio della concessione o autorizzazione in sanatoria, rivalutati in base allo stesso indice ISTAT.

Per le stesse vendite il comune ha diritto di prelazione. Qualora, trascorsi 60 giorni dall'offerta, il comune non dia risposta positiva, il proprietario può alienare liberamente l'immobile».

8. 16.

RONCHI, TAMINO, GORLA, RUSSO
FRANCO.

Dopo il comma 4-ter, aggiungere il seguente:

4-quater. All'articolo 51 della legge medesima, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 GIUGNO 1985

«Le superfici delle opere che beneficiano della riduzione di cui al precedente articolo 34, quinto comma, lettera e), sono considerate superfici per servizi e accessori, ai sensi dell'articolo 2 del decreto ministeriale di cui al precedente comma, senza l'applicazione di alcun incremento».

8. 11.

BALZARDI, RICCIUTI, BRUNI.

Sopprimere il comma 5-bis.

8. 12.

LA COMMISSIONE.

Sopprimere il comma 5-bis.

8. 5.

AGLIETTA, CALDERISI, CRIVELLINI,
MELEGA, PANNELLA, ROC-
CELLA, RUTELLI, SPADACCIA,
STANZANI GHEDINI, TEODORI.*Sopprimere il comma 5-bis.*

8. 19.

RONCHI, TAMINO, GORLA, RUSSO
FRANCO.*Sostituire il comma 5-bis con il seguente:*

5-bis. La lettera a) del primo comma dell'articolo 8 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è sostituita con la seguente:

«a) mutamento della destinazione d'uso».

8. 17.

RONCHI, TAMINO, GORLA, RUSSO
FRANCO.*Sopprimere il comma 5-quater.*

8. 13.

LA COMMISSIONE.

Sopprimere il comma 5-quater.

8. 6.

AGLIETTA, CALDERISI, CRIVELLINI,
MELEGA, PANNELLA, ROC-
CELLA, RUTELLI, SPADACCIA,
STANZANI GHEDINI, TEODORI.*Sopprimere il comma 5-quater.*

8. 20.

RONCHI, TAMINO, GORLA, RUSSO
FRANCO.*Sopprimere il comma 5-quater.*

8. 22.

GOVERNO.

Sostituire il comma 5-quater con il seguente:

5-quater. All'articolo 33, primo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, sono soppresse le parole: «qualora questi comportino inedificabilità».

8. 21.

RONCHI, TAMINO, GORLA, RUSSO
FRANCO.*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

5-undecies. All'articolo 17, secondo comma, le parole: «Nei casi in cui sia prevista» sono sostituite dalle seguenti: «Nel caso in cui sia prevista ai sensi del precedente articolo 11».

5-duodecies. All'articolo 41, primo comma, le parole: «provvedimenti sanzionatori adottati ai sensi del secondo comma dell'articolo 41 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, modificato dall'articolo 13 della legge 6 agosto 1967, n. 765 e del nono e undicesimo comma dell'articolo 15 della legge 28 gennaio 1977, n. 10» sono sostituite dalle seguenti: «provvedimenti sanzionatori adottati ai sensi dell'articolo 41 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, modificato dall'articolo 13 della

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 GIUGNO 1985

legge 6 agosto 1967, n. 765, per il caso di opere eseguite senza la licenza di costruzione o in base a licenza annullata, e ai sensi del nono comma dell'articolo 15 della legge 28 gennaio 1977, n. 10».

8. 14.

LA COMMISSIONE.

Sono stati inoltre presentati i seguenti emendamenti, riferiti all'articolo 8-bis introdotto dal Senato dopo l'articolo 8 del decreto e accettato dalla Commissione:

Sopprimere il comma 3.

8-bis. 3.

RONCHI, TAMINO, GORLA, RUSSO
FRANCO.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Al medesimo articolo 40 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«Le nullità di cui al secondo comma del presente articolo non si applicano ai trasferimenti derivanti da procedure esecutive immobiliari individuali o concorsuali nonché a quelli derivanti da procedure di amministrazione straordinaria e di liquidazione coatta amministrativa.

Nell'ipotesi in cui l'immobile rientri nella previsione del capo IV della presente legge la domanda di oblazione dovrà essere presentata ai sensi del precedente articolo 35 dall'acquirente entro il termine di centoventi giorni dall'atto di trasferimento».

8-bis. 1.

LA COMMISSIONE.

A quest'ultimo emendamento è stato presentato il seguente subemendamento:

Sostituire il secondo capoverso con il seguente:

Nell'ipotesi in cui l'immobile rientri nelle previsioni di sanabilità di cui al capo

IV della presente legge, l'aggiudicatario potrà presentare domanda di oblazione ai sensi del precedente articolo 35 entro il 31 dicembre 1986.

0. 8-bis: 1. 1.

LA COMMISSIONE.

All'articolo 8-bis introdotto dal Senato dopo l'articolo 8 del decreto-legge e accettato dalla Commissione è riferito il seguente altro emendamento:

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Al medesimo articolo 40 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«Le nullità di cui al secondo comma del presente articolo non si applicano ai trasferimenti derivanti da procedure esecutive immobiliari individuali o concorsuali nonché a quelli derivanti da procedure di amministrazione straordinaria e di liquidazione coatta amministrativa in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Nell'ipotesi in cui l'immobile rientri nella previsione del capo IV della presente legge la domanda di oblazione dovrà essere presentata ai sensi del precedente articolo 35 dall'acquirente entro il termine di centoventi giorni dall'atto di trasferimento».

8-bis. 2.

GOVERNO.

È stato altresì presentato il seguente emendamento, riferito all'articolo 8-ter introdotto dal Senato dopo l'articolo 8 del decreto-legge e accettato dalla Commissione:

Sopprimere l'articolo 8-ter.

8-ter. 1.

AGLIETTA, CALDERISI, CRIVELLINI,
MELEGA, PANNELLA, ROCCELLA,
RUTELLI, SPADACCIA,
STANZANI GHEDINI, TEODORI.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 GIUGNO 1985

Sono stati inoltre presentati i seguenti articoli aggiuntivi:

Dopo l'articolo 8-ter, aggiungere il seguente:

ART. 8-quater.

Al penultimo comma dell'articolo 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non sono in ogni caso suscettibili di sanatoria le opere la cui concessione o licenza edilizia è stata ottenuta sulla base di documentazione che sia successivamente risultata in tutto o in parte falsa».

8-ter. 01.

GEREMICCA, SAPIO, ALBORGHETTI.

Dopo l'articolo 8-ter, aggiungere il seguente:

ART. 8-quater.

1. Per le costruzioni e le opere abusivamente eseguite di cui alle lettere *a)* e *b)* del primo comma dell'articolo 31 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, ultimate nel periodo compreso tra il 2 ottobre 1983 e la data di entrata in vigore della stessa legge, può essere conseguita la concessione o l'autorizzazione in sanatoria, a richiesta dei soggetti indicati al primo e terzo comma del citato articolo 31, purché ricorrano tutte le altre condizioni previste al capo IV della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

2. La somma dovuta a titolo di oblazione è stabilita nella misura doppia di quella determinata ai sensi dell'articolo 34 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, per le opere compiute nel periodo dal 30 gennaio 1977 al 1° ottobre 1983. Tale disposizione non trova applicazione nei confronti dei soggetti richiedenti la sanatoria contemplati all'articolo 34, terzo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, sussistendo le condizioni ivi previste.

3. Non sono peraltro suscettibili di sanatoria relativamente al citato periodo le opere eseguite su aree sottoposte a vin-

colo imposto da leggi statali o regionali nonché sulle aree indicate dal decreto del ministro per i beni culturali e ambientali 21 settembre 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984; resta anche esclusa l'ipotesi di sanatoria prevista ed ammessa dal primo comma dell'articolo 32 della citata legge 28 febbraio 1985, n. 47.

4. Alle opere non suscettibili di sanatoria ai sensi del presente articolo si applicano le sanzioni previste dal capo I della medesima legge.

5. Il disposto del dodicesimo comma dell'articolo 35 della medesima legge non si applica alle domande di sanatoria per le opere di cui al comma 1 del presente articolo.

6. Il ricavato delle oblazioni di cui sopra sarà destinato alle operazioni di riforma ed aggiornamento del catasto.

8-ter. 02.

BECCHETTI, SENALDI, MEMMI, FIORI, FAUSTI, ROCCHI, BRUNI, BUBBICO, BERNARDI GUIDO, CAZORA, NENNA D'ANTONIO, RICCIUTI, NUCCI MAURO, PERUGINI, NAPOLI, NICOTRA, SAVIO, RUBINO, STEGAGNINI, IANNIELLO, RINALDI, GARAVAGLIA, RUSSO RAFFAELE, MELELEO, BOSCO BRUNO, PUJIA.

Dopo l'articolo 8-ter, aggiungere il seguente:

ART. 8-quater.

1. Sono da considerarsi non perseguibili in ogni sede le contravvenzioni e violazioni di legge connesse e dipendenti da fatti contemplati dalla legge 28 febbraio 1985, n. 47, a tutela delle persone fisiche e dei legali rappresentanti delle persone giuridiche che abbiano comunque avuto parte nell'illecito sanato attraverso la predetta legge.

2. Non sono perseguibili in qualunque sede coloro che abbiano demolito o elimi-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 GIUGNO 1985

nato le opere abusive entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

8-ter 03.

SENALDI, BECCHETTI, MEMMI, FIORI, FAUSTI, ROCCHI, BRUNI, BUBBICO, BERNARDI GUIDO, CAZORA, NENNA D'ANTONIO, RICCIUTI, NUCCI MAURO, PERUGINI, NICOTRA, SAVIO, RUBINO, STEGAGNINI, IANNIELLO, RINALDI, GARAVAGLIA, RUSSO RAFFAELE, MELELEO, BOSCO BRUNO, PUJIA.

A quest'ultimo articolo aggiuntivo è stato presentato il seguente subemendamento:

Sopprimere il comma 1.

O. 8-ter. 03. 1.

LA COMMISSIONE.

Passiamo agli interventi sul complesso degli emendamenti e articoli aggiuntivi con i relativi subemendamenti riferiti all'articolo 8 del decreto-legge e agli articoli aggiuntivi a quest'ultimo introdotti dal Senato.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Jovannitti. Ne ha facoltà.

BERNARDINO ALVARO JOVANNITTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il lungo iter dei provvedimenti di sanatoria edilizia, le tormentate vicende che ne hanno accompagnato l'emanazione, la discussione e l'approvazione, mi hanno consentito di intervenire più volte in quest'aula per sostenere e difendere, in una con il mio gruppo, le ragioni e gli interessi della parte più debole della nostra società, quella meno protetta anche perché assente (è costituita infatti dall'enorme numero degli emigranti). Una fetta della società italiana (appunto quella degli emigranti, onorevoli colleghi) che, se è vero che trova la sua base di massa nel meridione e nelle isole, è anche vero che affonda radici anche in altre regioni dell'Italia del nord.

Sarebbe sin troppo facile, signor Presidente, onorevole ministro, riportare polemicamente in quest'Assemblea i motivi che hanno impedito finora di dare una risposta positiva alle attese di questi nostri connazionali che, unici fra tutti, si trovano nella condizione di non potersi fare ascoltare.

Potremmo denunciare l'insensibilità dimostrata, le resistenze tenaci messe in atto per impedire una netta separazione di quello che abbiamo definito l'abusivismo speculativo dall'abusivismo di necessità, nel tentativo di utilizzare quest'ultimo come ostaggio per salvare gli interessi della grande speculazione. Voglio invece utilizzare il tempo a mia disposizione non solo per illustrare l'emendamento Sapio 8.7, ma essenzialmente per rivolgermi al Governo, al relatore ed ai colleghi di tutti i gruppi, nella speranza di convincerli ad approvarlo.

Si tratta di un emendamento di facile lettura, che ripropone all'Assemblea la necessità di lanciare un segnale positivo alle migliaia di emigrati all'estero che, per responsabilità non sempre loro, sono diventati abusivi. A favore di questi nostri connazionali residenti all'estero da almeno due anni l'emendamento propone una riduzione del 20 per cento della somma dovuta a titolo di oblazione. Al Senato un emendamento analogo presentato dal gruppo comunista è stato respinto dal Governo e dalla maggioranza, assieme a tanti altri emendamenti che avevano per oggetto misure e provvedimenti diversi. Successivamente, però, molti esponenti della maggioranza, ed in modo particolare quei parlamentari che seguono per conto dei loro partiti i problemi dell'emigrazione, hanno definito quel voto un errore di valutazione, un incidente di percorso accaduto al di là della loro volontà politica.

Ebbene, la circostanza ci offre la possibilità di riparare a quell'errore commesso e di chiudere finalmente l'incidente verificatosi. Quello che chiediamo pertanto con il nostro emendamento non è un privilegio da accordare ad una qualsivoglia categoria o ceto sociale; si tratta, invece,

di una parziale riparazione o, meglio ancora, di un debito di riconoscenza che lo Stato estingue tardivamente nei confronti di cittadini italiani ai quali una società matrigna non ha saputo dare un posto di lavoro in Italia, costringendoli a lasciare i loro paesi e le loro famiglie per andare a pietire un pezzo di duro pane in terra straniera, fra gente sconosciuta, accettando spesso condizioni di vita difficili e trattamenti economici differenziati. È gente che ha lavorato duro, facendo straordinari nelle fabbriche e nelle miniere, dormendo nelle baracche o nelle *bidonvilles*. E tutto ciò per risparmiare. Questi risparmi, frutto di sangue e di sudore, sono stati inviati nei loro paesi e sono serviti, poi, per cercare di costruire una casa, quella casa che essi non hanno mai avuto nel passato, o per sistemare la vecchia antigienica abitazione lasciata loro in eredità dai genitori. Spesso lo hanno fatto rimanendo ancora all'estero, affidandosi a parenti e ad amici, ignorando l'esistenza di leggi e di provvedimenti emanati in loro assenza; altre volte hanno trovato ostacoli in lungaggini burocratiche o negli stessi comuni privi di strumenti urbanistici operanti, chiari e leggibili.

Ebbene, nei confronti di questi emigrati che, per essere stati all'estero non hanno maturato il diritto ad avere un alloggio dell'Istituto autonomo case popolari, che non hanno avuto e non hanno una posizione previdenziale in Italia, e che sulle pensioni guadagnate all'estero pagano due volte le tasse, una volta all'estero ed una volta in Italia, sentiamo il dovere morale di dare un segnale che sia, al tempo stesso, di riparazione e di riconoscenza.

Non chiediamo, quindi, elargizioni e sussidi, non vogliamo l'esenzione da una tassa, e non lo vogliono neanche gli emigrati. Quello che proponiamo è semplicemente una riduzione del 20 per cento dell'oblazione dovuta in base alla legge n. 47. Siamo convinti, signor Presidente, onorevoli colleghi, che ciò sia molto meno di quanto dobbiamo a questi nostri connazionali, e siamo certi che nes-

suno dei deputati presenti vorrà loro negarlo.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Ronchi. Ne ha facoltà.

EDOARDO RONCHI. Signor Presidente, colleghi, intervengo sull'articolo 8 non a caso, in quanto un gruppo di colleghi democristiani ha presentato un articolo aggiuntivo che punta a ripristinare la modifica peggiorativa introdotta dal Senato, e cioè il famigerato articolo 8-*quater*.

Il contenuto è già stato ampiamente discusso. Quindi, non mi soffermerò sul merito di questo articolo aggiuntivo, volto a prorogare i termini per l'applicazione dei provvedimenti previsti dal condono edilizio.

Mi preme sottolineare il fatto che noi riteniamo provocatoria la ripresentazione di questo articolo aggiuntivo, perché, come già abbiamo detto in sede di discussione sulle linee generali, sull'articolo 8-*quater* c'era un parere di incostituzionalità della Commissione affari costituzionali. La Commissione lavori pubblici, recependo tale parere, aveva cassato l'articolo in questione. Ripresentarlo in Assemblea significa aver voluto evitare il voto di costituzionalità, tentando di far rientrare dalla finestra ciò che non poteva passare dalla porta di questa Assemblea.

Evidentemente, ciascun collega è liberrissimo di presentare gli emendamenti che crede, ma io credo che siamo altrettanto liberi e che, anzi, abbiamo il dovere di denunciare questo atteggiamento, che non è di semplice mancanza di omogeneità della maggioranza, ma che è tale da forzare le regole del gioco.

Approfitto dello spazio di qualche minuto che mi è concesso per fare qualche osservazione sugli altri emendamenti presentati all'articolo 8. Non possiamo non notare che tra gli emendamenti presentati dalla stessa Commissione (e ciò è rilevante in relazione al giudizio che diamo sull'articolo 8) ve ne sono undici che sono uguali ad emendamenti presentati dal gruppo di democrazia proletaria, come risulta dallo stampato. Questo è per noi

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 GIUGNO 1985

motivo di soddisfazione, perché significa che, grazie alla nostra battaglia di opposizione, una serie di elementi che qualificano in modo pesantemente negativo il provvedimento del Senato vengono finalmente rimossi, o per lo meno si manifesta la volontà politica di rimuoverli. Vi sono poi altri emendamenti che, pur non essendo identici ad emendamenti da noi presentati, vanno però nella stessa direzione.

Resta il problema del decreto Galasso. Il rappresentante del Governo (anche il relatore nella replica, ma in particolare il rappresentante del Governo) si è impegnato a dar vita ad un provvedimento che ha definito, se non ho capito male, urgente. Per provvedimento urgente, io intendo un decreto-legge. Infatti, la via di un disegno di legge (mi rivolgo in particolare al sottosegretario Galasso, che vedo presente) rischierebbe di impantanarsi in tempi lunghi, mentre qui si tratta di impedire che ciò che il decreto in esame vuole arginare non venga più arginato. Quindi, esistono i presupposti di straordinaria necessità di urgenza, oltre ad esistere un problema di merito di grande rilevanza. Quando pertanto arriveremo alla votazione degli emendamenti che propongono di recepire la sostanza del decreto Galasso, chiederemo al ministro, o allo stesso sottosegretario, di tradurre gli stessi in un decreto e quindi di accettare, nel caso in cui vi sia tale tipo di disponibilità, un ordine del giorno che recepisca, appunto, la sostanza di questi emendamenti (*Applausi dei deputati del gruppo di democrazia proletaria*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Crivellini. Ne ha facoltà.

MARCELLO CRIVELLINI. Desidero, signor Presidente, constatare che molti degli emendamenti che il mio gruppo aveva presentato sull'articolo in esame sono stati accolti. Gran parte degli stessi tendevano ad eliminare le aggiunte pericolose che il Senato aveva introdotto. Quindi, da un certo punto di vista, esiste una nostra soddisfazione per quanto si è

verificato in relazione a questo articolo 8, e in fondo anche, in certa misura, con riguardo ai restanti articoli.

Unita a tale soddisfazione per il raggiungimento dell'obiettivo che avevamo dichiarato, esiste però un timore quanto al tipo di votazione che ci apprestiamo ad effettuare, in specie su questo articolo 8. Tale timore è giustificato, a mio parere, da varie considerazioni, la prima delle quali è che all'interno di ogni partito, in particolare nei partiti più consistenti, si sono manifestate, in modo diverso e magari anche in tempi diversi, talune posizioni differenziate. In ordine all'articolo in esame, ad esempio, c'è un certo fermento all'interno della democrazia cristiana e ad opera di un gruppo di diverse decine di deputati, che ha presentato sull'articolo 8 un emendamento atto a ripristinare l'estensione dei termini che il Senato aveva introdotto. E mentre solitamente il controllo dei partiti è ferreo su una serie di votazioni, magari per le nomine, sulle questioni delle quali ci occupiamo, in merito alle quali esiste un interesse diffuso nelle varie città e dunque nei membri di partito esponenti di realtà locali, il controllo in questione è assai più rarefatto e difficile.

Il timore è poi giustificato anche dal fatto che, a nostro avviso, si è scelta la tecnica più sbagliata, dal punto di vista parlamentare, per garantirsi i risultati che a parole tutti i gruppi hanno dichiarato di voler raggiungere. Intendo dire che, ove ci si fosse voluti garantire effettivamente che l'articolo 8-*quater* fosse cassato definitivamente e, dunque, non fosse più possibile la ripresentazione di analoghi emendamenti in Assemblea, la cosa più seria sarebbe stata di fare il contrario di ciò che è avvenuto in Commissione lavori pubblici: apportare, cioè, le varie modificazioni e soppressioni agli altri articoli del provvedimento, escluso l'8-*quater*, sul quale si poteva agire con una pregiudiziale di costituzionalità. In tal modo avremmo esaminato il testo così come risultato emendato così, spero, dalle nostre proposte, da quelle della Commissione e da quelle di altri gruppi, mentre la

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 GIUGNO 1985

pregiudiziale di costituzionalità avrebbe nei fatti impedito il tentativo di ripresentazione dell'emendamento che vorrebbe estendere i termini del condono.

Dunque, a mio avviso si è scelta la via meno chiara e meno netta, anche dal punto di vista della tecnica parlamentare, per garantirsi un risultato che per altro si dichiara di voler ottenere. Oltre ad esprimere soddisfazione per l'accoglimento, nella sostanza, di molti nostri emendamenti, esprimiamo anche questo timore che si basa su alcuni dati oggettivi. A questo punto, quindi, noi riteniamo di difendere sino alla fine, e con attenzione, le proposte di modificazione che abbiamo sollecitato. Non vorremmo che a dichiarazioni di consenso che vengono rese anche dallo stesso Governo si contrapponesse un atteggiamento che consentisse esiti diversi.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare sul complesso degli emendamenti e articoli aggiuntivi e relativi subemendamenti riferiti all'articolo 8 del decreto-legge e agli articoli 8-bis e 8-ter introdotti dal Senato dopo l'articolo 8 del decreto, ricordo che l'articolo 9 del decreto è del seguente tenore:

«1. Il Ministero dei lavori pubblici provvede, entro il 30 maggio 1986, alla rilevazione della consistenza e delle caratteristiche delle opere abusive realizzate fino al 1° ottobre 1983 ed alle relative elaborazioni riferendone al Parlamento.

2. Al fine di assicurare la base informativa per la rilevazione di cui al comma 1, il Ministero dei lavori pubblici predispone il modello per la domanda da presentare ai sensi dell'articolo 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, da pubblicare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il Ministero dei lavori pubblici provvede, inoltre, anche coordinando le iniziative delle altre amministrazioni dello Stato e delle regioni, a riferire periodicamente al Parlamento sullo stato del terri-

torio con particolare riguardo all'andamento del fenomeno dell'abusivismo.

4. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in lire 2 miliardi per l'anno 1985, si provvede a carico della disponibilità del capitolo 1124 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici».

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:

2. Il ministro dei lavori pubblici presenta al Parlamento entro il 15 marzo di ogni anno una relazione sullo stato di attuazione, nell'anno precedente, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni e integrazioni, con particolare riguardo alla attuazione ed alla efficacia delle norme di prevenzione e repressione dell'abusivismo.

3. La prima relazione è presentata al Parlamento entro il 15 marzo 1986. La relazione di cui al presente articolo è obbligatoria per i primi cinque anni di applicazione della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

9. 3.

LA COMMISSIONE.

Sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:

2. Il ministro dei lavori pubblici presenta al Parlamento entro il 15 marzo di ogni anno una relazione sullo stato di attuazione, nell'anno precedente, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni e integrazioni, con particolare riguardo alla attuazione ed alla efficacia delle norme di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio.

3. La prima relazione è presentata al Parlamento entro il 15 marzo 1986. La relazione di cui al presente articolo è obbligatoria per i primi cinque anni di ap-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 GIUGNO 1985

plicazione della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

9. 4

RONCHI, TAMINO, GORLA, RUSSO FRANCO.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Presso il Ministero dei lavori pubblici è costituita una direzione generale per la lotta all'abusivismo, con il compito di definire entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il quadro del fenomeno abusivo, per riferirne al Parlamento entro i tre mesi successivi. A questa direzione sono distaccati con decreti dei ministri competenti funzionari e dipendenti dello Stato in numero non inferiore a 500.

Conseguentemente, al comma 4, sostituire la cifra: 2 miliardi con la seguente: 50 miliardi.

9. 1.

AGLIETTA, CALDERISI, CRIVELLINI, MELEGA, PANNELLA, ROCCELLA, RUTELLI, SPADACCIA, STANZANI GHEDINI, TEODORI.

Al comma 3, sostituire la parola: periodicamente con le seguenti: ogni 4 mesi.

9. 2.

AGLIETTA, CALDERISI, CRIVELLINI, MELEGA, PANNELLA, ROCCELLA, RUTELLI, SPADACCIA, STANZANI GHEDINI, TEODORI.

Nessuno chiedendo di parlare sul complesso degli emendamenti e articoli aggiuntivi all'articolo 9 del decreto-legge, ricordo che all'articolo 10 non sono riferiti emendamenti.

Avverto che, essendo stata richiesta la votazione segreta, decorre da questo momento il termine di preavviso previsto al quinto comma dell'articolo 49 del regolamento per le votazioni a scrutinio segreto mediante procedimento elettronico.

GIANFRANCO ROCELLI. Chi ha chiesto lo scrutinio segreto?

PRESIDENTE. Invito il relatore, onorevole Piermartini, ad esprimere il parere della Commissione sugli emendamenti ed articoli aggiuntivi presentati al disegno di legge in esame.

GABRIELE PIERMARTINI, *Relatore*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti Aglietta 1.1 e Ronchi 1.14. Invito la Camera ad approvare l'emendamento 1.10 della Commissione, ricordando che gli emendamenti Aglietta 1.2 e Ronchi 1.17 sono di identico contenuto. Esprimo poi parere contrario sugli emendamenti Aglietta 1.3, Ronchi 1.15, Bassanini 1.11 e 1.12, Aglietta 1.4 (in quest'ultimo caso, perché non è sempre necessaria l'iscrizione al catasto), Ronchi 1.16, nonché sugli identici emendamenti Aglietta 1.5 e Ronchi 1.18 (giacché, se non si tratta di opere interne, sussiste una disciplina diversa, prevista dalla legge n. 47, per quanto riguarda le concessioni e le autorizzazioni); esprimo pure parere contrario sugli emendamenti Aglietta 1.6, Ronchi 1.19, Aglietta 1.7, Ronchi 1.21, Aglietta 1.8, Ronchi 1.20. Invito la Camera ad approvare l'emendamento 1.13 della Commissione. Esprimo parere contrario sugli emendamenti Aglietta 1.9, Ronchi 1.22 e sull'articolo aggiuntivo Sapio 1.01 (in quanto è meno descrittivo dello stesso articolo 7 della legge n. 47, che tende a sostituire), nonché sull'articolo aggiuntivo Ronchi 1.02.

Passando all'articolo 2, invito la Camera ad accogliere l'emendamento 2.4 della Commissione, avvertendo che l'emendamento Ronchi 2.5 è di identico contenuto. Gli altri emendamenti sono in larga misura assorbiti dalla soppressione proposta con i due emendamenti appena richiamati (si tratta, in particolare, degli emendamenti Aglietta 2.1, Ronchi 2.6 e 2.7, Aglietta 2.2, Ronchi 2.8 e Aglietta 2.3). Gli emendamenti Ronchi 2.9 e 2.10 credo che siano da ritenersi preclusi, mentre sull'articolo aggiuntivo Ronchi 2.01

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 GIUGNO 1985

esprimo parere contrario, in quanto la misura del sequestro deve discendere, a mio giudizio, da una sentenza.

Quanto all'articolo 3, esprimo parere contrario sugli emendamenti Aglietta 3.1 e Ronchi 3.8, che sono identici, invitando invece la Camera ad accogliere l'emendamento 3.7 della Commissione. Esprimo parere contrario sugli emendamenti Ronchi 3.9, Aglietta 3.6, 3.5, 3.4, 3.3 e 3.2, Ronchi 3.10, 3.11 e 3.12, nonché sugli articoli aggiuntivi Aglietta 3.02 e 3.01. Chiedo ai proponenti l'articolo aggiuntivo Alborghetti 3.03 di ritirarlo (esprimendo, altrimenti, parere contrario), in quanto è maturato un orientamento complessivo di non incidere sui capi primo, secondo e terzo della legge n. 47.

Esprimo parere contrario sull'emendamento Aglietta 3-bis.1., con riferimento all'emendamento sostitutivo della Commissione 3-bis.5, di cui invece sollecito l'approvazione.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti Aglietta 3-bis.2 e 3-bis.3, Ronchi 3-bis.6, 3-bis.7 e 3-bis.8, Aglietta 3-bis.4 e Ronchi 3-bis.9.

Esprimo parere favorevole sull'emendamento del Governo 3-bis.11; parere contrario sull'emendamento Memmi 3-bis.10. Raccomando l'approvazione degli identici emendamenti 3-ter.2 della Commissione, Aglietta 3-ter.1 e Tamino 3-ter.3; raccomando altresì l'approvazione degli identici emendamenti 3-quater.5 della Commissione, Aglietta 3-quater.1 e Ronchi 3-quater.6. Gli emendamenti Aglietta 3-quater.2, 3-quater.4 e 3-quater.3 e Ronchi 3-quater.7 sono preclusi.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti Ronchi 4.1 e Becchetti 4.2; parere favorevole sull'emendamento Becchetti 4.3; parere contrario sull'emendamento Becchetti 4.4, mentre raccomando l'approvazione degli identici emendamenti 4-bis.3 della Commissione, Aglietta 4-bis.1 e Ronchi 4-bis.4. L'emendamento Aglietta 4-bis.2 è precluso.

Invito i proponenti a ritirare il subemendamento Facchetti 0.4-bis.01.1 e gli articoli aggiuntivi Alborghetti 4-bis.01, Ronchi 4-bis.03 ed Alborghetti 4-bis.02, in

relazione all'impegno assunto dal Governo a recepirne il contenuto in un apposito decreto-legge.

Analogo invito, con le stesse motivazioni, rivolgo per quanto riguarda i subemendamenti Battaglia 4-bis.01.3 e Aglietta 0.4-bis.01.2.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti Aglietta 5.1 e Ronchi 5.4. Invito i presentatori dell'emendamento Alborghetti 5.3 a ritirarlo in relazione all'emendamento 5.2. della Commissione. Rispetto a quest'ultimo emendamento, desidero segnalare che nello stampato la dizione «e agli articoli 13,...» va corretta con la seguente «e agli articoli 13, primo comma,...».

Esprimo parere contrario sull'emendamento Ronchi 5.5 e sull'articolo aggiuntivo Memmi 5.03; parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Lodigiani 5.01, in quanto in esso si differenzia la responsabilità del direttore dei lavori, e parere contrario sull'articolo aggiuntivo Becchetti 5.02.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti Aglietta 7.1, Ronchi 7.3, Bonetti Mattinzoli 7.2 e Ronchi 7.4; raccomando l'approvazione degli identici emendamenti 7-bis.4 della Commissione, Aglietta 7-bis.1 e Ronchi 7-bis.5. Gli altri emendamenti mi sembrano preclusi.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti Aglietta 7-ter.1. e Ronchi 7-ter.3. e parere favorevole sull'emendamento 7-ter.2. della Commissione.

Esprimo altresì parere negativo sugli emendamenti Sapio 8.7. e Becchetti 8.15., e raccomando l'approvazione degli emendamenti 8.8 e 8.9 della Commissione (a quest'ultimo è identico l'emendamento Aglietta 8.1); esprimo parere negativo sugli emendamenti Aglietta 8.2. e 8.3.; raccomando l'approvazione dell'emendamento 8.10. della Commissione, cui sono identici gli emendamenti Aglietta 8.4. e Ronchi 8.18; esprimo parere contrario sull'emendamento Ronchi 8.16., e parere favorevole sugli emendamenti Balzardi 8.11 e 8.12 della Commissione (a quest'ultimo sono identici gli emendamenti Aglietta 8.5. e Ronchi 8.19).

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 GIUGNO 1985

L'emendamento Ronchi 8.17. è precluso, mentre raccomando l'approvazione dell'emendamento 8.13 della Commissione, cui sono identici gli emendamenti Aglietta 8.6. Ronchi 8.20 e l'emendamento 8.22. del Governo; l'emendamento Ronchi 8.21. è precluso, mentre raccomando alla Camera l'emendamento 8.14. della Commissione; esprimo parere contrario sull'emendamento Ronchi 8-bis.3., parere favorevole sul subemendamento della Commissione 0.8-bis.1.1., ed invito il Governo a ritirare il suo emendamento 8-bis.2. Inoltre esprimo parere contrario all'emendamento Aglietta 8-ter.1, e gli articoli aggiuntivi Geremicca 8-ter.01 e Becchetti 8-ter.02, raccomando il subemendamento 0.8-ter.03.1. della Commissione, ed esprimo parere contrario all'articolo aggiuntivo Senaldi 8-ter.03; raccomando ancora l'approvazione dell'emendamento 9.3. della Commissione, cui sono identici gli emendamenti Ronchi 9.4. ed infine esprimo parere contrario sugli emendamenti Aglietta 9.1. e 9.2.

Signor Presidente, per precisione vorrei ricordare che se viene approvato il subemendamento 0.8-ter.03.1 della Commissione, per quello che riguarda l'articolo aggiuntivo Senaldi 8-ter.03., essendo superato il comma 1., esprimo parere favorevole sul restante comma 2.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo?

GAETANO GORGONI, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Conforme a quello del relatore. Ritiro l'emendamento 8-bis.2 ed esprimo parere favorevole sul subemendamento 0.8-bis.1.1. della Commissione.

PRESIDENTE. Poiché non è ancora trascorso il regolamentare termine di preavviso per la votazione segreta mediante procedimento elettronico, sospendo la seduta.

**La seduta, sospesa alle 17,5,
è ripresa alle 17,15.**

Modifica nella composizione di gruppi parlamentari.

PRESIDENTE. Comunico che in data 31 maggio il deputato Salvatore Genova si è dimesso dal gruppo parlamentare socialdemocratico ed è entrato a far parte del gruppo parlamentare della democrazia cristiana. (*Applausi polemici dei deputati del gruppo di democrazia proletaria*).

FRANCO PIRO. La DC è aumentata!

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vi prego di prendere posto! Dobbiamo procedere ad una serie di votazioni.

GABRIELE PIERMARTINI, Relatore. Chiedo di parlare per una precisazione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GABRIELE PIERMARTINI, Relatore. Voglio precisare che all'emendamento 9.3 della Commissione pubblicato nello stampato c'è un refuso: al punto 3., l'alea dopo le parole «15 marzo 1986» deve considerarsi come inesistente.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole relatore.

Avverto che è stata ritirata la richiesta di votazione a scrutinio segreto. Passiamo, quindi, alla votazione degli emendamenti per alzata di mano.

Pongo in votazione gli identici emendamenti Aglietta 1.1 e Ronchi 1.14, non accettati dalla Commissione né dal Governo.

(*Sono respinti*).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.10 della Commissione.

GIUSEPPE BOTTA, Presidente della Commissione. Chiedo di parlare.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 GIUGNO 1985

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE BOTTA, *Presidente della Commissione*. Signor Presidente, vorrei fare talune precisazioni. Riguardo all'articolo 48, va sottolineato e riconfermato che esso, ora ricondotto ad una formulazione più vicina all'originaria, rappresenta uno strumento di sanatoria gratuita delle opere interne alle costruzioni, per le quali ricorrano le condizioni previste nell'articolo 26.

Occorre porre attenzione poi al testo dell'articolo 26 così come risultante a seguito delle modifiche suggerite dalla Commissione, che tendono, tra l'altro, a meglio precisare i confini del concetto di opere interne alle costruzioni.

In particolare, il riferimento ai mezzi interni servirà a chiarire dubbi insorti, nel quadro dell'esigenza di alleggerire i meccanismi per quelle opere che non hanno rilievo urbanistico, ed in particolare per quelle che distribuiscono diversamente lo spazio interno delle unità immobiliari, e tra di esse, ferme restando le condizioni precisate.

Desidero chiarire in proposito poi che la soppressione proposta dalla Commissione del riferimento alle pareti divisorie tra unità immobiliari introdotto dal Senato, non ha significato di esclusione, perché in realtà tali opere sono già comprese nel concetto di opere interne alle costruzioni. D'altra parte, non esistono ragioni per escludere dal meccanismo dell'articolo 26 quelle opere che consentono di acquisire ad una unità immobiliare uno o più vani di altra unità immobiliare, tramite ad esempio lo spostamento e l'abbattimento di pareti divisorie, ferme restando ovviamente le condizioni previste. Sottolineo che si consente così di attribuire anche al patrimonio edilizio esistente l'elasticità riconosciuta a quello in corso di costruzione dall'articolo 15 della legge n. 47 (varianti in corso d'opera). Essendo, comunque, tali operazioni comprese nella previsione dell'articolo 26, ne deriva coerentemente che esse sono ricomprese nella fattispecie di sanatoria gratuita di cui all'articolo 48.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Facchetti. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE FACCHETTI. In questo emendamento 1.10 della Commissione si prevede di nuovo che i cittadini debbano inviare anche al sindaco, oltre che naturalmente al catasto, una relazione descrittiva delle opere interne realizzate. Il Senato aveva invece deciso che il cittadino dovesse limitarsi alle operazioni presso il catasto. È stato calcolato che si tratterebbe di circa otto milioni di pratiche che si riverserebbero sui tavoli dei sindaci di tutta Italia, con un appesantimento procedurale del tutto inutile, per cui noi auspichiamo che venga qui confermato il testo del Senato che, come ho già detto, prevede soltanto la modificazione dell'acatastamento e non più la relazione descrittiva da inviare al sindaco.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bassanini. Ne ha facoltà.

FRANCO BASSANINI. Pur votando a favore di questo emendamento della Commissione, noi avremmo preferito che fosse ripristinato l'obbligo di presentare una relazione tecnica, sia pure entro il termine adeguatamente prolungato del 31 dicembre 1985 (ed in tal senso io, con altri colleghi, avevo presentato l'emendamento 1.12, che per altro avrebbe dovuto essere votato prima in quanto più lontano dal testo). Questo per ragioni che sono esattamente opposte a quelle or ora esposte dal collega Facchetti. Noi infatti riteniamo che sia assolutamente essenziale che la forma di deregolamentazione opportunamente prevista dall'articolo 26 (e che l'articolo 48 disciplina per il passato) sia realizzata con la garanzia che si tratti effettivamente di opere interne previste dall'articolo 26. E una tale garanzia si ha soltanto se l'autorità urbanistica può, sia pure con tutta calma, non esistendo termini a questo riguardo, e distribuendo il lavoro di verifica e di controllo nel corso dei prossimi anni, accertare che

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 GIUGNO 1985

effettivamente siano state rispettate le norme della legge, e soprattutto quelle in tema di statica e di igiene.

A noi sembrava che solo una relazione tecnica potesse fornire all'autorità urbanistica gli elementi necessari per effettuare tale controllo. Ci rendiamo però conto dei problemi che possono derivare da una tale disposizione, anche per gli oneri che si scaricherebbero sugli interessati, ed è per questo che abbiamo accettato alla proposta della maggioranza della commissione di ripristinare sì, l'obbligo della relazione, senza però imporre che essa debba essere firmata da un tecnico. È per questo motivo che voteremo a favore dell'emendamento 1.10 della Commissione, e quindi risulta evidente che la ragione del nostro voto favorevole è opposta a quella ora esposta dal collega Facchetti.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Ronchi. Ne ha facoltà.

EDOARDO RONCHI. L'emendamento 1.10 della Commissione è identico al mio emendamento 1.17.

Qual è la ragione di questa relazione descrittiva, ivi prevista da inviare al sindaco? Non per appesantire la prassi burocratica, ma perché eliminarla totalmente significherebbe escludere qualsiasi forma di controllo sulle opere relativamente alla loro conformità rispetto alle disposizioni dell'articolo 26.

Ricordo che l'articolo 26, riferendosi alle opere interne, esplicita che esse non debbono essere in contrasto con i regolamenti edilizi vigenti e non debbono aver determinato modifiche strutturali lesive della sicurezza dell'immobile.

Occorre, quindi, prevedere almeno una possibilità di controllo successivo attraverso l'intervento dell'autorità comunale. Per questa ragione voteremo a favore dell'emendamento in questione.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Crivellini. Ne ha facoltà.

MARCELLO CRIVELLINI. L'emendamento 1.10 della Commissione è identico al nostro emendamento Aglietta 1.2. Ricordo, tuttavia, che noi abbiamo presentato un altro emendamento che prevede il ripristino delle norme contenute dall'articolo 48 della legge n. 47, prevedendo, cioè, anche la firma di un professionista abilitato alla progettazione.

Voteremo comunque a favore dell'emendamento 1.10 della Commissione.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Boetti Villanis Audifredi. Ne ha facoltà.

LUDOVICO BOETTI VILLANIS AUDIFREDI. Faccio mie le perplessità espresse dall'onorevole Facchetti, che, d'altra parte, avevo già esposto ieri durante la discussione sulle linee generali. La relazione in oggetto, provenendo dallo stesso proprietario, e non offrendo pertanto garanzie di autenticità, mi sembra un inutile appesantimento destinato a creare una massa di pratiche, rispetto alle quali in realtà sarà impossibile un controllo. Il controllo migliore sarà quello effettuabile attraverso le risultanze catastali, che dovranno contenere tutte le eventuali modificazioni apportate all'interno delle unità immobiliari.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Sapiro. Ne ha facoltà.

FRANCESCO SAPIO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, voglio semplicemente esporre alcune brevissime considerazioni, derivanti da quanto detto dal presidente della Commissione lavori pubblici.

Ci è parso utile proporre il ripristino dell'articolo 48 della legge n. 47, alleggerendo tuttavia la procedura, in modo da sgravare di ulteriori oneri finanziari ed amministrativi coloro che abbiano effettivamente operato piccole trasformazioni abusive all'interno del proprio alloggio.

Resta la preoccupazione che la mancanza di una dichiarazione firmata da un

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 GIUGNO 1985

tecnico possa in qualche modo dar adito ad altro tipo di problemi. In buona o cattiva fede, infatti, chi abbia operato all'interno del proprio alloggio modifiche abusive potrebbe non essere consapevole che le piccole trasformazioni sono, in sostanza, veri e propri cambiamenti strutturali. La mancanza di un controllo dal punto di vista statico delle opere abusivamente eseguite lascia, pertanto, aperte le preoccupazioni evidenziate dall'onorevole Bassanini. Noi riteniamo che i chiarimenti resi dal presidente della Commissione, onorevole Botta, tranquillizzino quanti individuano questi pericoli ed avrebbero voluto una successiva forma di controllo, in quanto ovviamente non è sufficiente la dichiarazione del proprietario per la sanatoria definitiva. Vogliamo, in conclusione, aggiungere che queste norme ci sembrano sperimentali ed a nostro giudizio esse dovranno subire un severo controllo. Se l'esperienza dimostrerà che tali norme, che riteniamo, ripeto, sperimentali, non saranno in grado di garantirci dai rischi prima citati, allora vi dovrà essere la disponibilità del Parlamento e del ministro a rivedere la normativa.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Medri. Ne ha facoltà.

GIORGIO MEDRI. Signor Presidente, il gruppo repubblicano voterà a favore dell'emendamento 1.10 della Commissione. Anche noi siamo per una semplificazione delle procedure ma non vorremmo che si arrivasse alla sregolatezza. Crediamo che l'aver reintrodotta il controllo da parte del comune, sia a tempo sia a campione, come diceva poc'anzi l'onorevole Bassanini, consenta al comune stesso di mantenere il controllo su una materia che lo riguarda. Vorrei da ultimo aggiungere che a nostro avviso il limitarsi a prescrivere l'accatastamento del bene avrebbe consentito qualche imbroglio, cioè di accatastare oggi un appartamento in un certo modo, facendo suc-

cessivamente determinati lavori di ampliamento. Questa è la ragione per la quale, ripeto, voteremo a favore dell'emendamento 1.10 della Commissione che permette al comune di esercitare un ampio controllo su questa materia.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione gli identici emendamenti 1.10 della Commissione, Aglietta 1.2 e Ronchi 1.17, accettati dal Governo.

(Sono approvati).

Con l'approvazione dell'emendamento 1.10 della Commissione sono preclusi gli emendamenti Aglietta 1.3, Ronchi 1.15, Bassanini 1.11 e 1.12, Aglietta 1.4 e Ronchi 1.16.

Pongo in votazione gli identici emendamenti Aglietta 1.5 e Ronchi 1.18, non accettati dalla Commissione né dal Governo.

(Sono respinti).

Pongo in votazione gli identici emendamenti Aglietta 1.6 e Ronchi 1.19, non accettati dalla Commissione né dal Governo.

(Sono respinti).

Pongo in votazione gli identici emendamenti Aglietta 1.7 e Ronchi 1.21, non accettati dalla Commissione né dal Governo.

(Sono respinti).

Pongo in votazione gli identici emendamenti Aglietta 1.8 e Ronchi 1.20, non accettati dalla Commissione né dal Governo.

(Sono respinti).

Pongo in votazione l'emendamento 1.13 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 GIUGNO 1985

Pongo in votazione l'emendamento Aglietta 1.9, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Ronchi 1.22, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione gli identici articoli aggiuntivi Sapiro 1.01 e Ronchi 1.02, non accettati dalla Commissione né dal Governo.

(Sono respinti).

Pongo in votazione gli identici emendamenti 2.4 della Commissione e Ronchi 2.5, accettati dal Governo.

(Sono approvati).

Gli emendamenti Aglietta 2.1 e Ronchi 2.6 risultano assorbiti.

Sono preclusi gli emendamenti Ronchi 2.7, Aglietta 2.2, Ronchi 2.8, Aglietta 2.3, Ronchi 2.9 e 2.10.

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Ronchi 2.01, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione gli identici emendamenti Aglietta 3.1 e Ronchi 3.8, non accettati dalla Commissione né dal Governo.

(Sono respinti).

Pongo in votazione l'emendamento 3.7 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Risultano pertanto preclusi gli emendamenti Ronchi 3.9, Aglietta 3.6, 3.5, 3.4, 3.3 e 3.2, Ronchi 3.10, 3.11 e 3.12.

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Aglietta 3.02, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Aglietta 3.01, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Onorevole Sapiro, insiste per la votazione dell'articolo aggiuntivo Alborghetti 3.03, di cui è cofirmatario?

FRANCESCO SAPIO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Alborghetti 3.03, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Aglietta 3-bis.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento 3-bis.5 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Sono pertanto preclusi gli emendamenti Aglietta 3-bis.2 e 3-bis.3, Ronchi 3-bis.6, 3-bis.7 e 3-bis.8, Aglietta 3-bis.4, Ronchi 3-bis.9, nonché l'emendamento 3-bis.11 del Governo.

Pongo in votazione l'emendamento Memmi 3-bis.10 non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione gli identici emendamenti 3-ter.2 della Commissione, Aglietta 3-ter.1 e Tamino 3-ter.3, accettati dal Governo.

(Sono approvati).

Pongo in votazione gli identici emendamenti 3-quater.5 della Commissione, Aglietta 3-quater.1 e Ronchi 3-quater.6, accettati dal Governo.

(Sono approvati).

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 GIUGNO 1985

Sono pertanto preclusi gli emendamenti Aglietta 3-*quater*.2, Ronchi 3-*quater*.7 e Aglietta 3-*quater*.4 e 3-*quater*.3.

Pongo in votazione l'emendamento Ronchi 4.1 non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo all'emendamento Becchetti 4.2 Su tale emendamento è pervenuta, ai sensi del secondo comma dell'articolo 51 del regolamento, una richiesta di votazione a scrutinio segreto sottoscritta dall'onorevole Becchetti e da altri deputati del gruppo della DC, in numero di trentasei.

Procedo ora all'appello dei deputati firmatari della richiesta per verificare se siano presenti in aula.

(Segue l'appello).

Poiché i deputati firmatari della richiesta sono presenti in aula in numero inferiore a quello di trenta prescritto dal secondo comma dell'articolo 51 del regolamento, a norma del terzo comma dell'articolo 52 del regolamento la richiesta di votazione a scrutinio segreto si intende decaduta.

Pongo dunque in votazione per alzata di mano l'emendamento Becchetti 4.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Becchetti 4.3, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Becchetti 4.4.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Becchetti. Ne ha facoltà.

ITALO BECCHETTI. Lo scopo dell'emendamento Becchetti 4.4 è quello di realizzare un contributo, che altre iniziative pubbliche non hanno provveduto ad ero-

gare in misura sufficiente, per concorrere alla ricostituzione di un mercato delle locazioni, tuttora completamente inesistente, soprattutto nelle cosiddette aree a forte tensione abitativa.

Non capisco quali considerazioni abbia svolto il Comitato dei nove per non accettare questo emendamento, che si propone unicamente di utilizzare meglio uno strumento che già esiste nell'ambito della legge n. 47, cioè la possibilità di convenzionare per la vendita e soprattutto per la locazione quegli appartamenti realizzati nelle zone abusive per i quali è prevista la sanatoria ed il recupero urbanistico.

La facilitazione consiste nel prevedere una riduzione della durata della convenzione dai cinque ai quindici anni. Se non voteranno a favore di questo emendamento anche coloro che adducono motivazioni confuse, sulle quali poi tornerò, quando voteremo, sia pure per alzata di mano, l'articolo 8-*quater*, arriveremo a conclusioni del tutto incoerenti, come quella di cancellare alla cieca tutto ciò che non corrisponde ai ridotti obiettivi in esso previsti.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare, per dichiarazione di voto, l'onorevole Alborghetti. Ne ha facoltà.

GUIDO ALBORGHETTI. Signor Presidente, pur apprezzando lo spirito con il quale l'onorevole Becchetti ha presentato il suo emendamento, desidero sottolineare che di fatto interverremmo su norme ormai a regime della legge di condono, la quale prevede che le convenzioni o gli atti unilaterali d'obbligo abbiano una durata *standard* di dieci anni. Ritengo dunque che sarebbe preferibile, in questa fase, non modificare, nonostante, ripeto, lo spirito, che apprezziamo, dell'emendamento dell'onorevole Becchetti, la normativa della legge di condono.

Colgo infine l'occasione per dire che riteniamo di dover sistemare, in maniera più generale e consolidata, l'intera questione del convenzionamento, per quanto riguarda coloro che hanno commesso abusi in passato. In altri termini, pen-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 GIUGNO 1985

siamo che la generalizzazione del convenzionamento sia opportuna poiché porterebbe sotto il controllo comunale sia i canoni di affitto che i prezzi di vendita delle abitazioni abusive, evitando così speculazioni successive alla sanatoria. Ad ogni modo, ripeto ancora una volta che, pur apprezzando le intenzioni del collega Becchetti, riteniamo che l'emendamento non sia accoglibile e dunque ci asterremo dal voto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Becchetti 4.4, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Dobbiamo ora votare l'emendamento 4-bis. 3, della Commissione identico agli emendamenti Aglietta 4-bis 1 e Ronchi 4-bis. 4, accettati dal Governo.

Li pongo in votazione.

(Sono approvati).

L'emendamento Aglietta 4-bis. 2 è precluso dalla votazione testé effettuata.

Dobbiamo ora votare il subemendamento Facchetti 0.4-bis. 01.1.

GIUSEPPE FACCHETTI. Signor Presidente, ritiro questo subemendamento prendendo atto, con viva soddisfazione, del fatto che il Governo ha accettato lo spirito e la sostanza di tale subemendamento e di quello successivo, a tutela seria e severa dei vincoli ambientali e dei beni paesaggistici che gli emendamenti in questione volevano tutelare.

GIUSEPPE GALASSO, *Sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali.* Signor Presidente, chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE GALASSO, *Sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali.* Debbo soltanto confermare quanto ha già dichiarato il ministro dei lavori pubblici, a nome anche del ministro dei beni culturali e ambientali: che l'orientamento del

Governo, cioè, è precisamente quello testé rilevato dall'onorevole Facchetti, di approvare in materia un provvedimento d'urgenza, prevedibilmente nella forma del decreto-legge, che recepisca integralmente i contenuti del subemendamento Facchetti, dell'emendamento cui quest'ultimo si riferisce, nonché dell'emendamento proposto dai deputati repubblicani. In questo senso mi sento di confermare quanto contenuto nella dichiarazione dell'onorevole Facchetti.

PRESIDENTE. Onorevole Alborghetti, intende ritirare l'articolo aggiuntivo 4-bis. 01?

GUIDO ALBORGHETTI. Vorrei brevemente parlare, per motivare il ritiro degli articoli aggiuntivi 4-bis. 01 e 4-bis. 02, sempre che gli altri firmatari, che appartengono ad altri gruppi, consentano.

La dichiarazione del Governo è indubbiamente importante e molto impegnativa, nel senso che prefigura un provvedimento d'urgenza per quanto concerne le norme di salvaguardia del territorio e dell'ambiente contenute nel decreto ministeriale cosiddetto Galasso.

La nostra iniziativa in materia mi pare abbia avuto successo. Ritenevamo, infatti, che, dopo la sentenza del TAR del Lazio, vi fosse una situazione molto precaria in riferimento a tali misure di salvaguardia, nel senso che vi erano consistenti dubbi sulla loro effettiva applicabilità. Il poter ripristinare queste misure immediatamente e poter inserire, me lo consenta, sottosegretario Galasso, in un'eventuale provvedimento d'urgenza anche un testo che tenga conto dei vari poteri dello Stato e quindi anche dei poteri delle regioni, così da eliminare alla radice i motivi di conflittualità presso i TAR, ed eventualmente presso il Consiglio di Stato, sembra a me un passo avanti estremamente importante e ragionevole. Certo, desidero concludere dicendo che noi attendiamo il Governo alla verifica di questo suo impegno, a tempi brevissimi. Prima della scadenza del decreto di cui stiamo discutendo, il provvedimento di cui il Governo

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 GIUGNO 1985

parla dovrebbe già esistere, in modo tale che si possa effettivamente garantire la tutela del territorio e dell'ambiente, e non soltanto manovrare bandierine ecologiche!

PRESIDENTE. L'onorevole Alborghetti ha motivato le ragioni del ritiro degli articoli aggiuntivi; vorrei chiedere all'onorevole Bassanini ed agli altri firmatari degli articoli aggiuntivi in questione se consentono con tale decisione.

FRANCO BASSANINI. Anche noi, signor Presidente, come cofirmatari degli articoli aggiuntivi Alborghetti 4-bis.01 e 4-bis.02, udite le dichiarazioni testé rese dal sottosegretario Galasso, concordiamo e ci associamo per la nostra parte al ritiro degli emendamenti stessi. Ciò non senza aver sottolineato che attribuiamo molto ed impegnativo valore alla dichiarazione appena resa dal sottosegretario Galasso, e ciò anche in ordine allo strumento del decreto-legge, cui si è fatto riferimento. Noi, signor Presidente, siamo sempre stati contrari all'abuso, purtroppo frequente, della decretazione d'urgenza. Vi sono però alcuni casi, e quello in esame è tra questi, in cui l'intervento mediante decreto-legge si rivela necessario. Le ragioni dell'urgenza risiedono, nel caso di questione, nell'esigenza di evitare pregiudizi irreparabili. Noi concepiamo l'intervento d'urgenza, effettuato forse con una forma giuridica inadeguata e insufficiente del decreto ministeriale noto con il nome di decreto Galasso, come un intervento necessario, proprio per impedire pregiudizi irreparabili, in attesa che la nuova legge-quadro sulla tutela e la valorizzazione dei beni culturali ed ambientali attribuisca alle stesse regioni ed alle autorità locali competenti in materia strumenti più adeguati di quelli previsti dalla legislazione vigente, basata sulla legge del 1939.

Via maestra sarebbe stata quella di arrivare assai più rapidamente all'approvazione della nuova legge-quadro. I tempi, però, non possono essere brevi, anche perché tutti sanno che la legge-quadro in

stato di relazione, oltre che dover essere ancora approvata da questa Assemblea e dal Senato, prevede tempi relativamente lunghi per l'adozione dei relativi provvedimenti di attuazione, in primo luogo i decreti delegati previsti dall'ultimo articolo di quella stessa legge. Nelle more della procedura è assolutamente necessario evitare che aree e beni di interesse ambientale incomparabile siano pregiudicati, prima che i nuovi strumenti possano intervenire a salvaguardarli o a consentirne una adeguata valorizzazione.

Per questo noi abbiamo presentato, insieme agli altri colleghi firmatari, gli articoli aggiuntivi ora in esame e per questo prendiamo atto, in particolare, dell'impegno assunto dal Governo, attraverso le parole del sottosegretario Galasso, di adottare un decreto-legge che recepisca integralmente, salvo dettagli di forma, i contenuti degli emendamenti stessi, che per altro riproducono con taluni adattamenti i contenuti del decreto Galasso. Riteniamo che si tratti della soluzione migliore per dare intanto alle autorità competenti ed alle stesse regioni norme di cornice che valgano a coprire il periodo transitorio, fino all'entrata in vigore della nuova disciplina organica. Consentiamo dunque al ritiro di tali articoli aggiuntivi, ritenendo un successo notevole, ottenuto grazie alla nostra iniziativa, l'impegno testé annunciato dal Governo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Tamino, cofirmatario dell'articolo aggiuntivo Alborghetti 4-bis.03. Successivamente avrà facoltà di parlare l'onorevole Melega.

GIANNI TAMINO. Anche noi, signor Presidente, ascoltate le dichiarazioni del sottosegretario Galasso, accettiamo di ritirare gli articoli aggiuntivi Alborghetti 4-bis.01 e Ronchi 4-bis.03. Vogliamo però esprimere una considerazione ed al tempo stesso una preoccupazione.

Avremmo preferito un'approvazione immediata dell'emendamento per evitare tempi lunghi di non applicazione delle norme del decreto Galasso abrogato dal

TAR del Lazio. Una tale approvazione avrebbe costituito una risposta immediata ad una situazione che, a nostro giudizio, rischia di aprire spiragli alla speculazione ed alla distruzione del territorio del nostro paese.

D'altra parte, ascoltate le opinioni manifestate nell'ambito della Commissione ed espresse dalle varie forze politiche, non vorremmo che, non ritirando gli emendamenti, questi fossero assurdamente bocciati, considerato, ripeto, che il Governo si è dichiarato disponibile all'adozione di un decreto-legge.

Sottolineo questo aspetto, che mi sembra importante e che rappresenta la corretta interpretazione delle parole del Governo, il quale, ripeto, si è impegnato all'adozione di un decreto-legge (non di un disegno di legge o altro) in tempi molto brevi, il che per noi significa una settimana o dieci giorni di contenuto esattamente corrispondente al precedente decreto ministeriale. In questo senso, siamo disponibili al ritiro degli articoli aggiuntivi anzidetti.

Infine, una precisazione già sottolineata dal collega Bassanini. Anche per noi, e pensiamo che il Governo possa confermarlo in termini positivi, il mantenimento in vigore delle norme del decreto-legge non va inteso fino all'approvazione della legge-quadro, bensì fino all'entrata in vigore delle norme in essa contenute. Altrimenti si avrebbe un vuoto assolutamente ingiustificato.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Melega.

GIANLUIGI MELEGA. Signor Presidente, desidero innanzitutto preannunciare che il collega Rutelli illustrerà successivamente le ragioni del ritiro di un nostro subemendamento all'articolo aggiuntivo Alborghetti 4-bis.01 che, con il ritiro di quest'ultimo, verrebbe anch'esso a decadere. In tutta questa discussione ci siamo trovati nella situazione alquanto anomala di dover sempre scegliere tra due mali.

In tema di abusivismo edilizio, siamo eternamente costretti a scegliere, sostanzialmente, tra due lassismi; il secondo dei quali si differenzia dal primo solo per il fatto di essere molto più avanzato. In queste condizioni per il nostro gruppo è assai arduo esercitare la funzione legislativa.

La scelta, ripeto, è tra due mali. Si dovrebbe ovviamente scegliere il minore, ma questo significherebbe sostanzialmente, aderire ad una concezione lassista che non ci è propria. Di qui, ripeto, il nostro particolare disagio in questa discussione.

L'occasione offerta dall'emendamento in questione ci consente, però, un atteggiamento un po' diverso. Questo emendamento ed in particolare il decreto-Galasso che l'ha ispirato rappresentano, infatti, una forma di governo non lassista nei confronti dei pericoli dell'abusivismo edilizio. In questo senso avevamo appoggiato il decreto Galasso al pari delle associazioni ambientaliste a partire da Italia Nostra e dal WWF, e questa posizione era stata mantenuta dalle stesse associazioni ambientaliste anche dopo la degenerazione del decreto Nicolazzi nelle varie versioni successivamente modificate.

A questo riguardo pensiamo che ci siano gravi responsabilità, in relazione alla pronuncia espressa dal TAR del Lazio nei confronti del decreto Galasso, da parte delle regioni governate da maggioranze diverse da quella di Governo. Infatti, sono queste regioni che hanno deciso di fare esaminare al TAR il tentativo del sottosegretario Galasso di porre un freno all'abusivismo; le regioni alle quali ho fatto riferimento, per precisione, sono la Toscana e l'Umbria, le quali con il loro comportamento dimostrano che non esiste un atteggiamento uniforme.

Ho ascoltato con grande piacere l'intervento svolto poco fa dal collega Alborghetti perché mi auguro che la sua opinione sia recepita dai suoi compagni di partito presenti nelle regioni e perché se così si fosse verificato anche prima il decreto Galasso sarebbe ancora in vigore.

Se nel frattempo si è provocato qualche danno, questo non è certo dovuto alla colpa del sottosegretario Galasso, ma di

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 GIUGNO 1985

chi ha fatto venir meno il suo decreto; quindi, la nostra decisione di ritirare l'emendamento è legata al desiderio, in questo caso alla promessa formale del Governo, di vedere il decreto Galasso sotto forma di decreto-legge.

Non vorrei che i molti topi che rosicchiano ogni tentativo di bloccare l'abusivismo rosicchiassero anche questa promessa e la facessero slittare, di settimana in settimana, oltre l'estate.

In questioni di tale natura anche le ore sono importanti e ci auguriamo che per una volta il Governo, prendendo atto anche del fatto che l'opposizione all'unanimità lo incita su questa strada, emani un decreto-legge veramente urgente, stringente, rapido ed efficace così come si era dimostrato il decreto del sottosegretario Galasso.

PRESIDENTE. Essendo stati ritirati gli articoli aggiuntivi Alborghetti 4-bis. 01. e Ronchi 4-bis. 03, si intendono decaduti i subemendamenti Aglietta 0.4-bis. 01.2. e Battaglia 0.4-bis. 01.3.

In via del tutto eccezionale consento agli onorevoli Battaglia e Rutelli, cofirmatari del subemendamento Aglietta 0.4-bis. 01.2., di illustrare brevemente le ragioni per le quali gli stessi erano stati presentati.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Battaglia.

ADOLFO BATTAGLIA. Signor Presidente, la ringrazio per avermi dato la parola perché ritengo sia giusto che su una questione di tal genere il gruppo repubblicano esprima la propria opinione.

Abbiamo profondamente apprezzato le ragioni addotte dal Governo, attraverso il sottosegretario Galasso, che hanno portato poi al ritiro dell'articolo aggiuntivo, e naturalmente anche noi siamo lieti che gli articoli aggiuntivi siano stati ritirati e che siano stati ritirati conseguentemente i subemendamenti riguardanti la materia. Esprimiamo, altresì, la maggiore soddisfazione per il decreto che il Governo si avvia a varare che, credo, incontrerà una larga approvazione da parte di quest'As-

semblea se non altro perché rappresenta la prima vera legge di tutela dopo quelle ereditate dal regime fascista. È giusto che le assemblee, espressione del regime repubblicano, alla fine facciano qualcosa in materia di difesa del territorio.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Rutelli.

FRANCESCO RUTELLI. La ringrazio, signor Presidente, per averci consentito di informare i colleghi del fatto che il gruppo radicale nell'aderire al ritiro, attraverso il collega Melega, dell'articolo aggiuntivo e, quindi, nel far decadere il subemendamento, ha inteso confermare la propria iniziativa di ampliare i termini delle salvaguardie previste dal decreto Galasso. In particolare, vogliamo che sia applicato a tutte le aree indicate negli articoli 1 e 2 di tale decreto-legge il divieto totale di modificazione del territorio fino al 31 dicembre 1988, e che venga allargata la fascia costiera marina da trecento metri ad un chilometro. A questo proposito abbiamo depositato una proposta di legge di iniziativa parlamentare e stiamo raccogliendo firme per un progetto di iniziativa popolare al fine di promuovere una azione diffusa in materia. Questo è il solo modo (e la nostra iniziativa era stata preveggenza in quanto aveva preceduto la cassazione di alcune disposizioni del decreto Galasso da parte del TAR del Lazio) per delimitare con chiarezza i tempi entro i quali le sovrintendenze possono individuare con precisione le zone cui deve essere applicato il vincolo paesistico.

Desidero ricordare ai compagni comunisti, che contestano coloro che tirano fuori bandierine ecologiche, che il TAR del Lazio è intervenuto per far fuori una parte significativa del decreto Galasso proprio su impulso di regioni rosse. Certamente anche questa, come abbiamo letto sui manifesti della campagna elettorale per le elezioni amministrative, era una «proposta rossa in campo verde»; altre ne verranno, magari, come ricordavo nel mio precedente intervento, in

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 GIUGNO 1985

occasione della emanazione del decreto sulle acque di balneazione. Ci auguriamo che, così come ripensamenti drastici il gruppo comunista ha avuto qui alla Camera rispetto alle posizioni assunte al Senato, altrettanto possa succedere sotto il pungolo, la pressione, la denuncia radicali nelle circostanze che ho citato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione gli identici emendamenti Aglietta 5.1 e Ronchi 5.4, non accettati dalla Commissione né dal Governo.

(Sono respinti).

Onorevole Alborghetti, mantiene l'emendamento 5.3 che il relatore l'ha invitata a ritirare?

GUIDO ALBORGHETTI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione gli identici emendamenti Alborghetti 5.3 e Ronchi 5.5, non accettati dalla Commissione né dal Governo.

(Sono respinti)

Pongo in votazione l'emendamento 5.2 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Memmi 5.03, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Lodigiani 5.01, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

L'articolo aggiuntivo Becchetti 5.02 è precluso.

Pongo in votazione gli identici emendamenti Aglietta 7.1 e Ronchi 7.3, non accettati dalla Commissione né dal Governo.

(Sono respinti).

Pongo in votazione gli identici emendamenti Bonetti Mattinzoli 7.2 e Ronchi 7.4, non accettati dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Poiché i deputati segretari non sono d'accordo sull'esito della votazione e me ne hanno fatto espressa richiesta, ai sensi del primo comma dell'articolo 53 del regolamento, dispongo la controprova mediante procedimento elettronico, senza registrazione di nomi.

Al fine di evitare contestazioni, confermo che dobbiamo attendere il decorso del termine di preavviso previsto dal quinto comma dell'articolo 49 dal regolamento, ancorché sia già stato dato il preavviso per le votazioni a scrutinio segreto: a questo riguardo tutti i precedenti sono in tal senso e si tratta quindi di una consuetudine.

Essendo trascorso il preavviso prescritto, possiamo procedere alla votazione.

Pongo in votazione, mediante procedimento elettronico, senza registrazione di nomi, gli emendamenti Bonetti Mattinzoli 7.2 e Ronchi 7.4, non accettati dalla Commissione né dal Governo.

(Sono respinti).

Pongo in votazione l'emendamento 7-bis. 4 della Commissione, e gli identici emendamenti Aglietta 7-bis. 1 e Ronchi 7-bis. 5, che il Governo ha accettato.

(Sono approvati).

Gli emendamenti Ronchi 7-bis. 6, Aglietta 7-bis. 3 e 7-bis. 2 sono preclusi.

Pongo in votazione gli identici emendamenti Aglietta 7-ter. 1 e Ronchi 7-ter. 3, non accettati dalla Commissione né dal Governo.

(Sono respinti).

Pongo in votazione l'emendamento 7-ter.2 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 GIUGNO 1985

Pongo in votazione l'emendamento Sapio 8.7, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Becchetti 8.15, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento 8.8 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 8.9 della Commissione cui è identico l'emendamento Aglietta 8.1, che il Governo ha accettato.

(Sono approvati).

Pongo in votazione l'emendamento Aglietta 8.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Aglietta 8.3, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione gli identici emendamenti 8.10 della Commissione, Aglietta 8.4 e Ronchi 8.18, accettati dal Governo.

(Sono approvati).

Pongo in votazione l'emendamento Ronchi 8.16, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Balzardi 8.11, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione gli identici emenda-

menti 8.12 della Commissione, Aglietta 8.5 e Ronchi 8.19, accettati dal Governo.

(Sono approvati).

L'emendamento Ronchi 8.17 è precluso.

Pongo in votazione gli identici emendamenti 8.13 della Commissione, 8.22 del Governo, Aglietta 8.6 e Ronchi 8.20.

(Sono approvati).

L'emendamento Ronchi 8.21 è precluso.

Pongo in votazione l'emendamento 8.14, della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Ronchi 8-bis.3, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione il subemendamento 0.8-bis.1.1, della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 8-bis.1 della Commissione, accettato dal Governo, nel testo modificato.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Aglietta 8-ter.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Dobbiamo votare ora l'articolo aggiuntivo Geremicca 8-ter.01.

FRANCESCO SAPIO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 GIUGNO 1985

FRANCESCO SAPIO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, desidero fare presente che questo articolo aggiuntivo propone di modificare il penultimo comma dell'articolo 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

Riteniamo che sia essenziale perfezionare la casistica relativa alle opere non suscettibili di sanatoria aggiungendo quanto previsto dall'articolo aggiuntivo Geremicca 8-ter.01. Si è verificato ed ancora si verifica che siano state rilasciate concessioni o licenze edilizie e che sia successivamente stato appurato che le documentazioni presentate a corredo delle domande fossero in tutto o in parte false. Faccio un esempio per tutti: il mostro di Fuenti.

Riteniamo, quindi, che si debba assolutamente impedire che siano suscettibili di sanatoria quelle opere che siano state assentite su documentazione risultata, anche attraverso giudizi, in tutto o in parte falsa. Per questo invito sia la maggioranza sia i colleghi dell'opposizione a sostenere la nostra proposta.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Melega. Ne ha facoltà.

GIANLUIGI MELEGA. Credo che tutti i colleghi, ove abbiano letto l'emendamento in discussione, non possano sottrarsi al dovere di approvarlo. Consentire, infatti, ufficialmente che si possa fruire di una sanatoria relativa a concessioni ottenute in base a documentazioni false significa porre in essere una serie di valori che sono in totale antagonismo con quelli fondamentali del nostro diritto positivo e della morale comune.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Sorice. Ne ha facoltà.

VINCENZO SORICE. Signor Presidente, siamo contrari all'emendamento in esame, prescindendo dal merito, per una questione di principio, parendoci assurdo che si debba respingere l'ipotesi di sana-

torìa in base ad una documentazione successivamente risultata in tutto o in parte falsa.

L'emendamento non chiarisce chi debba essere il soggetto titolato a definire la falsità della documentazione, ragione per la quale ritengo che la disciplina di una tale ipotesi debba ricadere nell'ambito dei principi che regolano gli accertamenti compiuti dall'autorità giudiziaria.

Per queste ragioni siamo contrari all'emendamento Geremicca 8-ter.01, la cui approvazione altererebbe il tessuto giuridico del nostro paese.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Geremicca 8-ter.01, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo alla votazione dell'articolo aggiuntivo Becchetti 8-ter.02.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Geremicca. Ne ha facoltà.

ANDREA GEREMICCA. Signor Presidente, il gruppo comunista non può concordare con il collega Becchetti innanzitutto per una questione di principio e di metodo. È noto che il nostro gruppo, unitamente a quello repubblicano ed al gruppo della sinistra indipendente, aveva posto al giudizio della Camera una questione di costituzionalità dell'articolo 8-*quater*, in quanto ci sembrava di trovarci di fronte all'estensione di un'amnistia, più o meno anomala, per un periodo di tempo che andava oltre quello previsto originariamente dal Governo. Ciò contraveniva con quanto stabilito dall'articolo 79 della Costituzione. Su questo argomento si è però intrattenuto a lungo il collega Loda.

Sta di fatto che la votazione su quella pregiudiziale di costituzionalità è venuta meno perché la maggioranza dei gruppi ha concordato in Commissione la soppressione di questo articolo. Venendo quindi a cadere l'oggetto del ricorso, ov-

viamente la Camera non ha espresso alcun giudizio. Il fatto che adesso, per iniziativa di alcuni colleghi, venga riproposta la sostanza dell'articolo soppresso ci sembra del tutto scorretto. Per questo motivo, che è essenzialmente di principio e di metodo, noi voteremo contro l'emendamento dell'onorevole Becchetti.

Nel merito tuttavia va detto che stiamo parlando dei vani costruiti abusivamente dopo l'ottobre 1983 e prima del marzo 1985. Riconoscendo innanzitutto una cosa scontata ed ovvia e sulla quale non vale la pena di dividerci, cioè che il problema esiste, noi poniamo al ministro dei lavori pubblici ed al Governo una questione prioritaria: vogliamo conoscere l'entità e la natura reale del problema. Dire che sono stati edificati forse centinaia di migliaia di vani dall'autunno del 1983 alla primavera del 1985 è dire cosa ovvia e scontata. È compito del Governo stabilire, attraverso un rigoroso accertamento da effettuarsi regione per regione, l'entità e la natura del problema. A questo riguardo presenteremo un ordine del giorno per verificare realmente la volontà del Governo e della maggioranza.

Dire che il problema esiste, ripeto, è un fatto scontato, e chiediamo perciò di sapere se il Governo ritiene che la legge n. 10 del 1977, che avrebbe dovuto regolare questa fase, sia idonea ad assolvere questi nuovi compiti. Il ministro sostiene che esistendo questa legge il problema non si pone; ci chiediamo allora come mai con la legge n. 47 abbiamo sentito il bisogno di rivedere la normativa introdotta con la legge n. 10 e di stabilire norme più efficaci. Vogliamo quindi sapere qual è il giudizio del Governo e del ministro sulla normativa che esisteva dall'autunno del 1983 alla primavera del 1985. Vorrei infine pregare il ministro di non dirci che il Governo era contrario a qualsiasi proroga, perché in questo caso dovremmo ricordare che il partito comunista aveva proposto, in epoca non sospetta, lo stralcio dei capi primo e secondo della legge in discussione, proprio per bloccare subito, evitando l'effetto-annuncio, la speculazione in quel periodo.

Noi riteniamo che insieme alle altre forze politiche si debba porre rimedio a questa situazione, precisando comunque che siamo contrari a qualsiasi concetto di una specie di sanatoria-coda della legge n. 47. Pensiamo che il problema debba essere affrontato nella visione della difesa e della tutela della sanatoria del territorio con estremo rigore e con realismo al tempo stesso. Ma tale problema deve essere affrontato come una questione nuova e non come una coda che segue la legge di sanatoria. Il problema va esaminato sulla base di accertamenti, che il Governo potrà disporre, ma in una concezione nuova da affrontare con spirito unitario.

Allo stato attuale, per le questioni di metodo e di principio innanzitutto, nonché di merito, la posizione del gruppo comunista è contraria all'articolo aggiuntivo Becchetti 8-ter.02.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Rocelli. Ne ha facoltà.

GIANFRANCO ROCELLI. Desidero dire che su tale questione il gruppo democristiano voterà a favore della soppressione della data, così come ha già votato in Commissione, e quindi contro l'articolo aggiuntivo Becchetti 8-ter.02.

Credo comunque di dover ripetere quanto già stamane avevo affermato, cioè che riteniamo di dover consentire alla soppressione della sanatoria accordata dal Senato in merito alle opere abusive realizzate tra il 1° ottobre 1983 fino alla data di approvazione della legge di condono; non perché noi non consideriamo incostituzionale tale sanatoria, ma perché avevamo sempre ritenuto una sanatoria indiscriminata per tale periodo contraria allo spirito che aveva promosso la legge sul condono.

Questa mattina avevo anche affermato che una semplice soppressione non risolve i problemi; e per tale motivo abbiamo presentato un ordine del giorno che impegna il ministro dei lavori pubblici a riferire entro tre mesi sullo stato

dell'abusivismo, da un punto di vista quantitativo e qualitativo, prodotto nel periodo intercorrente tra il 1° ottobre 1983 e la data di entrata in vigore della legge di condono. Chiediamo che la relazione sia articolata per regioni, per consentire al Parlamento e al Governo una corretta valutazione del fenomeno.

Si fa presto a parlare di numeri, ma sull'indicazione di 700 mila vani non abbiamo dati provenienti da fonti ufficiali. Non conosciamo l'entità del fenomeno e non possiamo quindi pretendere di intervenire opportunamente a livello legislativo. Conseguentemente, dopo questa verifica, credo che sia necessario che il Governo adotti i provvedimenti più opportuni, volti ad un controllo rigoroso delle attività urbanistiche ed edilizie per la salvaguardia e la tutela del territorio.

Penso che tale valutazione sia essenziale, per consentire in un prosieguo di tempo un più corretto esame da parte del Parlamento (*Applausi al centro*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Ronchi. Ne ha facoltà.

EDOARDO RONCHI. Penso che il merito di questo articolo aggiuntivo sia quello di riaprire la corsa per il «premio Attila» ad un gruppo di deputati della Camera, che erano rimasti indietro, per i molti punti guadagnati dai colleghi del Senato nella presentazione di quelle norme che per fortuna stiamo modificando radicalmente.

Ricordo ai colleghi che vi è stato un giudizio di incostituzionalità della Commissione affari costituzionali su questo testo normativo. Essa ha infatti sostenuto che, essendo stata introdotta con il condono un'oblazione, con effetti del tutto simili, anzi identici, a quelli di un provvedimento di amnistia, rischieremmo di violare l'articolo 79 della Costituzione se non interrompessimo la possibilità di estensione della sanatoria dal momento dell'annuncio del provvedimento sino alla sua approvazione.

Non è, però, solo questo il punto. Infatti, se noi accettassimo queste norme, non capisco perché ci si dovrebbe limitare al momento dell'entrata in vigore della legge e non a quello della conversione di questo decreto o ai prossimi due anni. In questo modo di determinerebbe, dunque, un principio di scorrimento della possibilità di sanatoria dell'abusivismo edilizio. Un tale principio alimenterebbe aspettative di ulteriori interventi legislativi, che dovrebbero continuare a sanare abusi eventualmente commessi.

Non contesto il diritto di ciascun collega di presentare in Assemblea tutti gli emendamenti che ritenga opportuno, ma faccio rilevare, oltre alle considerazioni che ho già fatto, che vi è stata una modifica complessiva dell'atteggiamento dell'opposizione in seguito alle garanzie formulate dai rappresentanti dei gruppi della maggioranza proprio su questo punto, che è quello di maggiore scandalo, sotto l'aspetto della cultura urbanistica e della tutela dell'ambiente, di tutto il decreto-legge.

Contro simile scandalo si sono sollevate le associazioni ambientaliste di tutti gli orientamenti politici rappresentati in quest'Assemblea. Vi è perciò, ed il gruppo di democrazia proletaria lo ha dichiarato anche in sede di discussione sulle linee generali, una scorrettezza da parte dei colleghi che hanno sottoscritto questo articolo aggiuntivo. È una scorrettezza, perché altrimenti si sarebbe votato in Assemblea sulla costituzionalità del provvedimento, per verificare se il parere della Commissione affari costituzionali fosse o meno fondato. È una scorrettezza, perché vi è stato un accordo politico, che consentirà, probabilmente, l'approvazione di questo provvedimento, a differenza di quanto sarebbe accaduto se non avessimo continuato nell'opposizione che avevamo iniziato ieri. In base a tale accordo, norme di questo tipo non avrebbero dovuto essere inserite nel provvedimento e l'articolo aggiuntivo 8-*quater* sarebbe stato soppresso.

La ripresentazione, dunque, di quelle norme sotto forma di emendamento è

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 GIUGNO 1985

una scorrettezza rispetto ai rapporti ed alle relazioni che si sono stabilite fra le diverse forze politiche in quest'aula.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Crivellini. Ne ha facoltà.

MARCELLO CRIVELLINI. Signor Presidente ribadisco la contrarietà del gruppo radicale a questo emendamento, sia nel metodo che nel merito. Siamo contrari nel metodo perché, come ricordava poco fa il collega Ronchi, si instaura una tecnica davvero singolare per cui, pur in presenza di un parere contrario della Commissione affari costituzionali, con il marchingegno di utilizzare la soppressione dell'articolo in Commissione lavori pubblici è poi possibile ripresentare in Assemblea la stessa materia, senza che su di essa si possa esprimere un giudizio di costituzionalità. Questa tecnica è, dunque, singolare e ci trova decisamente contrari.

Siamo contrari nel merito, ed anche se sin troppe sono state le considerazioni svolte credo opportuno ricordare che in questo modo sarebbe lecita un'attività di abusivismo edilizio senza fine. Si instaurerebbe una logica in base alla quale l'esistenza della speculazione e dell'abusivismo edilizio richiederebbe una sanatoria ed il fatto che si parlerebbe di sanatoria determinerebbe ulteriore abusivismo edilizio. Sarebbe, quindi, una specie di reazione a catena senza fine e che ha per unici perdenti il territorio e l'assetto urbanistico del paese.

Per questi motivi siamo fermamente contrari alla riproposizione di questo tema, in merito al quale eravamo riusciti ad avere un cambiamento con il nostro atteggiamento e con quello di alcuni altri gruppi. Infatti, pensiamo che ormai sia tempo che chi specula o costruisce abusivamente sappia che commette un reato e che, quindi, va incontro a tutte le conseguenze del caso.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Boetti Villanis Audifredi. Ne ha facoltà.

LUDOVICO BOETTI VILLANIS AUDIFREDI. Il gruppo del Movimento sociale italiano voterà contro questo emendamento per le ragioni che già ebbi ad illustrare nella discussione sulle linee generali di ieri sera.

Con questi emendamenti (in realtà, infatti, si tratta di due emendamenti) alcuni colleghi della democrazia cristiana non farebbero altro che perpetuare quei motivi di incostituzionalità che afferiscono, a nostro avviso, agli articoli 34 e 38 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Di conseguenza, non riteniamo che sia opportuno perpetuare una situazione di incostituzionalità anche nei confronti di questo decreto-legge.

Aggiungo che mi sembrano anche fondate le osservazioni fatte dal collega Rocelli. Prima di affrontare una materia così spinosa, sarebbe opportuno valutare l'effettiva, reale, concreta consistenza del fenomeno dell'abusivismo che si sarebbe realizzato dopo la data del 1° ottobre 1983. Si tratta di un problema che, a mio avviso, dovrà certamente essere preso in considerazione dal Governo e da questa Assemblea in tempi brevi, ma il rilievo penale, a mio parere, deve rimanere fermo, pur non potendoci nascondere l'esigenza di procedere al recupero di alcune situazioni di abusivismo che si sono realizzate dopo la data del 1° ottobre 1983. Comunque, prima dobbiamo avere di fronte l'esatta situazione del fenomeno nella sua reale consistenza, poi si potrà provvedere in merito.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Columba. Ne ha facoltà.

MARIO COLUMBA. Onorevole Presidente, colleghi, signor ministro, il gruppo della sinistra indipendente è nettamente contrario all'emendamento presentato da un gruppo di deputati della democrazia cristiana che tende a ripristinare quell'articolo 8-*quater* del disegno di legge di conversione che ci era pervenuto nel testo del Senato.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 GIUGNO 1985

Voglio ricordare, come del resto è stato fatto anche nelle altre dichiarazioni di voto, che erano state presentate numerose pregiudiziali di costituzionalità riguardanti questo articolo, che prevede l'estensione della sanatoria al periodo successivo al 1° ottobre 1983 fino all'entrata in vigore della legge n. 47. Il valore di tali pregiudiziali di costituzionalità è stato confermato dal parere della Commissione affari costituzionali ed anche dal fatto che la Commissione lavori pubblici, a larghissima maggioranza, con esplicita dichiarazione di tutti i gruppi parlamentari presenti, ha deciso di sopprimere tale articolo.

Riproporre adesso questo articolo aggiuntivo all'esame dell'Assemblea rientra certamente nella libertà personale dei deputati che lo hanno fatto, ma costituisce un sotterfugio per sottrarre l'esame di questa materia al giudizio di costituzionalità; sotterfugio che, se dovesse avere successo, non costituirebbe certamente un precedente onorevole per la Camera dei deputati e per il comportamento dei gruppi parlamentari; sotterfugio che avrebbe gravissime conseguenze pratiche perché (e non voglio ripetere le cose che ho già esposto questa mattina in sede di discussione sulle linee generali) l'estensione della sanatoria al periodo successivo al 1° ottobre 1983 produrrebbe immensi, incalcolabili danni al territorio e al patrimonio edilizio, e contribuirebbe soprattutto a consolidare definitivamente l'immagine di uno Stato incapace di far rispettare le leggi che esso stesso si dà.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Becchetti. Ne ha facoltà.

ITALO BECCHETTI. Al collega di cui non conosco il nome che mi ha accusato di scorrettezza per aver riproposto un emendamento (a parte il fatto che in questi casi conta più la sostanza dei problemi che non le scorciatoie formali che spesso vengono assunte a pretesto per nascondersi di fronte ai problemi, per non assumere posizione o per celare più

colpevoli e pesanti incoerenze) voglio ricordare che in Commissione gran parte dei deputati della democrazia cristiana presenti non si sono associati a questa iniziativa per cancellare un voto che il nostro gruppo, al Senato, aveva unanimemente assunto: un'iniziativa sostenuta dal consenso di quasi tutti i gruppi parlamentari, e avallata da un dissenso ridotto per la scarsa presenza di alcuni gruppi che qui hanno ribadito la loro opposizione.

Due hanno votato contro, altri quattro si sono astenuti: di quale scorrettezza sta parlando questo signore che probabilmente poco o niente conosce di questo problema? Forse conosce solo questa sorta di documento, che sembra quasi una circolare del comando strategico delle Brigate rosse.

EDOARDO RONCHI. Ma che dici?

ITALO BECCHETTI. «È un premio alle attese dello speculatore, è un atto di disprezzo e di mortificazione nei confronti del cittadino onesto, è la premessa logica, giuridica e politica per l'ulteriore prosecuzione dell'abusivismo» (*Proteste dei deputati Gorla e Ronchi*).

Dimostri la sua correttezza non disturbando prima di accusare gli altri di scorrettezza! (*Proteste del deputato Gorla*).

«È la premessa logica, giuridica e politica per l'ulteriore prosecuzione dell'abusivismo...

MASSIMO GORLA. Presidente, stia a sentire che dice! Ma scherziamo?

PRESIDENTE. Onorevole Gorla!

ITALO BECCHETTI. È la progressiva e inarrestabile distruzione dell'ambiente».

MASSIMO GORLA. Ma scherziamo?

ITALO BECCHETTI. E, verso la conclusione, abbiamo rilevato accenti ancora più pesanti: «respingere il disegno di legge approvato dal Senato nella seduta del 23 maggio 1985 sia per la sua evidente incostituzionalità sia perché nella so-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 GIUGNO 1985

stanza costituisce — state attenti — il punto più basso, il prodotto più inaccettabile dell'involuzione legislativa in materia urbanistica» (cose che abbiamo sentito dire per argomenti diversi da quelli oggetto di discussione in quest'aula).

Ringrazio il Presidente che, al fine della celerità dei lavori, ha sollecitato la verifica di coloro che avevano richiesto lo scrutinio segreto. Io non sono un patito sostenitore dello scrutinio segreto, anche se ritengo che dovranno passare molti anni (e forse molti di noi qui non ci saranno più) prima che il ricorso a questo strumento divenga del tutto irrilevante per le nostre posizioni, per le nostre decisioni, per i lavori di questa Assemblea.

È stato sostenuto che spostare la data utile per il recupero e la sanatoria dell'abusivismo realizzato costituirebbe elemento di incentivazione di altre forme di abusivismo, una sorta di correatà per quanto riguarda questo fenomeno.

Ma qui, amici, delle due l'una: o si dimentica che Senato e Camera (le due Commissioni lavori pubblici) hanno con grande impegno esaminato il problema del superamento delle norme che non abbiamo considerato sufficienti a contenere, se non a reprimere, il fenomeno, e le abbiamo sostituite con altre che abbiamo considerato valide...

PRESIDENTE. Onorevole Becchetti!

ITALO BECCHETTI. In materia non ho assistito a molte richieste di emendamento e di perfezionamento. Ma, dicevo, se quelle norme non le consideriamo sufficienti, là andava ricercata la ragione del possibile ulteriore perpetuarsi di questo fenomeno!

PRESIDENTE. Onorevole Becchetti, per cortesia!

ITALO BECCHETTI. Sto concludendo. Andava lì ricercata, dicevo, e non nel fatto che, considerandosi irrilevante e soltanto giustificata da ragioni di *iter* legislativo del nostro provvedimento, come ha

sostenuto il 29 maggio il collega Piermartini relatore...

PRESIDENTE. Onorevole Becchetti, per cortesia!

ITALO BECCHETTI. In omaggio (*Proteste dei deputati del gruppo di democrazia proletaria*) alla correttezza, ringrazio gli amici distrurbatori, ritenendo irrilevante...

PRESIDENTE. È scaduto il tempo a sua disposizione!

ITALO BECCHETTI. Sto recuperando, Presidente, i momenti che mi hanno sottratto i colleghi di quella parte (*Indica i deputati del gruppo di democrazia proletaria*)! Dicevo, ritenendo irrilevante questa data del 1° ottobre 1983...

PRESIDENTE. Onorevole Becchetti, concluda o sono costretto a toglierle la parola! Mi spiace...

ITALO BECCHETTI. Se lei mi toglie la parola, rimando alle cose che ho detto questa mattina, concludendo soltanto che non vi è stata alcuna seria ragione, esposta in quest'aula, a sostegno di una determinazione diversa da quella assunta dai nostri colleghi del Senato. Per questa ragione, c'è una logica...

PRESIDENTE. Onorevole Becchetti, deve concludere! Onorevole Becchetti, mi appello alla sua cortesia!

ITALO BECCHETTI. Va bene, Presidente. La ringrazio anche per questo sollecito adempimento ai suoi doveri di Presidente.

PRESIDENTE. Adempio ad un dovere. Ho ecceduto in tolleranza...

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Ferrarini. Ne ha facoltà.

GIULIO FERRARINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, molto brevemente, per

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 GIUGNO 1985

dire che il gruppo socialista voterà contro l'emendamento in esame, che rappresenta un segnale pericoloso e controproducente di tolleranza nei confronti dell'abusivismo. Non neghiamo che esiste il problema di verificare l'entità e la qualità del fenomeno abusivo dopo il 1° ottobre 1983, entità e qualità che non conosciamo se non attraverso stime approssimative.

A tale proposito, abbiamo anche noi proposto un ordine del giorno che impegna il ministro a presentare entro tre mesi una relazione al Parlamento, in rapporto al ruolo di vigilanza ed intervento dei poteri locali. Solo a quel punto potremo esaminare la situazione e l'eventualità di assumere provvedimenti che comunque non potranno avere le caratteristiche di una mera ed indiscriminata sanatoria. Deve emergere, comunque, con chiarezza, una decisa e severa volontà del Parlamento, tendente a stroncare il fenomeno dell'abusivismo. Spostamenti successivi di date e scadenze così importanti non possono che dare l'impressione opposta.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare, per dichiarazione di voto, l'onorevole Melega. Ne ha facoltà.

GIANLUIGI MELEGA. Signor Presidente, soltanto perché i colleghi abbiano un elemento di valutazione delle parole del collega Becchetti, leggo i nomi dei firmatari di quel testo che lo stesso collega Becchetti ha definito un «testo delle Brigate rosse». I firmatari sono quattro: il presidente dell'Istituto nazionale di urbanistica, Edoardo Salzano, il presidente della Lega per l'ambiente, Enrico Testa, il presidente di *Italia nostra*, Giorgio Luciani, ed il presidente del WWF — sezione Italia, Fulco Pratesi. Basta questo, io credo, per dare la misura delle parole e dell'intervento del collega Becchetti e per dimostrare che, a volte, i brigatisti si trovano tra coloro che favoriscono l'abusivismo, e non tra coloro che lo combattono (*Applausi dei deputati dei gruppi radicale e di democrazia proletaria e all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Becchetti 8-ter.02, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione il subemendamento 0.8-ter.03.1 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione, nel testo modificato dal subemendamento testé approvato, l'articolo aggiuntivo Senaldi 8-ter.03, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 9.3 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

L'emendamento Ronchi 9.4 è dunque precluso.

Pongo in votazione l'emendamento Aglietta 9.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Aglietta 9.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

GABRIELE PIERMARTINI, Relatore. Chiedo di parlare per una precisazione concernente il coordinamento del testo.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GABRIELE PIERMARTINI, Relatore. Signor Presidente, faccio presente che al comma 1 dell'emendamento 3-bis.5 della Commissione, precedentemente votato, deve intendersi soppressa la virgola prima delle parole: «della costruzione», e

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 GIUGNO 1985

la congiunzione «e», prima delle parole: «dei prospetti», deve intendersi sostituita dalla virgola.

PRESIDENTE. La Presidenza prende atto di questa precisazione, ai fini del coordinamento del testo approvato.

Passiamo agli ordini del giorno. Ne do lettura:

«La Camera

impegna il Governo,

e per esso

il ministro dei lavori pubblici,
a riferire entro tre mesi sullo stato, quantità e qualità dell'abusivismo prodottosi nel periodo successivo al 1° ottobre 1983, articolato per ragioni, al fine di valutare la necessità di adottare provvedimenti legislativi volti ad un migliore controllo delle attività urbanistico-edilizie e al rafforzamento delle misure di salvaguardia e tutela del territorio previste dalla legislazione vigente.

9/2915/1

«MEDRI, BATTAGLIA».

«La Camera

impegna il Governo,

e per esso

il ministro dei lavori pubblici,
a riferire entro tre mesi sullo stato, quantità e qualità dell'abusivismo prodotto nel periodo intercorrente fra il 1° ottobre 1983 e l'entrata in vigore della legge n. 47 del 27 febbraio 1985, articolato per regioni, onde consentire al Parlamento e al Governo una corretta valutazione del fenomeno ed eventualmente di adottare i provvedimenti più opportuni volti inoltre ad un controllo più rigoroso delle attività urbanistico-edilizie per la salvaguardia e tutela del territorio.

9/2915/2

«ROCELLI, SENALDI, SORICE».

«La Camera

invita il Governo,

e per esso

il ministro dei lavori pubblici,
ad esaminare l'opportunità di presentare un disegno di legge di delega per eventuale provvedimento di amnistia per i reati derivanti dall'applicazione della legge n. 47 del 27 febbraio 1985 e commessi da pubblici amministratori nell'esercizio delle proprie funzioni.

9/2915/3

«SENALDI, ROCELLI, SORICE».

«La Camera

impegna il Governo,

e per esso

il ministro dei lavori pubblici,
a presentare al Parlamento entro tre mesi dalla data odierna una relazione sulla consistenza e la qualità dell'abusivismo edilizio successivo al 1° ottobre 1983, articolato per regioni, al fine di valutare la necessità di ulteriori provvedimenti volti ad un più efficace controllo dell'attività urbanistico-edilizia, al rafforzamento delle misure di salvaguardia del territorio e dell'ambiente, e per assumere ogni altro eventuale provvedimento volto a favorire la fine del fenomeno dell'abusivismo.

9/2915/4

«SAPIO, ALBORGHETTI, GEREMICCA».

«La Camera

impegna il Governo,

e per esso

il ministro dei lavori pubblici,
a riferire entro sei mesi al Parlamento sullo stato dell'abusivismo edilizio intervenuto nel periodo successivo al 1° ottobre 1983, con riferimento all'eventuale inerzia dei soggetti — enti locali e regioni in particolare — a cui le leggi vigenti affidano compiti di prevenzione e repressione dei reati in materia.

9/2915/5

«FACCHETTI».

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 GIUGNO 1985

«La Camera

impegna il Governo,

e per esso

il ministro dei lavori pubblici,
a riferire entro tre mesi sullo stato, quantità e qualità dell'abusivismo prodottosi nel periodo successivo al 1° ottobre 1983, articolato per regioni, onde consentire al Parlamento e al Governo una valutazione complessiva del fenomeno, anche in riferimento al ruolo di vigilanza e di intervento dei poteri locali, e eventualmente per adottare provvedimenti più opportuni tesi ad un controllo più rigoroso delle attività urbanistico-edilizie per la salvaguardia e tutela del territorio.

9/2915/6

«FERRARINI».

«La Camera,

in occasione della discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146,

preoccupata del fenomeno relativo alla costruzione abusiva di opere edilizie oltre il termine di sanatoria di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47,

invita il Governo

a presentare alle Camere un dettagliato rapporto sulla natura ed entità delle opere abusivamente realizzate dall'ottobre 1983 in poi, per poter prendere con cognizione di causa i relativi provvedimenti nel quadro della tutela dell'ordine urbanistico.

9/2915/7

«GUARRA, BOETTI VILLANIS AUDIFREDI, FORNER».

Qual è il parere del Governo su questi ordini del giorno?

GAETANO GORGONI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo accetta l'impegno a riferire entro il 30 novembre. Infatti, gli ordini del giorno chie-

dono al Governo di riferire entro tre mesi. Ma bisogna tenere presente che in tale spazio di tempo cadono anche i mesi di luglio e di agosto. Il Governo, quindi, chiede un termine più ampio, esattamente quello del 30 novembre, per poter riferire compiutamente sullo stato, sulla quantità e sulla qualità dell'abusivismo prodottosi nel periodo successivo al 1° ottobre 1983.

Gli altri ordini del giorno presentati, tranne alcune differenze, sono di contenuto sostanzialmente uguale, pertanto il Governo accetta come raccomandazione gli ordini del giorno Medri 9/2915/1, Rocelli 9/2915/2, Sapio 9/2915/4, Facchetti 9/2915/5, Ferrarini 9/2915/6 e Guarra 9/2915/7.

Il Governo non può accettare l'ordine del giorno Senaldi 9/2915/3. In proposito si richiama alla dichiarazione resa nella discussione al Senato. In particolare il Governo non ritiene che una misura di amnistia possa essere adottata per una categoria determinata di rei, ritenendo che essa possa essere al più compresa in un provvedimento generale, allorquando il Parlamento deciderà di adottarla.

PRESIDENTE. Chiederò ora ai presentatori degli ordini del giorno, se, udite le dichiarazioni del Governo, insistano per la votazione.

Onorevole Medri?

GIORGIO MEDRI. Signor Presidente, anche a nome del collega Battaglia dichiaro di accettare lo spostamento della data richiesto dal Governo.

PRESIDENTE. Onorevole Rocelli?

GIANFRANCO ROCELLI. Signor Presidente, accolgo le richieste del Governo per quanto riguarda gli ordini del giorno contenenti un impegno. Per quanto riguarda, invece, l'ordine del giorno che contiene un invito al Governo, che l'onorevole sottosegretario ha dichiarato di non accettare, faccio presente all'Assemblea che non si tratta della materia qui rappresentata dall'onorevole Gorgoni.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 GIUGNO 1985

Non abbiamo inteso difendere né ladri né persone che si siano comportate in modo non corretto. Devo prendere atto, per quanto riguarda gli amministratori, che il Governo ha fatto qui un'affermazione pesantissima che non posso accettare, non come rappresentante del mio partito, ma come rappresentante della nazione. Non possiamo accettare l'affermazione secondo cui tutti coloro che si verranno a trovare in quelle condizioni possano essere così definiti.

L'oblazione fa riferimento ad una sanatoria anche penale ed il fatto che, per ottenere la sanatoria, si debba denunciare un reato, pone nella condizione che siano perseguiti dalla magistratura tutti quegli amministratori che, pur non essendo venuti a conoscenza dei reati che saranno sanati, non potranno contestualmente godere della sanatoria prevista dal provvedimento.

Questo era il mio intendimento e su di esso chiedo il voto dell'Assemblea (*Applausi al centro*).

PRESIDENTE. Onorevole Alborghetti?

GUIDO ALBORGHETTI. Signor Presidente, oltre a confermare ovviamente il voto favorevole all'ordine del giorno da noi presentato, preannuncio che voteremo a favore anche di altri ordini del giorno presentati da vari gruppi della maggioranza poiché ci sembra francamente che alcune differenze non siano poi così sensibili come si vorrebbe far credere.

Per quanto riguarda l'abusivismo prima e dopo l'ottobre 1983 il problema di fondo è che il Governo deve preliminarmente assumersi la responsabilità di chiarire al Parlamento la realtà del fenomeno.

In questa sede debbo, infatti, denunciare che non abbiamo alcuna conoscenza al riguardo, per cui rischiamo di introdurre norme di legge senza elementi concreti.

Infine, il Governo ha chiesto un termine troppo lungo per la presentazione della relazione. Noi riteniamo che tale

adempimento possa essere svolto in un tempo assai più breve e che, dunque, anche considerando il prossimo periodo estivo, la relazione possa essere presentata entro il 30 ottobre in modo tale da consentire al Parlamento di assumere entro la fine dell'anno gli eventuali provvedimenti che si riterranno opportuni.

PRESIDENTE. Onorevole Alborghetti, insiste per la votazione del suo ordine del giorno?

GUIDO ALBORGHETTI. Se il Governo accetta un termine più breve, non insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Il Governo?

GAETANO GORGONI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Vorrei pregare l'onorevole Alborghetti di mantenere il termine del 30 novembre pur dichiarandoci disposti, come Governo, a presentare una relazione possibilmente entro il 30 ottobre.

Il problema è che andiamo incontro a mesi in cui si rende difficilissimo acquisire tutte le notizie che il Parlamento richiede; in ogni caso, se la condizione posta dall'onorevole Alborghetti è quella che il Governo debba accettare il termine del 30 ottobre, noi potremmo anche accettarla, però vorrei pregarlo dal recedere dalla sua posizione, fermo restando l'impegno del Governo a fare il possibile per poter presentare una relazione entro il mese di ottobre.

GUIDO ALBORGHETTI. Scriviamo nell'ordine del giorno 30 novembre intendendo che sia il 30 ottobre.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Alborghetti; si intende che accetta la raccomandazione del Governo.

Onorevole Facchetti, insiste per la votazione del suo ordine del giorno n. 9/2915/5?

GIUSEPPE FACCHETTI. Accetto la posizione assunta dal Governo, ma vorrei co-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 GIUGNO 1985

gliere l'occasione per sottolineare con soddisfazione quanto detto poco fa dal rappresentante del Governo nel respingere l'ordine del giorno relativo all'amnistia degli amministratori pubblici, il che ha una connessione con un mio ordine del giorno che si differenzia dagli altri proprio perché chiede la presentazione di una relazione sul modo in cui si sono comportati comuni e regioni nell'applicazione della legge.

Sappiamo tutti che ci sono gravi responsabilità penali e politiche dei comuni e delle regioni nell'aver tollerato in passato e nei mesi più recenti, speriamo non più in futuro, l'abusivismo nei loro territori.

PRESIDENTE. Onorevole Ferrarini, insiste per la votazione del suo ordine del giorno n. 9/2915/6?

GIULIO FERRARINI. Non insisto per la votazione del mio ordine del giorno n. 9/2915/6.

PRESIDENTE. Onorevole Boetti Villanis Audifredi, insiste per la votazione dell'ordine del giorno Guarra n. 9/2915/7, di cui è cofirmatario?

LUDOVICO BOETTI VILLANIS AUDIFREDI. Non insisto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Rocelli, insiste per la votazione dell'ordine del giorno Senaldi n. 9/2915/3, non accettato dal Governo?

GIANFRANCO ROCELLI. Insisto per la votazione dell'ordine del giorno Senaldi n. 9/2915/3, di cui sono cofirmatario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno Senaldi n. 9/2915/3, non accettato dal Governo.

(È respinto — *Vive, reiterate proteste al centro*).

GIANNI TAMINO. Quel che è detto è detto.

GIANLUIGI MELEGA. Ormai il risultato è stato proclamato.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno è stato respinto (*Vive proteste al centro*).

GIANFRANCO ROCELLI. Chiediamo la controprova. Non è possibile!

VINCENZO SORICE. Si faccia la controprova!

PRESIDENTE. I deputati segretari concordano sul fatto che l'ordine del giorno è stato respinto (*Vive proteste al centro*). Il presidente della Commissione, onorevole Botta, o il relatore, onorevole Piermartini, intendono prendere la parola per qualche precisazione? (*Proteste al centro — Vive proteste del deputato Rocelli*). Mi consenta, onorevole Rocelli, il Presidente è imparziale. A norma di regolamento, quando il Presidente con il concorde avviso dei segretari annuncia l'esito di un voto, non si dà luogo a controprova (*Applausi all'estrema sinistra — Proteste al centro*). Onorevole Piermartini, la prego, faccia la sua precisazione.

GIANFRANCO ROCELLI. È una cosa molto grave.

CARLO SENALDI. Abbiamo fatto prima la controprova in merito ad una votazione su una questione molto più semplice.

GIANFRANCO ROCELLI. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Prego di riprendere serenamente la seduta.

Voci al centro. No! No!

PRESIDENTE. Onorevole Piermartini, parli pure.

GIANFRANCO ROCELLI. Chiediamo la controprova! È nel nostro diritto!

PRESIDENTE. Non si dà luogo a nessuna controprova.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 GIUGNO 1985

GIANFRANCO ROCELLI. Non è giusto! È una vessazione!

FRANCO PIRO. C'è un atteggiamento radicale della democrazia cristiana.

PRESIDENTE. Non posso consentire che una minoranza si imponga sulla maggioranza. Onorevole Piermartini, vuol parlare? Altrimenti le tolgo la parola (*Rumori*).

GIANFRANCO ROCELLI. Non è giusto quello che sta facendo! Non ha chiesto quanti si erano astenuti!

CARLO SENALDI. Chiedo la parola! Chiedo la parola (*Rumori — Proteste*).

PRESIDENTE. Onorevole Senaldi, la richiamo all'ordine. Per cortesia, si sieda (*Applausi all'estrema sinistra — Vive proteste al centro*).

GIANFRANCO ROCELLI. Il gruppo comunista si è astenuto. Lei non ha chiesto quanti deputati si erano astenuti.

PRESIDENTE. Onorevole Rocelli, richiamo all'ordine anche lei (*Vive, reiterate proteste al centro*); non è ammissibile! È un comportamento scorretto.

CARLO SENALDI. Chiedo la parola.

PRESIDENTE. Onorevole Senaldi, le ho già detto che in questa sede non può parlare. Non posso consentirlo (*Vivissime, reiterate proteste al centro*). Onorevole Senaldi, la richiamo nuovamente all'ordine (*All'estrema sinistra si grida: «Basta! Basta!»*).

CARLO SENALDI. Non ha chiesto quanti deputati si erano astenuti.

PRESIDENTE. Onorevole Senaldi, non mi costringa a richiamarla ancora all'ordine.

Onorevole Piermartini, la prego di svolgere il suo intervento.

GABRIELE PIERMARTINI, *Relatore*. Tenterò di dire qualcosa. Voglio farle presente, comunque, che si grida che non è stato chiesto chi aveva intenzione di astenersi.

Desidero far notare che all'emendamento 9.3 della Commissione è scritto: «Sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti», mentre invece avrebbe dovuto esser scritto: «Sostituire i commi 3 e 4», conseguentemente, al primo comma dell'emendamento va premesso il numero 3 e al secondo comma il numero 4.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole relatore.

Passiamo alle dichiarazioni di voto sul disegno di legge nel suo complesso.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Alborghetti. Ne ha facoltà.

GUIDO ALBORGHETTI. Desidero innanzitutto dire che resta fermo il nostro giudizio sulla legge di condono che consideriamo sbagliata, iniqua e largamente inapplicabile. Tale non applicabilità è già stata riscontrata sia nella adozione del decreto, sia nella pratica quotidiana.

Credo che il decreto, così come originariamente pensato dal Governo, avesse, in realtà, un carattere attuativo ed interpretativo che avrebbe dovuto essere mantenuto. La maggioranza al Senato, però, ha voluto modificare ben ventisei dei cinquantadue articoli della legge di condono, a volte positivamente, ma spesso in termini peggiorativi e sbagliati. Il lavoro compiuto in Commissione, nel Comitato dei nove ed in quest'aula ha consentito di eliminare quantomeno le principali storture introdotte dalla maggioranza al Senato; ha consentito, dunque, di riportare il decreto nei suoi limiti di decreto attuativo ed interpretativo. Desideriamo darne atto e dire che riteniamo che questo sia stato il risultato della nostra battaglia e del nostro impegno.

Già una legge come quella sul condono, che, ripeto, è sbagliata, iniqua e largamente inapplicabile, richiede di non essere ulteriormente peggiorata, perlomeno in questa fase. Credo, anzi, che dovremo

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 GIUGNO 1985

riconsiderare molte di queste norme inapplicabili, perché i cittadini hanno bisogno della certezza del diritto, di norme chiare e comprensibili, e non è certo la legge sul condono che può garantire questa chiarezza.

Il secondo punto che vorrei toccare riguarda la tutela del territorio e dell'ambiente, ed in particolare il cosiddetto decreto Galasso. Consideriamo un risultato notevole, conseguito da tutte le forze progressiste in Parlamento, l'aver ottenuto un formale impegno del Governo ad emanare norme di legge, ed a sottoporle al Parlamento, circa la salvaguardia contenuta nel decreto Galasso, ed anche ad un coinvolgimento delle regioni nella tutela del territorio e dell'ambiente, chiarendo quali sono le responsabilità di ogni livello istituzionale. Avremo dunque occasione di discutere nel merito questo problema, ma vorrei già ascrivere alla battaglia condotta da noi, e non solo da noi, questo risultato tangibile.

Vengo ora all'ultimo punto, alla questione aperta dell'abusivismo verificatosi dopo il 1° ottobre 1983. Non siamo in grado di confermare la cifra dei 700 mila vani che sarebbero stati costruiti in questi ultimi mesi; riteniamo un preciso dovere del Governo di chiarire quale sia la reale situazione, non solo in termini di quantità, ma anche di qualità dell'abuso, con riferimento ai danni arrecati al territorio e all'ambiente.

Non è inutile ricordare al ministro Nicolazzi che quando si discuteva la legge sul condono, di fronte al protrarsi della discussione parlamentare per responsabilità del Governo e della maggioranza, noi avevamo proposto lo stralcio di alcune misure di salvaguardia che avrebbero immediatamente colpito l'abusivismo con norme assai più severe di quelle della legge Bucalossi.

Questo abusivismo deve essere sottoposto a norme più aspre e severe, che discriminino sulla base del danno arrecato al territorio ed all'ambiente. La valutazione dovrà essere compiuta nello spirito di chiudere definitivamente con questo fenomeno, di voltare pagina e di

comprendere che, se per il passato l'analisi storica da noi condotta, che ci ha portato alla distinzione tra abusivismo di necessità ed abusivismo di speculazione, aveva un senso preciso, che noi difendiamo, certamente questa distinzione si è andata appannando nel tempo, e che per il presente ed il futuro si dovrà giudicare l'abusivismo sulla base di un unico dato essenziale: quello del danno al territorio ed all'ambiente.

Dovranno, quindi, essere in ogni caso dichiarate non sanabili, con relativa confisca degli immobili, gli abusi che arrecano danni rilevanti al territorio ed all'ambiente, e potranno essere sanabili soltanto quegli interventi che questo danno non avranno arrecato.

Sarà, questo, un atto di equità, un atto che ci porterà fuori della discussione assai aspra che si è svolta sia al Senato sia alla Camera, dove il gruppo comunista ha tenuto un comportamento coerente, che ha avuto l'unico obiettivo di sconfiggere l'abusivismo una volta per tutte, riuscendo a comprendere le ragioni e segnalando al Governo che l'abusivismo non si stroncherà soltanto con misure preventive e repressive, ma per esempio anche con una legge sugli espropri, che oggi non esiste, e dando vita ad una nuova politica per il territorio e per la casa, che metta i comuni e le regioni in grado di difendere veramente il territorio.

È questa politica che manca, signor ministro, onorevoli colleghi, ed è proprio questo Governo il primo responsabile degli abusi commessi, anche di quelli che si sono registrati dopo il 1° ottobre 1983. Sarà bene ricordarlo per ora e per il futuro.

Per queste ragioni dichiaro che il gruppo parlamentare comunista si asterrà dalla votazione del provvedimento in esame (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Ronchi. Ne ha facoltà.

EDOARDO RONCHI. Signor Presidente, colleghi, annuncio il voto contrario del

gruppo di democrazia proletaria, pur rilevando che sono state apportate modifiche importanti al provvedimento che ci era stato trasmesso dal Senato e successivamente dalla Commissione lavori pubblici.

Manteniamo un orientamento prevalentemente negativo nella votazione finale, in quanto riteniamo che questo provvedimento si inserisca nel solco tracciato dalla legge n. 47, quando sarebbe stato invece necessario a nostro parere intervenire per tentare di modificare alcuni degli aspetti più negativi di quel provvedimento, oltre che per modificare i termini di alcune scadenze altrimenti non facili da rispettare.

Il testo che ci è giunto dal Senato non ci ha consentito di intervenire per correggere gli elementi di fondo della legge n. 47. Del resto neppure il decreto originariamente presentato dal Governo sarebbe stato utile a questo fine e tuttavia, essendo stati accolti taluni emendamenti qualificanti (tra i quali anche alcuni presentati dal mio gruppo), possiamo rivedere l'atteggiamento che avevamo preannunciato ieri, quando dicemmo che avremmo utilizzato tutti i mezzi consentiti dal regolamento per impedire la conversione in legge di questo decreto. E così contribuiamo a giungere rapidamente alla conclusione, non, lo ripeto, perché siamo d'accordo su questo provvedimento ma perché non vogliamo fornire alibi di sorta a chicchessia per introdurre di nuovo, nell'eventuale reiterazione del decreto, quegli elementi che la Camera ha giustamente eliminato.

Voglio in particolare sottolineare la positività degli emendamenti che hanno consentito l'eliminazione degli ulteriori allentamenti delle verifiche e dei controlli sulle trasformazioni, sulle variazioni interne, sulle destinazioni d'uso, ripristinando, sia pure parzialmente, i vincoli previsti dalla legge n. 1497 del 1939 sulla tutela delle bellezze naturali.

Ugualmente importante è che il Governo si sia impegnato formalmente in quest'aula a provvedere in tempi brevissimi alla adozione di un decreto-legge che

riproduca il contenuto degli emendamenti che erano stati qui presentati per dare forza di legge a quella parte del decreto Galasso che è stata considerata non applicabile dal tribunale amministrativo del Lazio. Per la verità, questa soluzione non ci soddisfa pienamente, perché avremmo preferito che fin d'ora quelle norme fossero tradotte in legge. Si tratta comunque di un impegno positivo ed importante, che contribuisce a determinare il nostro atteggiamento odierno, che consente di giungere già questa sera alla votazione finale sul decreto-legge.

Il dibattito svoltosi in questi mesi ha registrato il massiccio intervento delle associazioni ambientaliste, quelle che sono state paragonate alla Brigate rosse dal collega Becchetti e che hanno dato un valido contributo, se è vero, come è vero, che l'orientamento assunto da certe forze politiche al Senato (da noi considerato fortemente negativo e pericoloso per la tutela dell'ambiente per la creazione di un minimo di cultura e di civiltà urbanistica) è qui cambiato. Ha cambiato orientamento la maggioranza ed ha cambiato orientamento (per la verità già al Senato) il partito comunista. È positivo che in quest'aula non si siano ripresentati emendamenti simili a quelli che i compagni comunisti avevano presentato al Senato.

Questo cambiamento non è negativo, come hanno sostenuto i colleghi radicali, ma positivo, perché dimostra come il dibattito promosso dalle associazioni ambientaliste (Italia nostra, WWF, Lega ambiente, Istituto nazionale di urbanistica) da democrazia proletaria e dalle altre forze che hanno sostenuto le nostre posizioni è riuscito a modificare l'atteggiamento di numerosi gruppi in quest'aula, consentendo l'approvazione di un provvedimento che almeno non è peggiorativo della legge n. 47 perché pone un freno allo sviluppo di logiche capaci di incentivare l'abusivismo, quelle logiche ribadite con puntigliosa meticolosità nel provvedimento che ci era stato inviato dal Senato.

Il nostro voto contrario, lo ribadisco, è un voto convinto, è un voto che riguarda

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 GIUGNO 1985

anche il testo del decreto che il Governo aveva presentato, proprio perché avremmo voluto che in esso fossero contenute non solo la proroga di alcuni termini, ma la previsione di alcuni interventi di modifica della legge n. 47; interventi sui quali noi continueremo ad insistere.

Sono stati approvati ordini del giorno che possono lasciare aperti spiragli pericolosi all'abusivismo successivo alla data dell'ottobre 1983; noi, invece, ci batteremo in senso opposto, non perché si trovi qualche aggiustamento anche per questi successivi casi di abusivismo, ma perché si correggano gli elementi negativi contenuti nella legge n. 47, approvata dalla maggioranza pochi mesi fa.

Mi riferisco, in particolare, alle norme che riguardano la possibilità di variazioni interne, di modifiche di destinazioni d'uso, a quelle norme che allentano i controlli sull'attività urbanistica ed edilizia. Su tale terreno la battaglia continuerà ed è proprio l'insufficienza in rapporto a tali contenuti di fondo del provvedimento a motivare il nostro voto contrario (*Applausi dei deputati del gruppo di democrazia proletaria*).

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
LEONILDE IOTTI

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Medri. Ne ha facoltà.

GIORGIO MEDRI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, in questi due anni di lunghe e faticose discussioni sui problemi connessi al condono dell'abusivismo edilizio, i repubblicani hanno tratto la sensazione che, in realtà, le forze politiche tra loro e ciascuna al suo interno ed ancora con ulteriori differenziazioni tra i due rami del Parlamento parlassero linguaggi diversi e contraddittori, così da complicare ulteriormente un provvedimento già di per se stesso difficile, destinato inevitabilmente a suscitare le perplessità e le critiche del mondo della cultura urbanistica e di quanti hanno sempre avuto a cuore la difesa del territorio e dell'ambiente come

una risorsa limitata, nonché a creare sfiducia nei confronti delle istituzioni in tutti coloro che restano la maggioranza dei cittadini italiani, che si sono attenuti al rispetto rigoroso delle leggi e che vedono in qualche modo premiati coloro che le leggi non hanno rispettato.

Eppure, tutti avevamo convenuto sulla necessità di un provvedimento che, dettando norme nuove e più rigorose per il futuro, ponesse fine al fenomeno dell'abusivismo, troppo spesso tollerato da amministrazioni locali quanto meno incapaci di dare risposte corrette e precise ai reali bisogni dei cittadini.

La confusione dei linguaggi, dietro la quale c'era e c'è, evidentemente, il desiderio o la tentazione di coprire interessi particolari, mascherava a fatica l'esistenza in questo Parlamento di un partito che, attraversando la maggior parte dei gruppi politici, di fatto finiva con l'anteporre quegli interessi a quelli generali di tutela dell'ambiente, che pure venivano a parole troppo spesso proclamati.

Ne uscì così una legge, la n. 47, pasticciata e contraddittoria, in cui, ad una prima parte perfettibile, ma efficace, quella che avrebbe dovuto stroncare l'abusivismo nel futuro, se ne contrapponeva una seconda equivoca e lassista, tale, sostanzialmente, da premiare l'abusivismo del passato.

Non a caso, il nostro gruppo si astenne su quel provvedimento, con le motivazioni allora addotte dal collega Battaglia e che rimangono ancora oggi in tutta la loro validità.

Quelle contraddizioni erano tanto profonde e gli interessi tanto corposi e la tentazione di molti di venirvi incontro tanto irresistibile che alla prima occasione che si è successivamente presentata, cioè l'esame di un decreto-legge del Governo, che si limitava opportunamente ad aggiustamenti tecnici o procedurali, quel partito trasversale si è, come d'incanto, ricostituito, tentando lo stravolgimento della legge n. 47, con un'ulteriore allargamento delle sue maglie attraverso un complesso di emendamenti, tutti organicamente orientati in quella direzione, purtroppo

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 GIUGNO 1985

approvati dal Senato con il voto coerentemente contrario dei senatori repubblicani. Avevamo detto subito che, di fronte ad un provvedimento di tal fatta, la cui incostituzionalità per la parte relativa all'estensione dei termini della sanatoria era chiara ed era stata da noi denunciata in Commissione affari costituzionali, avremmo fatto ricorso ad ogni possibile iniziativa ed avremmo fatto appello al senso di responsabilità di tutti i gruppi, affinché la Camera riconducesse il provvedimento ad una formulazione decorosa ed accettabile: ciò è sostanzialmente avvenuto.

La fermezza con la quale abbiamo affrontato questa battaglia politica, i comportamenti che in ogni momento ed in ogni sede hanno contraddistinto la nostra posizione, hanno dato i loro frutti e di ciò non possiamo non dichiararci soddisfatti. In alcune occasioni siamo rimasti soli nelle sedi parlamentari, ma abbiamo sempre avuto sulla nostra linea la società civile, il mondo della cultura giuridica ed urbanistica, le associazioni più attente e più sensibili alla tutela dell'ambiente ed è positivo il fatto che su questa linea si siano avute riflessioni e rimediazioni da parte di quei gruppi che avevano avuto, in un passato nemmeno troppo remoto, posizioni incerte, contraddittorie, divaricate. Per queste ragioni dichiaro che il gruppo repubblicano voterà a favore del provvedimento e voglio qui esprimere l'auspicio che anche nell'altro ramo del Parlamento si rinnovino quelle convergenze che abbiamo voluto e che qui si sono positivamente realizzate.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Boetti Villanis Audifredi. Ne ha facoltà.

LUDOVICO BOETTI VILLANIS AUDIFREDI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale si asterrà dalla votazione su questo provvedimento. Ritengo però doveroso precisare che mentre la nostra astensione sulla legge 28 febbraio 1985, n. 47, sulla quale si basa il decreto

al nostro esame, fu dettata da insoddisfazione, nel disegno di legge al nostro esame ravvisiamo elementi positivi che tendono a migliorare certe storture introdotte con la legge n. 47. Quindi mentre allora la nostra astensione fu determinata anche dalla consapevolezza che comunque la legge andava incontro a pubbliche esigenze ed a pubbliche aspettative, questa volta il nostro atteggiamento pur critico è di supporto nei confronti di un decreto che, come ho detto prima, elimina non solo le storture prodotte dalla legge n. 47, ma anche quelle introdotte dal Senato.

Vediamo anche in chiave positiva alcuni impegni assunti dal Governo quale quello di risolvere, mediante un disegno di legge da predisporre in tempi brevi, il problema del cosiddetto decreto Galasso, in modo da venire incontro alle esigenze sorte nel paese. Vediamo inoltre in maniera favorevole l'atteggiamento del Governo per quanto riguarda il nostro ordine del giorno teso ad analizzare il problema dell'abusivismo che si è realizzato dopo la data del 1° ottobre 1983.

Se dovranno essere elaborati provvedimenti legislativi per l'arco di tempo che va dal 1° ottobre 1983 al 16 marzo 1985, occorrerà che il Parlamento abbia la sensazione esatta dell'estensione del problema. Valutiamo infine positivamente la posizione assunta dall'esecutivo per quanto concerne l'ordine del giorno nel quale si propone clemenza nei confronti dei pubblici amministratori.

Non abbiamo mai fatto demagogia su questo problema; abbiamo sempre sostenuto che la legge di sanatoria doveva prevedere oneri non certamente eccessivi nei confronti di coloro che dovevano sanare talune situazioni, perché riteniamo che coloro i quali domani saneranno certe situazioni in realtà non sono i veri speculatori, non sono i veri abusivisti. Gli abusivisti sono quelle famose società che sono nate e sono scomparse in tempi molto brevi, talora con la connivenza proprio dei pubblici amministratori.

Ci sembra quindi encomiabile questa presa di posizione del Governo, e ci augu-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 GIUGNO 1985

riamo che questa presa di posizione non venga dimenticata in futuro. Nessuna clemenza nei confronti dei pubblici amministratori che, a mio avviso, sono quanto meno i maggiori responsabili degli abusi, di cui oggi tentiamo di sanare le conseguenze gravi per le nostre città e per il nostro territorio (*Applausi a destra*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Caria. Ne ha facoltà.

FILIPPO CARIA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, annuncio il voto favorevole del gruppo socialdemocratico, e prendo atto con particolare soddisfazione che si è chiuso un dibattito che ha visto il contributo di tutti i gruppi, sia in Commissione sia in Assemblea. Vi è stato un impegno positivo che ci ha consentito di avvalerci di molti apporti e arrivare all'approvazione di un provvedimento che, credo, incontra il favore di tutti i gruppi.

Il gruppo socialdemocratico prende atto che si è ritornati alla originaria impostazione governativa, la quale prevedeva un provvedimento estremamente scarno di adeguamento di alcune norme tecniche; provvedimento che era stato sostanzialmente deformato dal Senato, creando non pochi problemi. Siamo soddisfatti del modo in cui si conclude questo dibattito, e prendiamo atto degli impegni assunti dal Governo sulla materia trattata ampiamente dal decreto Galasso.

Ci auguriamo che il provvedimento che ora ci accingiamo a votare trovi comprensione politica da parte dell'altro ramo del Parlamento, in modo che sia possibile convertirlo definitivamente in legge entro i termini costituzionali. In conclusione, annunciamo quindi il nostro voto favorevole sul provvedimento che ci apprestiamo a varare (*Applausi dei deputati del gruppo del PSDI*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Melega. Ne ha facoltà.

GIANLUIGI MELEGA. Signor Presidente, voglio ricordare che la discussione su

questo provvedimento era iniziata in un contesto di questo genere: il Governo si dimostrava ormai da anni in ritardo nel prendere provvedimenti contro l'abusivismo; vi erano gravissime responsabilità dei governi locali; il Senato aveva, se è possibile, peggiorato oltre ogni misura il testo originario del decreto-legge adottato dal Governo; per di più, il decreto Galasso era stato portato davanti al tribunale amministrativo, che lo aveva messo fuori uso, se così possiamo dire.

In tali condizioni abbiamo cominciato la discussione di questo provvedimento alla Camera. Per questo il gruppo radicale ha minacciato di fare ostruzionismo e ha presentato un numero di emendamenti in funzione di questa ipotesi. Credo che la minaccia dell'ostruzionismo radicale abbia indotto molti colleghi e il Governo stesso a rivedere le posizioni iniziali che i gruppi della maggioranza avevano assunto su questo provvedimento.

Pensiamo, quindi, che per queste ragioni lo stesso Governo, la Commissione e i gruppi della maggioranza abbiano modificato notevolmente il testo del decreto-legge così come era pervenuto dal Senato, riportandolo per lo meno al testo iniziale. In pari tempo il Governo si è formalmente impegnato, attraverso le dichiarazioni dei suoi rappresentanti, a riproporre la sostanza del decreto Galasso in forma di decreto-legge.

Crediamo che questi siano risultati positivi, ma non ci sentiamo di confonderci nè con questo Governo nè con questi gruppi di opposizione.

Noi pensiamo che la piaga dell'abusivismo non sia stata affrontata in passato per responsabilità collettive, e non intendiamo confonderci neppure nel voto, in questo momento, con questa situazione.

Da quest'aula uscirà un provvedimento che coloro che hanno responsabilità di governo a tutti i livelli, sia nazionale che locale, potranno prendere, se vorranno, come pietra da adoperare nella battaglia contro l'abusivismo. Troppo spesso, però, abbiamo visto in passato che le leggi esistevano, ma che erano fatte per essere

aggirate, sia a livello governativo che a livello di enti locali.

Noi ci auguriamo che molti buoni propositi, ora dichiarati da parte di tutti i gruppi, vengano realizzati, ma non riteniamo, in questo momento, di dover avalare con il nostro voto nè il comportamento di questo Governo, nè quello di un'opposizione che troppo spesso è stata condotta soltanto a parole.

Vogliamo fare un ultimo augurio al rappresentante del Governo che ci è parso personalmente, e nei fatti, più concretamente impegnato nella lotta all'abusivismo. Alludo al sottosegretario Galasso, che vedo con piacere, in questo momento, al banco del Governo. Noi riteniamo che il sottosegretario abbia bisogno di tutto l'aiuto che gli si possa dare in questa sua opera meritoria e ci auguriamo che questo aiuto gli venga anche dai gruppi della maggioranza del suo Governo, oltre che dalle dichiarazioni di esponenti dell'opposizione. Credo che se continuerà nell'opera meritoria che già lo ha visto impegnato, questo consenso non gli mancherà.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Columba. Ne ha facoltà.

MARIO COLUMBA. Signor Presidente, dichiaro l'astensione dal voto del gruppo della sinistra indipendente. Questa astensione non modifica il giudizio negativo che esprimemmo a suo tempo sulla legge n. 47; certamente il nostro voto sarebbe stato negativo anche sul provvedimento in esame se in esso fossero state mantenute le norme introdotte al Senato, che avevano trasformato il decreto-legge, da semplice meccanismo, quasi di natura amministrativa, tendente a rendere più applicabili le difettose norme della legge n. 47, in una congerie di disposizioni che aggravavano ed appesantivano in maniera inconcepibile quegli stessi provvedimenti.

L'aver evitato la cieca ed incostituzionale proroga del condono dell'abusivismo dall'ottobre 1983 al marzo 1985, l'aver eliminato una serie di provvedimenti intro-

dotti dal Senato e tutti tendenti ad agevolare la speculazione ed il saccheggio del territorio, l'aver ottenuto dal Governo l'impegno, confermato in quest'aula, di provvedere urgentemente alla tutela delle bellezze naturali e del territorio, attraverso la conferma legislativa del decreto Galasso, mitiga il nostro giudizio contrario e ci induce a questo gesto di astensione, che vuole essere un gesto di fiducia e di attesa, nella speranza che questa fase del dibattito sulla conservazione del territorio e sulla salvaguardia dell'ambiente possa essere considerata la più bassa, fra quelle raggiunte dal Parlamento italiano, perché d'ora in poi si andrà verso lidi meno disastrosi.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Facchetti. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE FACCHETTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il gruppo liberale annuncia il suo voto favorevole sul provvedimento in esame. Al Senato i liberali si pronunciarono, invece, contro. La Camera ha rimosso la principale ragione di quel voto contrario e non possiamo che prenderne atto con piacere. La Camera ha infatti cancellato la proroga del condono delle opere abusive compiute dall'ottobre 1983 alla primavera 1985, che era inaccettabile, sia sul piano costituzionale che su quello morale, per le discriminazioni che andava a creare tra i cittadini e per i segnali che inviava nella direzione di un ulteriore incremento dell'abusivismo.

Nell'annunciare il nostro voto favorevole non possiamo tuttavia non sottolineare qualche preoccupazione per il successivo *iter* di questo provvedimento. Esso torna al Senato con alcune modifiche importanti, soprattutto con una grossa modifica, alla quale prima mi sono richiamato. Probabilmente, le modifiche apportate dalla Camera non renderanno facile l'approvazione del Senato, dato che quel ramo del Parlamento aveva approvato un testo diverso mediante l'unanime consenso espresso da tutti i gruppi su taluni punti.

Pertanto, essendo i termini di conversione in legge molto ristretti (l'approvazione deve arrivare entro venerdì prossimo), la preoccupazione è che il provvedimento possa malauguratamente decadere, fornendo un nuovo pretesto per un ulteriore sviluppo dell'abusivismo.

Forse sarebbe stato meglio concentrare le modifiche sui punti veramente importanti, evitando di introdurre un punto sul quale credo ci sarà ancora contestazione da parte del Senato, che in proposito si era espresso unanimemente in senso diverso. Mi riferisco all'appesantimento delle procedure attraverso cui il cittadino può dichiarare le modifiche apportate all'interno della propria abitazione. L'appesantimento delle procedure approvato dalla Camera temo che produrrà uno stato di irritazione nei colleghi del Senato. Il sistema bicamerale consente e prevede tutto questo, ma la saggezza dovrebbe indurre a concentrare i dissensi sulle cose veramente importanti.

Queste sono le nostre preoccupazioni. Ma la sostanza ci vede favorevoli, soprattutto per quanto riguarda l'accettazione da parte del Governo dell'idea di presentare rapidamente un decreto *ad hoc* sul problema del cosiddetto decreto Galasso.

Complessivamente, ripeto, siamo soddisfatti e pertanto voteremo a favore su questo provvedimento.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Rocelli. Ne ha facoltà.

GIANFRANCO ROCELLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, annuncio il voto favorevole del gruppo della democrazia cristiana e, subendo le pressioni dei colleghi, rinuncio ad argomentare ampiamente le motivazioni di questo voto.

Dirò soltanto che l'accoglimento da parte del Governo di un ordine del giorno presentato dal mio gruppo ci aiuta anche in questa direzione. Non ci aiuta, invece, il mancato accoglimento da parte del Governo e da parte della Camera di una istanza che ritenevamo sacrosanta e che è

discriminante tra cittadini ed amministratori.

Dirò brevissimamente che, quando fu votata la legge n. 47, dicemmo chiaramente che essa presentava la necessità di un aggiornamento. Dicemmo a chiare lettere che era necessario un voto per evitare un'interminabile partita di *ping-pong* tra Camera e Senato, che mi auguro non debba proseguire anche in questa occasione. Soprattutto, valutammo la disponibilità del capo primo della legge n. 47 al fine di un rigoroso controllo dell'attività urbanistico-edilizia. Pertanto, abbiamo accolto favorevolmente il decreto-legge del Governo che, senza stravolgere la filosofia della legge, ha apportato quelle necessarie modificazioni finalizzate a rendere funzionante il provvedimento sul condono, che rinuncio ad illustrare.

Da tutto questo derivava la nostra decisione di sostenere quanto più possibile le nuove norme del decreto, limitandosi a minime modificazioni necessarie a fini di integrazione, raggiungendo il fine di ricomporre la maggioranza di governo e di rendere meno drammatico, come si è dimostrato, il confronto su un tema come questo, che richiede, visto l'interesse generale, un confronto istituzionale prima che politico.

Per queste ragioni, riconfermo il voto favorevole della democrazia cristiana (*Applausi al centro*).

PRESIDENTE. Sono così esaurite le dichiarazioni di voto.

Il disegno di legge sarà tra poco votato a scrutinio segreto.

Modifica al calendario dei lavori dell'Assemblea per la seduta di venerdì 14 giugno 1985.

PRESIDENTE. Comunico che la Conferenza dei presidenti di gruppo, riunitasi questo pomeriggio con l'intervento del rappresentante del Governo, ha approvato all'unanimità, ai sensi del quinto comma dell'articolo 24 del regolamento,

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 GIUGNO 1985

la seguente modifica del calendario per la seduta di domani:

Venerdì 14 giugno: Seguito dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 144 del 1985, recante interventi per i tossicodipendenti (*da inviare al Senato — scadenza 22 giugno*) (2848).

Calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo 17-20 giugno 1985.

PRESIDENTE. Comunico che la Conferenza dei presidenti di gruppo, riunitasi questo pomeriggio con l'intervento del rappresentante del Governo, ha approvato all'unanimità, ai sensi del secondo comma dell'articolo 24 del regolamento, il seguente calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo 17-20 giugno 1985:

Lunedì 17 giugno (pomeridiana): Discussione sulle linee generali dei disegni di legge di conversione del decreto-legge n. 159 del 1985, sui prodotti petroliferi (2919) (*approvato dal Senato — scadenza 2 luglio*); del decreto-legge n. 164 del 1985, sulle acque di balneazione (2934) (*approvato dal Senato — scadenza 3 luglio*).

Martedì 18 giugno (pomeridiana): Seguito dell'esame e votazione finale del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 144 del 1985 sui tossicodipendenti (2848) (*da inviare al Senato — scadenza 22 giugno*).

Mercoledì 19 giugno (antimeridiana e pomeridiana) e giovedì 20 giugno (antimeridiana): Elezione contestata del deputato Cazora (doc. III, n. 2);

Seguito dell'esame e votazione finale dei disegni di legge nn. 2919 e 2934;

Esame e votazione finale del disegno di legge recante attuazione della direttiva 77/91/CEE sulle società (1278);

Discussione sulle linee generali dei disegni di legge sul riordinamento degli uffici del Tesoro e della Corte dei conti (2619 e 2620) (*approvati dal Senato*).

Il suddetto calendario sarà stampato e distribuito.

Votazione segreta di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge n. 2915, di cui si è testè concluso l'esame.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

«S. 1331. — Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, recante proroga di taluni termini di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, concernente norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive» (2915) (*approvato dal Senato*):

Presenti	351
Votanti	208
Astenuti	143
Maggioranza	105
Voti favorevoli	190
Voti contrari	18

(*La Camera approva*).

È pertanto assorbita la proposta di legge n. 2627.

Hanno preso parte alla votazione:

Abete Giancarlo
Aiardi Alberto
Alibrandi Tommaso
Andreoni Giovanni
Aniasi Aldo
Alselmi Tina
Arbasino Alberto
Arisio Luigi
Armato Baldassare
Armellin Lino
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astone Giuseppe

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 GIUGNO 1985

Azzaro Giuseppe
Azzolini Luciano

Balestracci Nello
Balzardi Piero Angelo
Bambi Moreno
Barontini Roberto
Battaglia Adolfo
Battistuzzi Paolo
Becchetti Italo
Benedikter Johann
Bernardi Guido
Bianchi Fortunato
Bianchi di Lavagna Vincenzo
Bianchini Giovanni
Bianco Gerardo
Biondi Alfredo Paolo
Bisagno Tommaso
Bodrato Guido
Bonalumi Gilberto
Bonetti Andrea
Bonferroni Franco
Borgoglio Felice
Borri Andrea
Bortolani Franco
Bosco Bruno
Botta Giuseppe
Bozzi Aldo
Briccola Italo
Brocca Beniamino
Bruni Francesco
Bubbico Mauro

Cafarelli Francesco
Calamida Franco
Campagnoli Mario
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Carlotto Natale
Caroli Giuseppe
Carrus Nino
Casalinuovo Mario
Casati Francesco
Cattanei Francesco
Cavigliasso Paola
Ciaffi Adriano
Ciocia Graziano
Cobellis Giovanni
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Comis Alfredo
Contu Felice

Corsi Umberto
Costa Raffaele
Costi Silvano
Cresco Angelo
Curci Francesco

Da Mommio Giorgio
Dell'Andro Renato
Del Mese Paolo
De Lorenzo Francesco
Demitry Giuseppe
De Rose Emilio
Di Re Carlo
Dutto Mauro

Ebner Michael

Facchetti Giuseppe
Fausti Franco
Felisetti Luigi Dino
Ferrari Marte
Ferrarini Giulio
Fincato Grigoletto Laura
Formica Rino
Foschi Franco

Garavaglia Maria Pia
Gargani Giuseppe
Garocchio Alberto
Germanà Antonino
Ghinami Alessandro
Gorgoni Gaetano
Gorla Massimo
Gunnella Aristide

Ianniello Mauro

La Penna Girolamo
Lattanzio Vito
Lega Silvio
Lo Bello Concetto
Lobianco Arcangelo
Lodigiani Oreste
Lombardo Antonino

Malvestio Piergiovanni
Mammi Oscar
Manca Nicola
Manchinu Alberto
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Mannino Antonino

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 GIUGNO 1985

Mannino Calogero
Martino Guido
Marzo Biagio
Medri Giorgio
Meleleo Salvatore
Memmi Luigi
Meneghetti Gioacchino
Mensorio Carmine
Meroli Carlo
Micheli Filippo
Monfredi Nicola
Mora Giampaolo
Moro Paolo Enrico

Napoli Vito
Nenna D'antonio Anna
Nicolazzi Franco
Nicotra Benedetto
Nucara Francesco
Nucci Mauro Anna Maria

Orsenigo Dante Oreste
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Pasqualin Valentino
Patuelli Antonio
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Perrone Antonino
Perugini Pasquale
Picano Angelo
Piccoli Flaminio
Piermartini Gabriele
Pilitteri Giampaolo
Piredda Matteo
Piro Francesco
Pisanu Giuseppe
Poggiolini Danilo
Pollice Guido
Pontello Claudio
Portatadino Costante
Poti Damiano
Preti Luigi
Pujia Carmelo
Pumilia Calogero

Quarta Nicola

Rabino Giovanni
Radi Luciano
Ravasio Renato

Reggiani Alessandro
Reina Giuseppe
Ricciuti Romeo
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Riz Roland
Rizzi Enrico
Rocchi Rolando
Rocelli Gianfranco
Rognoni Virginio
Ronchi Edoardo
Rossi Alberto
Rossi di Montelera Luigi
Ruffini Attilio
Russo Ferdinando
Russo Raffaele

Sanese Nicola
Sangalli Carlo
Santini Renzo
Sanza Angelo Maria
Saretta Giuseppe
Sarti Adolfo
Savio Gastone
Scaiola Alessandro
Scarlato Guglielmo
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Serrentino Pietro
Silvestri Giuliano
Sodano Giampaolo
Sorice Vincenzo
Stegagnini Bruno
Sullo Fiorentino
Susi Domenico

Tamino Gianni
Tancredi Antonio
Tassone Mario
Tedeschi Nadir
Tempestini Francesco
Tesini Giancarlo

Urso Salvatore

Vecchiarelli Bruno
Vernola Nicola
Vincenzi Bruno

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 GIUGNO 1985

Zaniboni Antonino
Zarro Giovanni
Zolla Michele
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe
Zurlo Giuseppe

Si sono astenuti:

Alborghetti Guido
Alinovi Abdon
Amadei Ferretti Margari
Angelini Vito
Antonellis Silvio
Antoni Varese

Badesi Polverini Licia
Baghino Francesco
Barbato Andrea
Barzanti Nedo
Bassanini Franco
Belardi Merlo Eriase
Bellocchio Antonio
Bianchi Beretta Romana
Binelli Gian Carlo
Birardi Mario
Bocchi Fausto
Bochicchio Schelotto Giovanna
Boetti Villanis Audifredi
Boncompagni Livio
Bonetti Mattinzoli Piera
Boselli Anna detta Milvia
Bottari Angela Maria
Brina Alfio
Bruzzani Riccardo
Bulleri Luigi

Calonaci Vasco
Calvanese Flora
Cannelonga Severino
Canullo Leo
Capecchi Pallini Maria Teresa
Caprili Milziade Silvio
Cardinale Emanuele
Castagnola Luigi
Cavagna Mario
Cerquetti Enea
Cerrina Feroni Gian Luca
Chella Mario
Ciafardini Michele
Ciancio Antonio

Ciocchi Lorenzo
Cocco Maria
Codrignani Giancarla
Colombini Leda
Columba Mario
Conte Antonio
Conti Pietro
Crippa Giuseppe
Crucianelli Famiano

Danini Ferruccio
Dardini Sergio
Di Giovanni Arnaldo
Donazzon Renato

Fabbri Orlando
Ferrara Giovanni
Ferri Franco
Fini Gianfranco
Fittante Costantino
Fracchia Bruno

Gabbuggiani Elio
Gasparotto Isaia
Gatti Giuseppe
Gelli Bianca
Geremicca Andrea
Gianni Alfonso
Giovagnoli Sposetti Angela
Giovannini Elio
Graduata Michele
Grassucci Lelio
Grottola Giovanni
Gualandi Enrico
Guarra Antonio

Ianni Guido

Jovannitti Alvaro

Levi Baldini Ginzburg Natalia
Loda Francesco
Lops Pasquale

Maceratini Giulio
Macis Francesco
Mainardi Fava Anna
Mancuso Angelo
Mannuzzu Salvatore
Marrucci Enrico
Masina Ettore
Miceli Vito

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 GIUGNO 1985

Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Montanari Fornari Nanda
Montessoro Antonio
Moschini Renzo
Motetta Giovanni
Muscardini Palli Cristiana

Napolitano Giorgio
Nebbia Giorgio

Onorato Pierluigi

Pallanti Novello
Palmini Lattanzi Rosella
Palopoli Fulvio
Pastore Aldo
Pazzaglia Alfredo
Peggio Eugenio
Pernice Giuseppe
Petrocelli Edilio
Picchetti Santino
Pochetti Mario
Polesello Gian Ugo
Poli Bortone Adriana
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Proietti Franco
Provantini Alberto

Quercioli Elio

Riccardi Adelmo
Ridi Silvano
Rindone Salvatore
Rizzo Aldo
Rodotà Stefano
Ronzani Gianni Vilmer

Samà Francesco
Sandirocco Luigi
Sanfilippo Salvatore
Sanlorenzo Bernardo
Sannella Benedetto
Sapio Francesco
Sastro Edmondo
Serafini Massimo
Serri Rino
Soave Sergio
Spagnoli Ugo
Strumendo Lucio
Tagliabue Gianfranco

Tassi Carlo
Toma Mario
Torelli Giuseppe
Trabacchi Felice
Trantino Vincenzo
Trebbi Ivanne
Triva Rubes

Umidi Sala Neide Maria

Vacca Giuseppe
Violante Luciano

Zanini Paolo
Zoppetti Francesco

Sono in missione:

Amalfitano Domenico
Balzamo Vincenzo
Bogi Giorgio
Castagnetti Guglielmo
Cherchi Salvatore
Citaristi Severino
Corti Bruno
Darida Clelio
Fioret Mario
Lussignoli Francesco Pietro
Martinat Ugo
Massari Renato
Pandolfi Filippo Maria
Raffaelli Mario
Viscardi Michele

(Presiedeva il Presidente Leonilde Iotti)

Sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Comunico, con riferimento al terzo punto dell'ordine del giorno, che nessuna richiesta è pervenuta ai sensi del terzo comma dell'articolo 96-bis del regolamento in relazione ai disegni di legge di conversione nn. 2919 e 2934. Poiché sui relativi decreti-legge n. 159 e 164 del 1985 la Commissione si è espressa, nella seduta del 12 giugno scorso, in senso favorevole sull'esistenza dei requisiti richiesti dal secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione, la deli-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 GIUGNO 1985

berazione prevista dal terzo punto dell'ordine del giorno della seduta odierna si intende cancellata.

Modifica nella composizione della Giunta delle elezioni.

PRESIDENTE. Comunico di aver chiamato a far parte della Giunta delle elezioni il deputato Bernardino Alvaro Jovannitti, in sostituzione del deputato Rocco Curcio, dimessosi dalla Camera.

Approvazioni in Commissioni.

PRESIDENTE. Comunico che nelle riunioni di oggi delle Commissioni permanenti, in sede legislativa, sono stati approvati i seguenti progetti di legge:

dalle Commissioni riunite IV (Giustizia) e XIV (Sanità):

POGGIOLINI ed altri: «Norme in materia di pubblicità sanitaria e di repressione dell'esercizio abusivo delle professioni sanitarie», con il seguente nuovo titolo: «Norme in materia di pubblicità sanitaria» (668).

dalla I Commissione (Affari costituzionali):

«Norme concernenti l'organico del personale di dattilografia del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali» (approvato dalla I Commissione permanente del Senato) (2941);

SAPORITO: «Estensione dei benefici di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 26, ai dipendenti statali il cui coniuge presta servizio all'estero per conto di soggetti non statali» (approvato dal Senato) (2280), con l'assorbimento della proposta di legge: **CASINI:** «Norme relative al collocamento in aspettativa dei dipendenti dello Stato il cui coniuge sia chiamato a prestare servizio all'estero in qualità di agente o funzionario delle Comunità europee» (2599),

che pertanto sarà cancellata dall'ordine del giorno.

dalla II Commissione (Interni):

«Adeguamento delle dotazioni organiche di talune qualifiche del personale dell'Amministrazione civile dell'interno» (2804).

dalla VIII Commissione (Istruzione):

«Interventi per la ristrutturazione e l'adeguamento degli edifici adibiti a musei, gallerie, archivi e biblioteche dello Stato e modifiche alla legge 23 luglio 1980, n. 502» (approvato dalla VII Commissione del Senato) (2784).

Annunzio di interrogazioni e di una interpellanza.

PRESIDENTE. Sono state presentate alla Presidenza interrogazioni e una interpellanza. Sono pubblicate in allegato ai resoconti della seduta odierna.

Ordine del giorno della seduta di domani.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani:

Venerdì 14 giugno 1985, alle 10:

Seguito della discussione del disegno di legge:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, recante norme per la erogazione di contributi finalizzati al sostegno delle attività di prevenzione e reinserimento dei tossicodipendenti nonché per la distruzione di sostanze stupefacenti e psicotrope sequestrate e confiscate. (2848)

— *Relatori:* Felisetti e Garavaglia.

(Relazione orale).

La seduta termina alle 20.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 GIUGNO 1985

**Trasformazione e ritiro
di documenti del sindacato ispettivo.**

I seguenti documenti sono stati così trasformati:

interrogazione con risposta scritta Falcier n. 4-04904 dell'11 luglio 1984 in interrogazione con risposta in Commissione n. 5-01792 (ex articolo 134, comma 2°, del regolamento);

interrogazione con risposta scritta Falcier n. 4-01741 del 6 dicembre 1983 in interrogazione con risposta in Commissione n. 5-01793 (ex articolo 134, comma 2°, del regolamento);

interrogazione con risposta scritta Falcier n. 4-08228 del 21 febbraio 1985 in interrogazione con risposta in Commis-

sione n. 5-01794 (ex articolo 134, comma 2°, del regolamento);

interrogazione con risposta scritta Falcier n. 4-04236 del 18 maggio 1984 in interrogazione con risposta in Commissione n. 5-01795 (ex articolo 134, comma 2°, del regolamento).

Il seguente documento è stato ritirato dal presentatore: interrogazione con risposta scritta Pochetti n. 4-09786 dell'11 giugno 1985.

**IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DEI RESOCONTI
DOTT. MARIO CORSO**

**L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
AVV. GIAN FRANCO CIAURRO**

*Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Resoconti alle 23,5.*

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 GIUGNO 1985

**INTERROGAZIONI E INTERPELLANZA
ANNUNZIATE**

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA IN COMMISSIONE**

SASTRO, RIDI, GEREMICCA, VIGNOLA E FRANCESE. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e dei lavori pubblici.* — Per sapere se:

non ritengano urgente riconvocare le parti interessate alla vertenza della « Fonderia Fagels » di Napoli i cui lavoratori si trovano da anni in cassa integrazione guadagni;

quali sono le conclusioni dello studio tecnico-finanziario GEPI autorizzato dallo stesso Ministero;

quali iniziative sono state predisposte per trovare soluzioni di rilancio produttivo della « Fagels » per la quale il Governo si era impegnato a riconvocare le parti entro febbraio 1985.

Ricordando che tale stabilimento insiste su un'area edificabile adiacente al nascente centro direzionale della città di Napoli, si chiede di sapere come i ministri, d'accordo con le organizzazioni sindacali, il comune di Napoli e la regione Campania intendono muoversi per garantire la ripresa dell'attività della « Fagels » (anche con una diversa localizzazione) un corretto sviluppo urbanistico della zona e la stabilità dei livelli occupazionali. (5-01788)

ASTORI E FALCIER. — *Al Ministro dell'industria, commercio e artigianato.* — Per conoscere:

le ragioni che hanno impedito sino ad oggi la emanazione del decreto interministeriale applicativo del regolamento CEE n. 219/84 che istituisce un'azione comunitaria specifica di sviluppo regionale per

contribuire ad eliminare gli ostacoli allo sviluppo di nuove attività economiche in talune zone colpite dalla ristrutturazione dell'industria tessile e dell'abbigliamento;

se corrisponde al vero che il ritardo sia determinato dall'atteggiamento del ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, che avrebbe rinviato una bozza di decreto a cagione di diversa opinione sull'elencazione dei comuni del centro nord ammessi alle provvidenze;

se corrisponde al vero che il ministero dell'industria accedrebbe alle richieste del ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno tendenti a limitare gli interventi previsti dal regolamento ai soli comuni delimitati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 902, col risultato ridicolo di escludere, ad esempio, in provincia di Vercelli, zone a spiccata vocazione tessile come quelle di Biella, della Valsesia o di riordino come l'area del Vercellese;

se non ritenga che un atteggiamento di questo tipo risulterebbe non rispettoso delle finalità dello stesso regolamento CEE. (5-01789)

DUJANY. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per sapere - premesso che

il piano Finsider, concordato ed approvato nel 1983, prevedeva per la Delta Sider di Aosta una produzione di 380.000 tonnellate di acciaio complessivo (costruzione - inox - rapidi - ecc.) ed una occupazione, a ristrutturazione avvenuta, di circa 2.700 unità rispetto alle precedenti 3.500 unità circa;

è preoccupato per le voci che corrono nell'ambito sindacale e dei lavoratori -:

se rispondono al vero le notizie di una ulteriore riduzione di produzione di acciaio da costruzione e conseguente diminuzione di unità lavorative rispetto al programma 1983. (5-01790)

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 GIUGNO 1985

FALCIER, BIANCHINI, RIGHI E RINALDI. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere - premesso che

risulta che la ditta Kabivitrium ha cessato la distribuzione del Crescomon prodotto indispensabile per la cura dei bambini affetti da nanismo;

risulta che successivamente anche la ditta Serono Italiana ha difficoltà a distribuire i propri prodotti per la stessa cura in quanto sussisterebbero difficoltà per la carenza della materia prima - ipofisi - che le ditte estere non esportano e che in Italia non viene prodotta -:

se corrisponde a verità quanto esposto in premessa e se, in caso positivo, non ritenga di poter superare tali gravissime difficoltà con l'emanazione di idonei provvedimenti ed in particolare con un decreto che già una norma del novembre 1975 prevedeva sull'argomento.

(5-01791)

FALCIER E STRUMENDO. — *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* — Per sapere - premesso che:

il consiglio comunale di Portogruaro (Venezia) votava, con provvedimento n. 17 del 18 aprile 1983, lo spostamento del monumento ai caduti da piazza della Repubblica a viale Matteotti in Portogruaro, monumento della guerra 1915-1918 che, opera dello scultore Orsolini, fu collocato in data 30 settembre 1928 di fronte al trecentesco palazzo municipale;

da molti anni è maturata l'idea fra i cittadini dello stesso comune circa l'opportunità di uno spostamento del monumento (vi fu, pure, un favorevole referendum nei primi anni del dopoguerra) in quanto con le sue forme e con la sua mole contrasta con l'ambiente architettonico che lo circonda;

esiste sull'argomento il parere favorevole allo spostamento della commissione consultiva per i beni ambientali della regione del Veneto;

accertato inoltre che esiste, sullo stesso argomento, una lettera della Soprintendenza per i beni ambientali ed architettonici del Veneto con la quale si esprime il parere che il monumento rimanga nel suo sito attuale, « in quanto costituisce elemento storicamente iscritto nel contesto della piazza che prospetta il Municipio, quanto sopra ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, articolo 4 », mentre risulta che in passato la stessa Soprintendenza avesse richiesto lo spostamento dello stesso monumento;

avverso la deliberazione del consiglio comunale è stato presentato ricorso al TAR del Veneto che con ordinanza del 3 giugno 1984 ha respinto la domanda di sospensione che era stata richiesta;

illustri uomini di cultura, nonché il consiglio direttivo dell'associazione provinciale dei combattenti reduci hanno espresso il parere favorevole al sopra citato spostamento -

se non intenda intervenire urgentemente per sollevare gli ostacoli che ancora si frappongono a dare immediata esecuzione alle decisioni del consiglio comunale di Portogruaro nel rispetto della volontà dei cittadini di tale comune e in adempimento dei desideri da più parti espressi.

(5-01792)

FALCIER. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere - premesso che

la pretura di San Donà di Piave (Venezia) ha giurisdizione su un mandamento che comprende 10 comuni con una popolazione di oltre 110.000 abitanti insediati stabili, i quali, durante il periodo estivo, toccano punte di 500.000 e oltre;

considerato che il territorio comprende un litorale di oltre 50 chilometri di costa, ove sono stazioni balneari a livello internazionale, quali Jesolo, Eraclea, Cavallino di Venezia e tutto il litorale di Punta Sabbioni;

la magistratura locale deve quindi affrontare, oltre alla problematica civile e

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 GIUGNO 1985

penale ordinaria, anche tutti i problemi che un'esplosione in termini di presenze umane comporta, maggiormente aggravati dal fatto che l'oscillazione di abitanti si ha nell'arco dei tre mesi estivi;

il Registro penale della pretura vede iscritti circa 7.000 procedimenti all'anno; il Registro civile circa 1.000;

a far fronte a questo carico di lavoro vi è un organico di un pretore dirigente e due pretori, un solo cancelliere su tre previsti in organico, tre segretari su cinque in organico, nessun commesso su uno previsto e quattro coadiutori;

in un anno vengono pronunciate circa 1.000 sentenze penali, istruttorie comprese, 300 civili e vi è un carico di circa 600 procedimenti esecutivi;

raffrontando la mole di lavoro con il personale attualmente in servizio, ci si può rendere conto con quale estrema difficoltà il lavoro venga svolto;

atteso che vi è in sede un solo cancelliere su tre previsti che non si può né assentare né ammalare, pena la paralisi dei servizi;

tre segretari su cinque dimostrano come una loro assenza o un accentuamento del carico di lavoro su un settore rispetto ad un altro, provoca, per logica conseguenza, il rallentamento di un servizio per evidente necessità;

accertato che vi è la riprova nelle procedure esecutive, le quali hanno tempi lunghissimi e subiscono, varie volte, sospensioni con il risultato che il cittadino dopo l'iter del processo ordinario, già di per sé lungo, non riesce a soddisfare la sua pretesa perché si inceppa il meccanismo di realizzazione;

rispetto a questa situazione di evidente sbilanciamento si ha, per converso, una completezza di organico nelle preture limitrofe che, pur avendo il loro carico di lavoro, non hanno certamente la problematica che presenta la pretura di San Donà di Piave, proprio perché sede che serve un territorio che subisce nell'arco di un

anno incrementi di presenze da 100.000 a 500.000 unità;

da anni si è richiesta l'assegnazione almeno di un commesso al quale assegnare compiti attualmente svolti da altri dipendenti già in numero insufficiente e già carichi di numerose incombenze -:

se non ritenga di assumere i necessari ed ormai indilazionabili provvedimenti idonei a coprire, almeno in parte, l'organico previsto per la pretura di San Donà attingendo magari alle categorie privilegiate e a dare alla locale magistratura la possibilità di garantire il normale svolgimento della giustizia ed ai cittadini la garanzia di una tempestiva applicazione delle leggi. (5-01793)

FALCIER E MALVESTIO. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per sapere - premesso che:

dal 1° maggio 1983, in via sperimentale e per un anno, il Provveditorato al Porto di Venezia ha assegnato alla Compagnia lavoratori portuali la gestione del ciclo operativo di banchina;

tale provvedimento è stato più volte prorogato e, in forza di una ulteriore decisione, fino al 30 giugno 1985;

a sostegno del provvedimento e delle proroghe era naturale fossero presentate motivazioni di maggior efficienza ed economicità nella gestione del porto e di maggiore utilità per il Provveditorato, uniche motivazioni idonee a giustificare tali decisioni;

tra Provveditorato e Compagnia lavoratori e organizzazioni sindacali venne sottoscritto, in data 29 ottobre 1982 un accordo con il quale si affidava alla Compagnia le operazioni di banchina, con il conseguente distacco di lavoratori portuali dell'ente alla Compagnia;

tali deliberazioni regolarmente assunte dal Provveditorato non risultano essere ancora state esaminate dal Ministero competente;

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 GIUGNO 1985

il provveditore in una sua relazione in data 24 febbraio 1984 diretta al Ministero poneva in evidenza le contraddittorietà dei risultati raggiunti, nonché le perplessità perché l'accordo che modifica le aliquote tariffarie di spettanza delle componenti portuali innova profondamente il sistema;

il costo delle operazioni non diminuisce per il Provveditorato e le tariffe per l'utenza rimangono troppo alte, nonostante le previsioni di un contenimento di costi per oltre 4 miliardi -:

se non intenda intervenire per verificare la legittimità della assegnazione delle operazioni di banchina alla compagnia, ed in caso negativo, annullare le deliberazioni dell'ente portuale e ripristinare la competenza del Provveditorato ad essere unico interlocutore con l'utenza e responsabile di tutte le operazioni di banchina.

(5-01794)

FALCIER, SARETTA, SAVIO, FERRARI SILVESTRO, RIGHI, RUBINO E COMIS. — *Ai Ministri della funzione pubblica e della sanità.* — Per sapere -

premessi che:

l'articolo 19 della legge n. 730 del 1983 prevede che « il blocco delle assunzioni previsto dall'articolo 9, terzo comma, della legge 26 aprile 1983, n. 130, continua ad applicarsi... anche per l'anno 1984 »;

il quarto comma dello stesso articolo prevede che « per il Servizio sanitario nazionale le eventuali necessità di assunzioni di personale, in special modo sanitario, sono valutate, secondo i rispettivi statuti, dalle regioni nel cui ambito territoriale insistono le relative unità sanitarie locali. Detta valutazione viene effettuata nei limiti fissati dagli atti di indirizzo e coordinamento emanati ai sensi del quinto comma dell'articolo 9 della legge 26 aprile 1983, n. 130 »;

tale diversa regolamentazione del personale delle unità sanitarie locali è dovuta alla nota sentenza della Corte costituzionale che ha riconosciuto la competenza delle regioni in materia di concessioni delle deroghe per le assunzioni nel servizio sanitario;

la competenza della regione deve intendersi, perché sostitutiva di quella del Presidente del Consiglio, negli stessi limiti e con gli stessi vincoli previsti dalla legge, per il Presidente del Consiglio;

l'articolo 19 della sopracitata legge n. 730 del 1983, modifica in questo la normativa della legge n. 130 del 1983 (finanziaria 1983) statuendo che non è necessaria la richiesta della deroga per alcuni tipi di assunzioni (sostituzione personale cessato, ecc.)

considerato che:

per quanto sopra esposto, la suddetta normativa va estesa certamente alle unità sanitarie locali con la conseguenza che la deroga alle regioni va richiesta solo per i casi in cui è prevista, per gli altri comparti del pubblico impiego, come competenza del Presidente del Consiglio;

la norma ha l'evidente obiettivo di rendere tempestive ed automatiche le sostituzioni di personale, particolarmente necessarie nel delicato settore della sanità;

vi sono regioni e CORECO che ritengono che la deroga debba esser richiesta ed attuata per qualsiasi assunzione comprese quelle previste dal secondo comma dell'articolo 19 della legge n. 730 del 1983 -

se non ritengono di intervenire tempestivamente per garantire la corretta applicazione della normativa nazionale e dare alle unità sanitarie locali certezza di comportamento nelle assunzioni di personale.

(5-01795)

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 GIUGNO 1985

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA SCRITTA**

PATUELLI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere — premesso che a causa della grande estensione della provincia dell'Aquila e per la sua particolare conformazione orografica non è possibile raggiungere il capoluogo agevolmente dalle zone più lontane, con conseguenti pesanti difficoltà e disagi per i cittadini che hanno necessità di accedere agli uffici della pubblica amministrazione e soprattutto del Ministero delle finanze siti nel capoluogo —:

se si ritiene opportuno realizzare il decentramento presso Sulmona ed Avezzano di alcuni dei principali uffici periferici dell'amministrazione finanziaria.

(4-09903)

TRINGALI. — *Ai Ministri del tesoro e della difesa.* — Per sapere — premesso che la signora Zumbo Francesca nata a Castiglione di Sicilia (Catania) il 22 gennaio 1937 e residente in Acicatena (Catania) via Libertà n. 37, vedova dell'appuntato dei carabinieri, Farfaglia Alfio classe 1927, deceduto il 13 dicembre 1981, ha chiesto al Ministero della difesa la concessione dell'equo indennizzo ed ha provveduto a fornire la documentazione richiesta dalla Direzione generale delle pensioni divisione 7^a sezione 2^a posizione 329136 sin dal 28 settembre 1984 —:

i motivi che impediscono la sollecitata liquidazione del richiesto equo indennizzo.

(4-09904)

BIANCHI DI LAVAGNA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere — premesso che

il signor Antonio La Fortezza, nato a Milano il 5 dicembre 1927 e quivi residente in via Lassalle n. 10, ha in corso

domanda per il riconoscimento di pensione per fatto di guerra avvenuto il 23 aprile 1945;

dopo la richiesta di documenti integrativi n. 386916 in data 12 maggio 1983, n. 386916 - Div. VII della Direzione generale pensioni di guerra, pervenuta tramite il comune di Milano, l'interessato non ha ricevuto alcuna altra comunicazione —:

quale sia lo stato attuale della pratica e se il ministro ritenga di disporre che l'istruttoria abbia un corso più sollecito in relazione al tempo di presentazione della domanda. (4-09905)

RUSSO RAFFAELE. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato, dell'interno, del lavoro e previdenza sociale e delle partecipazioni statali.* — Per sapere — premesso che

con interrogazione 4-05118 del 25 luglio 1984 (r.s. 172), si chiedeva di conoscere, a proposito della vicenda dell'ARCFINSIDER (stabilimento a livello europeo di produzione di laminati zincati ed ondulati per autostrade e sottovie con sede a Torre Annunziata in provincia di Napoli) che a distanza di pochi mesi dall'aumento di capitale, adducendo la sofferenza di alcuni crediti, formalizzava la richiesta di cassa integrazione per molti dei 150 dipendenti, quali iniziative s'intendessero adottare per individuare le effettive cause della crisi ed il mantenimento dei livelli occupazionali in un comune caratterizzato da forti tensioni sociali;

la direzione del predetto stabilimento tra il finire dello scorso anno e l'inizio del corrente ha iniziato un'opera di modernizzazione degli impianti di produzione, ancora in corso, attuando, nel contempo, una disinvoltata, contraddittoria ed inspiegabile politica di rapporti aziendali con i dipendenti, tant'è che ben 40 unità, tra impiegati ed operai, a seguito di ripetuti inviti, non del tutto avulsi dall'indicazione di prospettive senza sbocchi, hanno accettato il criterio del prepensio-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 GIUGNO 1985

namento interamente realizzato nel primo quadrimestre del corrente anno;

in data 30 aprile scorso l'assemblea straordinaria dell'ARC-FINSIDER ha deliberato la fusione per incorporazione con il Centro Acciai spa (altra società del gruppo Finsider) di Bitonto e ciò, secondo quanto comunicato alle organizzazioni sindacali, per far cessare sovrapposizioni produttive, meglio coordinare le strategie aziendali onde affrontare la concorrenza, ai livelli nazionali ed esteri, in maniera autenticamente competitiva;

mentre l'ARC-FINSIDER per parte sua ha, altresì, comunicato alle organizzazioni sindacali l'andamento progressivo dei risultati aziendali (285 milioni persi nel 1983, 947 milioni persi nel 1984, e già oltre un miliardo di perdita nel primo quadrimestre del 1985), agli inizi del mese di maggio il Centro Acciai spa, che ha assunto la rappresentanza legale dei complessi produttivi, in due riunioni tenutesi presso l'Intersind di Napoli ha rappresentato alle organizzazioni aziendali sindacali dell'ARC-FINSIDER, che l'attuale organico impegnato, al netto dei prepensionati, di 64 unità (48 operai e 16 impiegati) deve necessariamente scendere a 42 unità (33 operai e 9 impiegati) e che per il supero delle 22 unità (15 operai e 7 impiegati) si sarebbe studiato il seguente programma di massima: *a)* per 13 operai e 2 impiegati si propone il prepensionamento; *b)* per 2 operai si propone il trasferimento in altra società del gruppo Finsider (es. Dalmine); *c)* per n. 5 impiegati (tutte donne) il problema è da studiare -:

se non ritengano con ogni urgenza di verificare:

a) quali siano le effettive cause della crisi che hanno caratterizzato le gestioni 1983, 1984 e primo quadrimestre 1985 dell'ARC-FINSIDER in relazione a progressivi e preoccupanti deficit che non possono assolutamente essere ascritti al solo costo del personale;

b) come ha potuto conciliare e perseguire, ad un tempo, l'ARC-FINSIDER

una politica di modernizzazione degli impianti di produzione (il che fa presumere quanto meno il mantenimento di quote di mercato e la previsione di conquistarne altre e quindi aumento della produzione e della produttività) e l'offerta e la realizzazione, repentinamente attuate, del prepensionamento di ben 40 unità;

c) come si spiega l'improvviso ritiro, circa un anno fa, dall'ARC-FINSIDER della partecipazione finanziaria statunitense, attesa la piena collaborazione della stessa per oltre un ventennio;

d) perché il Centro Acciai spa ritiene necessario provvedere ad ulteriore riduzione di personale, atteso che il precedente e massiccio prepensionamento realizzato dall'ARC-FINSIDER era, come in diverse occasioni rappresentato, la necessaria condizione per realizzare un rilancio, in termini di economicità di gestione raggiunta, dello stabilimento di Torre Annunziata;

se ritengano con ogni urgenza, nelle more delle verifiche richieste, d'intervenire per:

1) sospendere immediatamente ogni programma di ulteriore riduzione di personale (prepensionamento, trasferimenti, ecc.), nell'intento di appurare l'effettiva tendenza finale della nuova Direzione;

2) evitare autentici attentati ai livelli occupazionali in un comune della provincia di Napoli già sconvolto dal terremoto, ad alta disoccupazione specialmente giovanile, tormentato da continue tensioni sociali e caratterizzato da un tessuto industriale che va degradandosi e depauperandosi;

3) scongiurare che meccanismi del genere creino altra disoccupazione e contribuiscano ad innestare pericolosi e perversi momenti di ulteriori tensioni i cui sbocchi non sono prevedibili. (4-09906)

RUSSO RAFFAELE. — Al Ministro della sanità. — Per sapere - premesso che

l'erogazione dell'assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e del-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 GIUGNO 1985

l'aviazione civile, è uniformata, giusto l'ultimo comma dell'articolo 37 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del Servizio sanitario nazionale), in tutto ai principi generali e con l'osservanza dei criteri direttivi indicati nella legge stessa, tenuto conto delle condizioni specifiche del personale utente;

i medici ambulatoriali impegnati nell'espletamento del servizio al personale in parola attendono ancora l'approvazione e la conseguente applicazione dell'ultimo contratto nazionale di lavoro che, pare, non venga formalizzato per l'intesa non ancora raggiunta sull'articolo 6 (garanzia della conservazione del rapporto di lavoro esistente tra il Ministero della sanità ed i medici operanti nel servizio);

il contratto in questione viene a scadenza il 30 giugno 1985, e che la mancata approvazione per la rata considerata pregiudica in partenza l'apertura delle trattative per il prossimo contratto -:

quali urgenti iniziative intenda adottare affinché:

a) al pari degli altri medici ambulatoriali i sanitari impegnati nell'espletamento dello specifico servizio ottengano l'approvazione e l'immediata attuazione del contratto in scadenza e ciò, indipendentemente e sia pure per le importanti implicazioni e contenuti normativi-economici, per evitare il protrarsi di trattamenti dualistici ed il configurarsi di possibili penalizzazioni professionali;

b) venga evitato ogni ed eventuale ripensamento che rimetta in discussione la complessiva intesa raggiunta, specialmente per quanto attiene il mantenimento dei rapporti instauratisi tra i medici operanti nel servizio (in modo particolare i giovani) ed il Ministero della sanità;

c) sia scongiurata l'ulteriore protrazione dell'approvazione del contratto al fine di realizzare quella base certa di discussione e di partenza alla quale fare riferimento per il rinnovo del prossimo contratto nazionale della categoria.

(4-09907)

ALOI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere:

i motivi per cui la pratica di pensione di guerra riguardante il signor Spanò Francesco (nato ad Ori Inferiore di Reggio Calabria, il 2 gennaio 1913) non è stata ad oggi ancora definita, anche se l'interessato è stato sottoposto a visita medica, in data 13 maggio 1981, dalla Commissione medica per le pensioni di guerra di Messina da cui è stata accertata l'invalidità per causa di guerra;

se ritenga di dovere intervenire per consentire la definizione della pratica in questione (RP 33323) in modo che l'interessato possa, al più presto, vedere riconosciuto il diritto di potere fruire di pensione che da tempo avrebbe dovuto percepire.

(4-09908)

ALOI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere:

i motivi per cui non sia stata ad oggi concessa l'autonomia al liceo ginnasio di Trebisacce, in provincia di Cosenza, dal momento che la scuola in questione, che dipende attualmente dal liceo ginnasio di Amendolara Marina (distante oltre 10 chilometri da Trebisacce), ha un numero di alunni frequentanti più numeroso di quello della sede centrale, contando su due corsi completi e 180 allievi, mentre la sede centrale dispone di un solo corso completo e di classi collaterali, raggiungendo complessivamente il numero di 130 alunni;

se è al corrente che il liceo ginnasio di Trebisacce è frequentato da giovani provenienti da un vasto comprensorio costituito da numerosi centri come Sibari, Francavilla Marina, Villapiana, Albidona, Alessandria del Carretto, Montegiordano, Plataci, Rocca Imperiale, Nuova Siri, centri questi indicati - assieme ad altri - nella istanza, volta ad ottenere l'autonomia, inoltrata a più riprese al Ministero della pubblica istruzione dal comune di Trebisacce, anche in considerazione del

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 GIUGNO 1985

fatto che questa città è sede di distretto scolastico e le sue scuole sono tutte autonome, eccezion fatta per il detto liceo ginnasio, che, ormai stabilizzato nella zona ed in continuo incremento, gode meritata fama di istituto serio, nel cui ambito opera un qualificato e stabile corpo insegnante, e dispone di ampi locali di proprietà comunale, idonei ad accogliere i necessari uffici scolastici qualora la scuola dovesse avere la richiesta autonomia;

se non ritiene di dovere consentire, eliminando eventuali intralci di ordine burocratico, che il liceo ginnasio di Trebisacce possa ottenere, al più presto, l'autonomia, venendo così incontro alle legittime attese degli studenti, delle loro famiglie e dei cittadini del vasto comprensorio di Trebisacce. (4-09909)

LUCCHESI. — *Al Ministro per la funzione pubblica.* — Per conoscere se sia al corrente delle ingiustizie « giuridico-economiche » venutesi a creare nei riguardi del personale di dattilografia della manifattura tabacchi di Lucca - ex carriera esecutiva - per i seguenti motivi: 1) in virtù dei lavori svolti durante gli anni di servizio ai sensi della legge n. 1417 del 1956, è transitato tramite domanda, a livello superiore, mentre tale passaggio sarebbe dovuto avvenire d'ufficio; 2) il personale transitato e non a livello superiore si è visto decurtare il maturato economico perché inquadrato al 3° livello dalla data di assunzione fino alla data del successivo passaggio alla qualifica superiore di « operatore elettrocontabile ».

Inoltre, l'applicazione della legge n. 312 del 1980 ha maggiormente posto in risalto tali sperequazioni ed è comprensibile il rammarico del personale suddetto.

Si chiede quindi quali provvedimenti intenda adottare il Ministro per sanare tale situazione. (4-09910)

MAINARDI FAVA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se e quando sarà definita la pratica di pensione di guerra

del signor Panigari Rino e fatta propria dalla vedova Borsi Adriana, via Matteotti, 14, Salsomaggiore Terme (Parma) avverso il decreto n. 2289928 col quale il ministro del tesoro ha negato trattamento privilegiato di guerra. Le particolari condizioni dell'interessata sollecitano il disbrigo della pratica stessa. (4-09911)

MAINARDI FAVA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se e quando sarà definita la pratica di reversibilità della pensione della signora Adorni Fermina in Lesignoli, residente in via Milano, 12, Salsomaggiore Terme, posizione n. 4736. Le particolari condizioni dell'interessata sollecitano il disbrigo della pratica stessa. (4-09912)

BADESI POLVERINI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere - premesso che

con l'articolo 6-bis della legge n. 863 del 19 dicembre 1984 è stato ripristinato lo scorrimento nell'utilizzazione dei posti di lavoro tra le varie categorie di invalidi;

nell'espletamento del concorso a cattedre per la classe « Educazione artistica » nella scuola media (classe di concorso A034XXXIV; avviso di affissione all'albo delle sovrintendenze scolastiche pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 27 gennaio 1983, schema del bando pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 25 ottobre 1982) l'apposita commissione ha attribuito agli appartenenti alla categoria di riserva c.d.F. (articolo 38 legge n. 270 del 20 maggio 1982, articolo 10 bando di concorso) i posti che dovevano essere assegnati ai riservatari *ex lege* 482/68;

se ritiene che questo sia in contraddizione con il disposto della legge sullo scorrimento e se intenda intervenire perché tale riconosciuto principio sia applicato nell'attribuzione dei posti a concorso. (4-09913)

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 GIUGNO 1985

CARLOTTO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere — premesso che

a quanto sembra il ministro ha predisposto un *pro-memoria* per il Presidente del Consiglio dei ministri al fine di poter effettuare una straordinaria assunzione di personale (impiegati e agenti) presso l'amministrazione delle poste in deroga alla legge finanziaria;

in tale *pro-memoria* risultano pressoché escluse le assunzioni per il Piemonte, né è prevista l'assegnazione di operatori specializzati per gli uffici locali;

al riguardo, va notato che nella sola vasta provincia di Cuneo — con i suoi 180 uffici, a una sola unità — sono necessarie assunzioni per sostituire e per rimediare le carenze di ben 130 unità mancanti;

pertanto, tale omissione penalizza l'intera regione piemontese e danneggia il servizio con conseguenti proteste dei fruitori —:

se non intende provvedere a integrare o rettificare il suo *pro-memoria* di cui è cenno in premessa per consentire anche per il Piemonte l'assunzione di personale numericamente necessario atto a garantire l'efficienza del servizio postale dal medesimo svolto. (4-09914)

LANFRANCHI CORDIOLI, MACIS, GRANATI CARUSO, BOCHICCHIO SCHELOTTO E CRIPPA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere:

le modalità del suicidio, avvenuto nel carcere di Bergamo il 9 giugno 1985, del detenuto Angelini Giovanni che, in stato di grave depressione psico-fisica, aveva più volte chiesto di essere sottoposto a visita psichiatrica e all'assistenza dello psicologo;

quali provvedimenti sono stati messi in atto onde prevenire il gesto tragico dell'Angelini;

quali interventi socio-sanitari sono stati effettuati;

se l'attività socio-sanitaria e in particolare quella del medico e dello psicologo è svolta in *équipe* o individualmente. (4-09915)

POLLICE. — *Al Ministro delle poste e telecomunicazioni.* — Per sapere:

per quali motivi non c'è stato riscontro all'istanza inviata per via gerarchica nel febbraio 1976 dall'ufficio poste e telegrafi di Macherio alla Direzione provinciale reparto personale AAGG ufficio portlettere ULA di Milano dal signor Annunziata Giovanni con la quale si chiedeva il pagamento delle sue spettanze per ciò che concorrevano il recapito di espressi e telegrammi svolto in concomitanza al recapito della corrispondenza ordinaria;

per quali motivi si continuano a dare risposte elusive alla richiesta di inquadramento in ruolo per ottenuto superamento del concorso bandito con decreto ministeriale 10 novembre 1978 dal signor Annunziata Giovanni, in data anteriore al suo esonero e alla ordinanza di reintegrazione del TAR della Lombardia;

per quali motivi la Direzione provinciale di Milano non ha provveduto a dare esaurienti risposte al signor Annunziata Giovanni in merito alla sua posizione assicurativa e perché non risultano versati dei contributi del 1973, del 1974 e del 1975;

se infine non ritiene che si sia in presenza di una vera e propria persecuzione nei confronti di un lavoratore forse responsabile solo di far valere i propri diritti spesso calpestati. (4-09916)

POLLICE. — *Al Ministro delle poste e telecomunicazioni.* — Per sapere:

quali sono le cause del ritardo nel trasferimento alla nuova sede di viale Marrelli della dipendenza di Sesto San Giovanni;

se risulta vero il fatto che la nuova sede sarebbe già inagibile e che nella gior-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 GIUGNO 1985

nata di sabato 8 giugno 1985 tutti gli scantinati che dovrebbero ospitare reparti di lavoro erano completamente allagati;

a chi sono stati commissionati i lavori, da chi è stato acquistato o affittato l'immobile e chi ha proceduto ai rilievi e alle perizie necessarie e se non sono riscontrabili responsabilità locali e centrali in questa vicenda. (4-09917)

DEL DONNO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se ritiene opportuno aderire alla richiesta degli ufficiali, sottufficiali, soldati, magistrati, carabinieri, agenti di custodia, agenti della polizia di Stato, guardie forestali, di finanza, vigili del fuoco, dipendenti pubblici e degli enti locali, orfani e vedove dei caduti in servizio e per causa di servizio, affinché la loro pensione privilegiata sia esentata dalla tassazione Irpef, come già è praticato per i mutilati ed invalidi di guerra e del lavoro. (4-09918)

DEL DONNO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere:

a quale punto è la pratica del signor Caiti Ercolino nato a Scandiano (Reggio Emilia) il 28 settembre 1923, residente ad Arceto (Reggio Emilia) via Neruda, in relazione al ricorso inteso ad ottenere l'ammissione ai benefici di cui alla legge 15 febbraio 1974, n. 36, prorogata con legge 19 dicembre 1979, n. 648. Il ricorso è stato inoltrato in data 12 marzo 1985;

se ritenga che sia possibile concludere in breve tempo la vertenza già in atto dal lontano 1977. (4-09919)

DEL DONNO. — *Ai Ministri degli affari esteri e del turismo e spettacolo.* — Per sapere:

quali iniziative ritengono di dover assumere per ristabilire il clima di tranquillità e per difendere il nostro senso di ospitalità nei confronti del Governo in-

glese, che, dopo gli incidenti del Belgio, ha rivolto l'invito ai suoi cittadini a venire in Italia senza però « dare troppo nell'occhio » per evitare rappresaglie;

se, premesso che tale iniziativa arrecava danno alla distensione ed al turismo, il nostro Governo intende prendere le necessarie garanzie per prevenire atti di ritorsione e manifestazioni di antipatia e di astio. (4-09920)

GATTI, MONTANARI FORNARI, TREBBI ALOARDI E TRABACCHI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere - premesso che

nel maggio 1985 presso la caserma di S. Antonio a Trebbia « Sede CESAE » - Piacenza - decedeva un giovane militare, Mauro Puricelli residente a Gallarate (Varese);

risultano avviati accertamenti atti a verificare le cause del decesso -:

se le indagini sono state concluse e se sono state accertate le cause del decesso. (4-09921)

COLONI, BRESSANI, FALCIER, REBULLA, DI RE, BARACETTI, CUFFARO, DE CARLI E ROCELLI. — *Ai Ministri delle partecipazioni statali e della marina mercantile.* — Per sapere - premesso che insistenti voci diffuse negli ambienti marittimi e finanziari attribuiscono al consorzio « Med Club », che collega il Mediterraneo con l'Estremo Oriente e di cui fanno parte società di PIN, l'intenzione di eliminare alla prossima scadenza degli accordi le toccate in Adriatico -:

se ciò corrisponde a verità e se in tale ipotesi rientrerebbero, ancora prima di decisioni formali del citato consorzio la ventilata eliminazione delle toccate previste per il 25 giugno e per il 7 luglio prossimi delle navi « Sexturn » e « Omex Pioneer », dopo la già annunciata cancellazione della toccata della nave « Mediteranea »;

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 GIUGNO 1985

quali azioni urgenti il Governo intenda compiere per garantire una naturale suddivisione dei servizi tra i due versanti marittimi del paese, anche in relazione agli istradamenti oltre Suez e oltre Gibilterra, in modo da evitare il dirottamento di traffici verso il nord Europa e sulla ferrovia transiberiana. (4-09922)

REBULLA, COLONI, SINESIO, BIANCHINI E TEDESCHI. — *Ai Ministri delle partecipazioni statali e di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che nella vicenda della vendita della SME da parte dell'IRI si è inserita in modo poco chiaro e ambiguo per i tempi e i modi l'« offerta Scalera » i cui reali rappresentati sono ancora ignoti e ipotetici —:

se non si intenda verificare se non si sia trattata di una manovra puramente strumentale da cui possa essere derivata una turbativa con conseguenti eventuali danni;

se non si intenda di conseguenza promuovere un accertamento sotto tutti i profili in ordine alle modalità e alle circostanze dell'offerta avanzata dall'avvocato Scalera. (4-09923)

AULETA E CALVANESE. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* — Per sapere — premesso che

nel Vallo di Diano, in provincia di Salerno, sono state realizzate rilevanti opere per la sistemazione idraulica del fiume Tanagro;

se non si finanzieranno ed eseguiranno le perizie di variante ai lavori, già approvate, tali opere risulteranno inutili, con grave danno all'economia generale e a quella della zona in particolare;

a causa del mancato finanziamento di cui sopra, la società appaltatrice dei lavori ha, recentemente, comunicato avviso di licenziamento a cinquanta dei centoventi addetti ai cantieri della zona;

la situazione occupazionale dell'intera area, già precaria, è divenuta insostenibile a seguito anche di tali licenziamenti —:

quali sono i motivi per i quali ancora non si è provveduto al finanziamento delle perizie di variante richieste e necessarie;

se non ritiene utile un suo tempestivo intervento, idoneo a far riprendere e ultimare i lavori della sistemazione idraulica del fiume Tanagro ed evitare così i preannunciati licenziamenti da parte della ditta Vittadello. (4-09924)

CODRIGNANI. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere — premesso che i rappresentanti dei sottufficiali dei COBAR della marina militare si sono dimessi perché, messi nelle condizioni di non poter svolgere la loro funzione, sono ricorsi a questa estrema forma di protesta —:

come il Governo giudichi il fenomeno;

come il Governo intenda far rispettare il contenuto democratico della legge sulle rappresentanze. (4-09925)

GUARRA. — *Ai Ministri dell'interno e del tesoro.* — Per conoscere i motivi per i quali non ancora è stata riliquidata la pensione all'ex dipendente del comune di Salerno Senatore Matteo, nato il 17 novembre 1908 e cessato dal servizio il 1° giugno 1975, numero di posizione della pratica 449033. (4-09926)

COLUCCI. — *Al Ministro dell'industria, commercio e artigianato.* — Per sapere:

se sia informato sulle polemiche sorte in merito all'apertura del cantiere per la realizzazione della centrale di Tavazzano;

se sia a conoscenza dell'iniziativa assunta da democrazia proletaria per indire un referendum abrogativo della delibera regionale sulla base della quale è stato poi assunto il decreto di autorizzazione alla costruzione della centrale stessa;

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 GIUGNO 1985

quali iniziative intenda assumere: 1) nel caso venga accertata la veridicità dei fatti, al fine di salvaguardare la salute dei cittadini e la difesa ambientale; 2) nel caso invece venga accertata l'infondatezza dei fatti stessi, per intervenire con decisione nei confronti di chi eventualmente crea un ingiustificato panico nella opinione pubblica anche al fine di impedire la diffusione di notizie così gravemente allarmistiche;

se sia vero che l'ENEL ha già avviato gli investimenti per la centrale di Tavazzano in base alle autorizzazioni ricevute e che quindi, deriverebbe un grave danno per lo Stato dal blocco dell'attività realizzativa;

se, infine, non ritenga opportuno avviare una accurata indagine tendente all'accertamento di eventuali responsabilità (a livello centrale, regionale, locale) nel processo autorizzativo e realizzativo della centrale stessa. (4-09927)

MEMMI E MELELEO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, per l'industria, commercio e artigianato.* — Per sapere - premesso che

con decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1967, n. 478, è approvato il regolamento di esecuzione delle norme sulla riserva del 30 per cento delle forniture e lavorazioni delle amministrazioni e degli enti pubblici;

beneficiari di tale riserva sono le imprese industriali e artigiane che hanno stabilimenti e impianti fissi ubicati nei territori indicati nell'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646 e successive modifiche e integrazioni, nonché nei territori indicati nell'articolo 1 della legge 6 ottobre 1950, n. 835 e successive modifiche e aggiornamenti;

costituiscono oggetto della riserva, tra l'altro, le forniture occorrenti alle amministrazioni e agli enti;

se intendono rendere pubblici gli elenchi aggiornati di cui al primo e se-

condo comma dell'articolo 10 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 478/1967 e trasmessi al ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno da tutte le amministrazioni e gli enti obbligati alla riserva; nonché la relazione unitaria compilata dalla commissione interministeriale di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica citato. (4-09928)

SANNELLA E ANGELINI VITO. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere - premesso che

il treno « espresso » n. 496 che collega Taranto a Roma, arriva quotidianamente alla stazione Termini con un ritardo di circa un'ora, nonostante che la partenza da qualche settimana sia stata anticipata di venti minuti;

il treno « espresso » in oggetto, per percorrere 530 chilometri impiega mediamente oltre 10 ore raggiungendo la ragguardevole velocità media di circa 50 chilometri all'ora;

le ragioni che determinano tali lentezze e ritardi sono: a) binario unico sul tratto Taranto-Battipaglia; b) assenza di elettrificazione; c) eccessive attese, in particolar modo alla stazione di Metaponto per la coincidenza del treno proveniente da Reggio Calabria -;

quali iniziative a breve e medio periodo intende assumere per:

garantire ai viaggiatori la certezza degli orari di partenza e di arrivo del treno in oggetto;

realizzare il raddoppio e l'elettrificazione della linea ferroviaria Taranto-Battipaglia. (4-09929)

SANNELLA, ANGELINI VITO E FERRI. — *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* — Per conoscere quali iniziative urgenti intende assumere per risolvere i problemi aperti che riguardano il museo archeologico nazionale di Taranto in or-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 GIUGNO 1985

dine a: copertura posizione Sovrintendente vacante dal marzo 1985; realizzazione guida del Ministero per i beni culturali o pubblica istruzione; apertura delle sezioni preistorica e topografica; pubblicizzazione delle attività scientifiche promosse dalla Sovrintendenza; raccolta e formazione documentazione anche fotografica, da far conoscere al pubblico, sulle attività di scavo; realizzazione strutture e spazi espositivi; iniziative atte ad incentivare l'interesse dei cittadini per il museo: esposizione temporanea di materiali o collezioni relegati nei depositi, esposizione sulle attività di restauro, rassegne, ecc.; creazione di una struttura permanente che faciliti la lettura dei materiali; ammodernamento dei criteri espositivi dei materiali esposti al museo; formazione di itinerari di lettura del museo; salvaguardia delle emergenze archeologiche che esistono nella città e nel territorio per evitare il progressivo degrado; ricerca, attraverso opportune intese con il Ministero della pubblica istruzione, di rapporti di collaborazione per iniziative comuni tendenti all'aumento della promozione e produzione culturale nel territorio e nella città. (4-09930)

SANNELLA. — *Ai Ministri della difesa e del tesoro.* — Per sapere quali ragioni impediscono la definizione della pratica di pensione del signor Maffeo Raimondo nato a San Pancrazio (Brindisi) l'11 agosto 1901 e deceduto il 18 marzo 1979 a seguito di esplosione di un residuo bellico avvenuta il 6 gennaio 1979 così come risulta dal rapporto della caserma dei carabinieri di San Pancrazio (Brindisi) inviato al Ministero della difesa il 29 giugno 1979. (4-09931)

MUSCARDINI PALLI, PELLEGATTA E SERVELLO. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e dei lavori pubblici.* — Per sapere — in considerazione del fatto che i 1.900 operatori del palazzo di giustizia di Milano non dispongono all'interno del pa-

lazzo di nessun tipo di mensa, nonostante più volte si debbano attardare al lavoro fino a pomeriggio inoltrato, considerato che il bar all'interno del palazzo di giustizia è assolutamente insufficiente anche per gli avvocati ed il pubblico e pertanto impraticabile di fatto per le 1.900 unità operanti — se si intenda finalmente prendere in considerazione le necessità di tanti lavoratori e, approfittando dei lavori in atto per la sistemazione dei nuovi 3 piani, costruire una mensa adatta alle necessità del personale operante. (4-09932)

LOMBARDO. — *Al Ministro per il coordinamento della protezione civile.* — Per sapere se in relazione al terremoto dell'ottobre 1984 che ha colpito il territorio di Zafferana Etnea, intende adottare alcuni provvedimenti di sua competenza per favorire il ripristino delle strutture distrutte o danneggiate e in generale per aiutare la ripresa economica della comunità colpita.

In particolare chiede di sapere:

1) se in sede di una prossima ordinanza può estendere l'applicazione a Zafferana non solo del disposto del primo comma, così come è stato già fatto, ma anche del secondo comma dell'articolo 4 dell'ordinanza n. 230. Non si capisce, infatti, perché nelle altre zone terremotate il limite di risarcimento delle case in cemento armato viene elevato a lire 25 milioni, mentre per Zafferana tale limite è ridotto a lire 15 milioni. In effetti la tipologia edilizia delle costruzioni in cemento armato, a Zafferana, è certamente identica a quella delle altre zone terremotate;

2) se non ritiene opportuno prorogare il termine di scadenza del 30 giugno 1985, per le domande di risarcimento, allo scopo di consentire ai cittadini ritardatari, probabilmente per ragioni obiettive, di usufruire dei benefici previsti dalla legge. Tale rinvio, tuttavia, è giusto che non fermi o ritardi la liquidazione delle pratiche che saranno presentate a tale data. Per evitare tali inconvenienti si potrebbe autorizzare l'istruttoria e la liquidazione delle pratiche

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 GIUGNO 1985

già presentate alla data del 30 giugno 1985 salvo un nuovo ed autonomo procedimento per quelle presentate successivamente;

3) dato che l'articolo 4 della legge su Zafferana prevede la sospensione del pagamento delle imposte effettuato mediante ritenuta alla fonte, rinviando ad una apposita ordinanza del ministro la determinazione delle località beneficiarie, se intende procedere all'inserimento di Zafferana in tale elenco, visto che con due precedenti ordinanze, tra cui l'ultima dell'aprile scorso, ciò non è stato fatto;

4) quando sarà emanata da parte del ministro l'ordinanza di attuazione delle specifiche provvidenze previste per Zafferana dalla recente legge approvata;

5) per quanto riguarda il rinvio alla chiamata alle armi per il servizio di leva, ivi compresa la classe 1967, se non ritenge opportuno che tale rinvio sia trasformato in esenzione, o in subordine, se non può essere disposto l'utilizzo dei militari

nello stesso comune di Zafferana per attività direttamente connesse con l'opera di ricostruzione. (4-09933)

CODRIGNANI. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere - in relazione alle carenze della serie di sommergibili Sauro nuovamente denunciate dalla stampa -

come il ministro possa giustificare l'inefficienza dei quattro sottomarini della marina militare Sauro, Di Cossato, Da Vinci, Marconi;

quale valutazione dia il ministro della situazione del capitano Alberto Febbraro che, denunciato per aver per primo dato voce alle critiche sulle carenze e sugli sprechi relativi ai nuovi sommergibili, resta tuttora in attesa di giudizio per aver rifiutato l'amnistia e senza possibilità di essere reintegrato a pieno titolo nella posizione amministrativa e di carriera. (4-09934)

* * *

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 GIUGNO 1985

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA ORALE**

POCHETTI. — *Ai Ministri dei trasporti e della sanità.* — Per conoscere:

se risponda al vero la notizia diffusa da alcuni organi di stampa, secondo la quale il pretore di Pietrasanta, dottor Carlucci, avrebbe sequestrato il treno delle ferrovie dello Stato, adibito alla irrorazione, con diserbanti, lungo i binari ferroviari;

se risponda al vero che da parte di alcuni sindacati sia stato suggerito ai lavoratori, con un comunicato, di sospendere le irrorazioni, per intraprendere una azione di ricerca ed informazione assieme ad associazioni ecologiche per presentare all'azienda delle FF SS i risultati di una elaborazione della questione e proposte sui diserbanti chimici.

In caso affermativo, che cosa può dire il Governo in merito alla questione sollevata con la iniziativa della magistratura e con la presa di posizione dei sindacati, in modo particolare sui pericoli cui possono andare incontro personale dipendente delle Ferrovie e viaggiatori, l'ambiente irrorato e le zone circostanti, le persone e gli animali che, anche occasionalmente, si trovino a percorrere o ad attraversare le zone sulle quali si producono gli effetti dell'uso delle sostanze chimiche adoperate. (3-01965)

DEL DONNO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere:

se ritiene opportuno un severo controllo sui lavori relativi alla superstrada Firenze-Pisa-Livorno che dopo nove giorni dalla recente apertura ha visto precluso il segmento da Ponte a Elsa per circa cinque chilometri;

quale azione si intende attuare, tempestivamente, sia per ripristinare il traffico

sia per penalizzare i responsabili, visto che appena dopo un mese la medesima strada è chiusa completamente al traffico per lavori irresponsabilmente compiuti sull'intero tracciato. (3-01966)

DEL DONNO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere:

quali sono le motivazioni che hanno indotto il ministro ad esprimere parere favorevole alla concessione della grazia ad un detenuto per reati di terrorismo;

se la grazia concessa sia un caso isolato consigliato dalle circostanze o rappresenti un nuovo modo di comportamento governativo;

se vi siano altre domande di grazia rispondenti a precise condizioni di dissociazione o di pentimento che, se da una parte mirano al recupero, offendono dall'altra le vittime ed umiliano il senso del diritto. (3-01967)

FELISETTI, ALAGNA, MUNDO, ROMANO, TESTA, REGGIANI, BELLUSCIO, PONTELLO E NICOTRA. — *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per conoscere — premesso che

otto anni or sono, esattamente il 15 maggio 1977, decedeva in Milano il vice brigadiere della celere Antonino Custrà, colpito mortalmente al capo da un colpo d'arma da fuoco sparato nel corso dell'episodio di guerriglia urbana verificatosi il pomeriggio del 14 maggio 1977 in via De Amicis e nelle strade adiacenti;

in quel tragico episodio, divenuto tristemente famoso in tutto il mondo per quella foto che ritrae un giovane incapucciato che impugna un'arma a due mani in evidente atteggiamento di sparo, furono esplosi una trentina di colpi e, a terra, furono successivamente raccolti bossoli dei calibri 7,65, 22, 9 e 38, nonché pallettoni da lupara;

per quanto è dato conoscere, l'inchiesta giudiziaria apertasi sul caso portò a

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 GIUGNO 1985

giudizio gli « autonomi » Azzolini, Grecchi e Sandrini i quali, dopo un iter processuale ad alterne vicende, furono condannati dalla Corte d'appello di rinvio a pene fra i nove ed i quattordici anni di reclusione siccome ritenuti responsabili di « concorso morale » nell'omicidio del Custrà;

orbene, mentre contro i tre sunnominati, seppure a titolo di responsabilità morale, si è proceduto per concorso in omicidio, nessun procedimento, ad oltre otto anni di distanza dal fatto, risulta (per quanto a conoscenza degli interroganti) essere stato promosso nei confronti di altri che, nel ricordato episodio di guerriglia, appaiono raggiunti da prove o, quanto meno, da seri indizi di partecipazione concreta ad attività delittuosa di concorso nell'omicidio;

il fatto che, nonostante le affermazioni confessorie rese dallo stesso Barbone (nel contesto dell'istruttoria nel procedimento « Rosso-Tobagi ») e soprattutto quelle rese dal Pasini Gatti in ordine al possesso, alla distribuzione ed all'uso delle armi in occasione del drammatico episodio di guerriglia di via De Amicis, la Procura di Milano non abbia (a quanto risulta) mai aperto azione penale per omicidio volontario limitandosi, sembra, a dare inizio ad una stanca inchiesta per « atti relativi », induce a preoccupanti interrogativi sul mancato esercizio dell'azione penale in un caso, il delitto Custrà, che grida vendetta al cospetto di Dio e degli uomini —

dal ministro dell'interno, nella sua qualità di responsabile politico dell'ordine pubblico, ma anche di rappresentante dell'organo di tutela nei confronti di un agente di polizia caduto in azione di servizio verso il paese;

dal ministro di grazia e giustizia, nella sua qualità di garante dell'amministrazione della giustizia e di esercente l'attività di vigilanza sull'attività del pubblico ministero;

se i fatti sopra esposti siano sussistenti ed a loro rispettiva conoscenza;

se e quali iniziative intendano assumere affinché venga promossa l'azione pe-

nale nei confronti di Barbone Marco ed altri per il delitto Custrà;

se e quali iniziative intendano assumere per l'ipotesi che risultino responsabilità d'omissione nella mancata promozione dell'azione penale. (3-01968)

CONTE ANTONIO, SERRI, CAFIERO, GEREMICCA E D'AMBROSIO. — *Al Governo.* — Per sapere — premesso che

nel pomeriggio del 7 giugno 1985 sette giovani di Castelvenero sono stati convocati per chiarimenti presso la caserma dei carabinieri di Telese;

al momento del rilascio i giovani mostravano segni assai vistosi di maltrattamenti e violenze registrati dall'autorità sanitaria che forniva prognosi diversificate e che ciò dava luogo a comprensibile e legittima reazione da parte dei familiari e dei cittadini;

veniva a determinarsi un clima di tensione che coinvolgeva l'intera collettività di Castelvenero, in cui alcuni membri dell'Arma tenevano comportamenti tali da inasprire ulteriormente la situazione (ad esempio, si procedeva all'ammannettamento di persone che dovevano essere « riconosciute »; si interveniva pesantemente sulle famiglie dei giovani per ottenerne il silenzio; si lasciavano trapelare minacce indiscriminate in direzione di una assurda criminalizzazione di interi settori della collettività castelvenere);

tali avvenimenti hanno leso in modo inammissibile i diritti di tutti i cittadini, il valore fondamentale della legalità ed il prestigio che comunque merita l'Arma dei carabinieri, in una zona in cui appare particolarmente necessario costruire e rinsaldare un rapporto di fiducia tra le istituzioni nelle varie articolazioni e la società civile —

quale valutazione si esprime in relazione ai fatti accaduti, alle modalità ed ai comportamenti segnalati;

quali interventi si intende assumere per garantire il rispetto dei diritti per tutti i cittadini, la ricostruzione di un rap-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 GIUGNO 1985

porto positivo tra forze dell'ordine e collettività, la stessa riaffermazione della indispensabile credibilità delle forze dell'ordine e l'allontanamento di pericoli di degenerazione della vita civile in una realtà caratterizzata dalla esistenza di positivi valori democratici e sociali. (3-01969)

MARRUCCI, CIOFI DEGLI ATTI, STRUMENDO, DONAZZON E CERRINA FERONI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere:

se è a conoscenza che il Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Venezia si appresta ad introdurre modifiche rilevanti nel proprio statuto;

se non valuta che tali modificazioni trasformino la natura stessa e la base costruttiva della Cassa di Risparmio, in particolare per quanto riguarda gli organi di gestione, anche considerando che la Cassa di risparmio di Venezia ha natura di Fondazione;

se non ritiene che modificazioni di tale rilevanza non possano essere affrontate per via amministrativa, ma richiedono un nuovo quadro legislativo che permetta di superare il decreto 25 aprile 1929, n. 967, giudicato in modo unanime largamente inadeguato;

quali iniziative intende assumere per evitare decisioni da parte delle singole Casse di risparmio non coordinate e almeno discutibili sul piano della legittimità e per favorire una divisione del Parlamento in grado di fornire un quadro di certezze per le scelte di riforma delle Casse di risparmio. (3-01970)

COLOMBINI E BELARDI MERLO. — *Ai Ministri di grazia e giustizia, del lavoro e previdenza sociale e delle partecipazioni statali.* — Per sapere — premesso che

la stampa ha ampiamente messo in evidenza il rifiuto apposto dalla società Alitalia - del gruppo IRI - alla concessione del periodo di licenza di tre mesi, previsto dalla legge sulla maternità, richiesto dal signor Roberto Turariello per accudire il proprio figlio;

la pretura del lavoro di Roma ha respinto il ricorso presentato dall'interessato;

la legge sulla parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro, ha espressamente previsto il diritto di assentarsi dal lavoro, in alternativa alla madre lavoratrice, anche al padre lavoratore, entro il primo anno di vita del bambino e durante le malattie dello stesso fino a tre anni;

nel caso in esame non si tratta di una duplicazione di intervento data l'assenza della madre, ma dell'esercizio del diritto del bambino, da nessuno allevato, di essere giuridicamente protetto, ed in particolare nei primi tre mesi di vita —:

dal ministro di grazia e giustizia:

se risultino al ministro i motivi che hanno impedito l'intervento del tribunale competente a tutela del diritto del bambino;

i provvedimenti, adottati o da adottare, nell'ambito delle sue competenze, per evitare il consolidamento di una giurisprudenza in contrasto con il principio di parità, protetto e garantito dall'ordinamento;

dal ministro del lavoro:

i provvedimenti che intende adottare in connessione con quanto richiesto al ministro di grazia e giustizia, nonché i motivi che hanno determinato l'assenza degli uffici periferici del Ministero in un contrasto di interessi che vede violato un principio: quello della parità, che deve essere tutelato dal Ministero stesso;

dal ministro delle partecipazioni statali:

se, per un'azione così clamorosamente al limite, la società del gruppo ha interessato il gruppo stesso e di qui il Ministero;

i motivi che hanno impedito una presa di posizione sul tema;

i provvedimenti che intende adottare per evitare che finanche aziende a partecipazione pubblica apertamente disattendano quel principio di parità, che il Parlamento ha più volte riconosciuto, codificato ed esplicitamente inserito nell'ordinamento. (3-01971)

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 GIUGNO 1985

INTERPELLANZA

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, per sapere:

se esiste una direttiva in base alla quale i membri dei Consigli di amministrazione dei vertici delle società controllate dal Ministero per gli interventi straor-

dinari nel Mezzogiorno non possono ricoprire cariche nelle consociate delle medesime società;

se, esistendo tale direttiva, essa viene regolarmente applicata;

se ritiene possibile che un amministratore ricopra contemporaneamente i ruoli di controllore e di controllato.

(2-00683) « FORNASARI, NAPOLI, ROCELLI, SARETTA, STEGAGNINI, CACCIA, PICANO, PUMILIA, RUBINO, BECCHETTI ».

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 GIUGNO 1985

abete grafica s.p.a.
Via Prenestina, 683
00155 Roma